



UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

DOTTORATO DI RICERCA IN

" Scienze Giuridiche "

CICLO XXXIV

TESTAMENTUM MILITIS

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

Tutore:

Chiar.mo Prof.re Renzo Lambertini

Chiar.ma Prof.ssa Marina Evangelisti

Dottorando: Daniele Valentini

Anni 2018/2021

INDICE GENERALE

Capitolo I: DE RE MILITARI.....	5
I.1 De re militari. Alcuni cenni relativi a un genere letterario.....	5
I.2 Diritto penale militare	6
I.3 Dritto privato militare.....	15
Capitolo II: EVOLUZIONE DELL'ESERCITO ROMANO.....	22
II.1 Dalle origini all'esercito mariano	22
II.2 Gli eserciti del Principato (I – III secolo d.C.).....	27
II.2.a Epoca augustea	27
II.2.b Eserciti del I e II secolo d.C.	31
II.2.c Dinastia dei Severi	38
II.2.d Anarchia militare	42
II.3 Gli eserciti del dominato.....	43
II.3.a Diocleziano e la tetrarchia	43
II.3.b Riforma del reclutamento	45
II.4 Epoca costantiniana	48
II.4.a Struttura dell'esercito.....	48
II.4.b Forme di reclutamento.....	52
II.4.c Riforma della gerarchia	55
II.5 Disfatta di Adrianopoli e fine dell'Occidente.....	58
II.5.a Quadro storico.....	58
II.5.b Evoluzione dell'esercito	61
II.5.c Esercito dopo la disfatta di Adrianopoli – 378 d.C.	65
II.6 Oriente bizantino ed epoca giustiniana	69
II.6.a Quadro storico.....	69
II.6.b Struttura dell'esercito	72
II.6. c Forme di reclutamento	75
Capitolo III: TESTAMENTUM MILITIS	79
III.1 Testamentum militis	79
III.2 La struttura del testamentum militis	80
III.3 Miles pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest.....	87
III.4 Militi licet plura testamenta facere	94
III.5 Preterizione degli eredi necessari	98

III.6 Deroga alla Lex Falcidia.....	101
III.7 Deroga al principio semel heres semper heres	104
III.8 Istituzione dello schiavo non espressamente manomesso	106
III.9 Sostituzione pupillare nel testamentum militis.....	110
III.10 Non esperibilità della querela inofficiosi testamenti	115
III.11 Disposizioni di diritto comune applicabili al testamento militare.....	117
III.12 Testamenti factio attiva	121
III.13 Testamenti factio passiva.....	126
III.14 Durata del testamento militare.....	130
III.15 Codicillo militare.....	135
III.16 Riferimenti al testamentum militis nel Gnomon dell'Idios Logos	142
Capitolo IV: LEGISLAZIONE DI EPOCA GIUSTINIANEA.....	148
IV. 1 Le costituzioni di epoca giustiniana	148
IV.2 Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario	150
IV.3 Istituzioni di Giustiniano	152
Capitolo V: ORIGINE ED EVOLUZIONE STORICA DEL TESTAMENTUM MILITIS	161
Capitolo VI: ISCRIZIONI FUNERARIE DEI CORPORIS CUSTODES.....	179
Capitolo VII: LEX ROMANA WISIGOTHORUM E LEX ROMANA BURGUNDIONUM.....	186
VII.1 Lex Romana Wisigothorum	186
VII.2 Lex Romana Burgundionum.....	192
VII.3 Il testamento militare	195
Capitolo VIII: EDICTUM THEODERICI REGIS.....	202
VIII.1 Edictum Theoderici Regis	202
VIII.2 Il testamento nell'Edictum Theoderici Regis	215
BIBLIOGRAFIA	221

Capitolo I

DE RE MILITARI

I.1 De re militari. Alcuni cenni relativi a un genere letterario

Nel sistema giuridico romano, il *testamentum militis* non rappresenta un *unicum*, un'eccezione, ma un singolo elemento posto all'interno di un ben più ampio complesso di norme giuridiche riguardanti i militari *uti singuli*. Proprio Gaio, infatti, afferma che i soldati godono di “*propria atque singularia iura*”¹, quasi costituissero un *genus hominum* separato e differente dal resto della società civile.

Per questo motivo, prima di trattare analiticamente il nostro istituto, si ritiene opportuna una sintetica esposizione del clima giuridico entro il quale esso è sorto e si è evoluto.

La peculiare normativa riservata ai soldati romani fiorisce a partire dal I secolo a.C., quando l'esercito non rappresenta più il popolo in armi ma si trasforma definitivamente in un esercito professionale composto da militari di mestiere².

Il diritto romano ha conosciuto quello che si potrebbe definire come diritto privato militare, costituito da istituti³ riguardanti i soldati nel loro essere soggetti privati, nella loro quotidianità, nei loro rapporti inter-castrensi, e un diritto penale/disciplinare militare⁴ riguardante per lo più il trattamento dei militi a fronte di infrazioni degli obblighi e delle prescrizioni disciplinari a loro imposte.

Nel Digesto, diversamente dal Codice Teodosiano e dal Codice Giustiniano, può intravedersi una volontà sistematica in merito al diritto del militare, infatti il titolo *De re*

¹D.29.1.2 (Gai. 19 *ad ed. prov.*).

²L'esercito mariano elimina definitivamente l'idea di compagine militare come popolo armato e dà vita ad una moderna idea di esercito composto da militari professionisti che, al termine della sua evoluzione nel IV e V secolo d.C., esprime la *castrensis stirps* o *militaris prosapia* derivante dall'ereditarietà tra padre e figlio della professione castrense.

³Generalmente i giuristi antichi sviscerano questi istituti nelle trattazioni di diritto privato come se si trattasse di eccezioni alle regole generali o di un *ius singulare*.

⁴Il diritto penale militare, diversamente da quanto accaduto per il diritto privato militare, ha sempre ricevuto, seppur con scarsa attenzione, una trattazione separata rispetto al resto del diritto penale romano. Di difficile individuazione sono le molteplici cause che hanno portato a questa disparità di trattamento, probabilmente le norme penali/disciplinari erano considerate più come tematiche amministrative che di stretto diritto. Tranne che per qualche raro caso in epoca tarda, non si incontra mai il concetto di *ius militare* ma sempre il concetto di *res militaris*, all'interno del quale difficilmente risiedono quelle norme regolanti l'attività privata del *miles*.

*militari*⁵, dedicato alle norme disciplinari, è immediatamente preceduto dal titolo *De captivis et de postliminio et redemptis ab hostibus*⁶, ed immediatamente seguito dalle norme relative al peculio castrense⁷ e al trattamento dei veterani⁸.

I.2 Diritto penale militare⁹

⁵D.49.16 *De re militari*.

⁶D.49.15 *De captivis et de postliminio et redemptis ab hostibus*.

⁷D.49.17 *De castrensi peculio*.

⁸D.49.18 *De veteranis*.

⁹Per una approfondita trattazione delle principali tematiche affrontate nel presente paragrafo cfr: V. Arangio – Ruiz, *Sul reato di diserzione in diritto romano*, a cura di L. Labruna, in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1974; C.E. Brand, *Roman military law*, Austin, 1968; M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1971; M. Carcani, *Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Antiqua, Napoli, 1981, 27 ss; Cenderelli, *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano, 1973; G. Consiglio, *Il soldato: carriera militare e vita privata*, in *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne e bambini nella Roma imperiale*², a cura di N. Criniti, Brescia, 1997, 109 ss; G. Crifò, *Principi di diritto penale romano*, in *Labeo* 19, Napoli, 1973, 365 ss; M.R. De Pascale, *Collegia in castris. Associazionismo previdenziale/assicurativo nell'esperienza romana*, Napoli, 1994; A. Dell'Oro, *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana*, Milano, 1968; G. Forni, *Esperienze militari nel mondo romano*, in *Nuove questioni di storia antica*, Milano, 1969; G. Forni, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *ANRW*, II.1, Berlino, 1974; G. Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano, 1953; E. Gabba, *Considerazioni sugli ordinamenti militari del tardo impero*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, XV, Spoleto, 1968; A. Giardina, *Anonimo: le cose della guerra*, Milano, 1989; V. Giuffrè, *Arrio Menandro e la letteratura de re militari*, in *Labeo* 20, Napoli, 1974, 27ss; V. Giuffrè, *Aspetti costituzionali del potere dei militari nella tarda res publica*, Napoli, 1973; V. Giuffrè, *Di taluni scritti intorno alla guerra ed ai suoi protagonisti*, in *Lectures e ricerche sulla res militaris*, I, Napoli, 1996; V. Giuffrè, *il diritto militare dei romani*², Bologna, 1983; V. Giuffrè, *Iura e arma. Intorno al VII libro del codice teodosiano*, in *Lectures e ricerche sulla res militaris*, II, Napoli, 1996; V. Giuffrè, *la guerra secondo i romani*, in *Index* 3, 1972, 275 ss; V. Giuffrè, *La letteratura de re militari*, in *Lectures e ricerche sulla res militaris*, II, Napoli, 1996; V. Giuffrè, *La letteratura de re militari. Appunti per una storia degli ordinamenti militari*, Napoli, 1974; V. Giuffrè, *Lectures e ricerche sulla res militaris*, I e II, Napoli, 1996; V. Giuffrè, *Militum disciplina e ratio militaris*, in *ANRW* II.13, Berlino, 1980, 234 ss; V. Giuffrè, *Per lo studio del diritto dei militari romano*, in *Lectures e ricerche sulla res militaris*, I, Napoli, 1996; V. Giuffrè, *Testimonianze sul trattamento penale dei milites*, Napoli, 1989; V. Giuffrè, *Un elemento della crisi del sistema*, in *La rivoluzione romana, inchiesta tra antichisti*, Napoli, 1982, 142 ss; A.H. M. Jones, *il tardo impero romano, 284 . 602 d.C.*, I, II, III, Milano, 1973, 1974, 1981; A.H.M. Jones, *Il tramonto del mondo antico*, Milano, 1972; A. Lattocco, *Ratio legis militaris e castrensis iurisdictio in Livio*, in *Arrio Menandro e nella odierna codicistica*, in *Rassegna della Giustizia Militare* 42 n.4, Roma, 2017; O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, I e II, Roma, 2000, ristampa anastatica a cura di L. Capogrossi Colognesi; S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo: ricerche di storia tardo-romana*, Milano, 1951; S. Mazzarino, *Il de rebus bellicis e la gratiarum actio di Cl. Mamertino*, in *Studi di storiografia antica in memoria di L. Ferrero*, Torino, 1971, 209 ss; S. Mazzarino, *La fine del Mondo antico*, Bari, 1959; S. Mazzarino, *Pensiero storico classico*, Bari, 2011; A. Milan, *Le forze armate nella storia di Roma antica*, Roma, 1993; S. E. Phang, *Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late republic ad Early Principate*, New York, 2008; M. Rostovzev, *Storia del mondo antico*, Firenze, 1965; M. Rostovzev, *Storia Economica e sociale dell'Impero Romano*, Firenze, 1965; I. Ruggiero, *De poenis militum. Su alcuni regolamenti militari romani*, in *Civitas*, Iura, Arma, Lecce, 2015, 259 ss; A.A. Schiller, *Sententiae Hadriani de re militari*, in *Fs von Lubtow*, 1970, 295 ss; G. Sciascia, *Frammenti di diritto penale militare romano*, in *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, III, Milano, 1970; Solina M., *Per la rivalutazione delle opere di Menandro e di Macro nell'approfondimento del sistema penale militare*, in *Rass. Giust. Mil.* 4 n.5, Roma, 1978, 157 ss; E. Volterra, *Il problema del testo delle*

Nell'epoca arcaica il fattore militare era un'esperienza voluta, regolata e gestita dai rappresentanti dei gruppi che costituivano la comunità ove il potere statale non poneva regolamentazioni nei rapporti interni tra *miles* e comandante, tutt'al più interveniva sull'organizzazione dell'esercito. Tale situazione incontrerà qualche sporadica limitazione¹⁰, agente sul potere del comandante nei suoi rapporti con l'esterno, nei rapporti tra il potere militare e gli altri organi governativi e mai, o quasi, nel rapporto con i subordinati, verso i quali il comandante godeva di amplissimi poteri. Di fatto, innanzi a infrazioni disciplinari o attentati alla *res publica*, il potere coercitivo del magistrato militare trovava un limite nei meri principi dell'*utilitas publica*.

Per l'esercito della piena epoca repubblicana (caratterizzato da una ferma non permanente e composto da cittadini-soldato, ove ai comandanti, riconosciuti come depositari della tradizione, era affidato il pieno potere di gestione delle armate nelle campagne belliche), non era immaginabile la presenza di regolamenti disciplinari imposti esternamente dal potere centrale.

Realtà totalmente differente è quella che si trovò a dover gestire Augusto. Vista l'ancora precaria situazione nelle province, l'esigenza di stabilità politica a seguito di un periodo turbolento, le necessità della società e dell'economia disestata, le forze armate non potevano che essere professionali, a lunga ferma e dal carattere permanente *de facto* e *de iure*. Augusto indirizzò nella legalità le soldatesche nate nel corso delle guerre civili e le mantenne fedeli all'imperatore e alla sua dinastia attraverso giuramenti e concessione di benefici.

Mutata la politica romana e finite le grandi mire espansionistiche, l'esercito cambia la sua funzione e la sua dimensione divenendo il mezzo per acquisire e consolidare il potere interno. Il *princeps*, anche *imperator*, era posto all'apice dell'organizzazione piramidale da cui prendevano corso tutti i comandi destinati agli ufficiali generali da trasmettere via via sino alle truppe. Si venne a creare un sistema centralizzato e gerarchico ove i comandanti dei vari reparti erano di fatto privi di *imperium*. In tale struttura si rendeva necessaria la fissazione di punti di riferimento nell'esercizio delle varie sovrintendenze, non potendosi più fondare su un autonomo potere discrezionale del comandante.

costituzioni imperiali, in la crit del testo. Atti II Congr. intern. Soc. It. Sto. Dir. 2 1971 821 ss; E. Volterra, *Osservazioni sull'ignorantia iuris nel diritto penale*, in BIDR 38, Milano, 1930, 125 ss.

¹⁰Cfr ad esempio: *Lex Cornelia de provinciis ordinandis* emanata nell'anno 81 a.C.

Nacque così il primo germoglio della *disciplina militum* come serie di prescrizioni sul trattamento dei soldati, che si svilupperà nel primo secolo e mezzo del principato e verrà elaborata dalla giurisprudenza nell'epoca severiana.

Il giurista, già di per sé poco interessato alla materia militare¹¹, venne ulteriormente disincentivato da tale studio dal fatto che l'imperatore stesso gestiva le questioni giuridiche attraverso decisioni che in genere non ammettevano commento. La soluzione dei casi dubbi, tipico oggetto di proficuo lavoro giurisprudenziale, avveniva anch'esso per mezzo di decisioni imperiali in grado di estirpare alla radice ogni incertezza. Infine, la novità (e semplicità) che ancora caratterizzava le norme in questione, il fatto di non essere toccate da problemi di reperibilità e di confusione, non necessitava della estrapolazione di principi e della sistemazione di costituzioni in raccolte¹².

Nella produzione di vari giuristi dell'epoca del principato¹³ sono presenti solamente fugaci riferimenti alla vita militare all'interno di opere enciclopedie e non si rinviene la produzione di opere monografiche, dal carattere tecnico-giuridico, specificamente dedicate alla materia.

L'interesse per la *res militaris* ha orizzonti limitati, quasi sempre concentrato sul rapporto tra comandati ed organi governativi della *res publica*, nonostante il giurista del principato appartenga ancora ai più importanti ceti della società e personalmente affronti un *cursus honorum* ove essenziale risulta essere la carriera militare.

Dalla metà del I alla seconda metà del II secolo d.C., fiorisce rigogliosa la letteratura tecnica dell'arte militare (contrariamente a quanto accade per quella giuridica) quasi

¹¹Il contesto militare risultava separato dalla società civile anche nell'amministrazione della giustizia, infatti, il soldato veniva giudicato dal superiore competente, per cui generalmente né il soldato né il superiore si rivolgevano ai maestri del diritto per avere consiglio ma, nel caso, giungevano direttamente alla corte imperiale (D.48.3.9 (Ven. *1 de off. Procons.*) e D.48.3.12pr. (Call. *5 de cogn.*)) dalla quale ricevevano risposta attraverso *edicta, rescripta e decreta*, come attestato anche in plurimi frammenti del Digesto.

¹²Gran parte delle disposizioni giuridiche in questione riguardavano tematiche afferenti al diritto criminale; il quale, fino alla metà del secondo secolo, era uno dei settori giuridici meno elaborato. La giurisprudenza lasciava il posto all'arte di pensatori, antiquari, poligrafi e retori, gli stessi che per lungo tempo furono gli unici ad interessarsi alla *res militaris*.

¹³Ne sono esempio i *Memorialium libri* di M. Sabino e gli *Auspiciorum libri* di Veranio. Interessante è l'opera di Marco Terenzio Varrone (116 – 27 a.C.) che per primo si approccia all'esercito interessandosi anche alle sue vicende giuridiche. È in grado di cogliere la trasformazione dall'esercito come il popolo in armi all'esercito come un vero e proprio corpo, separato della società civile, dove il militare è un professionista. L'*homo militaris* è un soggetto diverso dal cittadino, con esigenze e pretese specifiche motivate dalla sua condizione sociale.

sempre all'interno di ampie trattazioni enciclopediche¹⁴, oppure opere dedicate alla concezione pragmatica dell'arte militare, incentrate sullo studio delle macchine belliche e delle costruzioni militari¹⁵. Per quasi tutto il II secolo d.C. la produzione giuridica attinente alla *res militaris* è pressoché nulla, nonostante sia l'epoca in cui tanto Traiano quanto Adriano attuano una politica militare riformatrice.

Molteplici furono le cause di tale quiescenza, il massiccio intervento legislativo del principe certamente non favoriva un significativo apporto giurisprudenziale; l'utilità di tale intervento risulta ulteriormente affievolita dal fatto che le vicende militari necessitavano più di manuali relativi alla pratica guerresca piuttosto che di trattati giuridici. La *res militaris* diviene materia di studio da parte di retori e poligrafi a fronte del disinteresse da parte dei giuristi, i quali la ritenevano al limite del giuridico e di competenza di tecnici *minoris generis*.

La prima opera che di fatto diede vita alla tradizione di scritti monografici in materia *de re militari* risale al tardo principato¹⁶, e appartenente a Tarruteno Paterno, condottiero di Marco Aurelio, della quale sono conservati nel Digesto giustiniano tre frammenti¹⁷. La particolarità dell'opera di Paterno risiede nel fatto che egli non si occupò solamente o prevalentemente del diritto penale militare, ma trattò anche delle situazioni e dello *status* dei militari.

¹⁴Singolare è il caso dell'opera *Strategemata* di Frontino, collocabile nel primo secolo dopo Cristo, contenente esempi di stratagemmi militari della storia classica. In essa egli allude ad un'altra sua opera, per noi perduta, il *De re militari*, sostenendo che questa è stata la prima opera monografica dedicata alla *res militaris*.

¹⁵cfr Eliano, *Περὶ Στρατηγικῶν Τάξεων Ἑλληνικῶν*, più noto con il nome abbreviato di *Tattica*; Arriano, *Τέχνη Τακτική, tèchnē Taktikē*, noto anche col nome di *Tattica*; Ermogene con l'opera *Strategemata*; Polieno, *Strategika*; Iginio Gromatico, *De Munitionibus castrorum*.

¹⁶Per la precisione la prima opera monografica in materia sarebbe quella di Lucio Cincio, contemporaneo di Cicerone e del giovane Augusto, che per primo si accostò alla *res militaris* cercando di individuarne i principi giuridici. La sua opera è a noi giunta attraverso il filtro gelliano, che la fa apparire piuttosto inadeguata rispetto alla formazione dell'esercito post-mariano, mostrandola anacronistica e antiquaria. Occorre però tener presente che Gellio aveva finalità erudite e non tecnico-giuridiche, per cui non è da escludersi che l'opera di Cincio fosse ben più complessa di quanto a noi arrivato, potendo ipotizzare che, partendo dall'analisi delle antiche istituzioni militari romane, giungesse all'esposizione di quelle a lui contemporanee, le quali, per ovvi motivi, non rientravano nel campo di interesse gelliano.

¹⁷D.50.6.7 (Tar. *1 militarium*); D.49.16.7 (Tar. *2 de re milit.*); D.49.16.12.1 (Macer. *1 de re milit.*), quest'ultimo tratto da un'opera di Macro ove si riporta il pensiero di Paterno in merito all'amministrazione della disciplina da parte degli ufficiali.

Persiste anche in quest'epoca la presenza di accidentali riferimenti alla tematica militare all'interno di opere di svariati giuristi, tra cui Saturnino, Callistrato, Papiniano, Ulpiano, Modestino¹⁸.

Particolare è il caso del *De poenis militum liber singularis* di Giulio Paolo, che costituirebbe una sorta di continuazione della monografia *De poenis paganorum*, il quale viene citato nella raccolta giustiniana in ben tre frammenti originali e due estrapolati dagli scritti di Macro¹⁹.

Il quadro della situazione cambia totalmente tra il II e il III secolo, durante la dinastia dei Severi (193 - 235 d.C.), ove l'attenzione della giurisprudenza per la nostra materia vive la sua piena fioritura.

Poco successivo a Paterno fu Arrio Menandro, giureconsulto e componente del consiglio imperiale nel regno di Severo e Caracalla (193 - 217 d.C.), riveste il ruolo di primo vero sistematore del diritto penale militare²⁰. I compilatori giustiniani hanno conservato importanti frammenti dell'unica sua opera a noi nota: *De re militari*²¹.

Nell'opera menandrea è certamente evidente quello che il Giuffrè definisce giuridicizzazione o giurisprudenzializzazione²² della disciplina militare²³, la quale, nonostante venga acquisita all'ordinamento giuridico, non perde il suo carattere di specialità all'interno dello *ius publicum*.

¹⁸D.48.3.9 (Ven. *1 de off. procons.*); D.48.3.12pr. (Call. *5 de cogn.*); D.48.3.14 (Mod. *4 de poen.*); D.38.1.43 (Pap. *19 resp.*); D.49.16.15 (Pap. *19 resp.*); D.49.17.16 (Pap. *19 resp.*); D.49.16.8 (Ulp. *8 disp.*); D.49.16.3 (Mod. *4 de poen.*).

¹⁹D.47.17.3 (Paul. *l.s. de poen. milit.*); D.48.3.8 (Paul. *l.s. de poen. milit.*); D.49.16.14 (Paul. *l.s. de poen. milit.*); D.38.12.1 (Macer *2 de re milit.*); D. 49.16.13.5 (Macer *2 de re milit.*).

²⁰Difficoltosa risulta la precisa datazione del *De Re Militari*, la dottrina prevalente colloca la prima edizione durante il regno di Caracalla ipotizzando che proprio dalla sollecitazione dell'imperatore abbia preso vita (essendo Menandro membro del *consiliarus principis*) al fine di dotare gli uffici centrali di un manuale e dare un inquadramento giuridico-scientifico alla materia. Ciò non deve indurre a considerare l'opera come un massimario. La struttura e la confezione suggeriscono uno stile ben più raffinato e innovativo che ci mostra come Menandro non avesse una mente meramente burocratica bensì giuridica. Il nostro riorganizza la materia, basti pensare alla chiara distinzione tra delitto comune e delitto militare, D.49.16.2pr (Men. *1 de re milit.*), il tentativo di adeguare la *res militaris* ad un principio di legalità attraverso la penalizzazione delle infrazioni militari e la qualificazione di illecità delle inosservanze disciplinari. Menandro tenta la creazione di un chiaro sistema di norme di diritto militare distinto da quelle che erano le regole applicabili ai civili.

²¹D.40.12.29pr (Men. *1 de re milit.*); D.40.12.29.1 (Men. *1 de re milit.*); D.49.16.2 (Men. *1 de re milit.*); D.49.16.4 (Men. *1 de re milit.*); D.49.16.5 (Men. *2 de re milit.*); D.49.16.6 (Men. *3 de re milit.*); D.49.18.1 (Men. *3 de re milit.*). Il Lenel ritiene siano da attribuire a Menandro anche altri frammenti riportati attraverso l'opera di Macro: D.49.16.13.5 (Macer *2 de re milit.*); D.49.16.13.6 (Macer *2 de re milit.*); D.38.12.1 (Macer *2 de re milit.*); D.48.19.14 (Macer *2 de re milit.*).

²²V. Giuffrè, *Arrio Menandro e la letteratura de re militari*, in *Labeo* 20, Napoli, 1974, 27ss.

²³Come per gli altri scritti *de re militari* dell'epoca severiana, cfr indicati alla nota 18.

Sempre Arrio Menandro coglie con precisione come il differente regime degli istituti, a seconda che siano rivolti a pagani o a militi, risieda nel particolare *status* in cui si trova il soldato e nella speciale disciplina che regola la sua vita.

L'opera menandrea consiste in una raccolta di provvedimenti imperiali corredati da commento, collocabili in quel filone della letteratura giuridica che aspirava a dare utili risposte ai bisogni di governo e ai bisogni amministrativi delle province.

Menandro non si occupa di tutta la *res militaris* ma solo la parte penale-disciplinare, ha uno stile pratico e non vuole porsi come opera di pura scienza; seppur scritta da un autore per nulla privo di formazione giuridica, potrebbe quasi considerarsi alla stregua di manuale delle *res militaris* all'interno di un esercito in cui i comandanti non sono più dotati di *imperium* ma totalmente sottoposti all'autorità del *princeps - imperator* dal quale promana una disciplina uniforme.

Le importanti, ma inorganiche, riforme attuate all'epoca di Traiano e Adriano necessitavano di un'ordinata sistemazione, di un'opera di massificazione e tesaurizzazione della materia²⁴. Inoltre, il progressivo imbarbarimento delle componenti militari aveva interrotto la trasmissione della disciplina militare per mezzo della tradizione e della consuetudine, quella che Livio definiva disciplina *tradita per manus*²⁵. Seppur pressoché contemporanei, molto diverso era Macro, la cui opera è meglio collocabile in contrapposizione con quella menandrea piuttosto che in sua continuazione, tesi supportata anche dall'elemento per cui i compilatori giustinianeî collocheranno l'opera del primo nella massa edittale mentre quella del secondo nella massa sabiniana. Emilio Macro (anch'esso vissuto tra il regno di Caracalla e Severo) nel suo *De re militari* tratta di diritto penale militare e, seppur incidentalmente, di istituti fino a quel momento tipicamente appartenenti al diritto privato²⁶.

Dalla lettura dei frammenti restituiti dal Digesto²⁷ si può ipotizzare con una certa sicurezza che Macro appartenesse a quel ceto senatorio da sempre conscio di non poter

²⁴L'opera di Paterno non era in grado di colmare tale necessità per vari motivi, primo fra tutti la *damnatio memoriae*.

²⁵Liv. *ab Urb. Cond. Lib.* IX.17.

²⁶D.49.17.11 (Macer 2 *de re milit.*); D.38.12.1 (Macer 2 *de re milit.*); D.35.2.92 (Macer 2 *de re milit.*).

²⁷Oltre ai testi citati nella nota 23: D.49.16.12 (Macer 1 *de re milit.*); D.49.16.13pr. (Macer 2 *de re milit.*); D.48.19.14 (Macer 2 *de re milit.*). Su Emilio Macro e il suo *De re militari* si veda di recente S. Alessandrì, *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus*, *ERC Scriptores Iuris Romani* [direz. A. Schiavone] 7, Roma-Bristol, 2020, 3-17 39-49, 101-114.

fare a meno dell'esercito ma allo stesso tempo desideroso di averlo passivamente obbediente e sotto controllo.

L'importante produzione letteraria descritta è temporalmente circoscritta all'epoca severiana²⁸, al termine della quale si arrestò sino alla seconda metà del IV secolo, momento in cui sono collocabili il *De Rebus Bellicis* di autore ignoto (collocabile nel IV secolo tra il 337 e il 377 d.C.) e l'*Epitome Rei Militaris* di Vegezio (vissuto tra la seconda metà del IV e gli inizi del V secolo)²⁹.

Allo stato di cose della prima metà del V secolo d.C. si conferma perfettamente il diritto militare di Teodosio II, la cui *ratio militaris*, certamente sensibile al corretto funzionamento della macchina bellica, è ben diversa da quella che aveva guidato la formazione della disciplina per l'*homo militaris*³⁰; il tardo diritto militare romano si adegua ai nuovi assetti sociali dell'età postclassica. In tale clima le opere giurisprudenziali e il pensiero dei giuristi severiani rivestirono un ruolo decisamente marginale e ancora meno importanza ebbero le proposte di Vegezio.

Il Codice Teodosiano, in vigore a partire dal primo gennaio dell'anno 439 d.C., riserva alla struttura militare l'intero settimo libro, la cui sistematica e organizzazione, pressoché riprese uguali dai compilatori giustiniani del *Codex*, risultano esemplari, oltre che un caso abbastanza isolato rispetto al resto della codificazione.

Significativa è la legge di apertura del settimo libro³¹, con la quale, quasi a voler indicare da subito il compito principale della *res militaris*, si affronta la problematica dei barbari

²⁸Gli scritti inerenti al diritto penale militare dell'epoca severiana (tra cui anche il *De re Militari* di Menandro) giunsero sino ai compilatori giustiniani che ne usufruirono più come opera giurisprudenziale da utilizzare e interpretare in maniera differente rispetto all'epoca in cui venne alla luce che come massa normativa a cui attingere. Tanto l'impero quanto l'esercito del VI secolo si trovavano a dover affrontare problematiche ed esigenze ben diverse da quelle tipiche dell'età severiana risalente a tre o quattro secoli prima. La loro presenza nel Digesto deriva soprattutto dalla volontà di recupero degli antichi *iura* che in parte animò lo spirito dell'opera.

²⁹Nel *de rebus bellicis* l'autore avverte la necessità di un riordino di *leges* e *iura* nel campo militare, a dimostrazione che l'anonimo, seppur maggiormente interessato all'arte della guerra e dell'assedio, non risulta completamente disinteressato all'elemento giuridico. Tale necessità di riordino e di "codificazione" verrà, da lì a poco, colta dai compilatori teodosiani. Stessa necessità di revisione delle norme militari è riscontrabile nell'*Epitome Rei Militari* di Vegezio (non proveniente dal ceto militare ma dall'alta amministrazione imperiale) che vede la luce circa trent'anni dopo. L'autore sostiene la necessità, sollecitata pure dalla volontà dell'imperatore, generalmente indentificato in Teodosio I, di "abbreviare" tutti quei regolamenti e quei dati tecnici sparsi *per diversos auctores librosque*.

³⁰Sall. *Bell. Cat.* 45.2, 59.6; Cic. *In Pis.* 23.54; Ceas. *Bell. Gall.* 1.21.4.

³¹C.Th.7.1.1 (Const. a. 323) "... *si quis barbaris scelerata factione facultatem depraedationis in Romanos dederit, vel si quis alio modo factam diviserit, vivus comburatur.*", "... se qualcuno con scellerata congrega diede modo ai barbari di depredare i romani, o se qualcuno in qualsiasi altro modo divise la preda, sia bruciato vivo". Anche i compilatori giustiniani usufruirono di tale testo inserendolo in C.12.35.9 (Const. a. 323). Ciò tuttavia che, almeno a un primo sguardo, può sorprendere non è tanto la sua presenza nel

visti come invasori e predatori dell'Impero Romano, agevolati in questo dalle popolazioni di confine che, a partire dall'Editto di Caracalla³², divennero giuridicamente cittadini romani ma rimasero etnicamente e culturalmente ancorate ai loro costumi originari³³.

Il citato libro del Codice continua riportando costituzioni di vario argomento, alcune dal contenuto maggiormente programmatico, altre più tecniche, dando luogo a una completa descrizione di quello che era il sistema militare³⁴.

Il contenuto del libro del Teodosiano può vedersi in buona sostanza come la fotografia di un diritto limitato nel valore, negli obiettivi e nel campo di azione; un *ius* non più concepito come strumento di controllo della società, all'epoca maggiormente gestita da altri elementi, quali la politica e la religione, che assicuravano una presa maggiore e più profonda³⁵.

In tale realtà si cala la disciplina della materia militare per la quale il governo dà vita a una produzione alluvionale di atti dal carattere più amministrativo che normativo, spesso tra loro contraddittori, senza una precisa logica di sistema ma volti a rispondere alla

Codex Iustinianus, quanto il fatto che tale costituzione, con altre consimili ostili all'elemento barbarico, figuri nella *Lex Romana Wisigothorum*: su tale problematica cfr. R. Lambertini, *La legge di Onorio sui delitti commessi per il timore incusso dai barbari (tra 'Codex Theodosianus' e 'Breviarium Alarici')*, in *Studi A. Metro* (cur. C. Russo Ruggeri), III, Milano 2010, 373-381.

³²Marco Aurelio Severo Antonino Pio Augusto, meglio noto come Caracalla, visse tra il 188 e il 217 d.C., regnò come imperatore romano, appartenente alla dinastia dei Severi, dal 198 d.C. sino alla morte. La *Constitutio Antoniniana* venne emanata sotto forma di editto nell'anno 212 d.C.

³³Gli elementi germanici nell'esercito saranno sempre maggiori a partire da Massimino il Trace (visse tra il 173 circa e il 238 d.C. e regnò come imperatore romano dal 235 d.C. sino alla morte) in poi. Sempre più *gentiles* si stanziarono nei territori imperiali non con scopo di ripopolamento o di incremento di mano d'opera agricola ma con scopo militare, spalancando così le porte al completo imbarbarimento dell'esercito. All'epoca di Teodosio II e Valentiniano III l'esercito non rappresenta solamente il mezzo per fronteggiare i nemici esterni, la "*barbarica feritas*", ma è anche il mezzo per mantenere la stabilità dinnanzi ai disordini interni, dal "*tyrannicus furor*", di ipotetici usurpatori e eversori dello Stato.

³⁴I compilatori non si limitano a trattare quello che è lo stretto diritto militare ma cercano di affrontare anche questioni ad esso connesse. Ne sono esempio la materia dell'*hospitium* nei titoli VIII – XI ove si tratta dell'ospitalità dovuta dai privati ai militari durante i loro spostamenti; la tematica dei congedi; la complicata questione dei rapporti tra il reclutamento e il sistema fiscale; la gravosissima problematica della diserzione; il trattamento dei soldati che hanno terminato il loro servizio, i c.d. veterani; l'importantissima materia dell'ereditarietà della professione militare con la conseguente nascita della *castrensis stirps*. Mai sono affrontati quegli istituti, tipicamente destinati ai militari, ma storicamente appartenenti al diritto privato e considerati rispetto ad esso *iura singularia*.

³⁵Si verifica una vera e propria disarticolazione del sistema normativo, viene meno la fondamentale distinzione tra istituti di *ius privatum* e di *ius publicum*, la società non era più in grado di scindere tra il pubblico e il privato a causa della totalizzante presenza della macchina burocratica imperiale. L'attività svolta dal singolo non consisteva più nell'esercizio di un diritto proprio ma piuttosto nell'adempimento di una funzione assegnatagli dal pubblico potere. La funzione normativa del diritto tende ad avvicinarsi a una funzione amministrativa; la fonte del diritto non è più espressione della volontà di fissare norme di lunga durata nel tempo ma diviene il mezzo per la gestione delle esigenze quotidiane di governo.

singola concreta situazione, riducendosi quasi a “*circolari di servizio*”³⁶. La vasta portata di tale fenomeno era percepita dagli stessi compilatori teodosiani, infatti nel primo libro del Codice si specifica come siano state inserite nella compilazione solamente le “*edictales generalesque constitutiones*”³⁷, la quali, a loro volta, subirono un’amputazione al fine di riportare solamente la parte dispositiva, quasi questo libro costituisse una sorta di massimazione, in virtù del fatto che si trattava dell’espressione del nuovo diritto il quale mirava ad imporre solamente linee comuni e generali, privo di tutte quelle elaborazioni compiute dalla plurisecolare giurisprudenza per il vecchio *ius*³⁸.

Deve dunque riconoscersi al potere imperiale anche un tentativo di uniformazione del regolamento giuridico militare³⁹.

Certamente i compilatori teodosiani avevano a loro disposizione l’opera giurisprudenziale dei predecessori⁴⁰. Molto probabilmente venne loro attribuita da un lato la funzione di mantenere in vita una tradizione giurisprudenziale che difficilmente sarebbe stato possibile abbandonare e dall’altro di fornire al sistema delle *leges* una sorta di completezza. I trattati militari in questione si trovarono ad essere conservati più che per una esigenza pratica, per motivi di carattere letterario-dottrinale⁴¹.

Al *liber V titulus 31* delle *Pauli Sententiae*⁴² è presente una rubrica intitolata *de poenis militum* il cui contenuto deriva molto probabilmente dall’opera paolina *de poenis militum*

³⁶ V. Giuffrè, *Iura e arma. Intorno al VII libro del codice teodosiano*, in *Lecture e ricerche sulla res militaris*, II, Napoli, 1996.

³⁷ C.Th.1.1.6pr (Theod. et Val. a. 435).

³⁸ Come già detto, nel settimo libro non è inserito tutto il materiale normativo disponibile in materia ma solo le *edictales generalesque constitutiones* poiché tutto il restante materiale di carattere speciale, singolare (ad esempio la concessione di privilegi) era conservati presso i *sancta principia*.

³⁹ Dalla novella teodosiana XXIV dell’anno 445 emerge come Teodosio II fosse abbastanza convinto di aver oramai esaurientemente e stabilmente regolamentato la *res militaris* e non si avesse più necessità di interventi se non di qualche ritocco e minima integrazione, anche dalla tradizione storiografica emerge come i contemporanei ed i posteri ritenessero la materia completamente sistemata.

⁴⁰ Probabilmente tale opera venne poco o nulla sfruttata, l’idea è rafforzata anche dalla genuinità dei testi quasi per nulla manipolati.

⁴¹ Piuttosto dubbia è la loro concreta utilità in quanto i regolamenti giuridici predisposti più di due secoli prima erano di difficile applicabilità all’esercito del V secolo. Come codici complementari a cui attingere in particolari ambienti e giudizi alto locati, piuttosto che come materiale normativo utile nell’accampamento.

⁴² P.S.5.31 *de poenis militum*. In tema di *Pauli Sententiae*. cfr G. G. Archi, *I nuovi frammenti e il diritto criminale romano*, in G.G. Archi, M. David, E. Levy, R. Marichal, H.L.W. Nelson, *Pauli Sententiarum fragmentum Leidense (Cod. Leid, B.P.L. 2589)*, Leiden, 1956, 81 ss; F. Serrao, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956. I. Ruggiero, *Immagini di ius receptum nelle Pauli Sententiae*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano, 2009, 346 ss; I. Ruggiero, *Il maestro delle Pauli Sententiae: storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi*, in C. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen*, Trento, 2012, 485 ss; e soprattutto I. Ruggiero, *Studi sulle Pauli Sententiae*, Milano 2018. Della citata

liber singularis. Il contenuto di tale rubrica affronta con taglio sintetico svariate tematiche di carattere pratico e certamente interessanti per la sensibilità del IV e V secolo, tra cui la funzione di carcerieri affidata ai militari; la problematica dei militari arruolatisi per evitare una pena; il militare che diviene *turbator pacis*. Risulta abbastanza improbabile che l'opera venisse usufruita da coloro i quali si trovavano a gestire la quotidianità degli accampamenti, a causa della eccessiva stringatezza delle *sententiae* contenute e in quanto materiale inserito in un'opera a suo modo complessa che difficilmente era a disposizione di questi.

Molto probabilmente, nella prima metà del V secolo, in Occidente circolava un'ulteriore raccolta di materiale inerente alla *res militaris*: le *Ex Rufo leges militares*⁴³ (generalmente indicate con la sigla *LMER*). Costituita da una serie di frammenti attinenti alla tematica disciplinar – militare, redatti in lingua greca e posti in appendice all'Ecloga⁴⁴ di Leone III Isaurico. L'edizione a noi giunta risale all'epoca bizantina e post-giustiniana. All'interno di tale opera è rinvenibile una massa identificabile come una raccolta di *iura* e materiali giurisprudenziali presenti anche nel Digesto, ma è probabile che gli autori abbiano usufruito anche di materiali pre-giustiniani ed altre compilazioni.

1.3 Dritto privato militare

Concentrandosi ora sugli istituti di quello che potremmo definire diritto privato militare⁴⁵, è possibile notare come vennero pressoché sempre trattati alla stregua di mere eccezioni di istituti di diritto privato. I giuristi antichi erano soliti porre come *rationes* alla base di tali norme, tra le altre, la *nimia imperitia*⁴⁶ e la *simplicitas*⁴⁷ dei soldati. In verità le

monografia cfr. le recensioni di O. Licandro, *Pauli Sententiae: storia controversa di un testo illustre, tra autenticità, apocrifia e appunti di scuola*, in SDHI, 84, 2018, 355-366; e R. Lambertini, in IVRA, 67, 2019, pp. 253-290.

⁴³Cfr: V. Giuffrè, *Dal diritto romano al diritto bizantino*, in *Lecture e ricerche sulla res militaris*, II, Napoli, 1996; G. Famiglietti, *Ex Rufo leges militares*, Milano, 1980; P. Verri, *Le leggi penali militari dell'impero bizantino nell'alto medioevo*, Roma, 1978.

⁴⁴Compendio del materiale normativo contenuto del *Corpus Iuris Iustinianum*, redatto in lingua greca, databile presumibilmente tra il 726 e il 741 d.C.

⁴⁵ Per una approfondita trattazione della tematica, oltre alla già citata bibliografia nella nota 9 del precedente paragrafo, cfr anche J. Vendrand – Voyer, *Normes civiles et métier militaire a Rome sous le Principat*, Clermont-Ferrand, 1984; V. Giuffrè, *I milites ed il commune ius privatorum*, a cura di L. De Blois – E. Lo Cascio, in *The impact of the Roman Army (200 BC – AD 476), Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspect*, Leiden – Boston, 2007, 129 ss.

⁴⁶Gai.2.109; I.2.11pr. (*Gai.* 2.109).

⁴⁷D.29.1.1pr. (*Ulp.* 45 *ad ed*); C. 6.21.3 (*Imp. Antonin.*, a. 213).

motivazioni che portarono alla costruzione di tale sistema furono varie e molteplici nel corso dei secoli.

Certamente un ruolo molto importante è attribuibile al corpo sociale che questo diritto ha regolato. Il *genus hominum* militare è, con l'avanzare dei secoli, sempre più un vero e proprio corpo sociale separato rispetto alla società civile, con stili di vita ed esigenze differenti, e, se è vero che il diritto è espressione del corpo sociale che rappresenta, diviene quasi naturale il sorgere di un nucleo normativo adeguato al mondo militare e in sostanziale disarmonia rispetto al sistema generale. Questa diversità in quelli che Giuffrè definisce moduli di vita dei soldati rispetto al contesto socio-economico civile ad essi contemporaneo, emerge a partire dal I secolo a.C. quando la milizia inizia ad essere concepita come un vero e proprio mestiere e non come un servizio-dovere del cittadino nei confronti dell'Urbe, e diviene fortemente accentuato nella tarda repubblica e in epoca severiana ove i militari costituiscono un gruppo sociale che non si riconosce né nei lavoranti e artigiani cittadini né nei braccianti delle campagne.

Il militare si trova a far parte di un sistema sociale fortemente gerarchizzato, lontano dalla tradizionale idea di *libertas* repubblicana e privo di un vero e proprio senso di patria (a causa delle larghe concessioni di *civitas* ai soldati stranieri che nulla avevano a che vedere con la cittadinanza romana). Questa separazione dalla società civile, insieme con il forte spirito di corpo che lo caratterizza, pone l'esercito in una sorta di isolamento che lo rende sospetto tanto alle classi dominanti quanto alle classi minori che lo percepiscono come elemento necessario al mantenimento del potere ma, da tenere fortemente sotto controllo, senza tuttavia inimicarselo.

Interessante è notare come le eccezioni, i privilegi e gli *iura singularia*, di cui godettero i componenti dell'esercito, generalmente avevano un carattere anticipatorio rispetto agli istituti privatistici dedicati ai *cives*. Spesso infatti accadde che, con il trascorrere del tempo, ciò che inizialmente era riservato ai soli militari, venne esteso ai civili o comunque ne influenzò incisivamente il diritto. Tali estensioni furono quasi sempre apportate in via autoritativa, ovvero frutto di decisioni di chi deteneva il potere, e non interpretativa, ovvero di natura giurisprudenziale.

Prima di compiere un'approfondita analisi del *testamentum militis* pare opportuno qualche breve cenno ai principali istituti privatistici modellati sulle esigenze dei soldati,

al fine di tracciare un quadro generale del contesto in cui l'istituto oggetto del nostro studio è inserito.

- *Rogatio Sempronia Militaris* (133 a.C.) e *lex Sempronia Militaris* (123 a.C.), sono due provvedimenti risalenti all'epoca dei Gracchi, la loro importanza non risiede principalmente nel contenuto delle singole norme ma nell'atteggiamento con cui il legislatore opera: per la prima volta i militari sono considerati come destinatari di provvedimenti normativi che regolano loro specifiche esigenze.
- Risalente all'epoca sillana è la *lex Cornelia de confirmandis testamentis eorum qui in hostium potestate decesserint*⁴⁸ (circa 80 a.C.). Ogni qualvolta un qualsiasi cittadino romano era, per qualsiasi motivo, catturato dal nemico e veniva perciò a trovarsi in *captivitas*, secondo la regola generale era previsto che per tutto il durare della prigionia si trovasse in condizione di schiavo subendo così la *capitis deminutio maxima*, ma se fosse riuscito a tornare in patria o a rifugiarsi nel territorio di una città alleata a Roma, avrebbe riacquisito tutti i suoi diritti, così come stabilito dal *ius postliminii*.

Se invece il catturato fosse perito nelle mani del nemico i suoi beni sarebbero divenuti *res nullius* ed un eventuale testamento, precedentemente redatto, sarebbe stato considerato decaduto, e né si sarebbe aperta una successione *ab intestato*.

Fra tutti i cittadini, sicuramente i militi impegnati in campagne belliche o stanziati presso i confini si trovavano più di chiunque altro nella pericolosa condizione di possibile cattura.

La *lex Cornelia* risolse tale iniqua situazione per mezzo di una *fictionis iuris*: il *captivus* era da considerarsi come morto nel momento stesso in cui veniva catturato; quindi, deceduto ancora in qualità di cittadino romano libero con testamento valido; in questo modo, nel caso di decesso presso il nemico, era sventato il pericolo di successione *ab intestato*.

⁴⁸D.49.15 *De captivis et de postliminio et redemptis ab hostibus*; C.8.50 *De postliminio et de redemptis ab hostibus*. Cfr.: Cursi M. F., *la struttura del postliminium nella repubblica e nel principato*, Napoli, 1996; Guarino A., *Giovaleno e il ius postliminii*, in *Pagine di diritto romano V*, Napoli, 1994, 168 ss; Stiegler H., *Et partui postliminium datur*, in *Ars boni et aequi*, Stuttgart, 1993, 331 ss; Maffi A., *Ricerche sul postliminium*, Milano, 1992; Urso P., *Il matrimonio del prigioniero in diritto romano*, in *SDHI* 58, Roma, 1992, 85 ss; Ratti U., *Studi sulla captivitas e alcune repliche in tema di postliminio*, 1980; Amirante L., *Captivitas e postliminium*, Napoli, 1950; Amirante L., *Prigionia di guerra, riscatto e postliminium: lezioni*, Napoli, 1969-1970; Guarino A., *sul ius singulare postliminii*, in *ZSS* 61, Weimar, 1941, 58 ss; Wolff H. J., *The lex Cornelia de captivis and the roman law of succession*, in *Tijdschrift Voor Rechtsgeschiedenis*, 17, Leida, 1941, 136 ss.

Successivamente l'*interpretatio prudentium* estese tale *fictio* anche alla successione legittima.

- Il *peculium castrense*⁴⁹, introdotto nel sistema giuridico romano al tempo di Augusto imperatore, conferì al *filius familia miles* (sia nel periodo di servizio che una volta divenuto veterano) libera disponibilità testamentaria in merito a determinati beni, in particolar modo quelli accumulati durante il periodo castrense.

All'interno della fortemente gerarchizzata famiglia romana⁵⁰ si venne a creare la figura del peculio, ovvero un'entità patrimoniale che il *pater* lasciava nella disponibilità del figlio senza però perderne la titolarità; si trattava di un patrimonio di fatto del *filius*. Per quanto riguarda questo istituto, sino alla tarda età repubblicana, *filius* e *servus* erano pressoché nella stessa posizione, successivamente iniziarono le prime differenziazioni, ad esempio al figlio era concesso dare vita a obbligazioni civilmente valide con la possibilità del *creditor* di ottenere, in caso di inadempimento, una condanna nei suoi confronti che sarebbe divenuta esecutiva solamente una volta divenuto *sui iuris*.

Sicuramente, l'innovazione più importante nell'ambito delle capacità del *filius* è rappresentata dalla creazione da parte di Augusto del peculio castrense: tutto ciò che si acquista servendo la patria o il principe, quindi tutto ciò che si acquista durante la milizia, e in qualsiasi modo ciò avvenga, è nella piena disponibilità del *filius familias miles* con la facoltà di disporne anche per testamento, atto generalmente vietato al figlio di famiglia.

⁴⁹D. 49.17. *De castrensi peculio*. Cfr: Fitting H., *Das castrense peculium*, 1871, Halle, 1969; F. La Rosa, *I peculii speciali in diritto romano*, Milano, 1953; F. La Rosa, *Ancora in tema di peculium castense*, in *studi in onore di P. de Francisci*, II, Milano, 1956; Guarino A., *L'oggetto del peculium castrense*, in *Pagine di diritto romano VI*, Napoli, 1995, 105 ss (anche in *BIRD XLVIII*, Milano, 1941, 41 ss); Longo G., *sulla capacità patrimoniale e processuale del filiusfamilias fornito di peculio castrense*, in *AUMA*, 1957; E. Albertario, *appunti sul peculio castrense*, *BIDR*, XXXIX, Milano, 1931; Biondo B., *Il peculium dei palatini costantiniani*, in *Labeo* 19, Napoli, 1973, 318 ss; Giuffrè V., *aspetti costituzionali del potere dei militari nella tarda repubblica*, Napoli, 1973, 38 ss; Voci P., *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano*, in *SDHI* 51, Roma, 1985, 1 ss.

⁵⁰Per il diritto romano il *filius familia* rientra nell'alveo dei soggetti *alieni iuris*, ovvero quella categoria di persone soggette al potere altrui, in particolar modo il *pater familias*, che le rendeva sostanzialmente prive della capacità patrimoniale e dell'autonomia personale.

Di conseguenza all'interno della famiglia tutto il potere patrimoniale era concentrato nelle mani del capofamiglia, i soggetti in potestà acquistavano a suo nome ed esso, salvo che non si trattasse di responsabilità per atto illecito, non era tenuto nei confronti dell'attività attuata dai figli.

Si tratta di una profonda innovazione giuridica, che avrà, in seguito, importanti ricadute sul diritto dei *pagani*: da Costantino anche i figli di famiglia non dediti all'attività militare, ma che acquisteranno beni e ricchezze nello svolgere determinate attività lavorativa e funzioni civili, potranno considerare tale peculio come acquistato sotto le armi, il c.d. peculio quasi castrense. Nel peculio autonomo del figlio, sempre a partire da Costantino, entreranno a far parte anche i *bona materna*: tutti quei beni ereditati dalla madre o dall'ava, con la possibilità di trarne frutto ma non di alienarli.

Interessante è l'uso che il milite faceva dei beni componenti il peculio castrense: esso non doveva limitarsi ad un uso all'interno del campo o con appartenenti alla sua stessa categoria (uso che potrebbe definirsi come intra-castrense), ma era libero di disporne in qualsiasi modo preferisse anche con civili (un uso extra-castrense).

- Durante l'età del principato⁵¹, il cittadino romano già coniugato poteva essere arruolato e, almeno a partire dall'epoca dei Severi, il milite poteva sposarsi anche durante il servizio⁵². Certamente il mestiere di soldato non facilitava la creazione e la gestione del nucleo familiare⁵³.

La professione militare inoltre provocava vari problemi anche in merito ad altri requisiti, tra cui pure quello formale del *conubium*; a causa di ciò, le condizioni di arruolamento dei soldati iniziarono col tempo a mutare rendendo il mestiere pressoché ereditario, a mogli e figli era concesso di vivere negli accampamenti

⁵¹Sul divieto matrimoniale R. Astolfi, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli, 2012, 80 ss; S. E. Phang, *The Marriage of roman soldiers (13BC – AD 235)*, Leida, 2001; P. Garnsey, *Septimius Severus and the marriage of soldier*, in California st. in class. Ant. 3, 1970; B. Campbell, *The marriage of soldiers under the Empire*, in JRS 68, Cambridge, 1978; A. Dell'Oro, *il divieto del matrimonio fra il funzionario romano e la donna di provincia*, Milano, 1963; D. Dalla, *l'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978, 252 ss; M.V. Sanna, *Matrimonium iustum – matrimonium iniustum*, Napoli, 2012, 89 ss; R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova, 2006, 163 ss; R. Fiori, *La struttura del matrimonio romano*, in BIDR 105, Roma, 2011, 213 ss.

⁵²D.23.2.25 (Mod. 2 reg.); C.2.11.5 (Imp. Sev. Ant. a. 198); D.23.2.63 (*Pap. 1 def.*); D.23.2.65pr. (Paul. 7 resp), gli ultimi due frammenti proibiscono agli ufficiali dell'esercito solamente il matrimonio con la donna nata o residente nel territorio della provincia di militanza, inoltre tale divieto era contenuto nei *mandata imperiali* recapitati a chi presiedeva l'amministrazione della provincia.

⁵³Già Costantino consentì alle spose dei soldati in spedizione di poter convolare a nuove nozze dopo quattro anni di assenza del marito e senza ricevere di lui notizia alcuna, C.5.17.7pr. (Imp. Const. a. 337), tale disciplina verrà modificata con Nov.22.14 (a.536) e definitivamente mutata con Nov.117.11 (a.542) secondo la quale la donna poteva risposarsi solamente dopo un anno dalla certificazione della morte del marito, asseverata da giuramento dai *priores numeri et cartulari*, in *quo maritus militabat* o dal tribuno.

assieme al capofamiglia, il quale poteva godere anche di un aumento delle razioni alimentari per un corretto sostentamento della propria famiglia⁵⁴.

Se inizialmente i figli dei militari erano portati a seguire le orme paterne in quanto nati e cresciuti all'interno del campo militare, ciò divenne obbligatorio a partire dalla prima metà del IV secolo⁵⁵, tanto per i figli degli ufficiali quanto per quelli dei veterani. In merito alle regolamentazioni delle razioni alimentari alle famiglie certa è la legislazione orientale del IV e V secolo, mentre non si conosce con precisione se tale prassi fosse o meno seguita pure in Occidente.

Il matrimonio del soldato venne incentivato anche per mezzo di privilegi giuridici: la moglie del soldato era esonerata dalla *capitatio*. Venne concesso da Valente a favore del soldato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che non ingannasse il fisco con un matrimonio simulato e non lasciasse la moglie presso la casa del suocero⁵⁶. Perché il matrimonio fosse valido non necessitava della *deductio in domum viri*, però, al fine di godere di agevolazioni fiscali, si doveva provare con sicurezza il matrimonio, al quale Valente non impone alcuna formalità. Ulteriore favore si mostra nel periodo del tardo impero, ove il matrimonio del soldato è stato esonerato da qualsiasi formalità matrimoniale⁵⁷.

Parte della dottrina ipotizza che, in epoca avanzata, i militi godessero di un *beneficium competentiae*⁵⁸, vedendosi riconosciuta la possibilità di essere condannati in sede civile nei limiti della propria capacità patrimoniale, evitando così il fallimento, la *bonorum venditio* con l'*infamia* ed altri svantaggi.

- Il *miles* era considerato incapace di svolgere, nei giudizi civili, il ruolo di *cognitor*⁵⁹, di rappresentante processuale, comportante il rischio di dover rispondere di una condanna in nome del rappresentato.

⁵⁴Pare che il primo a prendere provvedimenti in tal senso sia stato Settimio Severo, ma si può affermare con una certa sicurezza che si trattasse, più che di un'innovazione, del riconoscimento di una situazione già esistente.

⁵⁵C.Th.7.22.1 (Const. a. 319); C.Th.7.22.5 (Const. a. 333).

⁵⁶C.Th.7.13.6 (Val. et Valens a. 370); C.Th.7.13.7.3 (Val, Valens et Grat. a. 375); C.Th.7.20.4pr. (Const. a. 325).

⁵⁷C.5.4.21 (Theod. Val. a. 426) e Nov. 74.4.3 a. 538.

⁵⁸A. Guarino, *La condanna nel limite del possibile*², Napoli, 1978.

⁵⁹M. De Pascale, *sul divieto per il miles di fungere da cognitor o procurator in giudizio*, in Index 15, Napoli, 1987, 399 ss; F. Bonifacio, *cognitor, procurator e rapporto processuale*, in *studi in onore di P. de Francisci*, IV, Milano, 1956, pp. 535 ss.

- Ai militi vennero estese alcune particolari figure giuridiche inizialmente sorte per altri scopi, come ad esempio la *mulier minoris aetatis*; l'*adulescens miles* (il milite di età inferiore ai venticinque anni) veniva regolarmente assistito da un *curator* nella gestione dei propri negozi, ufficialmente a causa della sua imperizia nella gestione degli affari, ma di fatto votata alla tutela della sua posizione patrimoniale al fine di evitare turbamenti alle prestazioni del soldato.
- Al fine di evitare forti radicalizzazioni territoriali, al *miles* era fatto divieto di acquisto di terreni nella provincia ove prestava il proprio servizio.
- Possono infine ricordarsi svariati privilegi fiscali.

Nei successivi paragrafi si intende fornire una panoramica delle caratteristiche del *testamentum militis* e delle maggiori problematiche implicate dai singoli aspetti di questa figura giuridica.

Il *testamentum militis* non deve peraltro considerarsi una forma straordinaria di testamento, bensì un vero e proprio regime testamentario particolare fondato sulla personale qualità di *miles*: un vero e proprio *ius singulare*.

Può affermarsi che l'istituto in questione sia pressoché libero da ogni vincolo, tanto nella forma quanto nella sostanza.

Per quanto riguarda la forma l'unico requisito richiesto è la serietà della dichiarazione testamentaria, la quale può compiersi in qualsiasi modo il milite possa e voglia. Moltissime sono le deroghe rispetto al diritto comune per quanto riguarda la sostanza dell'atto testamentario.

Capitolo II

EVOLUZIONE DELL'ESERCITO ROMANO

II.1 Dalle origini all'esercito mariano

L'originaria organizzazione militare in Roma, così come in gran parte dei popoli antichi, era, con ampia probabilità, basata su di un ordinamento gentilizio.

L'antichissimo esercito romano prevedeva che le tradizionali tre tribù dei *Ramnes*, *Tities* e *Luceres* fornissero, in egual misura, tutti gli uomini atti alle armi di cui disponevano, per un totale di tremila fanti e trecento cavalieri, poi suddivisi in centurie e curie⁶⁰.

Il presupposto della struttura militare risiedeva nel ruolo della tribù all'interno della società ove, in seguito alla nascita di una città unitaria, cessava di essere una formazione spontanea di uomini per configurarsi come un distretto o una circoscrizione.

Secondo quanto riportato dalla tradizione, a seguito dell'annessione di territori limitrofi, sorse in Roma la necessità di raddoppiare il numero tanto dei fanti quanto dei cavalieri componenti la legione. Questo dato evidenzia la prima grande trasformazione dell'esercito romano: l'aumento delle truppe si rende necessario non per la crescita della cittadinanza autoctona ma a causa dell'annessione di nuovi territori e di nuove popolazioni; ciò segna il momento di rottura dell'originario legame tra ordinamento gentilizio e unità militare, la quale, d'ora in poi, sarà composta da uomini provenienti da varie tribù. L'ordinamento gentilizio viene sostituito dall'ordinamento timocratico ove i cittadini sono suddivisi per classi censitarie⁶¹.

Col passaggio dalla monarchia alla repubblica, 509/510 a.C., si mantenne il sistema censitario (apportandovi i cambiamenti necessari affinché fosse adattabile alla nuova forma istituzionale). Ad ogni console doveva garantirsi il comando militare, per cui si rese necessario da una legione farne due, dimezzandone i membri effettivi. Non era possibile raddoppiare il numero complessivo dei soldati a causa del calo di popolazione

⁶⁰ L'analisi dello schema denota uno stadio abbastanza sviluppato dell'organizzazione militare rispetto a quello originario: dalla sua regolarità e precisione emerge con chiarezza l'intervento del legislatore esperto dell'arte militare.

⁶¹ Questa riforma è attribuita a Servio Tullio, così come la decisione di sostituire le originarie tribù gentilizie con tribù territoriali che persisteranno a lungo anche in epoca repubblicana.

e perdita di territorio che caratterizzarono il passaggio dalla Roma monarchica a quella repubblicana.

Chiamati alle armi erano gli stessi che disponevano del diritto di partecipare alla vita politica, ovvero coloro i quali possedevano un reddito; ne erano esclusi i *capite censi* e i proletari, anche se numerosi furono i casi di emergenza in cui si giunse alla loro coscrizione in formazioni irregolari⁶². Il principio secondo il quale era onere del cittadino atto alle armi procurarsi quanto necessario per combattere venne col tempo ad essere innovato (ad esempio istituendo il pagamento del soldo al legionario), tanto che, nel corso del III - II secolo a.C., si affievolì progressivamente il principio delle prestazioni militari graduate in base al censo.

Nella prima età repubblicana di Roma le legioni erano formate da cittadini provenienti da ceti economicamente produttivi e qualificati. Questo schema ideale poté operare con successo fino a quando vi fu necessità di milizie da impegnare in brevi campagne. Dal momento in cui le guerre incominciarono a combattersi sempre più lontano da Roma, e con una durata sempre maggiore, la classe sociale dei piccoli proprietari terrieri ne uscì stremata, finendo spesso fagocitata dalle grandi proprietà terriere. Caio Mario, dinnanzi alla tragica situazione economica, si trovò pressoché obbligato ad ammettere l'arruolamento dei proletari. Si venne così a creare un esercito non più costituito da militi mossi da ideali e amore per la patria, ma da uomini che militavano per un proprio tornaconto, vedendo nella milizia un'occasione per procacciarsi ricchezza.

La riforma mariana segna il momento conclusivo del processo di sostituzione del criterio censitario col criterio del volontariato: il servizio di leva rappresentava un'opportunità di occupazione per chi non praticava altra professione⁶³.

Ancora per tutto il II secolo a.C. la difesa di Roma era organizzata secondo il sistema gentilizio con legioni composte da cittadini *adsidui* iscritti nelle cinque classi di censo e in cui ognuno si armava a proprie spese. Esclusi, in quanto impossibilitati a procurarsi

⁶² Queste formazioni erano solitamente impiegate negli eserciti posti per lungo tempo nelle province, in modo tale da non stornare eccessivamente le forze di produzione dalle loro attività.

⁶³ La chiamata alle armi non è più circoscritta solamente al periodo di guerra, nasce un esercito stabile, scompare la coscrizione su base territoriale e, a seguito dell'estensione della cittadinanza ai soci italici, la leva si tiene in tutta la penisola (per estendersi in età imperiale anche alle province, ove nacquerò centri di reclutamento).

autonomamente gli armamenti, erano i proletari o *capite censi*, i quali non disponevano di un censo sufficiente nemmeno per iscriversi alla quinta ed ultima classe⁶⁴.

Nel sistema severiano, già in vigore durante la seconda guerra punica, il censo minimo per appartenere alla quinta classe ammontava ad 11 000 assi⁶⁵. All'epoca di Polibio, metà del II secolo a.C., per servire nelle legioni era sufficiente un censo minimo di almeno 4000 assi⁶⁶. Ad ultimo, Cicerone scrive che ammonta in 1500 assi il censo che distingueva gli *adsidui* dai proletari e, seppur con qualche diversità, anche Gellio esprime la stessa opinione⁶⁷.

La riduzione di censo trasmessa da Polibio è collocabile a pochi anni dall'inizio della guerra contro Annibale⁶⁸. L'antico sistema del *tumultus*⁶⁹ fu presto abbandonato in quanto poteva attuarsi pressoché solo nella città di Roma, ma soprattutto perché, con l'abbassamento del censo a 4000 assi, ampi strati di proletari erano oramai abilitati al regolare servizio nelle legioni.

Il primo mutamento del censo potrebbe collocarsi fra il 214 e il 212 quando, come ampiamente ricordato da Livio⁷⁰, venne introdotto il corpo dei *velites*.

Interessante risulta essere un S.C. del 214 a.C. ove si afferma il dover ricorrere a schiavi forniti da privati per equipaggiare le navi⁷¹; quando nel 217 a.C. libertini e proletari erano stati avviati a formare gli equipaggiamenti sulla flotta⁷². Il provvedimento del 214 a.C. potrebbe aver avuto lo scopo di sopperire al vuoto lasciato nella flotta dai proletari che, grazie all'abbassamento del censo, finirono dirottati a servire nella milizia terrestre. Giunge un ulteriore aiuto, per saldare la correlazione tra l'abbassamento del censo e il S.C. del 214 a.C., da un passo dell'opera di Polibio⁷³ in cui sostiene che i cittadini con patrimonio inferiore alle 400 dracme potevano servire solo sulle navi.

⁶⁴ Liv. *Ab Urb.* I. 43.8; Gell. *Noct. Att.* XVI.10.10-11; Dion. *Ant. Rom.* IV. 18.

⁶⁵ Liv. *Ab Urb.* I. 43.8.

⁶⁶ Polib. *Storie* VI. 19.2.

⁶⁷ Cic. *De re p.* II.22.40; Gell. *Noct. Att.* XVI.10.10.

⁶⁸ In questo modo è possibile spiegare come le fonti testimonino la richiesta di aiuto da parte di Roma nei confronti di schiavi e malfattori ma non quella rivolta ai suoi cittadini più poveri.

⁶⁹ Gell. *Noct. Att.* XVI.10.11 – 13; Dion. *Ant. Rom.* IV.18; Polib. *Storie* VI.19.3. Il primo arruolamento tumultuario di *proletarii* risale al 380-1 a.C., ricordato da molteplici fonti: Enn. *Ann.* 183-5; Gell. *Noct. Att.* XVI.10.1; Oros. *Hist.* VI.1.3; Agost. *De civ.* III.17. Tale sistema venne utilizzato anche dopo le battaglie del Trasimeno e di Canne. Liv. *Ab Urb.* XXII.11.8; Liv. *Ab Urb.* XXII.59.12.

⁷⁰ Liv. *Ab Urb.* XXVI.4.9; Liv. *Ab Urb.* XXVI.4.4; Valerio Massimo *Factorum et dictorum memorabilium libri IX* II.3.3; Front. *Strat.* IV.7.29.

⁷¹ Liv. *Ab Urb.* XXIV.11.7.

⁷² Liv. *Ab Urb.* XXII.11.8.

⁷³ Polib. *Storie* VI.19.3.

Secondo quanto riportato da Cicerone⁷⁴, da Gellio e da Nonio risulterebbe essere intervenuta una seconda riduzione del censo minimo della quinta classe da 4000 a 1500 assi. Tale avvenimento è collocabile dopo la seconda redazione delle Storie di Polibio, contenente accenni ad eventi posteriori al 133 a.C., opera nella quale al capitolo VI è ancora indicato il valore di 4000 assi per il reddito minimo della quinta classe. Il periodo di tempo entro il quale sarebbe intervenuta la seconda ed ultima riduzione si limiterebbe tra il 133 e il 107 a.C.

Secondo quanto disposto dalla legge militare approvata nel 123 a.C, durante il primo tribunato di G. Gracco⁷⁵, lo Stato doveva equipaggiare i soldati senza prevedere trattenute dallo *stipendium* ed era stabilito il limite minimo di anni 17 per arruolare *iuniores*. La disposizione indica come la situazione economica e sociale degli arruolati fosse tale per cui gli appartenenti alla quinta classe erano talmente poveri da non poter provvedere autonomamente agli armamenti e nemmeno da poter sopportare una decurtazione dello *stipendium* per pagarli.

Coordinando i dati⁷⁶ è possibile collocare l'ultima riduzione di censo tra il 133 e il 123 a.C., ed emerge con chiarezza come fosse inevitabile la scelta compiuta da C. Mario nel 107 a.C.

Il *tumultus* originario rappresentava un mezzo straordinario con cui anche i proletari erano reclutati non con chiamata individuale ma in virtù della chiamata alle armi di massa tipica dell'istituto. Quando venne riscontrata la necessità di un loro stabile inserimento nelle forze armate, il potere politico procedette attraverso la scelta dell'abbassamento del reddito minimo richiesto per l'accesso alla quinta classe di censo. Per questo motivo dopo il 214 a.C. non si ebbe più la necessità di reperire proletari per mezzo di *tumultus*⁷⁷.

Le radici di tali provvedimenti derivano dall'epoca della guerra annibalica, durante la quale, alcuni elementi precedentemente caratterizzati dalla straordinarietà, divennero stabili e permanenti per tutta l'epoca successiva:

⁷⁴Cic. *De rep.* II.22.40. In questo passo è trattato l'ordinamento centuriato riformato, si può far risalire il dato al momento in cui probabilmente è stato tenuto il dialogo: 129 d.C.

⁷⁵Plut.*T. et G. Gracchus* V.1; Diod. *Bibl. Hist.* XXXIV-V.25.1.

⁷⁶Da non trascurare è il cospicuo aumento di cittadini nel censimento dell'anno 125 a.C. rispetto a quello precedente del 131 a.C., tale incremento è probabilmente dovuto all'immissione dei proletari successivamente all'abbassamento del censo minimo. Dion. *Ant. Rom.* IV.18 (=VII, 59); Cic. *De Rep.* II.22.40.

⁷⁷Liv. *Ab Urb.* XXXI.2.5- 6; XXXII.26.12; XL.26.6; XLI.5.4; XLIII.11.11. Il *tumultuarius dilectus*, unico aspetto sopravvissuto dell'antico *tumultus*, rappresentò nel II secolo a.C. il mezzo con cui, talora, si formavano le legioni, evitando i lunghi tempi e le procedure previste dal *dilectus* tradizionale.

- Divergenza tra le caratteristiche dell'ordinamento politico-militare cittadino e le esigenze della nuova politica imperiale; le truppe combattono lontano da casa e fuori dall'Italia, non è possibile congedarle annualmente come avveniva nelle guerre precedenti, per cui, al momento del rientro, necessitano di un ristoro per il lungo servizio reso⁷⁸.
- Già durante la guerra annibalica e le campagne d'Oriente⁷⁹, si verifica una decisa implementazione del fenomeno del volontarismo e dell'*evocatio*.

Questi elementi mostrano la profonda trasformazione che la milizia cittadina subì nel corso del II secolo a.C., adattandosi alle condizioni sociali ed alle esigenze politiche di Roma. L'esercito, che traeva dalla classe dei piccoli proprietari terrieri la maggior parte dei suoi componenti, viene a proletarizzarsi in corrispondenza della proletarizzazione della classe media degli *adsidui*. Con la legge militare di G. Gracco e dopo il fallito tentativo di ripristinare una vera classe media di piccoli proprietari terrieri, la milizia basata sul censo di fatto scomparve, anche se dal punto di vista giuridico i soldati formalmente continuarono a provenire dalla categoria degli *adsidui*. Il nuovo metodo di arruolamento introdotto nel 107 a.C. non portò sostanziali mutamenti nella composizione dell'esercito romano, ma decretò la fine di quella mera parvenza esteriore di carattere censitario che fino ad allora si ostinava a mantenere: la riforma mariana ebbe il merito di allineare forma e sostanza.

Per quanto riguarda la precisa collocazione del provvedimento, plurime sono le fonti e tutte quanti concordanti nell'attestare che ciò avvenne negli ultimi anni del II secolo a.C., per alcune nel 107 a.C.⁸⁰ per altre nel corso della guerra cimbrica⁸¹.

Il *dilectus*⁸² mariano non comportò l'abolizione del principio di leva *ex classibus* tipico dell'ordinamento cittadino, si limitò ad evitarlo e arginarlo. L'arruolamento volontario non era un dato sconosciuto all'esercito romano, infatti, ultimo in ordine temporale, anche l'Emiliano, nel 134 a.C. partì per Numanzia con circa 4000 volontari⁸³; a dimostrare come

⁷⁸ Liv. *Ab Urb.* XXXI.4.1-3; XXXI.49.5-6; XXXII.1.6. Per quanto riguarda lo stanziamento dei soldati nelle province nel II secolo a.C. Liv. *Ab Urb. Periochae* XLI; App. *Iber.* VI.38; Liv. *Ab Urb.* XLIII.3; Strab. *Geog.* III.2.1; III.5.1.

⁷⁹ Liv. *Ab Urb.* XXVIII.46.1; XXXI.24.2; XXXII.9.1; XXXVII.4.3; XLII.32.6; App. *Lib.* VIII.8.

⁸⁰ Sal. *Bel. Jug.* 86.2; Plut. *Mar.* IX; Flor. *Bell. Omn.* I.36.13.

⁸¹ Ps. Quint. *Decl.* III.5; Gell. *Noct. Att.* XVI.10.14.

⁸² Il *dilectus* era tradizionalmente effettuato basandosi sulle tribù e non sul volontariato.

⁸³ App. *Iber.* VI.84.

quella di Mario non fu una rivoluzione e forse nemmeno una vera e propria riforma, ma si configurò come un'azione innovativa ma calata entro limiti posti già dalla tradizione. Sallustio⁸⁴ è molto chiaro nel descrivere il metodo di arruolamento mariano: nulla venne abolito, ma si acconsentì ad accogliere nell'esercito tutti coloro che si volevano arruolare volontariamente, i quali risultarono in larga parte provenienti dal mondo proletario.

Quanto alla provenienza dei proletari inglobati nell'esercito quasi sicuramente si trattavano di cittadini romani. Sallustio⁸⁵ tratta disgiuntamente il *dilectus* posto in essere a Roma da Mario e le richieste di truppe da parte dello stesso nei confronti degli alleati: se con il *dilectus* fossero stati tutti arruolabili non ci sarebbe stata necessità di tale distinzione.

Come in occasione della ascesa al potere, anche in questo caso l'azione di C. Mario attrasse, più che i proletari urbani, quelli provenienti dalla realtà rurale⁸⁶ (stessa classe sociale nei confronti della quale anche i Gracchi avevano rivolto attenzioni e deposto speranze).

II.2 Gli eserciti del Principato (I – III secolo d.C.)

II.2.a Epoca augustea

A metà del I secolo a.C. l'esercito necessitava di un imminente rinnovamento che Giulio Cesare seppe gestire con abilità e razionalità. Diversamente dai comandanti della *nobilitas* romana, Cesare si poneva ai suoi soldati non con disprezzo e distacco ma sapendoli motivare, esaltando lo spirito di corpo, trattandoli come uomini e cittadini; comprendendo come la miseria delle paghe fosse uno dei grandi mali che affliggevano le legioni, spontaneamente raddoppiò il soldo giornaliero. La visione cesariana diede vita ad importantissimi progressi tecnici e tattici nella conduzione dell'arte militare rendendo maggiormente efficienti le prestazioni dei vari soldati. Condusse con grande abilità la politica delle gerarchie, delle funzioni e delle professionalità militari cercando di ridurre la distanza che separava gli ufficiali dai sottoufficiali, rafforzando lo spirito di corpo e

⁸⁴ Sal. *Bel. Iug.* 86.2 (Plutarco usa quasi le stesse parole).

⁸⁵ Sal. *Bel. Iug.* 84.2.

⁸⁶ Sal. *Bel. Iug.* 73.6.

dando così vita ad una maggiore comprensione reciproca tra i militari. Il risultato si concretizzò nel disporre di truppe economicamente appagate e spiritualmente motivate grazie al riconoscimento della propria dignità professionale e coscienza civica.

Al termine delle guerre civili, con Augusto al potere⁸⁷, si rese necessaria una imponente ed organica riforma della struttura militare romana che costituì il pilastro della politica difensiva dell'impero sino a circa metà del III secolo d.C.

Dopo la battaglia di Azio, dovendo gestire un imponente quantitativo di legioni (più di 50, forse 60) Augusto provvide ad un loro immediato ridimensionamento al numero di 28, divenute poi 25 dopo la battaglia di Teutoburgo, e tali rimasero con minime variazioni per tutta l'epoca del principato.

Anche se la coscrizione obbligatoria non venne mai formalmente abolita, si provvide a disciplinare il volontariato oltre che rendere l'esercito permanente e stanziale.

Nonostante sia rimasto il requisito della cittadinanza romana per accedere alla milizia legionaria, non era per nulla infrequente che, a causa dell'insufficienza di cittadini volontari, si attingesse al bacino di *peregrini* dotati di cittadinanza solamente all'atto del reclutamento.

Tre erano le componenti delle forze armate: la legione, elemento fondamentale e caratterizzante dell'esercito, formata solo da cittadini romani; gli *auxilia*, composti da *peregrini*, entrambe distribuite nelle varie province; e un terzo elemento, di ideazione augustea, che potrebbe definirsi come forza metropolitana, costituita dalle coorti pretorie (ovvero la guardia imperiale), dalle coorti urbane e dalle coorti vigili, rappresentanti le forze di ordine pubblico, dislocate nei pressi dell'Urbe e sotto il diretto comando del principe⁸⁸.

Augusto percepì immediatamente l'essenzialità delle truppe ausiliarie, provvide ad istituzionalizzarle rendendole truppe regolari e permanenti. Vista la durezza del servizio, comprese la necessità di non dislocarle eccessivamente lontano dalla loro terra di reclutamento⁸⁹, al fine di poter rendere agevole il ricambio e preservarne i tipici elementi

⁸⁷ Per la prima volta nella storia romana l'*imperium* supremo era concentrato a vita nelle mani di un solo soggetto e la conduzione della guerra riceveva una direzione unitaria dettata dal *princeps*. Cfr Francesco De Martino, *Storia della Costituzione romana*, Napoli, 1951-1972.

⁸⁸ Augusto era inoltre dotato di una propria guardia del corpo, i *corporis custodes*, costituita da cavalieri di origini germaniche.

⁸⁹ Vennero distribuite, come le legioni, nelle varie province, addirittura in alcuni i territori periferici di minor interesse e nelle province rette da *procuratores*, gli *auxilia* rappresentavano le uniche forze armate dislocate.

tattici ed etnici. Truppe ausiliarie e legionarie numericamente erano pressoché paritarie e, nel corso del tempo, acquisirono sempre maggiore importanza tattica anche senza che vi fosse un sostanzioso aumento in termini di unità.

Lo scopo delle forze metropolitane (unici corpi dell'esercito stanziati in Italia sino all'epoca di Settimio Severo) risiedeva nel garantire la pubblica sicurezza nella capitale e la posizione di potere del principe. Fino a tutto il II secolo d.C. le coorti pretorie e urbane erano composte esclusivamente da cittadini romani provenienti dall'Italia centro-settentrionale⁹⁰. I marinai costituivano il rango più basso delle forze armate romane⁹¹.

Di notevole importanza risultò l'opera augustea in merito alla struttura del comando e delle gerarchie: da un lato tutti gli ufficiali erano ugualmente subordinati all'*imperium maius* del *princeps*; dall'altro, in piena sintonia con l'opera di rifondazione dell'impero ed esteriormente conservatrice, il sistema delle carriere pubbliche venne legato con quello delle gerarchie militari. Augusto, conscio che per mantenere saldo il potere necessitava tanto dell'appoggio della classe senatoria quanto di quella equestre, elaborò e definì con precisione anche quelle che erano le carriere per le due classi: pressoché tutti quanti gli alti comandi degli eserciti, stanziati nelle zone limitanee a difesa dell'impero, erano ricoperti da esponenti dell'*ordo amplissimus*; le forze metropolitane erano affidate a *praefecti*, tutti di origine equestre, all'infuori del *praefectus urbis* di estrazione senatoria, nominati fiduciarmente dal principe. In questo modo la sicurezza e l'ordine pubblico all'interno dell'*Urbs* erano nella piena e diretta disponibilità del principe.

A seguito del conferimento dei pieni poteri ad Augusto, l'autocrazia militare divenne il pilastro sul quale reggere l'intero principato. L'unità di reggimento della guerra permise di porre in essere un piano di espansionismo imperiale organico e coerente, adottando un'idonea strategia di conquista in base alle necessità e alle potenzialità dell'impero. Grandi meriti organizzativi debbono essere riconosciuti ad Augusto, anche se, già all'epoca, la struttura militare presentava segnali di debolezza, causa gli organici numericamente scarsi e inadeguati per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa affidati. Politicamente erano essenziali per il principe la fedeltà e l'amicizia delle forze

⁹⁰ Le Coorti pretoriane, avendo il ruolo di guardia imperiale, acquisirono sempre maggiore influenza politica; assai raramente furono utilizzate in combattimento, mentre si ritrovarono spesso coinvolte in vicende politiche, fino a determinare, in alcuni casi, l'ascesa o la caduta di principi.

⁹¹ Già in epoca repubblicana erano posti a servizio nella flotta (sia in qualità di marinai che di rematori) alleati, *socii*, cittadini esclusi dall'esercito, e liberti, ma non schiavi (Viene così rispettata la tradizione, secondo la quale: *ab omni militia servi prohibentur*).

metropolitane, esse godevano di alte paghe e condizioni di privilegio, nello stesso momento i confini dovevano essere protetti cercando di coniugare economicità e massima efficienza.

La carenza numerica nelle forze presidiarie e la mancanza di grandi unità di riserva tra il centro e la periferia resero molto rigido il sistema difensivo esterno, diventa ancor più statico con l'inizio della costruzione dei *limites*⁹².

Nell'ideale del principe, la legione doveva essere composta da quei cittadini romani provenienti dalle classi medie che tanto glorioso avevano reso l'esercito repubblicano. Purtroppo, Augusto non riuscì ad elevare il soldo a un ammontare sufficiente e dignitoso, infatti la ferma nelle regioni di confine era molto lunga e dura, i giovani italici non vi intravedevano particolari occasioni di carriera e di arricchimento, per cui continuarono ad arruolarsi proletari e nullatenenti e, col passare del tempo, il servizio legionario divenne sempre più diffuso tra i cittadini delle province occidentali caratterizzate da una maggiore romanizzazione.

Di lì a poco si presentò, anche all'interno delle formazioni ausiliarie, la difficoltà di reclutamento a causa dello scarso compenso e della ritrosia nel concedere la cittadinanza romana a chi prestava servizio. In un primo momento si cercò di compensare le scarsità di organico reclutando soggetti provenienti da regioni ove era ancora alta la disponibilità di volontari, compromettendo così il carattere etnico delle formazioni; successivamente attraverso l'arruolamento dei peregrini presenti nelle stesse province periferiche ove le truppe stanziavano.

Augusto è stato abile nel neutralizzare gli effetti dei primi germi di imbarbarimento e disgregazione dell'esercito⁹³ attraverso l'innesto delle carriere militari con il sistema amministrativo dell'impero. I comandi più alti continuavano ad essere ricoperti da membri appartenenti all'aristocrazia senatoria o equestre, per la carriera magistratuale dei quali la milizia era una prestazione sempre dovuta. I ruoli gerarchici furono il più possibile riservati a cittadini di origine italica. Neutralizzato il problema dell'eterogeneità delle schiere, rimase vivo quello della disaffezione dei civili per il servizio militare.

⁹² Qualora un attacco esterno avesse aperto un varco nei presidi di confine, non avrebbe avuto particolari difficoltà a penetrare nel cuore dell'impero a causa della non facile e veloce organizzazione di una controffensiva.

⁹³ Dall'epoca augustea emerge un certo dualismo nelle forze armate tra Oriente e Occidente, si cercò di tener distinte l'area di reclutamento occidentale (Spagna, Germania, Britannia, Pannonia, Dalmazia e Africa) l'area di reclutamento orientale (Mesia, province dell'Asia e prefettura d'Egitto).

Progressivamente le aree di reclutamento si spostarono sempre più dal centro verso le periferie, e di conseguenza da cittadini romani a soggetti sempre meno romanizzati.

II.2.b Eserciti del I e II secolo d.C.

La politica militare del periodo giulio-claudio vide l'Italia in un ruolo di protagonista grazie al peso acquisito dalle coorti pretorie che si ritenevano non solo corpo elitario delle forze armate ma, essendo formate da cittadini romano-italici, pretendevano di esserne unico rappresentante presso il potere centrale⁹⁴. Questo sistema si incrinò irrimediabilmente alla fine del regno di Nerone. Dal turbolento periodo di scontri che separa la morte di Nerone dalla salita al trono di Vespasiano emergono chiaramente due fattori: la forte crisi istituzionale del modello augusteo, che trovava linfa vitale nella capacità di comando delle truppe, nel loro favore e nel carisma cesariano perpetuatosi sino all'esaurimento della dinastia giulio-claudio; e il fatto che il vero potere di investire l'imperatore della porpora non si trovava più nel centro dell'impero ma nei suoi accampamenti.

Vespasiano, di recente affiliazione alla nobiltà, senatore e grande comandante militare, ben conosceva le condizioni e la psicologia dei soldati, dei quali conservò la piena fedeltà e seppe, pur ristabilendo la disciplina e mai uscendo dalla parsimonia richiesta dalle finanze pubbliche, soddisfarne le esigenze. Con la *lex de imperio Vespasiani* diede ufficialità alla sua posizione, pur senza mai lasciare il controllo delle truppe e degli alti comandanti provenienti dal rango senatorio, e definì nel sistema ereditario la modalità di successione al trono.

Il Principe non estromise i cittadini italici dalle legioni perché eccessivamente politicizzati, il calo della loro presenza altro non era che la conseguenza di una crisi già in atto ai tempi di Augusto e mai risolta. La pace e il fiorire dell'economia non rendevano appetibile per i giovani italici la vita del legionario, diversamente da quanto accadde per gli alti comandi e le coorti metropolitane, ove maggiori erano le paghe e i privilegi, che rimasero composti in netta prevalenza da *cives* sino all'età dei Severi.

⁹⁴ Era abbastanza consueto che, prima ancora del Senato, fossero i pretoriani a riconoscere il nuovo principe tramite la *salutatio imperatoria*.

I provinciali (provenienti da contesti economici periferici ove le popolazioni autoctone ritenevano l'attività della guerra come l'unica vera attività degna degli uomini liberi) percepivano nell'arruolamento una fonte di sostentamento certamente non lussuosa ma certa, costante, non disprezzabile. L'arruolamento rappresentava un importante mezzo per l'acquisizione di un determinato ruolo sociale: divenire legionario comportava l'ottenimento della cittadinanza romana, privilegio rappresentante il primo tassello per un possibile inserimento nel *cursus* della carriera militare ed amministrativa dell'impero⁹⁵. Di rilevanza non secondaria è l'indagine inerente alla patria di origine dei singoli militi e il ruolo dei provinciali, in quanto proprio in questa prima epoca dell'impero inizia quel percorso di trasformazione che si concluderà alla fine del III secolo dinnanzi ad un esercito completamente provincializzato.

Grazie all'opera di Tacito⁹⁶ ci è noto che Tiberio, nel 23 d.C., lamentava al Senato la carenza di volontari, e per giunta aveva manifestato l'intenzione di intraprendere un viaggio per le province al fine di studiare il possibile reclutamento⁹⁷.

Già all'epoca di Nerone le province giocavano un ruolo importante nel reclutamento: i vuoti presenti nelle legioni d'Oriente⁹⁸ venivano colmati con uomini tratti da province orientali⁹⁹. Qualche anno dopo Corbulone, per le medesime legioni, ora stanziato in Siria, reclutava in Galizia e Cappadocia¹⁰⁰.

Tacito informa che nel 65 d.C. le legioni di stanza nell'Illirico ricevettero contingenti di militi provenienti dalla Gallia Narbonense, dall'Africa e dall'Asia¹⁰¹.

⁹⁵ I *peregrini* ottenevano la cittadinanza all'atto dell'arruolamento mentre gli ausiliari al congedo.

⁹⁶ Tac. *Ann.* IV.4.2.

⁹⁷ Pat. *Hist. Rom.* II.130.2. Questo estratto potrebbe far presumere che, restando immutate le condizioni di stanza, l'imperatore si sia comunque rivolto alle province per il reclutamento di legionari. Soldati provinciali privi, almeno all'inizio, di *iusta legio* in quanto non cittadini, erano già presenti nelle legioni di Antonio e di epoca augustea (Prescindendo dalle *legiones vernaculae*, create durante le guerre civili tra Cesare e Pompeo (Cesar. *de Bell. Gal.* II.18; II.20.4; Cesar. *Bell. Alex.* 53.2; 54.3; 57.1; Cesar. *Bell. Afr.* 19.3; 35.4; Cesar. *Bell. Hisp.* 7.5; 7.10; 7.12; App. *Emph.* III.79), e dalla *Legio V Alaudae*, creata da G. Cesare con gli abitanti della Gallia Transalpina ai quali diede la cittadinanza in massa (Svet. *Caes.* I.24) come, ad esempio, la *Legio XXII Deiotariana* ricevuta nel 25 a.C. dal re di Galizia (Dio. Cass. *Hist. rom.* LIII.26). La prospettiva di Tiberio mirava, più che ad un inserimento di provinciali nelle legioni, ad aumentarne l'utilizzo.

⁹⁸ *Legio III Gallica*, *Legio VI Ferrata*, *Legio X Fretensis* e *Legio XII Fulminata*.

⁹⁹ Tac. *Ann.* XIII.7.1.

¹⁰⁰ Tac. *Ann.* XIII.35.1.

¹⁰¹ Tac. *Ann.* XVI.13.3.

Inizialmente furono le regioni occidentali maggiormente romanizzate e quelle orientali a fornire le nuove reclute, poi gradualmente si aggiunsero pressoché tutte le altre¹⁰².

Certamente già in questa epoca il corpo di reclute italiane era in diminuzione, anche se non del tutto esaurito¹⁰³.

Compiendo una sintesi di tutte queste informazioni è possibile tracciare una sommaria linea di evoluzione della composizione delle legioni.

Agli albori dell'impero i legionari erano cittadini romani italici (sicuramente con una grande preponderanza durante il regno di Augusto, che inizia ad attenuarsi con Tiberio e Caligola) con una presenza decisamente minoritaria di provinciali. Tra il regno di Claudio e il regno di Nerone (tra il 41 e il 69 d.C.) continuò l'affievolirsi dell'elemento italico e favore di quello provinciale, raggiungendo, molto probabilmente un livello di uguaglianza. Nella seconda metà del I secolo e per tutto il periodo in cui ha regnato Traiano, il rapporto tra italiani e provinciali può considerarsi capovolto a favore dei secondi, con un rapporto di circa 1 a 4 rispetto all'epoca giulio claudia. Dal regno di Adriano sino alla fine del III secolo l'elemento italico viene ridotto ai minimi termini.

Per quanto riguarda i soli legionari di origine italica è possibile notare come da Augusto alla fine del III secolo d.C., le regioni settentrionali fornirono sempre un numero di reclute di gran lunga superiore a quelle centro-meridionali; stesso fenomeno lo si osserva nelle corti pretorie e in parte anche per le corti urbane.

La diminuzione degli italici non è imputabile alla decisione di uno o più imperatori, così come non è imputabile ad un eventuale calo demografico nella Penisola. Molto probabilmente il servizio militare in schiere composte prevalentemente da provinciali non

¹⁰² Le fonti letterarie riportano ulteriori episodi di reclutamento di provinciali per le legioni. Tacito racconta di come nel 69 d.C. i pretoriani di Otone definivano *peregrini et externi* i legionari di Vitelio (Tac. *Hist.* II.21); oppure (Tac. *Hist.* II.93) dove si parla di germani e galli nell'esercito di Vitelio accampato a Roma. Nella stessa opera conferma la presenza di molti provinciali nelle legioni riportando l'episodio dei soldati della *Legio III Gallica* che, nel 69 d.C., nell'imminenza della battaglia di Bedriaco, svolgono il rito del saluto al sorgere del sole tipico dei siriani (Tac. *Hist.* III.24.3). Vitelio completò e rafforzò le legioni poste sul Reno con reclute galliche (Tac. *Hist.* II.57). Galba trasse uomini dalla Spagna per formare la *Legio VII Gemina* (Svet. *Caes.* VII.10.2). Il termine *legiones*, utilizzato nel brano, è un plurale pleonastico di Svetonio, in verità Galba in Spagna reclutò solo la *Legio VII Gemina*. Erodiano sostiene che all'epoca di Settimio Severo gli italiani non militassero più nelle legioni né nelle corti pretorie (Erod. *Ab. exc. divi Marci* II.11). Pseudo-Iginio, nel III secolo d.C., definisce le legioni come una *militia provincialis fidelissima* (Ps. - Igin. *De mun. castr.* 2), dando così mostra dell'ormai compiuta provincializzazione dell'esercito.

¹⁰³ Lo stesso Nerone nel 67 d.C., per la *Legio I italica*, si servì di soli italiani. Si ricorse ai cittadini italiani anche in altre occasioni di imminente necessità, mantenendosi sino alla metà del III secolo d.C. (Oros. *Hist.* VII.15.6; SHA *Marcus Aurelius* 21.8), (Erod. *Ab. exc. divi Marci* VI.3.1; SHA *Maximini I* 5.5), (Erod. *Ab. exc. divi Marci* VII.12.1).

era ritenuto prestigioso per i giovani italici; oltre a ciò, le condizioni in cui il servizio era prestato e il trattamento economico al congedo non erano attraenti. Per i provinciali poteva risultare vantaggioso sia dal punto di vista economico che per il prestigio: significava divenire da dominati a dominatori aprendo così una strada per i propri discendenti verso una carriera nei ranghi militari o nelle istituzioni civili.

Nel corso dei secoli quasi tutte le province senatorie e imperiali contribuirono al rifornimento di reclute all'esercito imperiale man mano che raggiungevano un grado di romanizzazione sufficiente¹⁰⁴. Nel II e III secolo d.C. si diffuse sempre di più la coscrizione su luogo di stanza per cui le province con legioni dislocate¹⁰⁵, assieme a quelle limitrofe¹⁰⁶, diedero il contributo maggiore, mentre le province prive di legioni contribuirono in misura irrilevante.

Nel corso del I secolo d.C. la maggior parte dei legionari provinciali proveniva dalle province senatorie e da alcune imperiali¹⁰⁷ che non partecipavano, o lo facevano in misura minima, alla formazione dei corpi ausiliari. Questa situazione che mutò nel II secolo d.C. quando si diffuse maggiormente la pratica del reclutamento territoriale, e l'onere di reclutare sia le formazioni ausiliarie che legionarie ricadeva soprattutto sulle province imperiali.

Già il Mommsen intuì una possibile relazione tra le *origines*, la patria dei legionari e la localizzazione delle legioni in cui questi erano arruolati. L'insigne studioso sosteneva che, dall'epoca di Augusto sino a Traiano, si potessero individuare tre aree di reclutamento: l'Italia e le province dell'Occidente latino rifornivano le legioni dislocate in Occidente; le province dell'Oriente greco rifornivano le legioni dislocate in Oriente; per quanto riguarda le legioni dislocate nella regione danubiana e in Africa erano rifornite da entrambe le due aree precedentemente descritte¹⁰⁸. Sintetizzando è possibile

¹⁰⁴ Inizialmente si effettuarono reclutamenti nelle province maggiormente romanizzate, in particolare in Gallia Narbonense e Spagna, poi in Macedonia e nelle province orientali, in particolare in Galizia. In epoca claudiana aumentarono gli originari della Gallia Narbonense e della Spagna, apparvero per la prima volta il Norico, la Dalmazia, la Gallia Aquitania e la Britannia. In epoca flavio-traiana diminuirono le reclute provenienti dalla Gallia Narbonense e dalla Spagna, aumentando quelle della Gallia Lugdunense, della Gallia Aquitania, del Norico, della Siria, della Palestina, dell'Africa e della Numidia, iniziarono a comparire province quale la Germania, le Alpi Marittime, la Rezia Vindelicia, la Pannonia, la Mesia, la Tracia e l'Epiro. Non fornirono pressoché reclute le province di Corsica, Sardegna, Sicilia, Acaia, Creta e Cirenaica.

¹⁰⁵ Spagna, Britannia, Germania, Rezia, Norico, Pannonia, Dacia, Mesia, Siria, Egitto e Numidia.

¹⁰⁶ Gallia Belgica, Dalmazia, Tracia e Africa.

¹⁰⁷ Germania Inferiore, Norico, Galizia, Egitto.

¹⁰⁸ Gli studi successivi e vari ritrovamenti hanno permesso di confermare in parte che, tra la fine del I secolo e l'inizio del II, fossero presenti due aree di reclutamento, una latina e una greca. Le legioni di stanza in Spagna, Germania e Britannia risulterebbero essere state composte da occidentali (italiani, spagnoli, galli,

individuare la parte occidentale dell'impero nelle province della Spagna, Germania, Britannia, Pannonia, Dalmazia e Africa, mentre la parte orientale nelle province della Mesia, Asia ed Egitto¹⁰⁹. I limiti delle due aree venivano a coincidere con i confini linguistici e culturali della cultura greca e latina. Legioni composte da uomini di uguale lingua e cultura erano sicuramente più omogenee e con maggior forza di coesione rispetto a schiere di soldati provenienti da culture decisamente differenti. Le due aree di reclutamento e culturali altro non sono che un preludio a quella che sarà la divisione dell'impero così come ufficializzata da Teodosio I nel 395 d. C.

Per il I secolo d.C. si possono distinguere due aree di reclutamento, per i secoli successivi se ne possono circoscrivere pressoché tante quante sono le province in cui sono stanziati le legioni. In tutte le province dell'impero dove si trovavano dislocate legioni dell'esercito è rilevato come la coscrizione locale abbia comportato la presenza di una grande maggioranza di soggetti locali¹¹⁰.

La disposizione delle truppe lungo il confine dell'impero, secondo l'organizzazione augustea, comportò, sin dai primi momenti, un graduale decentramento del reclutamento dei soldati verso aree sempre meno romanizzate e sempre più prossime ai confini e alle terre di stanza. Nel primo quarto del II secolo d.C. la trasformazione era giunta a compimento: la legione reclutava i soldati necessari nel territorio della provincia in cui si trovava stanziata e spesso addirittura nei territori limitrofi all'area di accampamento. Il criterio di leva territoriale-locale si affermò spontaneamente, senza necessità di alcun intervento legislativo di parte di Adriano (117-138 d.C.), la cui politica segnò la fine

germani, reti e norici); quelle di stanza Egitto composte pressoché da orientali (asiatici, egiziani e cirenaici); per quanto riguarda le legioni stanziati in Siria, Cappadocia e Palestina si sarebbero reperite reclute dall'Asia. Ovunque sono state rinvenute tracce di soggetti appartenenti ad una diversa area di reclutamento rispetto a quella tipica, ma si tratta di casi isolati o comunque decisamente minoritari rispetto al complesso.¹⁰⁹ Nel 65 d.C. (Tac. *Ann.* XVI.13.3), per colmare vuoti presenti nelle legioni illiriche si reclutarono soldati in Gallia Narbonense, Africa ed Asia. Parrebbe così che per le legioni della zona danubiana si procedesse al reclutamento tanto nella parte occidentale quanto in quella orientale dell'impero. Considerando come riferimento la nozione che Tacito dà di Illirico, la regione comprenderebbe Pannonia, Dalmazia e Mesia. Grazie all'aiuto delle iscrizioni è possibile distinguere le legioni di stanza in Pannonia e Dalmazia, solitamente composte in grande maggioranza da occidentali, mentre quelle in Mesia composte da orientali. Nella regione dell'Africa l'unica legione presente era la *Legio III Augusta* che, da quanto sinora emerso, risulta che fino alla fine del I secolo era composta da italici, galli, germani e africani: la si potrebbe classificare come regione occidentale.

¹¹⁰ Legioni dell'esercito erano di stanza in Spagna, Germania Superiore ed Inferiore, Rezia, Vindelicia, Norico, Pannonia Superiore ed Inferiore, Mesia Superiore ed Inferiore, Dacia, Siria, Palestina, Asia, Mesopotamia, Egitto, Africa e Mumidia (*Legio III Augusta*). La Britannia costituiva un'eccezione: i coscritti territorialmente erano pressoché inesistenti a causa della scarsa densità di popolazione dell'isola; infatti, anche le unità ausiliarie nel II e III secolo d.C. mantennero l'originario sistema di coscrizione nazionale.

dell'indirizzo espansionistico, preferendo un atteggiamento di assestamento e difesa. Tale scelta comportò una profonda riforma e riorganizzazione delle forze armate che richiese una maggiore efficienza e disciplina, sancì con precisione i doveri dei soldati e contemporaneamente assicurò un certo benessere attraverso provvedimenti giuridici e amministrativi.

La politica di reclutamento locale, seppur concordante con quella adrianea, è la tappa conclusiva di un fenomeno iniziato spontaneamente nel I secolo d.C. e giunto ora alla sua compiutezza. Risulta essere un sistema sicuramente più veloce ed economico poiché non si dovevano far giungere rinforzi da regioni lontane ed inoltre, consolidando il carattere stanziale delle legioni, fu anche elemento di crescita civile ed economica del territorio¹¹¹. Da una parte, ad un certo punto, la coscrizione territoriale interruppe quel canale di civilizzazione, progresso e romanizzazione che avevano rappresentato le legioni formate da cittadini romani provenienti dal centro dell'impero verso le periferie.

Col trascorrere del tempo l'esercito da fonte di unità dell'impero e portatore di modelli di civiltà romana divenne fonte di tensioni disgregatrici. Le legioni composte da nativi del luogo di stanza, che ereditavano il mestiere dal padre, si considerarono sempre più come unità militari finalizzate non tanto alla difesa dell'impero stesso ma alla difesa delle proprie terre e delle proprie comunità; retrocedendo da un visione di difesa centralizzata ad una visione regionalistico – locale, soprattutto a causa del fatto che, tranne che per i più alti gradi della carriera militare, l'Italia e le province maggiormente romanizzate non fornivano più reclute all'esercito, delegando il tutto ai provinciali periferici, ignoranti di quelli che fossero gli interessi generali dell'impero.

Nel II secolo d.C. quando Pseudo-Iginio definisce le legioni come *militia provincialis*¹¹², il processo di imbarbarimento dell'esercito è già da tempo avviato. Il tutto ebbe inizio con le truppe ausiliarie e il loro crescente potenziamento; queste provenivano da tradizioni militari più affini ai barbari che ai romani, i quali furono per lungo tempo in grado di imporsi sui primi grazie alla disciplina e alle tattiche militari fornite dalla conoscenza e formazione romana. Negli *auxilia* la politica di coscrizione locale ebbe luogo ben prima rispetto alle legioni: disponevano di campi permanenti di dimensioni ridotte ma in

¹¹¹ Nelle vicinanze dei *castra* sorsero importanti reticolati economici e urbani come le *canabae*.

¹¹² Ps. - Igin. *De mun. castr.* 2.

maggior numero e ciò comportò che anche il processo di arruolamento dei popoli locali meno romanizzati e di barbari si verificò ben prima rispetto alle legioni.

Presto entrarono a far parte delle unità militari romane i c.d. *numeri*, ovvero quelle unità etniche facenti parte delle truppe ausiliarie, poco o per nulla romanizzate, caratterizzate da una forte connotazione nazionale ed etnica nel modo, nelle tecniche di combattimento e negli armamenti. Già nel II secolo d.C. queste formazioni avevano carattere pressoché permanente all'interno delle forze armate, e sotto Adriano aumentarono sensibilmente grazie anche alla definizione della loro organizzazione e del loro *status*. Non devono però ancora essere considerate una nuova tipologia di unità militare, oltre alle legioni e agli *auxilia*, poiché, a causa della loro diversità e multiformità, non sono inquadrabili in un'unica definizione. Non è giunto a noi con precisione quale fosse il loro trattamento, probabilmente simile a quello degli *auxilia*, ma non si può nemmeno definire con certezza se venisse loro elargita con regolarità la *civitas* al termine della leva: sicuro è che, nella quasi totalità dei casi, questa era elargita al solo veterano e non ai familiari.

Certamente la crescente presenza dei *numeri* all'interno dell'esercito divenne fattore di imbarbarimento delle milizie, ma in varie situazioni furono difensori, e forse anche diffusori, dei basilari valori della romanità; molteplici vittorie romane nel II e III secolo d.C. vennero riportate grazie al fondamentale contributo di queste unità nazionali (nel periodo severiano rappresentarono la parte dell'esercito più fedele ed efficiente agli ordini dei comandanti romani nella difesa dell'impero). L'efficienza, la specializzazione e la fedeltà mostrata da queste formazioni ne accrebbero la funzione e il prestigio nel corso del tempo. Nel III secolo d.C. godevano pressoché dello stesso trattamento economico dei legionari ma erano depositari di un maggior prestigio, che li rendeva politicamente più influenti, in quanto seppero mantenere le proprie caratteristiche di fedeltà e sviluppare particolari specializzazioni, divenendo unità privilegiate.

Sino all'età dei Severi i quadri centurionali erano composti da cittadini di provenienza italica e gli alti comandi erano rivestiti da esponenti del rango senatorio, anche se iniziarono ad essere presenti professionisti equestri; questi riuscivano ancora a mantenere una certa coesione ed unità all'interno di un esercito ormai provincializzato e aperto ai barbari.

II.2.c Dinastia dei Severi

La crisi di successione del 193 - 197 d.C. fu l'esito della profonda trasformazione dell'esercito romano: non più elemento unitario e votato alla difesa dell'impero dai nemici esterni, ma gruppi di armate fortemente legate ai territori di stanza che si sentivano difensori di quelle terre e di quelle popolazioni tanto da nemici esterni quanto dalle pretese del potere politico interno.

Ulteriore fonte di tensione era il rapporto tra le truppe di frontiera e le guardie urbane. Le legioni e gli *auxilia* vivevano una condizione decisamente più dura, rischiosa ed economicamente insoddisfacente rispetto alle coorti cittadine; queste godevano di condizioni privilegiate, e si consideravano le uniche rappresentanti delle forze armate presso il centro del potere, non volendo in alcun modo condividere il loro peso politico. Settimio Severo salito al trono anche grazie al loro appoggio, riformò il corpo dei pretoriani, congedandoli senza premio e senza *honestia missio*; ne aumentò gli effettivi costituendo nuove coorti, composte solamente dai migliori legionari scelti fra i suoi eserciti. Pur mantenendo il suo *status* privilegiato, ma scadendo sul piano culturale, il corpo era diventato veramente rappresentativo di tutte le forze armate.

Settimio Severo ebbe ragione in fretta dell'anarchia militare che lo aveva portato al potere, e provvide a consolidare, per sé e per la sua dinastia, la propria posizione attraverso il favore delle truppe¹¹³. Impose una forte militarizzazione dello Stato, concesse privilegi e benefici ai soldati¹¹⁴, allo stesso tempo li ricondusse alla disciplina ed ai loro ruoli istituzionali al fine di calmarne le ingerenze politiche.

Il soldato percepiva sempre di più se stesso come una sorta di guardia di provincia vocata alla protezione della propria comunità e sempre meno come difensore dell'impero e destinato anche a servire presso territori lontani da casa. È proprio in questo frangente che prende corpo una caratteristica dell'esercito tardoantico: la divisione in truppe di

¹¹³ Verso la fine del II secolo d.C., Settimio Severo accampò la *Legio II Parthica* nei pressi del *Castra Albana* (Erod. *Ab. exc. divi Marci* III.13.4) (presso Albano Laziale), divenendo l'unica legione stanziata nel *pomoerium* e la prima in Italia da due secoli. Per tutto il III secolo d.C. risulterà composta da elementi illirici e traci, così come le coorti pretorie. Questa uniformità etnica era probabilmente ricercata appositamente per evitare conflitti tra gli uomini della legione e i pretoriani, che avrebbero potuto causare disordini nella capitale e instabilità al potere. La *Legio II Parthica*, che di una legione vera e propria mantenne solamente il nome e i quadri, divenne una fucina di pretoriani, oltre che mezzo per tenerne sotto controllo l'eccessiva ingerenza politica.

¹¹⁴ Cfr. Erod. *Ab. exc. divi Marci* III.8.5; Dio. Cass. *Hist. rom.* LXXVIII.34.3.

confine, con funzioni di presidio e difesa dei confini, e in truppe operative mobili, costituenti le armate atte alle vere e proprie campagne belliche.

Settimio Severo decreta la fine del principato adottivo, e il potere assume nuove forme e nuovi corsi da cui nemmeno gli alti ufficiali e la struttura di comando della gerarchia militare sono esenti. Ciò comportò, nell'immediato, importanti cambiamenti sulla struttura del comando militare e, in prospettiva, sostanziali modifiche all'assetto sociale delle classi elevate, poiché, grazie a carriere militare regolate dalla meritocrazia, dovuta alle urgenze presente ai confini, divennero accessibili le più elevate classi sociali anche a personalità provenienti da ranghi inferiori¹¹⁵. In questo modo vennero ammessi anche ai livelli più alti i soldati migliori rendendo possibile lo svolgimento di una carriera militare sino ad allora impensabile per un appartenente all'ordine equestre.

Tra le varie innovazioni di quest'epoca si segnalano la nascita dei primi eserciti mobili permanenti (il futuro *comitatus* imperiale¹¹⁶), la modificazione delle carriere militari, e il consolidamento di alcune innovazioni nella tattica e nell'equipaggiamento.

A partire da Marco Aurelio e Lucio Vero, si iniziarono a formare eserciti di campagna *ad hoc*, aventi carattere temporaneo, al fine di affrontare le emergenze sui vari fronti contro Parti, Quadi, Marcomanni e Iazigi. All'interno di queste armate erano sempre presenti un gruppo di pretoriani ed *equites singulares Augusti* al quale venivano poi accompagnate schiere di *numeri* e *vexillationes* di legionari che, una volta terminata la campagna, facevano ritorno nella legione originaria. Colui che per primo creò una vera e propria riserva strategica permanente di soldati fu Settimio Severo¹¹⁷. A partire da Caracalla le truppe che accompagnavano il principe in campagna vennero definite nel loro insieme come *sacer comitatus*¹¹⁸.

La difesa, nel II secolo d.C., costituita da un cordone di truppe presso i *limes* e priva di unità militari in riserva pronte ad intervenire in caso di attacco, mostrava la propria

¹¹⁵ Basti pensare che da Settimio Severo in poi, i veterani e probabilmente anche i soldati, vennero inseriti tra gli *honestiores*, massimo rango sociale nell'ambito civile, che comportava un'importante conquista per tutti coloro che provenivano dal rango degli *humiliores*.

¹¹⁶ Durante i primi due secoli dell'impero il termine *comitatus* non aveva una connotazione prettamente militare ma stava ad indicare l'equipe che seguiva il *princeps* ogniqualvolta questo partiva dalla capitale per le province.

¹¹⁷ Ancora non è appurato definitivamente se tale provvedimento fosse finalizzato maggiormente alla creazione di vere e proprie unità mobili di pronto intervento, o alla creazione di un compatto esercito a disposizione della nuova dinastia appena giunta al potere.

¹¹⁸ Cfr. *CIL* III n 6764 e *AE* 1947 n 188.

debolezza. I continui e molteplici attacchi dei barbari e le continue lotte di successione al principato tra i vari generali, avrebbero, di lì a poco, provocato il crollo della struttura imperiale se questa non avesse saputo rinnovarsi e adeguarsi alle nuove esigenze storico-politiche. Il *limes* non venne mai smantellato ma mutò la propria funzione. Da principale barriera difensiva divenne elemento di difesa complementare e subordinato per impegnare il nemico, al fine di procurare all'esercito il tempo necessario all'organizzazione delle truppe operative mobili, efficienti ed ottimamente addestrate per la campagna bellica. Questa nuova struttura, assieme alla nuova composizione delle gerarchie militari, troverà completa applicazione con le azioni di Gallieno.

Agli inizi del III secolo d.C., al fine di combattere lo spopolamento di alcune regioni, si concessero ai soldati lotti di terreno in proprietà in cambio dell'ereditarietà del mestiere tra padre e figlio. Per arrestare tale flessione si iniziarono ad arruolare anche elementi barbari all'interno delle legioni (non di rado accadeva che questi venissero reclutati non appena sconfitti). Era usuale, in cambio di uomini per l'esercito, concedere a insediamenti barbari, per nulla romanizzati, di stabilirsi nei pressi di territori sub-limitanei dell'impero. Il passo successivo fu quello di consentire non ad insediamenti ma ad intere popolazioni barbare di stabilirsi in aree provinciali con la qualità di *foederati*. Avevano il compito di difendere il territorio ove stanziati e di inviare reclute per i reparti operativi dell'esercito, il tutto sostanzialmente basato su di un rapporto mercenario. L'evoluzione di questo sistema comportò che nel basso impero l'apporto dei *foederati* alla compagine militare, tanto stanziale quanto operativa, diverrà talmente importante da risultare irrinunciabile.

Di non secondaria importanza è quanto accadde nel 212 d.C., Caracalla, attraverso la *Constitutio Antoniniana*, con un singolo atto legislativo estese la cittadinanza romana alla grande maggioranza dei sudditi presenti sul suolo imperiale¹¹⁹. Probabilmente la costituzione non risolse solamente questioni economiche¹²⁰, ma con l'equiparazione giuridica di quasi tutti i sudditi dell'impero comportò di fatto l'equiparazione giuridica tra legionari ed ausiliari. Tale dato, che potrebbe risultare automatico e scontato, può

¹¹⁹Le fonti, contenenti il testo della costituzione, maggiormente significative sono un testo di Ulpiano (D.1.5.17 (Ulp. XXII *ad Ed.*)); il testo greco della costituzione (contenuta nel Papiro Gissen 40 I edito nel 1910 (FIRA2 I n 88 p 445 – 449)) e un frammento di Cassio Dione (Dio. Cass. *Hist. rom.* LXXVII.9.4-5).

¹²⁰Una delle tasse che non venne semplicemente incrementata, ma addirittura raddoppiata fu la *vicesima hereditatum*, ora trasformata in *decima*, che passò dal 5% al 10%., destinata, assieme ad altre imposte, ad alimentare l'*aerarium militare* utilizzato per i premi di congedo dei militari (Aug. *Res Gestae* 17.2; Tac. *Ann.* I.78.2; Svet. *Caes.* II.49.9; Dio. Cass. *Hist. rom.* LV.25.2) e in seguito probabilmente anche per corrispondere gli *stipendia* ai militi in servizio (Svet. *Caes.* II 49.3-4; Dio. Cass. *Hist. rom.* LV.24.9).

invece acquisire una certa rilevanza se letto alla luce delle condizioni dell'esercito romano all'inizio del III secolo d.C.

Contemporaneamente allo scarso interesse per la legione da parte dei cittadini romani, questi si arruolarono sempre di più nelle schiere ausiliarie (originariamente riservate a coloro che erano privi di cittadinanza). L'apertura delle legioni ai provinciali e l'arruolamento dei cittadini romani negli *auxilia* comportò una sempre maggiore somiglianza tra le due tipologie di schiere, tanto che all'inizio del III secolo d.C. i *peregrini* all'interno delle formazioni ausiliarie erano pressoché scomparsi.

La *Constitutio Antoniniana* di fatto eliminava in blocco ogni ostacolo (tranne l'*ingenuitas*) che si presentasse al reclutamento di provinciali in legione non dovendo così ricorrere continuamente ad espedienti per concedere ad essi cittadinanze fittizie. Da altro canto la *Constitutio Antoniniana* avrebbe poi completato il processo di equiparazione delle legioni con gli elementi ancora romani e barbari (successori degli antichi *numeri*) presenti negli *auxilia*.

Dal testo greco della costituzione emerge l'esclusione dalla concessione della cittadinanza dei *dediticii*¹²¹. Tale clausola (non presente nelle altre fonti) la si può interpretare nella volontà di mantenere la presenza di un bacino per il reclutamento di soldati non romani, barbari, che sino al IV secolo d.C. ebbero un'incidenza limitato sul complesso dell'intero esercito. Ciò era possibile arruolando reparti fra popolazioni oltre confine o in comunità barbariche trasferite sul suolo imperiale.¹²²

¹²¹ Gai. *Inst.* I.14.

¹²² La letteratura ci restituisce diversi episodi di deportazione e successivo arruolamento di popolazioni barbare nel III secolo d.C., dopo i severi (SHA, *Probus*, 18; *Panegyrici latini* IV.9.1-4; Amm. Marc. *Res Gestae* XXVIII.1; Zosim. *Sto.* I.71). Sull'argomento cfr. A. Barbero, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'Impero Romano*, Roma-Bari, 2010. Cassio Dione ed Erodiano (Dio. Cass. *Hist. rom.* LXXVIII.5.5-6.1; Erod. *Ab. exc. divi Marci* IV.7.3) raccontano che Caracalla arruolò guerrieri provenienti oltre il confine del Reno e del Danubio per costituire una speciale guardia del corpo, i c.d. *Λέοντες* oltre ad alcuni reparti di *σύμμαχοι*. È legittimo sostenere che questi reparti fossero composti da guerrieri differenti dal resto delle armate, non solo per abbigliamento e per modalità di combattimento, ma anche perché privi di cittadinanza e, conseguentemente, non inquadrabili in reparti regolari. I *σύμμαχοι* di Caracalla potrebbero esser considerati *peregrini* quindi necessariamente *dediticii* o appartenenti a gruppi sottomessi in un recente passato e scarsamente romanizzati. Si trattava di truppe eterogenee comprendenti anche milizie provinciali, alleati temporanei, prigionieri di guerra passati ai romani, mercenari e contingenti imposti ai nemici sconfitti. Il termine greco *σύμμαχοι* e quello latino *symmachiarii* si rinviene anche nelle opere di Pseudo-Iginio e Arriano (Ps. - Igin. *De mun. castr.* 19; 43; 29; Arr. *Acies* 14;7;25).

II.2.d Anarchia militare

Con la morte di Alessandro Severo nel 235 d.C. prende vita quel periodo storicamente individuato come anarchia militare che si concluderà con l'ascesa al trono di Diocleziano nel 284 d.C. e che fu caratterizzato da un lungo susseguirsi di imperatori-soldato, conosciuti anche come *Soldatenkaiser*. L'impero si trovava a dover far fronte non solo alle continue e sempre più importanti pressioni ed incursioni dei barbari ma anche ai disordini interni causati dalla disgregazione e della violenza delle truppe. Ciò portò il mondo civile, travolto dalla crisi economica e dallo stremante peso del fisco, ad un vero e proprio sentimento di odio verso i soldati.

Gallieno pose in essere un vero e proprio riordino delle forze armate: seppe contenere i tentativi di sfondamento operati dai barbari sul fronte danubiano e allo stesso tempo allestire l'apparato militare necessario a ricostruire l'unità imperiale. Istituì grandi corpi armati composti da sole unità di cavalleria, dotati di grande rapidità nella formazione e nelle manovre, rappresentando l'elemento fondamentale per contenere i continui attacchi dei barbari verso il fronte settentrionale. È molto probabile che sotto il regno di Gallieno l'esercito presente nell'Illirico fosse costituito, anche in virtù della coscrizione territoriale, principalmente da soldati originari dell'area danubiano – balcanica¹²³.

È con il regno di Gallieno che giunge a compimento quel processo di esclusione del rango senatorio dalla gestione delle alte cariche dell'esercito, e, molto probabilmente, anche dal comando delle *vexillationes* legionarie. Con Gallieno la mobilità sociale dei soldati di carriera, ora appartenenti all'ordine dei cavalieri, fu massima, dando ad essi la possibilità di ricoprire tutte le funzioni militari di rango superiore e gran parte degli *officia* civili.

Nel corso del III secolo d.C. cambiarono fisionomia anche quelle truppe di confine che sostanzialmente dall'epoca di Augusto erano rimaste immutate nella struttura di cordone sanitario a protezione dagli attacchi esterni: una maggiore frammentazione dei reparti sul territorio oltre ad una nuova e maggiormente articolata dislocazione di questi rispetto al *limes*, furono le loro nuove caratteristiche.

Nel secolo che separa l'inizio della dinastia dei Severi dalla presa di potere da parte di Diocleziano è possibile individuare, nelle cure degli imperatori, la costante presenza

¹²³ Occorre osservare che tra il 260 e il 274 d.C. non vi erano pressoché altri bacini di reclutamento per i sovrani legittimi, vista la situazione drammatica in cui versava la parte orientale dell'impero e la secessione dell'*Imperium Galliarum*.

dell'esercito, il quale, a sua volta, subisce una profonda trasformazione; quelle classi sociali tradizionalmente occupate nel suo comando vengono gradualmente, ma costantemente, sostituite da uomini esponenti di un nuovo ceto, venuti dai ranghi inferiori dell'esercito e, in alcuni casi, di origine barbarica. Questo altro non è che il primo atto del radicale cambiamento che travolgerà l'esercito dall'epoca costantiniana in poi. In questo secolo iniziano ad emergere tutti quegli elementi nuovi che nel secolo successivo caratterizzeranno l'esercito tardoantico: la comparizione di unità di nuovi *auxilia* etnici; la nascita del *sacer comitatus* imperiale; la dispersione delle grandi unità di confine in molteplici piazzeforti e presidi di confine e la nascita di una difesa di maggiore profondità abbandonando gradualmente la strategia del principato dove il tutto si concentrava in un cordone sanitario lungo il *limes*, lasciando pressoché sguarnito il territorio interno.

II.3 Gli eserciti del dominato

II.3.a Diocleziano e la tetrarchia

È in quest'epoca che si verifica il trapasso dal mondo classico a quello tardoantico, i valori e gli ideali, le strutture politiche e istituzionali nati nell'Urbe ed ampliati a tutto l'impero avevano oramai esaurito il loro ciclo vitale. Il maggior numero di soldati e il loro potere influirono sulla fine dell'impero classico, ma di gran lunga più grave fu il peso della perdita in essi della mentalità civica: erano infatti sempre meno i cittadini che si arruolavano con la volontà di difesa dello Stato. Le truppe barbariche non furono solamente elementi negativi e di distruzione, anzi, in molte occasioni, si dimostrarono cruciali e determinanti per la salvezza dell'impero, ma questo non significa che rappresentarono la salvezza anche per il mondo romano classico e per il vecchio Stato.

Il primo imperatore che pose il proprio potere su basi nuove ed estranee ai canoni costituzionali della tradizione romano-classica fu Diocleziano: l'imperatore non è più un *princeps* ma un *dominus* (sebbene non un *deus*) il cui potere derivava dall'alto, dalla divinità, e al di sotto del quale non potevano che esservi dei sudditi. Nonostante sia stato artefice di una tale rivoluzione, egli si mostrerà un uomo ancorato al passato: poggerà il suo potere sui fondamenti religiosi pagani dichiarandosi *Iovius*; solo con Costantino avrà

luogo il successivo e definitivo passaggio attraverso il quale il potere politico otterrà il supporto del cristianesimo.

Per quanto riguarda le forze armate, diede vita ad una strutturale riforma che poi Costantino adatterà e porterà a termine. Proseguì nell'opera di distinzione delle carriere amministrative dalle gerarchie militari, espressione della netta separazione tra potere militare e potere civile. Per quanto riguarda la strategia difensiva dell'impero due erano i fulcri: la strategia tradizionale, statica, di difesa dei confini, da attuarsi anche attraverso una vera e propria ristrutturazione del *limes* e delle fortificazioni; e una strategia dinamica realizzata con gli eserciti di campagna che divennero indispensabili.

Quale fosse l'effettiva composizione degli eserciti in quest'epoca non è di facile individuazione a causa della scarsità di fonti. Seppur i dati in nostro possesso risultino non sempre concordi e affidabili, certamente già a partire da Diocleziano il numero degli effettivi componenti dell'esercito imperiale era decisamente maggiore rispetto all'epoca del principato, per poi divenire un onere pressoché insostenibile alla fine del IV secolo d.C.

Ogni tetrarca disponeva, per proteggere il proprio tratto di fronte, di presidi militari dislocati in loco, truppe di confine, oltre ad un proprio *comitatus* per le varie spedizioni¹²⁴. In Oriente ed in Egitto il rafforzamento e l'incremento di soldati provenienti da legioni danubiane riguardò maggiormente gli eserciti stanziali; mentre in Occidente vennero particolarmente curati i *comitatus* a scapito della difesa di frontiera. Tale atteggiamento sarà evidente negli eserciti di Costantino e Massenzio ma trae origine in Costanzo Cloro e Massimiano, i quali iniziarono a rafforzare i propri *comitatus* creando reparti ausiliari composti da germani, in linea con la politica di arruolamento dei *dedicij* del III secolo ma connotati etnicamente e frutto di una nuova visione rispetto agli *auxilia* del principato augusteo. Queste nuove unità erano composte da uomini provenienti dalla Gallia nord-orientale e da guerrieri catturati nelle campagne contro Franchi ed Alamanni. Si vennero così a formare i nuovi *auxilia* del tardo impero che, a differenza degli ausiliari del

¹²⁴ *Acta Maximiliani* 2.9; *Panegyrici latini* V.14.1. I comitati tetrarchici erano ricavati suddividendo il *sacer comitatus* di epoca severiana, comprensivo anche di *urbaniciani*, *vigiles* e pretoriani il cui numero di presenti a Roma diminuì drasticamente (Lat. *De mort.* 12.5; *CIL* VIII n.21021).

principato¹²⁵, mantennero per lungo tempo i propri connotati etnici nonostante fossero integrati negli eserciti mobili¹²⁶.

II.3.b Riforma del reclutamento

La riforma del sistema di reclutamento rappresenta la principale eredità dell'epoca diocleziana.

In epoca tetrarchica l'arruolamento volontario non venne soppresso ma divenne secondario rispetto ad altre forme dal carattere decisamente coattivo. Seppur garanzia di alcuni privilegi¹²⁷, il mestiere del soldato era ancor meno attrattivo che in passato.

Guido Gigli¹²⁸ schematizza in maniera efficace le tipologie di reclutamento:

- reclutamento incondizionato o diretto: il reclutamento veniva applicato ereditariamente come obbligo personale ai figli dei veterani e come obbligo comunitario alle popolazioni non romane (*laeti* e *gentiles*)¹²⁹; in forma non ereditaria riguardava i *vagi* e i *vagantes*, ovvero i vagabondi e coloro che non erano occupato né in agricoltura né negli *officia* civili.
- reclutamento condizionato o indiretto: categoria fondiaria (parafiscale) per il reclutamento dei coloni; categoria mercenaria per i volontari da dentro e fuori l'impero; arruolamento dei prigionieri di guerra, *dediticii*; clausola di un *foedus* stretto con tribù barbariche¹³⁰.

Il Codice Teodosiano è fonte primaria per comprendere i tratti della riforma: il libro settimo contiene molte costituzioni del IV e V secolo d.C., che descrivono ampiamente il sistema¹³¹

¹²⁵ *Not. Dign. Orien.* V.16; V.18; VI.9; VI.12; VI.14; VII 19; *Not. Dign. Occ.* V.19; V.25; V.38; V.50; V.52; V.59; VI.4.

¹²⁶ Tutti i nuovi *auxilia* elencati nella *Notitia Dignitatum* risultano essere parte dei reparti *Palatini*, questo permette di identificarli tra i reparti di maggior prestigio del IV e V secolo d.C. Il sempre maggiore imbarbarimento dell'esercito garantì loro la natura non romana dei propri componenti.

¹²⁷ C.9.41.8 (Impp. Dioclet. Maxim. a. 290).

¹²⁸ G. Gigli, *Forme di reclutamento militare durante il basso impero*, in RAL ser. VIII, II, pp 268-289, Roma, 1947.

¹²⁹ *Amm. Marc. Res Gestae* XVII.13.3; XIX.11.1; XIX.11.5-6; XX.8.13; XXI.4.8; XXX.6.1; XXXI.4.4; C.Th.7.13.16 (Imp. Arcad. a. 406).

¹³⁰ *Amm. Marc. Res Gestae* XXVIII.5.4; XXXI.10.17.

¹³¹ Seppur posteriore, tale fonte può essere utilizzata anche per l'età tetrarchica in quanto le suddette costituzioni di fatto applicano minime correzioni alla disciplina diocleziana originaria. I titoli II e III (C.Th.7.2 (*Quid probare debeant ad quamcumque militiam venientes*); 7.3 (*Quis in gradu praeferatur*)) del VII libro riguardano l'arruolamento volontario e l'avanzamento di grado. C.Th.7.2.1-2 (Imppp. Grat.

Il reclutamento fiscale è posto fra le norme tributarie¹³², ove si apprende che il principio di base era quello tradizionale di una leva obbligatoria e universale. Il volontariato non colmava più le esigenze delle armate così come non poteva farlo l'ereditarietà del mestiere¹³³ o il reclutamento dei vagabondi e sfaccendati. Il reclutamento di *tirones* divenne un *munus* o *liturgia*, ovvero un'imposta fondiaria e personale calcolata sulla base dell'imponibile.

Per quanto concerne la coscrizione forzata ma non ereditaria, i *vagi* e *vacantes* erano soggetti ad un arruolamento immediato e privo di condizioni¹³⁴

Per tutte quelle forme di reclutamento non incondizionato, la riforma diocleziana introdusse le novità che, col tempo produrranno i maggiori effetti sullo sviluppo e la

Valent. Theod. a. 383 – 385) contiene costituzioni di Graziano e Teodosio I in cui emerge come oramai l'arruolamento volontario fosse una mera scappatoia per evitare oneri maggiori. I titoli XVIII e XIX affrontano la problematica della diserzione (C.Th.7.18 *De desertoribus et occultatoribus eorum*; C.Th.7.19 *De saturianis et subafrensibus et occultatoribus eorum*). La difficoltà a reperire uomini e la tendenza ad evitare il servizio militare sono dimostrate dal fatto che, a fine del IV secolo d.C., si arrivò addirittura a marchiare le reclute per poterle riconoscere (C.Th.10.22.4 (Impp. Arcad. Honor. a. 398); Veg. Epit. rei milit. I.8.3; II.5.2). Vennero emanate numerose disposizioni volte a punire tutte quelle situazioni, non nuove, di automutilazione¹³¹ e relative all'incetta di *vagi et vagantes* (C.Th. 7.13.6.1 (Impp. Valent. Val. a. 370); 8.2.3 (Impp. Grat. Valent. Theod. a. 380)), oltre all'abbassamento dei requisiti per servire nell'esercito (C.Th. 7.13.8-9 (Impp. Grat. Valent. Theod. a. 380); *il fatto che siano presenti norme che, espressamente, vietano l'arruolamento di soggetti provenienti da classi sociali non adeguate dimostra come le nuove forme di reclutamento ne avessero causato l'immissione. Tra questi soggetti si rinvennero: schiavi (cfr. D.40.12.29 (Men. 1 de re milit.); D.49.16.11 (Marc. 2 Reg); C.Th.7.2.1 (Impp. Grat. Valent. Theod. a. 383)); osti e garzoni di taverna; cuochi; panettieri; operai impiegati nelle fabbriche imperiali; decurioni dei municipi; ebrei. Vegezio nella sua opera (Veg. Epit. rei milit. I.7.1) indica come non adatti al servizio militare anche pescatori, cacciatori di uccelli, pasticciari, tessitori di lino e operai delle fabbriche tessili statali (gynaecae e linyfia). Le pene inflitte a chi si sottraeva alla chiamata dei *dilectatores* o disertava dopo l'arruolamento mostrano un aumento esponenziale nel IV secolo d.C. (addirittura, Graziano e Teodosio I sancirono il rogo per coloro i quali avessero disertato dopo essere entrati nell'esercito). (C.Th.7.18.2 (Impp. Grat. Valent. Theod. a. 379); 7.18.4 (Impp. Grat. Valent. Theod. a. 380); 7.18.6 (Impp. Grat. Valent. Theod. a. 382); 7.18.13 (Impp. Arcad. Honor. Theod. a. 403); 7.18.14 (Impp. Arcad. Honor. Theod. a. 403); 7.18.15 7.18.14 (Impp. Arcad. Honor. Theod. a. 406). Erano previsti premi per coloro i quali avessero presentato all'esercito un soggetto macchiato dal crimine della diserzione (C.Th. 7.1.10 (Impp. Valent. Val. a. 367); 7.18.3 (Impp. Grat. Valent. Theod. a. 380)).*

¹³² Come ad esempio: C.Th.7.4 - *De erogatione militaris annonae*; C.Th.7.11 - *Ne comitibus et tribunis lavacra praestentur*. C.Th.7.13 - *De tironibus*.

¹³³ Il titolo XXII (C.Th.7.22 - *De filiis militarium apparitorum et veteranorum*) tratta dell'ereditarietà del mestiere per i figli dei veterani, i quali o divenivano militari come i padri o, in caso di inabilità al servizio, svolgevano *officia* curiali. Questo provvedimento si inserisce perfettamente nell'andamento della tarda società romana che si indirizzava sempre più in una frammentazione in classi e caste. Una costituzione del 380 (C.Th.7.22.10 (Impp. Grat. Valent. Theod. a. 380)) sancisce la totale impossibilità di esentare i figli dei veterani o dei soldati ancora in servizio dall'arruolamento: nacquero così i neologismi di *castrensis stirps* e *militaris prosapia*, lontanissimi dall'assetto sociale della Repubblica e del Principato (C.Th.7.22.7 (Impp. Valent. Val. a. 365? - 268? - 370? - 373?); 7.22.9 (Impp. Grat. Valent. Theod. a. 380). Valentiniano I proibì di sostituire il figlio del veterano con *vagi*, *vacantes* o un *vicarius* (C.Th.7.1.11 (Impp. Valent. Val. a. 372); 7.1.14 (Impp. Theod. Arcad. Honor. a.394); C.Th.7.22.7 (Impp. Valent. Val. a. 365? - 268? - 370? - 373?); C.Th.12.1.78 (Impp. Valent. Val. Grat. a. 372).).

¹³⁴ C.Th.12.1.137 (Impp. Theod. Arcad. Honor. a. 393); 12.16.1 (Impp. Valent. Theod. Arcad. a. 389); 13.9.3.4 (Impp. Grat. Valent. Theod. a. 380).

conformazione dell'esercito romano. Venne introdotto un preciso e complesso sistema di tassazione¹³⁵ che, attraverso il combinato disposto di elementi di imposta personale e imposta fondiaria, calcolava la quantità di reclute o frazione di recluta che ogni singolo proprietario terriero fosse obbligato a fornire allo Stato. Guido Gigli per primo individua le forme di reclutamento fiscale nella *protostasia* e nella *prototypia*¹³⁶. La *protostasia* o *praebitio tironum* era una tassa corrisposta in natura mentre la *prototypia*, comparabile alla *camparatio tironum*, era l'equivalente in denaro¹³⁷. La *prototypia* prese progressivamente forza rispetto alla *propostasia*, la fornitura di uomini divenne sempre minore e favore della fornitura in denaro denominata *aurum tironicum*, questa *adaeratio* era utilizzata per reclutare soggetti idonei alla leva.

L'incentivazione del reclutamento volontario avveniva concedendo privilegi fiscali ai soggetti in questione, soprattutto provenienti dalle classi meno agiate¹³⁸, anche se la gran parte dei reclutamenti mercenari consisteva nell'inserire nell'esercito soggetti provenienti dall'esterno dell'impero. Continuò ad essere praticato anche l'arruolamento di prigionieri di guerra, tanto singolarmente¹³⁹ quanto in comunità a seguito di *foedera*, in questo secondo caso si parla più di *dediticii* che di veri e propri prigionieri di guerra.

I provvedimenti dioclezianei procurarono in breve tempo effetti sull'esercito: nel periodo compreso tra la salita al trono di Diocleziano e la morte di Costantino si verificò un aumento del numero delle legioni strettamente legato alla riduzione del numero di

¹³⁵ Gran parte della regolamentazione non è collocata nel VII libro del teodosiano, dedicato agli affari militari, ma nel libro XI, dedicato alla materia fiscale e tributaria, in particolare nel titolo 23 - *De Protostasia*.

¹³⁶ G. Gigli, *Forme di reclutamento militare durante il basso impero*, in RAL ser. VIII, II, pp 268-289, Roma, 1947. La *protostasia* era simile, se non equiparabile, alla *praebitio tironum* e corrispondeva all'originario sistema fondiario di reclutamento introdotto da Diocleziano e Massimiano alla fine del III secolo. Cfr anche C.Th.7.13.2 (Impp. Valent. Val. a. 368? 370?); 7.13.7 (Imppp. Valent. Val. Grat. a. 375); 7.13.9 (Imppp. Grat. Valent. Theod. a. 380); 7.13.14 (Impp. Arcad. Honor. a. 397); 7.13.20 (Impp. Honor. Theod. a. 410); 9.18.1 (Imp. Costant. (Amm. Marc. *Res Gestae* XX.8.1; XXI.6.6; cfr. Simmaco *Epistulae* VI.58.2; VI.64.2; Nov. Val. III VI.1.1-2 (a. 440). Fino al regno di Graziano erano sottoposti alla *protostasia* tutti quanti i proprietari terrieri, col tempo iniziarono ad apparire i primi esoneri per poi moltiplicarsi in misura sempre maggiore (C.Th.6.26.3 (Imppp. Grat. Valent. Theod. a. 382); cfr. C.Th.6.27.13 (Impp. Arcad. Honor. a. 403); C.Th.9.18.1 (Imp. Costant.); C.Th.7.13.7.2 (Impp. Valent. Val. Grat. a. 375); C.Th.7.13.15 (Impp. Arcad. Honor. a. 402); C.Th.7.13.20 (Impp. Honor. Theod. a. 410); C.Th.9.18.1 (Imp. Costant.); C.Th.13.3.10 (Imppp. Iul. Valent. Val. a. 370?); C.Th.13.3.16 (Impp. Honor. Theod. a. 414); C.Th.7.13.22 (Impp. Theod. Valent. a. 428); C.Th.9.16.12 (Impp. Honor. Theod. a. 409).

¹³⁷ La prima testimonianza a noi giunta risale al 319 d.C., C.Th.6.35.3 (Imp. Costant. a. 319 (immo a. 352)

¹³⁸ C.Th.7.13.6 (Impp. Valent. Val. a. 370); del resto, tutto il titolo XX del libro VII è dedicato ai privilegi dei veterani, intesi come ulteriore incentivo all'arruolamento volontario.

¹³⁹ Zosim. *Sto.* I.46.2; Procop. *Bell. Vand.* II.14.17; Procop. *Bell. Goth.* II.27.32-34.

effettivi presenti in ogni unità¹⁴⁰; e un drastico calo degli schieramenti ausiliari tradizionali in favore dello sviluppo di una nuova tipologia di *auxilia*, più tardi denominati *palatina*. Grazie al decentramento delle sedi imperiali, alla loro moltiplicazione e alla costituzione dei vari *comitatus* guidati dai Cesari e dagli Augusti, l'esercito si trovava dislocato sempre abbastanza vicino ai luoghi ove urgeva il suo intervento, rendendo così la difesa dell'impero molto più flessibile ed efficiente di quanto non fosse stato il mantenere lo schema tipico del II e III secolo d.C. Questa nuova organizzazione giocò un ruolo fondamentale nella ripresa politica dello Stato romano dopo la crisi del III secolo d.C.

La riforma diocleziana non comportò un immediato e vertiginoso aumento degli effettivi, ma piuttosto una razionalizzazione dei sistemi di reclutamento in modo che questo risultasse uniforme tra i bassi ceti rurali della popolazione per assicurare un esercito di romani all'impero. Nella realtà dei fatti l'*aurum tironicum*, già in età costantiniana, incrementò fortemente l'arruolamento di soldati barbari. Tra il III e il IV secolo d.C. la nuova tipologia di *auxilia* composte da stranieri e *dedicci* acquisirono sempre maggior prestigio negli eserciti mobili permanenti, andando così a rimpolpare i *comitatus* tetrarchici, per poi assumere sempre maggiori posti di comandi già in età costantiniana.

II.4 Epoca costantiniana

II.4.a Struttura dell'esercito

L'epoca costantiniana è nota per essere stata un periodo di importanti evoluzioni nell'esercito romano, evoluzioni in parte derivanti da scelte già intraprese nell'epoca tetrarchica e in parte frutto dell'opera di Costantino, che, terminate le guerre civili, a partire dal 324 d.C. fu in grado di riunificare sotto un unico sovrano l'impero e l'esercito¹⁴¹. L'esercito tetrarchico ebbe il merito di traghettare l'impero fuori dalla

¹⁴⁰ Diocleziano, al momento della salita al trono, disponeva di un esercito costituito in 39 legioni. Possono attribuirsi a lui, a Massimiano e Costanzo Cloro (Galiero pare non abbia creato nulla) la formazione di circa una quarantina di nuove legioni.

¹⁴¹ Gli eserciti erano divisi fra i vari protagonisti della scena a seconda dei territori da ognuno controllati, i *comitatus* erano gli stessi di epoca diocleziana e, probabilmente, a mano a mano che una parte conquistava territori degli avversari, venivano incorporate nei suoi eserciti le truppe superstiti. Ciò che si presentò

melma della crisi militare e di riportare i nemici fuori dai confini, senza stravolgere quelle che erano le sue strutture di base; ma l'esercito costantiniano si forma su basi ed in epoche differenti: la giunta militare illirica scompare definitivamente dalla gestione del potere, esso è il frutto di tutte le lotte interne per la conquista del potere, dovute al ritorno del principio dinastico di successione al trono. Da ciò emerge chiaramente che l'esercito tardoantico affonda le proprie radici più nel governo di Costantino che in quello di Diocleziano¹⁴².

Il *comitatus* costantiniano era composto da *comitatenses*, superiori alla classe dei *ripenses* o *riparienses* e ai soldati di ali e coorti, considerati il rango più basso delle truppe. La nuova guardia imperiale creata da Costantino, le *scholae palatinae*, in quanto a superiorità non era confrontabile con nessuna delle altre categorie

La prima attestazione del termine *comitatenses* risale al 325 d.C. quando l'imperatore congedò i propri veterani per mezzo di un editto¹⁴³. La nascita di questa categoria è certamente opera di Costantino alla fine delle guerre civili in Oriente. L'atto del 325 d.C. e altri due provvedimenti del 320 d.C.¹⁴⁴ decretarono la sostituzione della concessione della cittadinanza e del *conubium* attraverso i diplomi militari, oltre a precisare l'entità delle immunità fiscali da concedere a tutti i veterani a seconda della *missio* con cui erano congedati e del reparto in cui avevano prestato servizio.

Quali tipologie di reparti detenessero il rango di *comitatenses* non è di facile definizione. Ammiano Marcellino¹⁴⁵ nomina alcune di queste truppe in merito alle guerre di Giuliano e Costanzo II; la *Notitia Dignitatum* afferma che potevano detenere il rango di *comitatenses* le *legiones* e le *equites – vexillationes equitum*¹⁴⁶.

davvero come nuovo fu la riduzione dei quattro *comitatus* ad uno solo, come prima del 284 d.C., consistente in un unico grande corpo di truppe mobili elitarie, non più comandate dai prefetti del pretorio, i cui membri erano espressione di una nuova classe militare di alto rango.

¹⁴²Suggestivo è quanto afferma Aurelio Vittore in merito all'opera di Costantino successiva alle guerre civili: "*condenda urbe formandisque religionibus ingentem animum avocavit, simul novando militiae ordine*" (Aur. Vit. *De Caesar.* 41.12). Altrettanto icastico, seppur dal polo opposto, il giudizio su Costantino messo in bocca a Giuliano da Ammiano Marcellino: "*novator turbatorque priscarum legum et moris antiquitus recepti*" (Amm. Marc., *Res Gestae*, XXI 10.8).

¹⁴³C.Th.7.20.4 (Imp. Costant. a. 325).

¹⁴⁴C.Th.7.20.2 (Imp. Costant. a. 320) [cfr. C. 12.46.1] (C.Th.7.20.3 (Imp. Costant. a. 320)).

¹⁴⁵ Amm. Marc. *Res Gestae* XXVI.6.12; XXVII.1.2.

¹⁴⁶ A quanto già elencato occorre aggiungere anche gli *auxilia* di nuovo tipo, già indicati nella *Notitia Dignitatum* come *palatina*, quindi superiori a tutte le altre categorie.

I *comitatenses* non erano una nuova armata, ma una categoria di truppe, una classe elitaria dell'esercito costantiniano che aveva contribuito alla conquista del potere¹⁴⁷. Ben poco avevano a che fare con l'originario *comitatus* da cui traevano il nome, infatti, dopo il 324 d.C., i soldai veramente vicini al sovrano erano i *protectores* e le *scholae palatinae*. Sicuramente erano parte delle legioni comitatensi tutte quelle schiere che già in passato facevano parte del *sacer comitatus*, oltre a legioni diocleziane promosse al rango superiore durante le guerre agli inizi del IV secolo d.C. e ulteriori legioni create direttamente da Costantino. Le antiche legioni pre-diocleziane, stanziato nelle province di confine, possono classificarsi *ripenses*, non sono quasi mai citate nella *Notitia Dignitatum* che riporta solo comitatensi e palatini. Le legioni di *ripenses* restarono comandate da prefetti, mentre le nuove comitatensi, di dimensioni minori rispetto alle grandi legioni del principato, vennero affidate generalmente a tribuni¹⁴⁸ o *praepositi* (come in passato avveniva per vessillazioni e coorti legionarie). Erano parte della categoria comitatense anche i nuovi *auxilia* (generalmente al seguito dei propri re barbari, seppur di alto lignaggio e profonda romanizzazione, che rispondevano direttamente all'imperatore) a conferma del carattere sempre più elitario che acquisirono questi reparti a partire dall'inizio del III secolo d.C.

Per quanto riguarda coloro che in passato rappresentarono il primo seme del *comitatus* imperiale, i pretoriani, già Galerio nel 306 d.C. ne aveva ordinato l'eliminazione da Roma, provocando la rivolta dei pochi soldati rimasti nella capitale seguita dall'acclamazione al trono di Massenzio¹⁴⁹, dal quale saranno rinominati *cohortes Romanae palatinae*. Costantino, nel 312 d.C., congederà definitivamente il corpo¹⁵⁰, di fatto limitandosi alle poche unità presenti in città, in quanto le altre dislocate nei vari *comitatus* molto probabilmente si erano già da tempo trasformate (così come gli *equites singulares Augusti*) distribuiti fra i vari sovrani sotto forma di *comites dominorum nostrorum*.

¹⁴⁷ Ancora in epoca bizantina, i *comitatenses*, erano selezionati fra i soldati migliori e godevano di vari privilegi annonari e fiscali (Amm. Marc. *Res Gestae* XXIX.5.4; C.1.27.2.8 (Imp. Iust. a. 534); C.Th.5.4.1 (Imp. Costant.); 7.13.7.3 (Imppp. Valent. Val. Grat. a. 375); 8.1.10 (Impp. Valent. Val. a. 365); 8.4.17 (Imppp. Valent. Theod. Arcad. a. 389); 12.1.38 (Impp. Costant. Const. a. 346)).

¹⁴⁸ Questi erano gerarchicamente superiori ai prefetti e, in epoca tarda, comandavano pressochè ogni tipo di unità militare.

¹⁴⁹ Lat. *De mort.* 26.3.

¹⁵⁰ Aur. Vit. *De Caesar.* 40.25; Zosim. *Sto.* II.9.3.

Le *scholae palatinae*, nuova guardia imperiale, sono un'autentica creazione costantiniana. I primi testi ufficiali che si riferiscono ad esse sono due costituzioni contenute nel Codice Teodosiano¹⁵¹, che trattano di *scholares* in epoca tra il 330 e il 337 d.C., le quali a loro volta fanno riferimento ad una costituzione di Costantino con la quale l'imperatore concedeva l'annona civica in Costantinopoli ai soldati delle *scholae scutariorum*¹⁵² e *scutariorum clibanariorum*. Questo corpo, paragonabile a dei nuovi pretoriani, godeva di tutti quei privilegi e concessioni derivanti dalla sua vicinanza alla sede imperiale. Le singole *scholae* si distinguevano tra loro per il tipo di equipaggiamento e di reclutamento, la *Notitia Dignatum* ci restituisce l'elenco di dodici *scholae* (cinque in Occidente e sette in Oriente) contraddistinte proprio come *scutarii*, *scutarii clibanarii*, *scutarii sagittarii*, *armaturae*, *gentiles*¹⁵³. Dalle fonti emergono dati che fanno presumere l'appartenenza di questi *scholares* al mondo germanico, in particolar modo franco di origine barbarica e transrenana, anche se, e Ammiano Marcellino¹⁵⁴ lo conferma nella sua opera, non tutti i componenti erano di tale estrazione, infatti Gioviano e Valentiniano, futuri imperatori romani, erano originari della Pannonia. Mansioni tipiche della guardia imperiale erano quelle di cerimoniale e rappresentanza, anche se, nel IV secolo d.C., venne utilizzata in battaglia come riserva a cavallo oltre a svolgere tutta una serie di incarichi e mansioni amministrative e di sorveglianza alla famiglia imperiale. Ammiano Marcellino¹⁵⁵ si riferisce alla guardia di Graziano utilizzata in battaglia col nome di *comitatus*, perché in effetti questa rappresentava il nuovo pilastro permanente e fedelissimo all'imperatore all'interno del suo esercito¹⁵⁶.

Si ritiene che originariamente i *ripenses* o *riparienses*¹⁵⁷ fossero quella categoria di soldati stanziati presso le fortificazioni lungo i fiumi (*ripae*), in particolar modo il Danubio, e, solamente in un secondo momento, si ampliarono alla categoria comprensiva di tutti i

¹⁵¹ C.Th.14.17. 9 (Imppp. Valent. Theod. Arcad. a. 389); 14.17.10 (Imppp. Theod. Arcad. Honor. A. 392)

¹⁵² Gli *scutarii* nacquero come guardia a cavallo dell'imperatore Gallieno; vennero inquadrati nelle *scholae scutariorum* da Costantino.

¹⁵³ *Not. Dign. Orien.* XI.4.10; *Not. Dign. Occ.* IX.4-8; per le *vexillationes* con nomi simili si veda *Not. Dign. Orien.* XI.8; *Not. Dign. Occ.* VI.63; VI.67; VI.69.

¹⁵⁴ Amm. Marc. *Res Gestae* XXV.5.4; XXVI.1.5.

¹⁵⁵ Amm. Marc. *Res Gestae* XXXI.10.14.

¹⁵⁶ Amm. Marc. *Res Gestae* XIX.11.8-12; XXIV.5.6; XXVI.8.7; XXVII.10.10-12; XXVII.16; XXX.1.11; XXXI.13.14-15.

¹⁵⁷ Il termine *riparienses* è da sempre considerato equivalente di *ripenses*; è attestato in riferimento a truppe in vari testi legislativi (C.Th.7.1.18 (Impp. Arcad. Honor. a. 400) = C.12.35.14; C.Th.7.4.14 (Impp. Valent. Val. a. 365)).

soldati di confine, identificabili come possibili antenati dei *limitanei*¹⁵⁸. Allo stesso modo dei *comitatenses* anche i *ripenses* sono da indentificarsi come una classe gerarchica, comandata da ufficiali denominati *duces* (invece per i *comitatenses* sono i *comites*).

In epoca costantiniana alari e coortali rappresentavano un'eredità del principato ed erano una categoria a parte, anche rispetto ai *ripenses*, e godevano di privilegi inferiori pur essendo alle dipendenze degli stessi *duces*. Per quanto riguarda le legioni, nella *Notitia Dignitatum*, tutte quelle di origine pre-diocleziana, e alcune delle prime create in epoca tetrarchica, non vengono indicate come comitatensi e nemmeno appartenenti alle *scholae palatinae*, in alcuni rari casi vengono indicate come *legiones riparienses*; si può ipotizzare che tutte quante fossero di tale rango oltre ad essere accomunate dal fatto che le guidavano dei *praefecti*¹⁵⁹. Gli artiglieri, durante l'epoca costantiniana, subirono notevoli mutamenti, primo fra tutto il loro completo distacco dalle legioni per essere destinati a unità specialistica, i *ballistrarii*, presenti sia negli eserciti di campagna che in quelli di confine. La cavalleria divenne anch'essa autonoma dalla fanteria tra l'età di Diocleziano e quella di Costantino, nacquero nuovi reparti di ausiliari a cavallo¹⁶⁰.

II.4.b Forme di reclutamento

La grande necessità di soldati nel corso delle guerre civili portò all'apertura o ri-apertura di bacini di reclutamento, certamente tutta l'area balcanica, che fu teatro di gran parte degli scontri, ma anche province che ormai da secoli non fornivano più reclute come l'Italia e le province occidentali maggiormente romanizzate.

¹⁵⁸ La prima citazione ufficiale di *limitanei* risale al 363 d.C. (C.Th.12.1.56 (Imp. Iul a. 363)); *militiae slimitanae*, acquisendo abitudine nel V e VI secolo d.C. L'ultimo documento in cui risulta utilizzato il termine *ripenses* risale all'inizio del V secolo d.C. (C.Th.7.1.18 (Impp. Arcad. Honor. a. 400) = C.12.35.14 (Impp. Arcad. Honor. a. 400)). Quando erano acuartierati in *castra* o *castella* questi soldati prendevano anche il nome di *castriciani* (C.Th.7.1.18 (Impp. Arcad. Honor. a. 400)), *castellani* (C.Th.7.15 2 (Impp. Honor. Theod. a. 423)), *castriani* (SHA *Divus Aurelianus* 38.4). La dipendenza dai *duces* poteva dar loro l'appellativo di *duciani* (Nov. Th. IV a. 438) Le occasioni in cui inizia ad evidenziarsi l'equivalenza tra *ripenses* e *limitanei* risalgono alla seconda metà del IV - inizio del V secolo d.C. (C.Th.7.1.18 (Impp. Arcad. Honor. a. 400); 7.4.14 (Impp. Valent. Val. a. 365); 7.13.7.3 (Impp. Valent. Val. Grat. a. 375); 7.22.8 (Impp. Valent. Val. Grat. a. 372)).

¹⁵⁹ *Not. Dign. Orien.* XXXII.30-31; XXXIII.23; XXXIII.28; XXXIV.30; XXXV.24-25; XXXVI.29-30; XXXVII.21-22; XXXVIII.13-14; XXXVIII.16; XXXIX.29; XXXIX.32; XL.30; XL.33; XLI.30-32; XLII.31-39; *Not. Dign. Occ.* XXVIII.19; XXXII.44-48; XXXIII.51-57; XXXIV.25-27; XXXIV.37-41; XXXV.17-19; XXXV.21-22; XL.18; XLII.26.

¹⁶⁰ In quest'epoca la cavalleria aumentò il proprio prestigio a scapito della fanteria: basti pensare che nella *Notitia Dignitatum* le unità a cavallo sono elencate prima della fanteria (anche se tale superiorità non è mai formalmente sancita da alcun documento dell'epoca, i quali invece distinguono tra *comitatenses* e *ripenses*).

Il tratto veramente caratteristico del reclutamento in epoca costantiniana è rappresentato dal forte aumento dell'elemento barbarico, tanto nei semplici *milites* quanto nei ranghi più elevati. Seppur nella scarsità di fonti, nella seconda metà del XX secolo, è stato possibile compiere un'indagine relativa ai soggetti che, in età costantiniana, raggiunsero importanti gradi di comando e, sempre con scarsità di dati, si è potuto evidenziare come l'elemento alamanno e franco fossero molto presenti e segnalassero un deciso cambio di rotta rispetto al passato, in particolar modo in merito alle funzioni loro affidate. Gli effettivi dell'esercito erano circa mezzo milione, era necessario continuamente un gran numero di reclute, possibilmente motivate e che il loro arruolamento non andasse ad incidere eccessivamente sulla manodopera agricola. Non si trattò di un fenomeno improvviso ma di una graduale trasformazione (che di fatto divenne prevalente solamente dopo Adrianopoli) in cui, dal IV secolo d.C. in poi, la presenza di barbari nelle compagini romane divenne sempre più totalizzante.

I barbari erano presenti nell'esercito già da molto tempo, ma il IV secolo d.C. permise loro di aumentare fortemente le possibilità di carriera, a seguito del fatto che proprio in questa epoca avvenne la completa separazione tra la carriera civile affidata ai senatori, quasi tutti di origine romana, e la carriera militare affidata a uomini di armi distintisi in battaglia, *homines novi*, sempre più di origine barbara¹⁶¹. La risposta immediata ai sempre nuovi e crescenti bisogni dell'esercito venne dal regolare e costante reclutamento di barbari, anche non necessariamente germanici, esteso a varie classi sociali e non più limitato a prigionieri o frutto di *foedera*.

L'impiego dei barbari dell'esercito continuò ad essere sollecitato ed auspicato per tutto il IV secolo d.C. dalla struttura imperiale, già nei Panegirici Latini erano esaltati gli imperatori che avevano sottomesso popoli barbari, costringendoli a fornire reclute¹⁶². Dalle parole di Ammiano Marcellino¹⁶³ sappiamo che, nel 376 d.C., Valente venne lodato per l'accoglimento dei Goti, che avrebbero garantito all'impero numerosi soldati e permesso di ridurre il numero di coscritti romani, da sostituire con l'*aurum tironicum*.

¹⁶¹ Tale separazione portò ad un allontanamento sempre maggiore della comunità e cultura civile da quelle militari, tanto che, nel IV secolo d.C., la maggioranza dei militari barbari non latinizzassero nemmeno più il loro nome germanico. Una legge del teodosiano (C.Th.14.10.3 (Impp. Arcad. Honor. a. 399) vietava ai funzionari amministrativi di indossare abiti militari, quindi barbari, in Roma, mentre era permesso agli schiavi.

¹⁶² *Panegyrici Latini* IV.9.4; XII.32.4-5.

¹⁶³ Amm. Marc. *Res Gestae* XXXI.4.4.

A queste popolazioni, che vivevano al di fuori della prosperità economica romana, lo *stipendium* della recluta, seppur appena sufficiente alla sussistenza, poteva ancora apparire allettante, assieme alla gratuità del vitto, dell'alloggio, di vestiario ed equipaggiamento, oltre al fatto che per i più dotati fra loro vi era la possibilità di una brillante carriera.

Per il reclutamento dei barbari, oltre al sempre maggiore utilizzo dell'*aurum tironicum*, si intensificava l'abitudine di costringere, per mezzo di *foedera*, le tribù sconfitte, anche se il loro territorio non venivano incorporato nelle province romane, a fornire reclute ogni volta che era richiesto (come accadde ai Goti nel 332 d.C.). Continuò la pratica della deportazione, trasferendo popolazioni o tribù all'interno dell'impero con lo status di rifugiati, e divise in gruppi tra chi era atto alle armi, i quali combattevano mantenendo le proprie tradizioni belliche, e chi era atto ai lavori agricoli che si vedeva assegnata una porzione di terra da coltivare nelle *praefecturae gentilium* o *laetorum*. terminate le guerre civili e, di conseguenza, terminata l'emergenza di manodopera agricola, venne preferito l'arruolamento nell'esercito. Queste comunità erano luoghi di non facile penetrazione per la cultura romana, gruppi chiusi dove l'unico elemento veramente portatore di romanizzazione era rappresentato dai veterani che tornavano alle famiglie dopo anni di milizia nell'esercito. La progressiva moltiplicazione di insediamenti incise molto sull'aspetto culturale dell'impero, anche se, nell'epoca costantiniana, l'arruolamento forzoso dei barbari risultava essere ancora un buon metodo di romanizzazione. L'esercito era elemento di romanizzazione ma era anche luogo di incontro tra le varie culture, soprattutto in un momento in cui l'elemento straniero era sempre in maggior aumento, ciò diede origine a pratiche e modelli culturali frutto della commistione tra le varie usanze¹⁶⁴.

¹⁶⁴ Significativo è il racconto di Ammiano Marcellino, secondo il quale, nel IV secolo d.C., all'inizio delle battaglie, i soldati romani erano soliti spaventare il nemico con la tecnica del *barritus* (Amm. Marc. *Res Gestae* XVI.12.43; XXI.13.15; XXVI.7.17; XXXI.7.11; Veg. *Epit. rei milit.* III.18.9-10.). Tacito descrive come tipicamente germanica una pratica simile, denominata *barditus* (Tacito *Germania* 3.1-2); Lattanzio Placido lo paragona al suono dell'*ululatus* delle Amazzoni caucasiche (Lattanzio Placido in *Statii Thebaida commentum* 4.394). La trasformazione culturale nell'esercito romano è simboleggiata anche da tanti altri aspetti, ad esempio l'uso della *schilderhebung* (l'usanza di sollevare l'imperatore neoeletto su di uno scudo) (Amm. Marc. *Res Gestae* XX.4.17); l'utilizzo di determinate formazioni tattiche tipiche dei germani; notevoli mutamenti in abbigliamento ed equipaggiamento (già iniziati in epoca severa); l'istituzione di nuove decorazioni e premi al valor militare.

II.4.c Riforma della gerarchia

Se con Diocleziano non subirono radicali trasformazioni, fu Costantino a riformare gli alti comandi dell'esercito all'interno della complessiva riforma della classe dirigente. Un buon numero di *viri militares* barbari ebbe accesso al *cursus* militare e al contempo si sospese l'obbligatoria immissione degli ufficiali di carriera all'ordine equestre, il quale in breve tempo si trovò privo di funzioni superiori, ora affidate alla nuova classe senatoria di estrazione burocratica, che in epoca costantiniana, in particolare dopo il 312 d.C., venne resa accessibile ad un sempre maggior numero di cavalieri ed esponenti della nobiltà provinciale, ampliandosi sempre di più, e di fatto provocando la fine dell'ordine equestre. Trattandosi di una graduale trasformazione iniziata con Costantino e proseguita dai successori, la definitiva scomparsa dell'ordine, eccetto alcune minime eccezioni, si attesterà a cavallo tra il regno di Valentiniano e quello di Teodosio I.

La riforma costantiniana provocò la definitiva separazione tra la carriera militare, riservata ai *milites*, di cui molti barbari, e la carriera civile, riservata ai senatori appartenenti alla burocrazia imperiale. Nonostante la netta separazione, i più importanti e meritevoli ufficiali (raggiunto il grado di *comes* o di *magister*) venivano integrati nel circuito della classe dirigente fra i senatori, ciò significava compartecipazione di elementi barbari nelle scelte di potere. Gli alti comandi, così come riformati da Costantino, prevedevano due *magistri praesentales* in qualità di capi di stato maggiore; un *magister officiorum* come capo della guardia palatina, coadiuvato dal *comes domesticorum*; i *comites rei militaris* a livello diocesano e i *duces limitum* nelle province di confine. I prefetti del pretorio¹⁶⁵ passarono da essere funzionari militari di rango equestre, sempre al seguito del sovrano, a funzionari civili di rango senatorio con competenza regionale, stanziale e privi di ogni comando e coercizione sull'esercito.

La volontà costantiniana mirava a migliorare l'organizzazione dello stato maggiore dell'esercito e la gestione dei prelievi fiscali. Era necessaria una gestione ordinata delle risorse per mantenere la burocrazia civile e l'apparato militare, oltre alla creazione di un collegamento snello e funzionale tra il potere centrale e quello regionale.

La vera responsabilità di gestione degli eserciti era nelle mani del *magister peditum* e del *magister equitum*. L'autorità militare dei due nuovi *magistri* era suprema, inferiore

¹⁶⁵ Zosim. *Sto.* II 32-33.

solamente a quella imperiale, avevano rispettivamente competenza sulla fanteria e sulla cavalleria, unica eccezione le *scholae palatinae* che erano di competenza del *magister officiorum*. La prima legge che nomina i *magistri militum* risale al 354 d.C.¹⁶⁶, probabilmente però la loro creazione risale agli ultimi anni del regno di Costantino¹⁶⁷. Interessante è notare come l'imbarbarimento dei *magistri militum* sia avvenuto abbastanza precocemente e costantemente: probabilmente anche Flavio Salia, *magister equitum* di Costanzo II dal 344 al 348 d.C., non era romano. Con il passare del tempo i barbari occuparono sempre di più lo stato maggiore dell'esercito, in particolar modo i Germani, tanto che, tra IV e V secolo d.C., la carica divenne pressoché esclusivo appannaggio degli stranieri. I *magistri*, a partire da una certa epoca, ottenevano anche la dignità di *comites primi ordinis*.

Le *scholae palatinae*, uniche a seguire sempre in ogni situazione il sovrano, dipendevano direttamente da esso. La *Notitia Dignatatum*¹⁶⁸ comunica che in Oriente e in Occidente erano agli ordini di due *magistri officiorum*. Questi *magistri*, oltre al comando delle *scholae*, esercitavano il loro potere anche sulle *fabricae armorum* e controllavano la polizia segreta di Stato, formata dagli *agentes in rebus*¹⁶⁹, in epoca bizantina detti *magistriani*. I *magistri officiorum* erano anche maestri di cerimonie oltre ad essere incaricati di varie funzioni giuridico-amministrative presso il gabinetto imperiale.

In epoca tardoantica i *tribuni* erano dei comandanti di reparto, legioni comprese, e derivavano dai *tribuni angusticlavi*, anche se le loro funzioni erano maggiori. In epoca costantiniana erano ufficiali di carriera che iniziando dal basso in alcuni casi riuscivano addirittura a giungere ai più alti gradi dello stato maggiore¹⁷⁰. Il titolo di tribuno era divenuto talmente comune e frequente che generalmente era inteso ad indicare qualunque

¹⁶⁶ C.Th.8.7.4-5 (Imp. Costant. a. 354).

¹⁶⁷ Zosimo colloca la creazione dell'ufficio dopo la fondazione di Costantinopoli, avvenuta nel 330 d.C., (Zosim. *Sto.* II.33.3); inoltre Aurelio Vittore individua la riforma dell'esercito a seguito della non riuscita usurpazione di *Calocaerus* (*Magister pecoris camelorum* a Cipro, del 333 – 334 d.C) (Aur. Vit. *De Caesar.* 41.12).

¹⁶⁸ *Not. Dign. Orient.* XI.4 – 10; *Not. Dign. Occ.* IX.4-8.

¹⁶⁹ La *schola agentium in rebus*, citata per la prima volta nel teodosiano (C.Th.6.35.3 (Imp. Costant. a. 319 (immo a.352)), rappresentava il corpo di spionaggio dell'impero (Aurelio Vittore accomuna questi agenti agli antichi *frumentarii* appellandoli *pestilens genus*, mentre i provinciali spiati li chiamavano *curiosi* o *curagendarii* (Aur. Vit. *De Caesar.* 39.44; C.Th.6.29.1 (Imp. Costant. a. 355); *Not. Dign. Orient.* XI.50-51; *Not. Dign. Occ.* IX.44-45)).

¹⁷⁰ *Amm. Marc. Res Gestae* XX.2.5; XXVI.1.5; C.Th.7.4.34 (Imp. Honor. Theod. a. 414).

ufficiale incaricato di un comando¹⁷¹, mentre i prefetti militari non erano completamente scomparsi; seppur senza rigidità, generalmente i primi erano posti a capo di truppe comitatensi mentre i secondi di ripensi, alari e coortali. I prefetti, la cui presenza è ricavabile anche dagli elenchi della *Notitia Dignitatum* (ove solitamente sono assenti i *tribuni*), comandavano i reparti di stampo tradizionale (*limitanei* e *ripenses*) prevalentemente dislocati in province di confine.

Comes molto importante, seppur sottoposto all'autorità dei *magistri praesentalis*, era il capo dei *protectores domestici* detto *comes domesticorum*¹⁷², era incaricato di mansioni civili e militari, i *domestici* sotto il suo controllo erano organizzati secondo un corpo militare che nacque molto probabilmente all'epoca di Costantino¹⁷³.

Costantino, continuando in quanto già delineato da Diocleziano, dotò di *duces* tutte le province di confine dell'impero definendo la loro competenza territoriale sul *limes*, da ciò si ricava come le truppe poste sotto il loro controllo fossero *ripenses*, *alae* e *cohortes*, quindi truppe locali. Tra i loro compiti figurava la selezione delle truppe arruolate localmente¹⁷⁴, fungere da giudicanti nei contenziosi ove erano parte dei soldati¹⁷⁵ e rispondevano direttamente del loro operato ai *magistri militari*¹⁷⁶.

Le *alae* e le *cohortes*, pur sempre sottoposte all'autorità del *dux*, divennero lo strato inferiore delle truppe e i loro comandanti furono inseriti nel *laterculum minus*¹⁷⁷ contenente *praepositurae omnes, tribunatus et prefecturae*.

¹⁷¹ Numerosissimi i *tribuni* ricordati da Ammiano Marcellino, molti dei quali con onomastica non romana: Amm. Marc. Res Gesta, XVIII.6.12; XVIII.8.10; XIX.9.9; XXII.3.2; XXII.3.7; XXV.8.7; XXV.8.8; XXV.10.6; XXVI.8.9-10; XXIX.2.17; XXIX.3.7; XXIX.5.19; XXXI.5.9.

¹⁷² *Not. Dign. Orient.* I.15-16; XV; *Not. Dign. Occ.* I.13-14; XIII. Al tempo della *Notitia Dignitatum*, i *comites domesticorum* erano due per ogni parte dell'impero: *comes equitum* e *comes peditum*.

¹⁷³ Corpo attestato per la prima volta con certezza in Amm. Marc. Res Gestae XIV.10.2 e in C.Th.12.1.38 (Imp. Constant. Cost. a. 346), ma usato già in riferimento a Diocleziano da fonti di fine IV secolo d.C., cfr anche (C.Th.6.24.5 (Imppp. Valent. Theod. Arcad. a.392); 6.24.6 (Imppp. Arcad. Honor. a.395); 6.24.8 (Imppp. Honor. Theod. a. 416); 6.24.9 (Imppp. Honor. Theod. a. 416). I *protectores* erano funzionari *palatini* e, in virtù di ciò godevano di tutti i privilegi rivolti ai soldati oltre all'esenzione dai *munera* pubblici obbligatori, così come stabilito da Costantino nel 314 d.C. (C.Th.6.35.1 (Imp. Costant. a. 314). Pur essendo ai vertici gerarchici del sistema militare, i *domestici*, diversamente dai *palatini*, godevano di un proprio statuto secondo il quale servivano come ufficiali di stato maggiore o agenti dell'imperatore e non come sue guardie.

¹⁷⁴ C.Th.7.22.5 (Imp. Costant. a. 333).

¹⁷⁵ C.Th.2.1.2 (Imp. Costanti. a. 355).

¹⁷⁶ Nella *Notitia Dignitatum* sono elencati 13 *duces* in Oriente e 12 in Occidente (*Not. Dign Orient.* I.38-56; XXX- XLII; *Not. Dign. Occ.* I.37-77; XXX – XLI).

¹⁷⁷ *Not. Dign Orient.* XXVIII.23; XXXI.42; XXXII.32; XXXIII.29; XXXIV.31; XXXV.26; XXXVI.31; XXXVII.24; XXXVIII.20; XL.44: *alae* e *cohortes* sono enumerate sotto la dicitura *et quae de minore laterculo emittuntur* nei capitoli dei *duces* orientali.

II.5 Disfatta di Adrianopoli e fine dell'Occidente

II.5.a Quadro storico

Il periodo compreso tra la morte di Costantino I (337 d.C.) e la disfatta di Adrianopoli (378 d.C.) vide un sostanziale assestamento dell'esercito nato dalle riforme diocleziane e costantiniane. Il sistema difensivo lungo i confini tutto sommato fu in grado di reggere, a parte in alcuni episodi, grazie agli eserciti mobili guidati da imperatori e dai *magistri* che furono in grado di tenere la situazione in equilibrio e sotto controllo rispetto alle pressioni esterne. La disfatta del 378 d.C. diede vita a nuovi rapporti con le popolazioni barbare, basati sui trattati di federazione e concessione di autonomie alle popolazioni insediatesi all'interno dell'impero.

Alla morte di Costantino, come da lui previsto, i figli si spartirono l'impero. Nel 340 d.C. prevalendo nello scontro con il fratello Costantino II, Costantino I divenne l'unico a regnare sull'Occidente. Nel 350 d.C. Costanzo II riunificò l'impero subentrando al fratello defunto.

I quarant'anni che separano la morte di Costantino dalla battaglia di Adrianopoli furono caratterizzati principalmente dal tentativo degli eserciti imperiali di contenere in Occidente le pressioni dei barbari in Gallia, sui confini danubiani, renani e in Britannia, mentre in Oriente importanti sforzi vennero posti in essere per difendere i confini sul Tigri e in Armenia, oltre all'attuazione di una complessa politica diplomatica per contrastare ulteriormente i Persiani. In tutto ciò emerge con chiarezza come l'elemento barbaro assumesse un duplice ruolo, da un lato fonte di disordine e scontro da limitare e contenere al di là dei confini, mentre dall'altro diveniva sempre di più fonte di reclutamento per le schiere imperiali e, all'occorrenza, utile alleato per prevalere sull'avversario, di ciò vari sono gli esempi¹⁷⁸.

¹⁷⁸ Nel 348 d.C. vennero insediati in Mesia Inferiore Goti Airani. Costanzo II contro l'usurpatore Magenzio, nel 351 d.C., avrebbe chiamato in aiuto nell'esercito gli Alamanni, a dimostrazione di come i barbari avessero già un importante peso negli affari politici interni all'impero. Dalle fonti emerge come il *comitatus* di Magenzio fosse estremamente variegato e composto da Celti, Iberi, Franchi e Sassoni (Giul. *Oraz.* I.34C-D; cfr. Zosim. *Sto.* II.46.3; II.50.2), mentre quello di Costanzo II aveva il suo nucleo forte negli Illiri, negli arcieri a cavallo armeni e negli Abulci (Zosim. *Sto.* II.45.4; II.48.3; II.51.4). Nel 360 d.C. i soldati gallo-romani di Giuliano si ammutinarono quando Costanzo II chiese il loro aiuto contro i Persiani, essi non volevano allontanarsi dalla propria terra e non volevano combattere se non sotto il loro capo. Per la prima volta nella storia romana soldati romani non giungono in aiuto ad altri soldati romani. (Zosim. *Sto.* III.8.3-4; Giul. *Epist.* XVIIIB.7-8; XVIIIB.28; Amm. Marc. *Res Gestae* XX .4 -5, Giuliano *Epistula ad*

Numerose e complesse vicende portarono alla battaglia di Adrianopoli¹⁷⁹, certo è che nessuno degli alti ufficiali in campo fu all'altezza della situazione né seppe gestire gli avvenimenti, riportando continue sconfitte e subendo la sempre maggiore avanzata dei Goti. Nel 378 d.C. Macedonia e Grecia erano in pericolo; Valente decise di intervenire con le sue truppe comitatensi e palatine, ma lo scarso coordinamento tra le forze romane e l'arrivo di inaspettati rinforzi di cavalleria gota fecero collassare l'esercito romano che perse i due terzi dei suoi effettivi, da sommarsi alle perdite subite negli scontri dei due anni precedenti.

Valente perse la vita sul campo e lo stato maggiore romano venne sterminato: vinta la battaglia, i Goti si insediarono stabilmente nell'impero. I rapporti tra l'impero e i Goti raggiunsero un equilibrio solamente nel 380 – 382 d.C. con la stipulazione di *foedera* che concedevano loro ampi spazi di autonomia. L'esercito romano era al collasso, avviando in Oriente la trasformazione che lo porterà ad essere il futuro esercito bizantino, e in Occidente dipendendo sempre più dai mercenari barbari progressivamente insediatisi nell'impero.

Dopo la disfatta del 378 d.C. e la spartizione dell'impero, la sorte era ormai segnata: un Oriente destinato a diventare bizantino e l'Occidente patria dei barbari. In Occidente il tracollo definitivo venne segnato dalla battaglia del 406 d.C. che, con lo sfondamento del *limes*, impedì il contenimento dei flussi in entrata e dalla conquista gota di Roma nel 410 d.C. Seppur disunite e con differenze, l'obiettivo delle popolazioni barbare era il

Athenienses 283-287; Amm. Marc. *Res Gestae* XVI.9; XVI.10.21; XVII.5; XVII.14; XVIII.4; IX.9; XIX.11.17; XX.4- 5; XX.8.2-17; XX.19; XX.11.1-3; Lib. *Oraz.* XVIII.90; XVIII.94-99; XVIII.106; *Epitome de Caesaribus* 42.16; Oros. *Hist.* VII.29.16-17; Zosim. *Sto.* III.8.3; III.9.3; Zon. *Epit.* XIII.9-10). In Oriente, Valente nel 365 d.C. mosse guerra ai Goti Tervingi in Dacia. La guerra non riportò significativi successi e venne chiusa bruscamente in quanto la presenza dell'imperatore era richiesta sul fronte persiano. La cessazione delle ostilità avvenne tramite la stipulazione di un *foedus* su un piano di parità, anche formale, fra le parti, che divenne un precedente significativo, ciò nonostante, i Goti si trovarono comunque in una situazione poco confortevole dovuta alla devastazione compiuta dall'esercito romano nelle loro terre.

¹⁷⁹ Nel 376 d.C. i Goti Tervingi, assaliti dall'avanzata degli Unni, e spinti dalla devastazione presente nelle loro terre a causa dei precedenti scontri con i romani, chiesero di potersi insediare in Tracia fornendo reclute e pagando tributi. In tale richiesta non vi era probabilmente nulla di diverso rispetto a tutti i precedenti accoglimenti di tribù barbariche per mezzo di *deditio* (anche nel 348 d.C. un gruppo di Goti venne accolto e destinato alla Mesia II (Giord. *Get.* LI.267)). La vera particolarità della richiesta dei Goti risiedeva nell'aver domandato asilo e possibilità di insediarsi in un territorio preciso, oltre alla quantità decisamente sostenuta. Valente non assunse decisioni forti, i Goti, momentaneamente lasciati entrare sul suolo imperiale, erano vessati dalle autorità romane locali. Questi fattori resero, ben presto, la situazione incontrollabile. I Tervingi saccheggiarono la Mesia, la Tracia e la *fabrica armorum* di Adrianopoli; un gruppo di Greuntungi, Taifali, Alani e Unni, vista la debolezza del *limes*, entrarono nella *Dacia ripenses*. Successivamente i due gruppi si unirono, nel 377 d.C. invasero nuovamente la Dacia, e, nel 378 d.C., diedero un importante contributo alla battaglia di Adrianopoli.

medesimo: trovare terre in cui stabilirsi. Dopo Adrianopoli non regnarono più uomini forti (ad eccezione di Teodosio I), ma sovrani bambini¹⁸⁰ o inetti: il potere politico andò incontro ad un inesorabile declino mentre il potere militare era sempre più nelle mani dei generali di stirpe barbarica. Basti pensare che Teodosio I affidò l'Oriente ad un romano, Rufino¹⁸¹, mentre l'Occidente a due generali barbari, Bauto e Arbogaste¹⁸². Alla morte di Teodosio I ebbe luogo quella che sarebbe stata la definitiva divisione dell'impero con Onorio imperatore d'Occidente, ove il potere era saldo nelle mani del vandalo Stilicone, e Arcadio in Oriente in cui, tra gli altri, era potente Gaina *magister militum* di origini gotiche. Onorio si trovò alle prese con svariati usurpatori: nelle Gallie Costantino III, Costante II, Giovino, Sebastiano, in Africa Eracliano, Massimo in Hispania, in Britannia Marco e Graziano, Prisco Attalo a Roma, e, il 31 dicembre 406 d.C., Vandali, Alani, Burgundi e Svevi attraversarono il Reno entrando definitivamente nel territorio romano. In una situazione di confusione tra il 402 e il 412 d.C. l'esercito occidentale reclutò un grande quantitativo di barbari in qualità di *foederati*. Nel 405 un gruppo di Vandali e Alani si diressero verso l'Italia; gli Ostrogoti si diressero prima a Verona e poi furono fermati a Fiesole da Stilicone. Alla fine del 406 d.C. iniziò l'invasione di Vandali, Alani e Svevi, i quali per tre anni saccheggiarono la Gallia del nord¹⁸³. Il vero pericolo però fu rappresentato dall'invasione gota guidata da Alarico, una prima fase che nel 401 d.C. arrivò ad Aquileia e nel 403 d.C. furono sconfitti prima a Pollenza poi a Verona da Stilicone che li fece tornare in Illirico e Pannonia; la seconda fase si svolse nel 408, 409 e 410 d.C., sempre guidati da Alarico¹⁸⁴ che nel 24 agosto del 410 d.C. conquistò Roma¹⁸⁵ e la saccheggiò per tre giorni¹⁸⁶.

Dal punto di vista politico l'Oriente conobbe un periodo di stabilità grazie al lungo regno di Teodosio II dal 408 al 450 d.C. mentre in Occidente regnò per quasi trent'anni Valentiniano III, divenuto imperatore a soli sei anni, con grande presenza nella gestione

¹⁸⁰ Graziano divenne imperatore ad 8 anni, Onorio ad 11 anni, Valentiniano III a 6 anni e Valentiniano II fu associato al trono a 4 anni.

¹⁸¹ Zosim. *Sto.* V.1-7; Oros. *Hist.* VII.37.1.

¹⁸² Zosim. *Sto.* IV.33.

¹⁸³ Oros. *Hist.* VII.40.3; Soz. *Eccl.* IX.12; Greg. T. *Hist. Franc.* II.2; Zosim. *Sto.* VI.3.

¹⁸⁴ Soz. *Eccl.* IX.4; Giord. *Get.* XXX.156; Zosim. *Sto.* V.36-42; V.43-51; VI.6.

¹⁸⁵ Zosim. *Sto.* V.45.1-2.

¹⁸⁶ Oros. *Hist.* VII.39; VII.40.1-2; Soz. *Eccl.* IX.6; IX.7; IX.9; Idazio *Cron.* XLIII. Dopo la morte di Alarico, Ataulfo saccheggiò nuovamente l'Urbe (Soz. *Eccl.* IX.12; Giord. *Get.* XXX.157; XXXI.159).

del potere del *magister militum* Flavio Ezio¹⁸⁷. Di seguito ottennero la porpora imperatori di scarsissimo valore, fino a Romolo Augustolo conosciuto come ultimo imperatore poiché, nel 476 d.C., Odoacre, del popolo degli Sciri e re degli Eruli, inviò le insegne imperiali all'imperatore romano d'Oriente, decretando, anche dal punto di vista istituzionale, la fine di un impero in via di decomposizione già a partire dalla morte dell'imperatore Giuliano, avvenuta nel 368 d.C. La Britannia venne abbandonata al proprio destino e alle proprie forze attorno al 418-420 d.C. I Visigoti si stabilizzarono nel sud della Gallia e l'Italia era invasa da orde di barbari. All'inizio del V secolo d.C. la Pannonia non era più romana ma occupata da Unni, Alani e Visigoti. Il Norico venne devastato da Rugi, Ostrogoti e, infine, Alamanni. Della Gallia presero possesso Franchi e Alamanni e, successivamente, anche Burgundi e Vandali. Tra il 409 e il 411 d.C. venne saccheggiata la Spagna del nord ovest da Vandali, Asdingi e Svevi; Vandali Silingi in Betica. Nel 429 d.C. i Vandali e gli Alani passarono in Africa del nord, il cui regno venne riconosciuto da Roma con un trattato del 432 d.C. Nel 439 d. C. gli Svevi estesero i loro domini in Betica e Cartaginense. La metà del V secolo d.C. è connotata dagli scontri nella penisola iberica tra Visigoti e Svevi; lo stesso periodo in cui Unni controllavano le pianure danubiane.

II.5.b Evoluzione dell'esercito

Dopo la morte di Costantino si registra la contemporanea presenza di più *magistri praesentalis* di medesima tipologia, questo evidenzia un chiaro legame con l'aumento delle guerre interne ed esterne che l'impero si trova ad affrontare. La originaria organizzazione militare di epoca costantiniana non prevedeva una suddivisione formale fra truppe centrali e truppe regionali, come invece accadde alla fine del IV secolo d.C. con Teodosio I. All'epoca di Costantino questa suddivisione era fattuale, i *magistri praesentalis* comandavano le truppe stanziate attorno alla corte mentre i *comites* regionali, incaricati dai primi o su delega del sovrano, gestivano le truppe ai confini. Molto probabilmente il ruolo di *magister militum* regionale¹⁸⁸ nacque per esigenze

¹⁸⁷ Flavio Ezio, nel 451 d.C. ai Campi Talaunici, respinse Attila guidando un esercito romano, composto pressoché da soli barbari.

¹⁸⁸ Dal punto di vista cronologico il primo *magister militum* regionale fu Ursicinio che, nel 351 d.C., venne incaricato di vigilare su alcune province orientali.

contingenti e solo successivamente divenne un vero e proprio *magister* regionale specializzato.

Alla fine del IV secolo d.C., a parità di classe di appartenenza, la precedenza gerarchica fra i reparti dell'esercito appartiene agli *equites*, seguiti da *auxilia* e *legiones*. I reparti ausiliari sono incrementati in virtù del sempre maggiore reclutamento di soldati di origine barbara, al di fuori dell'impero. Per le legioni, più che la creazione di nuove unità, si riscontra la duplicazione di unità già esistenti, con una netta prevalenza di reparti *palatini*, *comitatenses* e *pseudocomitatenses* a scapito dei *limitanei*. Questo dato supporta l'idea di rafforzamento e moltiplicazione degli eserciti di campagna rispetto alle truppe di confine, oltre a far emergere la necessità per i nuovi *magistri militum* regionali di creare dei propri eserciti.

I *ripenses*, posti alla veglia dei confini, iniziarono ad essere denominati *limitanei* con una graduale diminuzione di prestigio rispetto a *comitatenses* e *palatini*, verso un livellamento con *alae* e *cohortes*¹⁸⁹; divenendo, nel V/ VI secolo d.C. i c.d. soldati-contadini legati alla terra conferita loro in coltivazione dalla Stato per raggiungere l'autosufficienza alimentare¹⁹⁰. Sicuramente i *limitanei* stabilivano un legame con il territorio e le popolazioni locali (spesso svolgevano anche il ruolo di forza dell'ordine locale) molto più stretto rispetto a quello che si veniva a creare con i *comitantenses* stanziati nelle città interne.

Probabilmente verso la fine del secolo VI d.C., la differenza tra *comitatenses* e *limitanei* più che per questioni gerarchiche era di carattere etnico: nelle truppe limitanee prestavano servizio romani di nascita o barbari stanziati permanentemente e da molto tempo entro i confini, mentre nelle truppe comitatensi e palatine erano in maggioranza i non romani. Classe ibrida, intermedia tra i *comitatenses* e i *ripenses*, sono gli *pseudocomitatenses*, truppe *limitanee* che, da un certo momento in poi, vennero distaccate presso gli eserciti regionali o presentali senza godere dei loro medesimi privilegi.

Le truppe palatine, che appaiono nei documenti ufficiali per la prima volta nel 365 d.C. assieme agli *pseudocomitatenses*, con istituzionalizzazione da parte di Valentiniano I

¹⁸⁹ Una costituzione del 372 d.C. (C.Th.7.22.8 (Imppp. Valent. Val. Grat. a. 372)), nel riconfermare l'ereditarietà del servizio militare per i figli dei veterani, afferma che era abitudine destinare ai *limitanei* gli scarti degli uffici di leva.

¹⁹⁰ Per tutto il IV secolo d.C. questi avevano il diritto a ricevere l'annona (C.Th.8.4.17 (Imppp. Valent. Theod. Arcad. a. 389?)) e, qualora i vettovagliamenti fossero stati insufficienti, potevano rifarsi con prelievi forzosi sui contadini locali.

divennero una classe elitaria, con diritto di precedenza gerarchica in tutti gli elenchi, compresa la *Notitia Dignitatum*. Possono identificarsi come una sorta di nuovo *comitatus* in cui lo zoccolo duro consisteva nelle *scholae palatinae*. La differenziazione tra *comitatenses* e *palatini* era una mera distinzione gerarchica, non tattico-strategica, in base al rapporto più o meno diretto con i comandanti dell'esercito; *comitatenses* e *palatini* vengono considerati come un'unica classe contrapposta ai *limitanei*.

La grave mancanza di reclute verificatasi alla morte dell'imperatore Gioviano, spinse i successori e promulgare ancora una volta l'obbligo per i discendenti dei veterani di prestare servizio¹⁹¹ e ad inasprire duramente le pene per i disertori¹⁹². Vennero posti in essere *dilectus*, si arruolarono genti della Gallia e barbari sul Reno; in Oriente si cercò di rinvigorire la ormai desueta *praebitio tironum*. Fin dalla metà del IV secolo d.C. gli imperatori indissero arruolamenti straordinari prima delle campagne, dove in gran parte si arruolarono barbari¹⁹³.

Molto probabilmente, i barbari divenuti cittadini romani prima del congedo erano sicuramente in misura minore tra i semplici *militēs* che tra gli ufficiali. Questi, non potendo ricoprire le stesse funzioni pubbliche riservate ai romani, non potevano che scegliere la carriera militare. Nonostante ai barbari divenuti cittadini fossero chiuse le porte della carriera amministrativa civile, nella seconda metà del IV secolo d.C., coloro che ottenevano importanti ed alti comandi nell'esercito erano inseriti a far parte dell'aristocrazia senatoriale anche se non romani.

Il contributo più significativo di quest'epoca all'imbarbarimento dell'esercito non risiede nella creazione di nuove unità etniche ma nella distribuzione di soldati barbari in pressoché tutte le unità già esistenti. L'imbarbarimento dell'esercito riguardò in particolar modo le truppe mobili della Gallia e le truppe della guardia imperiale, mentre le truppe

¹⁹¹ C.Th.7.1.5 (Impp. Valent. Val. a. 364). La legge fu subito seguita da altre due dello stesso tenore, emesse da Valente nel 364-365 d.C. (C.Th.7.1.8 (Impp. Valent. Val. a. 365) (cfr. C.11.68.3 (Impp. Valentin. Val. s.d.)); C.Th.7.22.7 (Impp. Valent. Val. a. 365 – 373?)).

¹⁹² C.Th.7.13.4 (Impp. Valent. Val. a. 367); 7.13.5 (Impp. Valent. Val. a. 368 – 373?); 7.18.1 (Impp. Valent. Val. a. 365).

¹⁹³ Giuliano, per riconquistare la Gallia, arruolò soldati di ogni genere, tra cui tanti volontari (Zosim. *Sto.* III.3.2). Ricorse ad ulteriori reclutamenti anche nel 363 d.C. per la spedizione persiana (Amm. Marc. *Res Gestae* XXI.6.6). Nel 360 d.C., Costanzo II, per combattere in Mesopotamia, rafforzò le proprie truppe arruolando giovani reclute e con l'aiuto di Goti (Amm. Marc. *Res Gestae* XX.8.1). Nel 376 d.C., Valente acconsentì allo stabilirsi di truppe Tervingi in Tracia in virtù di un loro arruolamento nell'esercito (Amm. Marc. *Res Gestae* XXXI.4.4). Vi è notizia di importanti reclutamenti barbari, da parte di Valentiniano I, anche prima del 375 d.C. Zosimo tratta di un abbondante reclutamento di giovani barbari renani (Zosim. *Sto.* IV.12), e Ammiano parla anche di Sassoni e Quadi (Amm. Marc. *Res Gestae* XXVIII.5.4; XXX.6.1).

più antiche mantennero un maggior numero di romani. La sconfitta di Adrianopoli segna anche il mutamento dei comandi delle truppe elitarie dell'esercito (fino a quel momento preferibilmente in mano di ufficiali romani): divenne sempre più usuale vederle comandate da ufficiali barbari¹⁹⁴, anche se, già a metà del secolo, molti reparti erano nelle mani di ufficiali di questa origine¹⁹⁵.

Nella seconda metà del secolo la tendenza, seppur non seguita rigidamente, era quella di arruolare romani o stranieri romanizzati nelle truppe *limitanee* e barbari esterni negli eserciti mobili regionali, questo è anche motivo di ulteriore spiegazione di come gli ufficiali barbari furono candidati a ricoprire i più alti uffici di comando, essendo i componenti maggioritari delle truppe elitarie. Perlomeno sino alla battaglia di Adrianopoli, i barbari nell'esercito romano non furono sintomo di decadimento dei reparti di combattimento, quanto piuttosto di cambiamento e trasformazione; non era infatti conveniente nemmeno per loro tradire l'Impero, grazie al quale godevano di vari benefici. L'inserimento di barbari nelle truppe e nei quadri di comando non destava particolari preoccupazioni perché erano formati da una ancora solida tradizione e disciplina militare. Un esercito che, seppur mutato nella composizione etnica e nell'equipaggiamento, era ancora superiore dal punto di vista tattico e, perciò, in grado di influenzare i barbari dal punto di vista dell'arte della guerra, dopo Adrianopoli cessa di essere un fondamentale mezzo di romanizzazione.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Amm. Marc. *Res Gestae* XXXI.16.80.

¹⁹⁵ Amm. Marc. *Res Gestae* XIV.10.8; XX.2.5, dai brani citati emerge come già nel 354 d.C. il *comes domesticorum*, il *tribunus tabuli* e il *tribuno* degli *Scutarii* fossero barbari.

¹⁹⁶ Il sempre maggiore imbarbarimento delle schiere, oltre all'applicazione dell'istituto dell'*hospitalitas*, non fu elemento di facilitazione nei rapporti tra cittadinanza e militari. Il potere imperiale cercò di affrontare la questione sfruttando l'accoglimento di popolazioni barbariche finalizzato alla loro civilizzazione, nonostante tutti quanti i sovrani di quest'epoca abbiano sempre cercato mantenere tali popolazioni al di fuori dei confini imperiali. Aurelio Vittore nella sua opera, collocabile nella seconda metà del IV secolo, sostiene che la decadenza dei costumi romani era dovuta dal voler inserire *externi* e barbari nell'esercito. Due sono gli elementi importanti che emergono: le politiche poste in essere per una integrazione e romanizzazione delle popolazioni provenienti da oltreconfine non stavano sortendo gli effetti desiderati, anzi provocavano nella popolazione la percezione di corruzione e decadenza dei propri usi e costumi; inoltre evidenzia la già esistente equiparazione tra barbaro e *miles*. Addirittura, dalla *Historia Augusta* emerge l'idea che non fosse necessario romanizzare e civilizzare i barbari ma essi dovevano essere sottomessi come schiavi, e a quelli presenti nell'esercito si doveva impedire il raggiungimento di posizioni rilevanti in quanto non servitori dello stato e delle sue istituzioni ma soggetti legati al solo imperatore da vincoli personali. L'ostilità spesso manifestata dalla cittadinanza nei confronti dei barbari si ritrovava anche nelle classi dirigenti; infatti, i rapporti tra l'ordine senatorio e gli ufficiali militari divennero estremamente tesi negli ultimi decenni del IV secolo d.C. Questo non deve far pensare all'esistenza di una contrapposizione insuperabile e assoluta; infatti, alti ufficiali e dirigenti amministrativi erano parte dello stesso ambiente e spesso nutrivano interessi comuni, in particolar modo nella gestione del potere.

II.5.c Esercito dopo la disfatta di Adrianopoli – 378 d.C.

Dopo la battaglia di Adrianopoli la situazione dell'impero era pressoché al collasso: la questione gota non era risolta, l'esercito distrutto, la Tracia sotto assedio, la Pannonia e la Macedonia invase e l'Oriente privo di un imperatore. Graziano nominò imperatore di Oriente Flavio Teodosio, con l'obiettivo di rimandare gli invasori oltre il Danubio. Si erano spartiti i fronti: Teodosio I in Dacia e Macedonia, mentre Graziano si occupava della Pannonia invasa da un gruppo misto di Greutungi, Alani, Taifali e Unni. Dopo alcuni iniziali successi, i barbari ebbero ancora il sopravvento e Graziano dovette stipulare un *foedus* molto gravoso per l'impero col quale, di fatto, si accettava l'occupazione da parte dei barbari di importanti settori della Pannonia, in cambio di aiuto militare quando richiesto. Teodosio, nel 381 d.C., ratificò tale *foedus* e sottoscrisse un ulteriore trattato con i Goti di Atanarico e, nel 382 d.C., anche con gli altri capi Goti e Tervingi¹⁹⁷. I *foedera* stipulati da Graziano e Teodosio I nel biennio 380 – 382 d.C. aprirono definitivamente le porte ad un impossessamento dell'esercito da parte dei barbari, in particolare i Goti. Molto meglio conosciuto, rispetto ai due precedenti¹⁹⁸, è il *foedus* del 382 d.C. Le trattative finali vennero condotte da un gruppo di alti ufficiali romani con i capi goti¹⁹⁹. Le fonti dell'epoca sottolineano che il trattato era conseguenza di una *deditio*²⁰⁰, anche se autori del VI secolo d.C. utilizzano il termine *foederati*²⁰¹. Probabilmente accadde che, in

¹⁹⁷Per far fronte ai vuoti lasciati dalla sconfitta di Adrianopoli, Teodosio inserì nell'esercito orientale vari rifugiati goti, il cui comandante, Modare, nel 380 d.C. divenne *magister peditum*. Vennero arruolati forzatamente anche i minatori, oltre ad essere emanate leggi severissime in materia di coscrizioni C.Th.7.13.8-9 (Imppp. Valent. Grat. Theod. a. 380); 7.13.10 (Imppp. Valent. Grat. Theod. a. 381); 7.13.11 (Imppp. Valent. Grat. Theod. a. 382); 7.18.3-4 (Imppp. Grat. Valent. Theod. a. 380); 7.18.5 (Imppp. Grat. Valent. Theod. a. 381); 7.18.6 (Imppp. Grat. Valent. Theod. a. 382); 7.18.7-8 (Imppp. Grat. Valent. Theod. a. 383); 7.22.9-11 (Imppp. Grat. Valent. Theod. a. 380).

¹⁹⁸In merito al trattato stipulato nel 380 d.C. da Graziano le fonti non sono particolarmente precise e prodighe di dettagli, però è possibile ricavare alcune informazioni. I soldati barbari reclutati in virtù di tale accordo non furono distribuiti in reparti già esistenti o in *auxilia* posti sotto il comando di ufficiali romani; non furono trasferiti su fronti lontani ma restarono a prestare servizio nei territori da loro occupati, che difendevano per conto dell'impero. Anche per il trattato del 381 d.C. col quale Teodosio I accetta sul territorio romano il goto Atanarico con le sue genti, vi sono poche certezze nelle fonti. Non è ben chiaro il rapporto tra l'imperatore e il capo goto, la sua funzione, e il destino delle sue truppe al momento della sua morte, avvenuta poco dopo la stipula del trattato e oggetto di esequie colme di onori a Costantinopoli (Giord. *Get.* 143 – 144). Probabilmente le truppe gote vennero inserite nel *comitatus* teodosiano come *auxilia palatina*.

¹⁹⁹Non è accertato se Fritigerno, Alateo e Safrace fossero vivi al momento della stipulazione del trattato, in quanto non è citato alcun *rex Gothorum*.

²⁰⁰Lib. *Oraz.* XIX.16-17; *Panegyrici Latini* XII.22.3; Oros. *Hist.* VII.34.7; Sines. *De regnum ad Arcadium imperatorem* 21.12.

²⁰¹Procop. *Bell. Goth.* IV.5.11; Giord. *Get.* 145; Zosim. *Sto.* IV.56.

seguito a formale *deditio-receptio* dei goti nei confronti dell'impero, vennero stipulati identici *foedera* con ogni gruppo in questione, potendo considerarli come un trattato unico. Pur non essendo coloni assunsero impegni nei confronti dei romani quali la coltivazione delle terre a loro assegnate, un eventuale futuro pagamento di tasse e rifornimento di reclute per l'esercito²⁰². Si può ipotizzare che il servizio militare a loro richiesto non fosse continuativo e in unità regolari dell'esercito, ma prestato saltuariamente in caso di necessità e, in seguito, congedati al termine delle campagne; quando richiesto, il loro aiuto sarebbe giunto con reclutamenti di massa per le forze di spedizione e non destinate ai *limitanei*²⁰³. La formale *deditio* poneva i Goti in posizione subordinata rispetto i romani (dimostrato anche dalla promessa di pagamento di tasse), ma la loro vita tribale interna proseguì pressoché indisturbata come prima in quanto non erano *dediticii* in senso stretto o prigionieri di guerra. Molto probabilmente Teodosio I concesse all'aristocrazia barbara anche la cittadinanza, ciò significava riconoscere a loro e al popolo, da essi rappresentato, una sorta di semi-autonomia. Il *foedus* non era stipulato con un re rappresentante del popolo ma con tutto il popolo goto.

La particolarità rivoluzionaria di questi *foedera* risiedeva nel fatto che era accolta e stanziata entro i confini dell'impero un'intera popolazione barbarica, la quale, di fatto, viveva secondo le proprie regole e tradizioni, godendo di una certa autonomia, e che prestava servizio nell'esercito in tempo di guerra, formalmente sottoposta ai *duces* ma, di fatto, guidata da propri comandanti²⁰⁴. L'impero non rinunciò alla propria sovranità sul territorio occupato dai Goti nonostante a questi venne concessa la possibilità di insediarsi e amministrarsi come alleati in un regime di semi-autonomia; in una tale situazione non era certamente possibile un'integrazione, in quanto la disciplina e formazione tipica dell'esercito romano non veniva applicata a queste truppe²⁰⁵.

²⁰² Temist. *Oraz.* XVI.211D; XXXIV.22; *Panegyrici Latini* XII.22.3.

²⁰³ La temporaneità delle truppe gotiche è rafforzata dal fatto che la *Notitia Dignitatum* non parla di reparti gotici, cita solamente due *auxilia* palatina che probabilmente erano i guerrieri di Atanarico. Emerge che gli impegni dei Goti verso l'esercito, assunti nel trattato del 382, non erano molto differenti rispetto a quelli nel trattato del 332 d.C., inoltre per tale impegno erano versati donativi ai capi provenienti dalla nobiltà e ricompense per il servizio prestato nel corso delle campagne.

²⁰⁴ In seguito al trattato del 382 d.C., Teodosio I combatté nuovamente gruppi gotici oltre frontiera, ciò a dimostrazione che il trattato non esprimeva la volontà di accettare queste popolazioni nell'impero, ma era frutto della necessità e dell'impossibilità da parte di questo di far fronte all'emergenza, venne inoltre sfruttato per riempire nuovamente alcuni reparti dell'esercito.

²⁰⁵ L'integrazione tra la cittadinanza romana e i goti fu resa ancor più dura dal fatto che il trattato non prevedeva la concessione del *ius conubii*.

I *foedera* vennero più volte utilizzati anche nel V secolo d.C. per stipulare accordi con popolazioni al fine di ottenere aiuto in campo militare, tanto che, in quest'epoca, il termine stava ad indicare un modo, non unitario e non uguale in ogni caso, per arruolare barbari per l'esercito. Le due componenti dell'impero si comportarono in maniera differente: in Occidente venne permesso con sempre maggiore frequenza a gruppi di popolazioni barbare di insediarsi all'interno dei confini e gradualmente di allargare la propria autonomia; mentre in Oriente questo sistema indiscriminato venne maggiormente regolamentato.

Nelle due principali campagne guidate da Teodosio I, i federati barbari rivestirono una significativa importanza. Nel 388 d.C., contro Magno Massimo²⁰⁶, le truppe *foederate* erano predominanti rispetto a quelle regolari. Stessa situazione si verificò nel 394 d.C. nella campagna contro Eugenio. Probabilmente la fortuna di Teodosio I risiedeva nel suo prestigio e nelle sue capacità che gli permisero di controllare e controbilanciare i federati, per il momento ancora divisi tra loro e privi di una guida e una politica unitaria: con l'ascesa di Alarico le cose cambiarono significativamente. Dalla *Notitia Dignitatum* è possibile ricavare come Teodosio I creò solo unità di cavalleria e *auxilia* barbarici, la creazione di reparti limitanei fu decisamente minoritaria e non venne creata quasi nessuna legione. La crescita delle unità barbare nel V secolo d.C. e le molteplici sconfitte subite dall'esercito, comportarono il definitivo abbandono dell'arte della guerra romana per lasciar spazio a nuove tradizioni belliche di stampo barbarico solo influenzate occasionalmente dal modello romano. La particolarità delle invasioni barbariche successive alla metà del IV secolo d.C. risiede nel fatto che queste popolazioni penetrarono nel territorio dell'impero e vi si insediarono mantenendo immutate le proprie tradizioni, gli usi, i costumi e il diritto. I barbari erano utili per colmare i vuoti lasciati dai romani nell'esercito, e per sostenere l'ascesa al trono di questo o quel candidato²⁰⁷. Iniziando a servire nei ranghi come semplici soldati, con il trascorrere del tempo e la sempre maggiore ritrosia della classe romana a partecipare allo sforzo bellico, i barbari arrivarono a dirigere l'esercito e ad esercitare importanti influenze nell'individuazione del candidato imperatore.

²⁰⁶ *Panegyrici Latini* XII.30-46; Oros. *Hist.* VII.35.1-19; Zosim. *Sto.* IV.45.3-47.2; IV.57.4-58.

²⁰⁷ Zosim. *Sto.* II.15.1; Amm. Marc. *Res Gestae* XVIII.8; Amm. Marc. *Res Gestae* XXIX.5.9.

In Occidente, le fonti letterarie mostrano tre tipologie di barbari: i *laeti*, i *gentiles* e i *foederati*²⁰⁸. Divennero parte dell'esercito romano non solo popolazioni germaniche ma anche gruppi di Deisi e Attecotti provenienti dall'Irlanda. Fin dalla tetrarchia prestavano servizio nell'esercito Eruli, Batavi e Mattiaci²⁰⁹. L'autore del Panegirico IV²¹⁰ nel 297 d.C., tesse lodi a Costanzo Cloro che aveva insediato all'interno dell'impero popolazioni da lui sconfitte con il compito di coltivare i terreni e fornire reclute in caso di necessità. Nel Panegirico VII²¹¹ si tratta di Franchi che sono stati insediati in Gallia per coltivarla e difenderla. Giordane scrive che Massimino Daia dovette utilizzare Goti contro Persiani e cita l'indispensabilità di essi per l'esercito tetrarchico²¹². Costantino, per combattere Massenzio e Licinio, reclutò soldati dalla Britannia, dalla Gallia e dalla Germania (Regii, Teutoni, Goti, Sciti, Geti) tanto che l'esercito romano non riuscì più a farne a meno. Valentiniano I usufruì di Alamanni²¹³, Valente arruolò molteplici popolazioni Barbare in vista della battaglia di Adrianopoli²¹⁴ e Graziano arruolerà Alani²¹⁵. Ammiano Marcellino²¹⁶ descrivere abbastanza chiaramente quale fosse la situazione dell'esercito nel 378 d.C. Tutti gli ufficiali posti al di là del *Taurus* erano romani, ma si trattava di una situazione eccezionale; da ciò si può ricavare che alla battaglia di Adrianopoli l'esercito fosse affidato a barbari, anche se la situazione era maggiormente compromessa in Occidente rispetto all'Oriente. Teodosio I fece largo ricorso a barbari: Goti, Unni, Alamanni contro l'usurpatore Massimo; contro Eugenio nel 394 richiamò i Goti; vennero arruolati anche Franchi, Visigoti e Germani come i Marcomanni²¹⁷.

Il reclutamento manifestò difficoltà a partire dalla metà del IV secolo d.C., che poi si acuirono dopo Adrianopoli; una nuova crisi si manifesterà, all'inizio del V secolo d.C., quando i Goti passeranno dall'Oriente all'Occidente, come mostrato da una serie di provvedimenti restituiti dal Codice Teodosiano. Dalla lettura della *Notitia Dignitatum*, emerge l'impressione che, oltre alla importante scalata delle gerarchie militari da parte

²⁰⁸ Giul. *Epist.* XVIIB.13.

²⁰⁹ Amm. Marc. *Res Gestae* XX.1.3; XXV.10.9; Aur. Vit. *De Caesar.* XXXIX.15.

²¹⁰ *Panegyrici latini* IV.8; 9.3-4.

²¹¹ *Panegyrici latini* VII.6.2.

²¹² Giord. *Get.* XXI.110-111.

²¹³ Amm. Marc. *Res Gestae* XXIX.4.7.

²¹⁴ Zosim. *Sto.* IV.12.1.

²¹⁵ Zosim. *Sto.* IV.35.2-3.

²¹⁶ Amm. Marc. *Res Gestae* XXXI.16.8.

²¹⁷ Zosim. *Sto.* IV.30.1; *Panegyrici latini* XII.22.8; 32.3-4; Giord. *Get.* XXVIII.145; *Not. Dign. Occ.* XXXIV.24; Amm. Marc. *Res Gestae* XXX.6.1; Temist. *Oraz.* XVI.211-212.

dei barbari, il reclutamento regionale svolgesse ancora una funzione molto importante: l'Oriente era difeso da orientali e l'Occidente da occidentali. Galli e Germani sono rappresentati nella lista, dove i secondi svolgono un ruolo di maggiore importanza. Ogni provincia è difesa da soldati reclutati sul proprio territorio, ma ciò non toglie che, ancora i soldati del IV secolo d.C., si muovessero molto. Il reclutamento di romani non si interruppe, ma, col trascorrere del tempo, l'impero fece sempre più ricorso al reclutamento di barbari, sia per l'aumento delle proprie dimensioni sia per la minore disponibilità dei cittadini a reclutarsi.

II.6 Oriente bizantino ed epoca giustiniana

II.6.a Quadro storico

Sopraggiunta nel 395 d.C., la morte di Teodosio I comporta la definitiva scissione dell'Impero in Impero Romano d'Occidente, affidato ad Onorio, e Impero Romano d'Oriente, affidato ad Arcadio.

La dinastia teodosiana²¹⁸ e quella trace²¹⁹ regneranno su Costantinopoli per più di centoventi anni, nel corso dei quali familiari e forti personalità di corte eserciteranno spesso molta influenza sulla gestione del potere da parte dei sovrani. In questo periodo, dopo una iniziale interruzione durante il regno di Arcadio, l'elemento germanico e barbaro nelle istituzioni e nel comando dell'esercito aumentò con forza la propria influenza²²⁰. Due importanti eventi sconvolsero l'equilibrio dell'impero bizantino in quest'epoca: l'invasione visigota guidata da Alarico alla fine del IV secolo d.c. e l'invasione unna guidata da Attila durante il regno di Teodosio II.

Subito dopo la morte di Teodosio I, i barbari stanziati in Tracia, contravvenendo a quanto stabilito nei patti, devastarono e saccheggiarono la regione e, guidati dal loro capo Alarico, si diressero verso Costantinopoli. Incapace di risolvere la questione sul campo

²¹⁸ La dinastia teodosiana, dal 395 al 457 d.C., diede all'Impero d'Oriente tre imperatori: Arcadio (395-408 d.C.); Teodosio II (408-450 d.C.) e Marciano (450-457 d.C.).

²¹⁹ I membri della casata di Leone I, conosciuti anche come appartenenti alla dinastia trace, governarono dal 457 al 518 d.C. ponendo sul trono quattro imperatori: Leone I (547-474 d.C.); Leone II (febbraio-novembre 474 d.C.); Zenone (474-491 d.C.) e Anastasio I (491-518 d.C.).

²²⁰ esempio maggiormente significativo è il potente *magister militum praesentalis* di origini ariane, Aspare, talmente influente da riuscire a far eleggere dal senato due suoi sottoposti come imperatori (Marciano e Leone I).

di battaglia, nel 398 d.C., Arcadio decise di arrivare alla pace attraverso la diplomazia: l'Impero Romano d'Oriente si alleò con Alarico, permise al suo popolo di stanziarsi in Illirico e concesse a lui il comando delle truppe della regione nominandolo *Magister Militum per Illyricum*²²¹.

Durante il regno di Teodosio II²²² Attila, re degli Unni dal 434 d.C., replicò quanto fatto da Alarico qualche decennio prima. Infrangendo il trattato stipulato con l'Impero, invase e saccheggiò le regioni dell'Illirico e della Tracia giungendo sino alle mura di Costantinopoli. Nel 443 d.C. l'imperatore firmò con gli Unni la pace, in virtù della quale, costrinse l'impero al pagamento di un gravoso tributo. Pace che verrà infranta nel 447 d.C. quando Attila saccheggerà nuovamente il territorio romano reclamando terre lungo le rive del Danubio ove stabilirsi²²³.

Ulteriori disordini con i popoli barbari e federati dovettero essere affrontati anche successivamente, in parte la questione germanica venne chiusa da Zenone, negli anni Ottanta del V secolo d.C., affrontando le problematiche sollevate dai *foederati* ostrogoti di stanza in Tracia e Macedonia, guidati da Teodorico Strabone e Teodorico l'Amalo, i quali, pur essendo *Magistri Militum*, erano di difficile controllo²²⁴.

Nel 518 d.C. l'imperatore Anastasio I morì privo di eredi, il Senato scelse come suo successore il Capo della Guardia Imperiale, il militare Giustino²²⁵. Essendo convintamente calcedoniano, nel 519 d.C., ripristinò gli antichi rapporti con Roma e pose fin allo scisma di acaciano del 484 d.C. Fece educare il nipote Pietro Sabbazio, futuro

²²¹ L'Oriente riuscì a liberarsi definitivamente di questa prima ondata di invasioni nel 401 d.C. quando Alarico e le sue genti si diressero in Occidente.

²²² Nel Corso del regno di Teodosio II fu di grande importanza il tentativo di riforma legislativa, culminato nel 438 d.C. con la pubblicazione del Codice Teodosiano. Nel 439 d.C. anche Valentiniano III promulgherà il Codice in qualità di Imperatore romano d'Occidente.

²²³ Successivamente, replicando ancora una volta quanto compiuto da Alarico, decise di non perpetrare nuovamente aggressioni nei confronti di Bisanzio e preferì dirigersi verso l'Occidente e l'Italia.

²²⁴ La situazione si stabilizzò nel 481 d.C. a seguito della morte di Teodorico Strabone, le cui tribù si insediarono tranquillamente in Tracia, e con l'invio, su suggerimento dell'imperatore, in Italia delle rimanenti, guidate da Teodorico l'Amalo, al fine di vincere Odoacre e riportare la sovranità imperiale nella penisola. Come era presumibile, Teodorico vinse Odoacre e fece dell'Italia, più che territorio imperiale, il suo regno, nonostante ciò per l'Impero d'Oriente si trattava di una vittoria poiché le proprie regioni si erano liberate di instabili truppe barbare.

²²⁵ Giustino era nativo di Bederiana, nell'attuale Macedonia, l'anziano militare di carriera proveniva da una famiglia contadina di lingua latina. Non molto esperto degli affari di stato e della loro conduzione seppe circondarsi di fidi e preparati collaboratori. Egli rappresenta il capostipite della dinastia giustiniana che regnerà sino al 607 d.C. (Giustino I (518-527 d.C.); Giustiniano I (527-565 d.C.); Giustino II (565 - 578 d.C.); Tiberio II (578 - 582 d.C.); Maurizio (582 - 602 d.C.).

Giustiniano, che divenne ben presto esperto e parte integrante nella gestione della cosa pubblica.

Giustiniano ascese al trono nel 527 d.C. e vi restò sino alla morte sopraggiunta nel 565 d.C., tutto il suo regno fu caratterizzato ampie attività riformatrici e dal tentativo di riconquistare la parte occidentale dell'Impero, ormai nelle mani dei sovrani barbari.

L'apice dell'attività amministrativa e riformatrice durante l'epoca giustiniana viene raggiunto con la pubblicazione, tra il 528 e il 534 d.C., del *Corpus Iuris Civilis*.

Per quanto riguarda la politica religiosa, Giustiniano molto si impegnò affinché si raggiungesse in tutto l'Impero unità politica e religiosa, per esso inconcepibile una sfera religiosa autonoma dal potere temporale, in più occasioni intervenne nelle disquisizioni dottrinali durante i concili ecclesiastici.

Grande impulso ricevette tutto il settore edilizio, vennero costruiti o restaurati numerosi centri fortificati e castelli al fine di rafforzare gli ampi confini imperiali e offrire protezione alla popolazione in caso di attacco nemico.

Dal punto di vista militare, l'opera giustiniana splende per le guerre di conquista miranti a ricreare l'unione politica e territoriale tra l'Impero Romano d'Oriente e la parte occidentale. Sostanzialmente furono tre le aree di conquista: l'Africa romana sottratta ai Vandali, l'Italia agli Ostrogoti e la Spagna ai Visigoti.

La campagna africana, guidata da Belisario, ebbe un esito favorevole in breve tempo, iniziata nel 533 d.C. già dopo un anno il regno Vandalo capitolò. A metà del VI secolo d.C. all'interno del Regno Visigoto nella penisola Iberica scoppiò un importante scontro dinastico, Giustiniano approfittò di tale debolezza per intervenire, nel 552 d.C., a sostegno di una fazione. Una volta risolta la questione, nel 555d.C., le truppe romane non lasciarono più il territorio, sottoponendolo alla dominazione imperiale. Più importante, sia politicamente che per lo sforzo militare, si rivelò la campagna italiana, la c.d. guerra gotica. Iniziata nel 535 d.C. con la conquista della Sicilia da parte di Belisario, terminerà solamente dopo circa venti anni, risultando la più impegnativa campagna militare di tutto il regno giustiniano²²⁶.

²²⁶ richiesero l'impegnativo utilizzo dell'esercito anche il fronte orientale con i Persiani; e la penisola balcanica con gli invasori barbari, ove i saccheggi e le invasioni da popolazioni provenienti al di là del Danubio, vennero perpetuate pressoché continuamente. Giustiniano preferì fortificare il territorio al fine di porre al riparo le popolazioni e gestire le invasioni tramite la diplomazia e, di fatto, comprando la pace dei vari popoli invasori.

Giustiniano non nominò alcun successore, nonostante ciò, la sua dinastia si protrasse ancora per circa un quarantennio sino agli albori del VII secolo. Questi furono i decenni in cui emersero con forza il fallimento di parte delle riforme amministrative di Giustiniano e la fragilità del controllo presso i territori riconquistati. Dal punto di vista economico finanziario la situazione era estremamente precaria, le casse pubbliche erano vuote a causa dell'onerosissima politica giustiniana e delle continue spese militari da sostenere per difendersi dagli attacchi esterni e condurre campagne.

II.6.b Struttura dell'esercito

L'esercito bizantino del V e VI secolo d.C. ben poco aveva di somigliante al grande esercito imperiale di epoca augustea; era un esercito plurale, composto da vari corpi e specialità, all'interno del quale militavano sia soldati provenienti dall'impero sia barbari. Era formato ufficialmente da *limitanei*, *comitatenses* e *palatini*. Erano presenti i *bucellarii* ove militavano tanto sudditi dell'impero quanto barbari. Gli stranieri potevano contribuire allo sforzo bellico combattendo in qualità di *foederati* o alleati. Andavano poi a comporre le forze armate anche i *ballistrarii*, i marinai della flotta da guerra e alle milizie civiche o rurali.

I *Limitanei*, come in età costantiniana, costituiscono l'armata posta a presidio dei confini imperiali, lungo il *limes*, in particolare quello persiano. Vennero stanziati anche in Africa, Spagna e Italia a seguito della riconquista dei territori²²⁷. Col tempo questo ruolo di guardie confinarie fece decadere questi soldati a truppe di seconda categoria trasformandole in una sorta di polizia di confine, per le quali era normale esercitare una doppia professione, in cui quella civile, non di rado, era prevalente su quella militare²²⁸. I reparti di *comitatenses* continuavano a costituire il nucleo operativo dell'esercito imperiale. Come i *limitanei*, disponevano di truppe di fanteria e di cavalleria. Le schiere erano generalmente costituite da cittadini dell'impero anche se non mancarono reclutamenti di barbari, sia singolarmente sia costituendo interi reparti con prigionieri²²⁹.

²²⁷ Procop. *Arc. Hist.* 24.12; Teofilo Simocatta *Historiae* II.6.9 cfr *Not. Dign. Or.* XXXV.24; Nov. Iust. 103.3 (a. 536); Nov Iust. 41 (a. 536); C.1.27.2.8 (Imp. Iust. a. 534) Procop. *Bell. Goth.* II.28.28-30.

²²⁸ Basti pensare che in epoca giustiniana venivano considerati soldati solo le truppe da campagna (C.4.65.35.1 (Imp. Iust. s.d.); Nov Iust 117.11 (a. 542); Procop. *Aed.* III.1.16.

²²⁹ Procop. *Bell. Goth.* I.17.17 e I.5.2; Procop. *Bell. Vand.* II.14.17-20; Procop. *Bell. Pers.* II.19.23-25.

Pur mantenendo come loro primaria caratteristica quella di essere truppe mobili e operative per le grandi battaglie campali, non mancarono occasioni in cui vennero stanziati lungo i confini a supporto delle truppe di frontiera²³⁰.

Molto probabilmente erano parte dei *comitatenses* anche quei reparti entici (dagli storici dell'epoca sempre distinti dai reparti regolari) molto spesso presenti nelle battaglie campali.

La guardia palatina era formata da *excubitores*, *scholae palatinae*, *candidati*, *protectores* e *scribones*, dall'opera di Giovanni Lido²³¹ si ricava che fosse composta da circa diecimila unità. Gli *excubitores* vennero istituiti nel V secolo d.C. e, ancora all'epoca di Giustiniano, risultavano essere truppa combattente al seguito dell'imperatore. Riguardo le *scholae palatine*, formate da circa tremilacinquecento unità, dal punto di vista operativo le testimonianze non sono sempre lineari tra loro; infatti, in alcune circostanze è sostenuto che fossero ormai da tempo meri reparti da parata, privi di un effettivo impegno bellico²³², mentre in altre viene prospettata una situazione meno rigida in cui è contemplabile anche un loro utilizzo operativo²³³. Queste due tipologie di appartenenti alla Guardia Palatina erano gli addetti alla custodia del sovrano e partecipavano ai cortei imperiali. Tra gli *scholares* erano poi scelti quaranta soggetti che avrebbero formato l'elitario gruppo dei *candidati* destinati ad essere la personale guardia del corpo dell'Imperatore. I *protectores*²³⁴ costituivano una sorta di scuola ufficiali che, al tempo di Giustiniano, già da molto tempo non prendevano più parte alle operazioni di guerra ma prestavano la quasi totalità del loro servizio presso la corte²³⁵. A partire dall'epoca giustiniana compaiono anche gli *scribones*: soldati di rango piuttosto elevato incaricati di gestire missioni di particolare delicatezza e responsabilità.

I *Bucellarii* erano i soldati facenti parte del seguito privato e personale dei vari generali²³⁶. Il loro numero era variabile a seconda dei casi e poteva arrivare anche a quantitativi imponenti (Si stima che, nel 540 d.C. circa, Belisario avesse più di settemila *bucellarii*²³⁷)

²³⁰ C.12.35.18 (Imp. Anast. a. 492).

²³¹ Giov. Lido *De mag.* II.24.

²³² Procop. *Arc. Hist.* 24.17; Procop. *Bell. Vand.* II.14.17; Procop. *Bell. Goth.* II.27.32-34.

²³³ Nov. Iust. 117.11 (a. 542); Procop. *Bell. Pers.* I.13.22.

²³⁴ Facevano parte dei *protectores* anche i *protectores domestici*, rappresentando un gruppo elitario all'interno dell'armata.

²³⁵ Procop. *Arc. Hist.* 24.24-25.

²³⁶ Il termine tecnico *bucellarii* compare per la prima volta nello *strategikon* di Maurizio, in epoca giustiniana tali soldati assumevano diversi nomi anche a seconda delle loro specialità. Maur. *Strat.* I 2.

²³⁷ Procop. *Bell. Goth.* III.1.20.

e facevano parte della casa del generale assieme ai servi e ai suoi dipendenti²³⁸. Dal punto di vista etnico la composizione dei *bucellarii* era decisamente eterogenea e composita, l'elemento che dava loro omogeneità in battaglia era quello tecnico-operativo; infatti, venivano tutti quanti ottimamente addestrati in modo uniforme²³⁹.

I *foederati* altro non erano che truppe di soldati barbari militanti al servizio dell'Impero in sostanziale parità con i soldati nazionali²⁴⁰. Dal V secolo d.C. in poi, non erano più quei gruppi di soldati irregolari che guerreggiavano a fianco delle truppe regolari di Bisanzio, in virtù di *foedera* e trattati, ma erano divenuti un vero e proprio corpo organizzato e regolarmente inserito nell'armata bizantina. Fornirono sia fanti che cavalieri, ed erano utilizzati sia per la difesa confinaria che per le campagne²⁴¹²⁴².

Gli alleati erano quei popoli legati a Bisanzio da un trattato di alleanza, che si impegnavano a sorvegliare e rendere sicuri i confini, e, a volte, inviarono contingenti di soldati, guidati dai loro capi, anche per le battaglie. Generalmente per tali servizi ricevevano regolari sussidi²⁴³ o donativi dal carattere straordinario²⁴⁴, non era cosa insolita che i loro capi entrassero a far parte delle gerarchie ufficiali dell'impero. Questo sistema di alleanze e legami ebbe grande sviluppo in epoca giustiniana²⁴⁵.

I *ballistrarii* costituivano il corpo degli artiglieri, una novella giustiniana²⁴⁶ li descrive come dislocati in varie città dell'impero ai comandi di un magistrato locale, il c.d. *pater civitatis*, come i fabbricatori di armi, i *fabricenses*. Seppur comandati da un magistrato civile, erano, molto probabilmente, militari.

²³⁸ Procop. *Bell. Vand.* II.18.6-7 Nonostante fossero pagati dal generale e questi potesse esercitare anche poteri punitivi su di essi, restava comunque un vincolo formale di fedeltà all'imperatore, erano infatti costretti a giurarvi fedeltà.

²³⁹ Le armate di *bucellarii* erano considerate fortemente elitarie, godevano di un armamento più completo rispetto agli altri soldati (Maur. *Strat.* I.2; Procop. *Bell. Goth.* IV.29.28), non avevano elementi di fanteria e tutti quanti montavano a cavallo. Farvi parte era un grande prestigio e generalmente, fra le truppe mobili, erano al primo posto, davanti a *foederati* e a *comitatenses*.

²⁴⁰ Era loro concesso di non convertirsi qualora fossero ariani C.1.5.12.17 (Imp. Iust. a. 527); C.4.65.35.1 (Imp. Iust. s.d.); Nov. Iust. 116.1 (a. 542); Nov. Iust. 117.11 (a. 542); Nov. Iust. 148.2 (a. 566).

²⁴¹ Nov. Iust. 148.2 (a. 566); Procop. *Bell. Vand.* I.11.3-4; II.5.5.

²⁴² Probabilmente un sostanzioso contingente di queste era stanziato nei pressi della capitale visto che in epoca giustiniana si rinviene la figura del *comes foederatorum*.

²⁴³ Procop. *Bell. Pers.* I.15.22; I.19.32; II.10.23; Procop. *Bell. Vand.* II.21.17; II.22.8; Procop. *Bell. Goth.* III.34.10; IV.18.19.

²⁴⁴ Procop. *Bell. Pers.* II.29.29; Procop. *Bell. Vand.* II.13.30; II.21.2; Procop. *Bell. Goth.* I.5.10; III.33.10; IV.11.25.

²⁴⁵ Vari alleanze vennero stipulate con vari popoli come gli Unni, i Goti di Crimea, gli Tzani, gli Alani del Caucaso, gli Arabi, i Blemi, i Nobati, i Mauri, gli Eruli, i Gepidi, i Longobardi, gli Avari, i Franchi, i Breoni, i Varni.

²⁴⁶ Nov. Iust. 85.2 (a. 539).

Per quanto riguarda gli ufficiali e i comandi superiori, le notizie di epoca giustiniana sono molto scarse ma risulta fondamentale l'opera di Maurizio la quale, seppur di epoca successiva, molto probabilmente descrive una struttura in atto già in precedenza.

Dal punto di vista terminologico, a partire dal V secolo d.C., avvenne un forte processo di semplificazione, pressoché tutte le denominazioni delle varie unità vennero sostituite dal ben più generico *numerus*, che nulla ha a che fare col significato assunto in passato dalla parola *numeros*²⁴⁷.

Una figura tipicamente giustiniana è lo *strategos autokrator*, traducibile con il titolo di generalissimo, esso disponeva di poteri assoluti e agiva in qualità di rappresentante dell'Imperatore stesso. Tale titolo venne conferito la prima volta a Belisario nel 533 d.C., successivamente anche a Germano, Narsete e a Giustino figlio di Germano²⁴⁸.

II.6. c Forme di reclutamento

Nel V secolo d.C., sia per i reclutamenti ordinari che per gli straordinari, non esisteva un unico metodo di selezione ma, per entrare a far parte dell'esercito, i candidati erano scelti in modi diversi a seconda dei corpi e dei reparti di destinazione.

Pare che in età giustiniana gran parte del reclutamento avvenisse su base volontaria, l'età minima di coscrizione era di anni diciotto e, oltre ai requisiti fisici, dovevano godere di capacità civile. Era vietato l'arruolamento agli schiavi²⁴⁹, ai liberti e ai loro figli, ai funzionari dipendenti dai governatori provinciali, ai servi della gleba, ai membri delle amministrazioni cittadine, ai pagani, agli Ebrei, ai Samaritani e agli eretici²⁵⁰; Giustiniano

²⁴⁷ Più numeri formavano un'unità denominata *moira* contenente tra i mille e i tremila uomini comandati da *duces* o *magister militum* (o *moirarches* o *chiliarches*). Tre *moirai* costituivano un *meros* al comando di un *merarches* o *stratelates* per un totale tra le tremila e le settemila unità. Tre *mere* componevano lo *stratos*, l'armata guidata dallo *strategos armate*, queste armate erano considerate di piccole dimensioni sino a cinquemila unità, medie sino a quindicimila unità e grandi oltre tale numero. (Corip. *Giovan.* I.426; Procop. *Bell. Pers.* I.14.31; Procop. *Bell. Vand.* I.5.18; II.5.5; II.3.8; II.17.5; Procop. *Bell. Goth.* IV.27.2; IV.35.18 III.4.16; I.27.18; II.4.6; II.5.1-2; II.7.25-27; II.11.4; II.16.18; III.3.4; III.6.2; III.15.3; III.26.16; III.30.1; III.36.1; IV.15.1).

²⁴⁸ Procop. *Bell. Vand.* I.11.18-20; Procop. *Bell. Goth.* I.5.4; III.37.24; III.39.9; IV.21,1 (Narsete *stratego autokrator*).

²⁴⁹ C.12.33.6 (Imp. Iust. a. 529); C.12.33.7 (Imp. Iust. a. 531); Corip. *Giovan.* I.515-516; Procop. *Bell. Vand.* I.23.3; II.14.23; Procop. *Bell. Goth.* I.25.3; I.29.26; Procop. *Arc. Hist.* 4.13; 24.18.

²⁵⁰ C.1.5.12.6 (Imp. Iust. a. 527) C.4.7.4 (Impp Diocl. Maxim. a. 293) C.10.32.17 (Imp. Costant. a. 326) C.12.57.12.1 (Impp. Theod. Valent. a. 436) C.12.33.4 (Imp. Leo a. 472) C.12.33.3 (Impp. Arcad. Honor. s.d.) C.12.43.1 (Impp. Valent. Val. a. 370) C.12.33.2 (Impp. Dioclet. Maxim. s.d.) C.12.33.5 (Imp. Iust. a. 524).

la vietò anche ai negozianti (coloro i quali erano già arruolati dovettero abbandonare una delle due professioni)²⁵¹.

Un importante bacino di reclutamento continuò ad essere il servizio militare trasmesso in eredità da padre a figlio.

Per quanto riguarda il reclutamento ordinario di *limitanei* e *comitatenses* venivano arruolati per mezzo di bandi annualmente emessi dagli uffici dei comandanti regionali, gli aspiranti ricevevano poi da Costantinopoli una *probatoria* che ne certificava il reclutamento. Sul reclutamento dei *foederati* non si hanno norme e riferimenti precisi che consentano di delineare un metodo, è ipotizzabile che si svolgesse in maniera simile a quello delle schiere nazionali. Mentre per l'arruolamento dei *bucellarii* e il loro utilizzo si deve pensare ad una trattativa diretta con il generale di riferimento.

I posti a disposizione nelle *scholae palatine* e nei *protectores* venivano solitamente acquistati da guardie palatine a riposo o, soprattutto per i *protectores*, concessi come grado onorario a impiegati pubblici o militari prossimi al congedo²⁵².

In epoca giustiniana vennero praticate anche forme di reclutamento coatto, in contrapposizione ad un reclutamento volontario, derivante dal fatto che il continuo proseguire di guerre e l'ampliamento del territorio di confine da presidiare richiedeva un aumento di truppe, non è però definibile se si trattasse di forme di reclutamento praticate ordinariamente o solo in particolari occasioni in virtù di necessità contingenti.

Il reclutamento dei prigionieri di guerra fu pratico molto frequentemente²⁵³, sia coattivamente che a seguito di accordi con gli eserciti sconfitti. Lo status acquisito da questa tipologia di reclute non è indicato con precisione in nessun documento però, trattandosi quasi sempre di truppe appartenenti a popoli barbari, si può dedurre che venissero immessi nei reparti di *foederati*.

²⁵¹ C.12.34.1(Imp. Iust. a. 528-529).

²⁵² C.2.7.25.3 (Imp. Iustinus a. 519); Procop. Arc. Hist. 24.18; C.11.10.2 (Imppp. Valent. Theod. Arcad. a. 390); C.12.52.1(Impp. Valent. Val. a. 365); C.12.46.2(Imp. Const. a. 328); C.12.53.1(Impppp. Grat. Valent. Theod. Arcad. a. 385); Giov. Lido *De mag.* I.47.

²⁵³ A causa delle continue campagne di conquista e della riorganizzazione delle nuove provincie, durante il regno di Giustiniano, vennero posti in essere molteplici reclutamenti straordinari, attraverso i quali furono inseriti nei ranghi dell'esercito molti prigionieri di guerra. Nel 534 d.C. Belisario, per garantire presidio al nuovo confine africano, ha reclutato *limitanei* localmente fra i provinciali fisicamente idonei e fra coloro che restavano dell'armata vandolica (C.1.27.2.8 (Imp. Iust. a. 534); Procop. *Bell. Vand.* II.19.3). Con grandissima probabilità la stessa cosa accadde in Italia. Questi reclutamenti straordinari non riguardarono solamente i soldati di presidio ma anche i *comitatenses* e *foederati* (Coripp. *Giovan.* I.125-128; Procop. *Bell. Goth.* III.10.1-3; III.39.16-20; IV.26.6.10) attraverso reclutamenti volontari effettuati direttamente dai generali sul luogo.

Gli alleati dell'impero, oltre a difendere i confini, non era raro che fornissero truppe da utilizzare negli eserciti mobili, in virtù dei patti stretti con l'imperatore²⁵⁴. Non accadeva di rado nemmeno il reclutamento di truppe mercenarie provenienti da popoli barbari con cui si crearono alleanze temporanee e di vario tipo²⁵⁵.

Il metodo di reclutamento delle truppe inferiori non è avvenuto in modo esaustivo e chiaro, ma solo per cenni ed episodi da interpretare; per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali le notizie sono maggiormente precise. Tutti gli ufficiali erano formalmente nominati dall'imperatore, i generali erano scelti direttamente da questo, mentre i subalterni erano generalmente nominati su proposta dei superiori²⁵⁶. Gli ufficiali di rango inferiore provenivano dalle *scholae palatine*, dai *bucellarii*²⁵⁷ o anche a seguito di una più o meno lunga carriera presso i ranghi dell'esercito.

Grande potere era posto nelle mani dei *magistri militum* regionali, a cui era conferito il titolo palatino di *gloriosus*, poiché erano loro a guidare l'esercito mobile. Essi avevano giurisdizione sui *duces* regionali e su tutte le forze armate, terrestri e navali, poste nel territorio di loro competenza, decidevano essi stessi i luoghi in cui dislocarle. Per tutto il V secolo d.C., i *magistri militum* erano cinque: due *praesentalis*, uno *per Orientem*, uno *per Thracias*, uno *per Illyricum*. Giustiniano ebbe per qualche tempo un terzo *magister militum praesentalis*, creò successivamente quello *per Armeniam* e quello *per Africae*. Per quanto riguarda il territorio italiano, a seguito del prolungato stato di guerra, la presenza dello *strategos autokrator* si mantenne più a lungo che negli altri territori. Per quanto riguarda i territori spagnoli nulla è conosciuto per l'età giustiniana, però è probabile che già all'epoca fosse presente un *Magistrum Militum Spaniae* come è attestato successivamente. Nelle province di confine, e a volte anche in quelle interne, l'autorità militare era esercitata dai *duces* regionali, ai quali era solitamente conferito il titolo di *spectabilis*, che disponevano delle truppe stanziato nelle proprie territorialità²⁵⁸.

²⁵⁴ Procop. *Bell. Goth.* I.5.4; I.6.2; III.34.40; II.14.33-34; Procop. *Bell. Vand.* I.25.3-8; Procop. *Aed.* III.7.13.

²⁵⁵ Procop. *Bell. Pers.* I.12.6; Procop. *Bell. Goth.* III.12.10; III.13.21; Diac. *Hist. Lang.* II.1; Procop. *Bell. Goth.* IV.26.12 6.

²⁵⁶ Maur. *Strat.* I.4.

²⁵⁷ Per quanto riguarda i *bucellarii*, i dorifori potevano essere occasionalmente posti al comando di reparti regolari dell'esercito o transitarvi permanentemente.

²⁵⁸ C.12.35.18pr. (Imp. Antast. a. 492) Nov. Iust. 103.3.1 a. 536.

Soprattutto in epoca giustiniana, furono create magistrature speciali che riunivano nelle mani di un unico governatore poteri civili, militari e finanziari, oppure funzionari civili erano investiti anche di autorità militare²⁵⁹.

I generali giustiniani, sia bizantini che stranieri, erano tali in forza di un legame parentale con la famiglia imperiale, di convenienze politiche, o di una lunga carriera militare iniziata come ufficiali subalterni nell'esercito o nei *bucellarii*. Non era raro che ottenessero importanti posizioni nell'esercito anche ai capi stranieri in virtù del loro passaggio all'Impero²⁶⁰. Tra i generali non professionisti, sono annoverabili parenti dell'imperatore, civili con incarichi di comando militare ed eunuchi; ciò in virtù del rapporto di fiducia che li legava all'imperatore e al fatto che erano per lo più figure di rappresentanza, ove la gestione vera e propria del comando era nelle mani di ufficiali professionisti²⁶¹.

²⁵⁹ Ad esempio, il *Praetor Thraciae*, i governatori civili che ottennero anche il titolo di *comes*, il *Moderator Helenoponti*, il *Praetor Paphlagoniae*, il *Comes Isauriae*, oppure il *Quaestor Iustinianus Exercitus* creato nel 536 d.C.

²⁶⁰ Possono ricordarsi Arazio, Narsete, Isace, Peranio figlio del re Gurgene, Cabade, Bessa, il principe gepida Mundo, Artabane.

²⁶¹ I generali eunuchi erano per lo più fidati funzionari di corte che venivano posti a capo di grandi armate (come, ad esempio, Narsete) e godevano della fiducia dell'imperatore in quanto, sia a Bisanzio che in Persia, un uomo mutilato non poteva aspirare alla suprema carica (Procop., *Bell. Pers.*, I 11.4). Molti furono i parenti di Giustiniano che ottennero posizioni di potere sia in virtù della loro parentela sia perché effettivamente dotati di capacità militari a seguito del loro impegno in guerra.

Capitolo III

TESAMENTUM MILITIS

III.1 Testamentum militis

Nel presente capitolo si intende fornire una panoramica delle caratteristiche del *testamentum militis* e delle maggiori problematiche implicate dai singoli aspetti di questa figura giuridica.

Il *testamentum militis* non deve considerarsi una forma straordinaria di testamento, bensì un regime testamentario particolare fondato sulla personale qualità di *miles*: un vero e proprio *ius singulare*.

Può affermarsi che l'istituto in questione sia pressoché libero da ogni vincolo, tanto nella forma quanto nella sostanza.

Per quanto riguarda la validità l'unico requisito richiesto è la serietà della dichiarazione testamentaria, la quale può esprimersi in qualsiasi modo il milite possa e voglia.

Moltissime sono le deroghe rispetto al diritto comune per quanto riguarda la sostanza dell'atto testamentario:

- Le uniche categorie che non possono essere istituite eredi o onorate di legati discendono solo ed esclusivamente da un divieto legale;
- *Miles enim pro parte testatus potest decedere, pro parte intestatus*²⁶², al militare è concesso di disporre validamente per mezzo del testamento anche di una sola parte del suo patrimonio lasciando i restanti beni suddivisi e assegnati per mezzo della successione *ab intestato*;
- Nonostante il diritto civile vieti la possibilità per un soggetto di redigere più testamenti contemporaneamente validi, per i civili vennero concesse plurime deroghe in presenza di particolari condizioni, ma per i soldati si trattò di un vero e proprio privilegio sempre valido, infatti Ulpiano afferma: *militi licet plura testamenta facere*²⁶³;

²⁶² D.29.1.6 (Ulp. 5 *ad Sab.*).

²⁶³ D.29.1.19pr (Ulp. 4 *disp.*).

- Il testamento del militare è valido anche se il testatore lo abbia redatto con preterizione degli eredi necessari;
- Il soldato nel compiere testamento non ha l'obbligo di rispettare le quote della *Lex Falcidia*;
- Il militare non soggiace alle limitazioni del principio *semel heres semper heres*.
- Nel testamento militare: *miles ad tempus heredem facere potest et alium post tempus vel ex condicione vel in condicionem*²⁶⁴;
- Estremamente favorevoli sono per il soldato le facoltà in tema di sostituzione pupillare;
- Nei confronti del testamento militare non può essere esperita la *querela inofficiosi testamenti*;
- Qualora il militare venga congedato con tutti gli onori del veterano il testamento da lui redatto durante il servizio resterà efficace per un anno dal momento del congedo, trascorso tale periodo il testamento perde di ogni validità.

III.2 La struttura del *testamentum militis*

D.29.1.1pr. (Ulp. 45 *ad ed*) “*Quoquo modo testati fuissent, rata esset eorum voluntas. Faciant igitur testamentum quomodo volent, faciant quomodo poterint, sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris.*”

“Facciano, pertanto, testamento nel modo in cui vorranno, lo facciano nel modo in cui sarà loro possibile, e sia sufficiente la sola volontà del testatore per compiere la divisione dei loro beni.”²⁶⁵

²⁶⁴ D.29.1.15.4 (Ulp. 45 *ad ed*).

²⁶⁵ Traduzione da S. Schipani, *Iustiniani Augusti Digesti seu Pandectae, testo e traduzione*, a cura di A. Petrucci e A. Saccoccio, Milano, 2005 - 2014. Le traduzioni contenute nell'opera suddetta, in parte citate nel proseguo del presente elaborato, sono liberamente consultabili anche in formato digitale al sito (URL): <http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto/>. Sul testo cfr. da ultimo J. Meyer - Hermann, *Testamentum militis. Das römische Recht des Soldatentestaments: Entwicklung von den Anfängen bis zu Justinian*, Aachen, 2012, pp.6 ss.

D.29.1.24 (Flor. 10 *inst*) “*Id privilegium, quod militantibus datum est, ut quoquo modo facta ab his testamenta rata sint*”.

“Quel privilegio che è stato concesso a coloro che stanno adempiendo al servizio militare, che siano validi i testamenti in qualunque modo da essi siano fatti”.²⁶⁶

D.29.1.40pr. (Paul. 11 *resp.*) “*Responi militibus, quoquo modo velint et quo modo possunt, testamentum facere concessum esse, ita tamen, ut hoc ita subsecutum esse legitimis probationibus ostendatur.*”

“Ho dato il responso che è concesso ai militari di fare testamento in qualunque modo vogliano, e nel modo in cui possano, in modo tale però che si possa dimostrare con prove legittime che è avvenuto così.”²⁶⁷

C.6.21.3pr – 1 (Imp. Antonin., a. 213) “*Quamquam militum testamenta iuris vinculis non subiciantur, cum propter simplicitatem militarem quomodo velint et quomodo possint ea facere his concedatur, tamen in Valeriani quondam centurionis testamento institutio etiam iure communi accepit auctoritatem.*

Nam cum pater familias filiam ex duabus unciis, uxorem ex uncia heredem scripserit nec de residuis portionibus quicquam significaverit, in tres partes divisisse eum apparet hereditatem, ut duas habeat quae sextantem accepit, tertiam quae ex uncia est heres instituta.”

“Nonostante i testamenti dei soldati non siano soggetti a vincoli giuridici, dal momento che per l'inesperienza dei militari si concede loro di farli come vogliono e come possono; tuttavia, nel testamento di Valeriano un tempo centurione l'istituzione ha ricevuto validità anche in base al diritto comune.

²⁶⁶ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

²⁶⁷ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

Infatti, poiché il padre di famiglia aveva scritto erede la figlia per due once e la moglie per un'oncia e non aveva fatto alcun cenno delle restanti porzioni, appare che egli abbia diviso l'eredità in tre parti, in modo che due ne abbia quella che ricevette due once e la terza quella che fu istituita erede per un'oncia.”

C.6.21.5 (Imp. Alex., a. 224) *“Ex testamento militis, sive adhuc in militia sive intra annum missus honeste decessit, hereditas et legata omnibus quibus relicta sunt debentur, quia inter cetera, quae militibus concessa sunt, liberum arbitrium quibus velint relinquendi supremis suis concessum est, nisi lex specialiter eos prohibuerit.”*

“In base al testamento di un soldato, sia egli ancora nella milizia o, congedato con onore, sia morto entro l'anno, l'eredità e i legati sono dovuti a tutti coloro, a cui furono lasciati: perché tra le altre concessioni ai soldati, fu concesso il libero arbitrio di lasciare con le loro ultime disposizioni i beni a chi vogliano, a meno che una legge speciale non glielo abbia vietato.”

C.6.21.14 (Imp. Diocl. et Maxim., a. 294) *“Si a fratre suo militante mater vestra scripta heres successionem eius sibi quaesivit, quamvis testamenti scriptura non continet iuris observationem, hanc hereditatem fratrem testatoris vel eius filios ab intestato evincere non potuisse iure constitit.”*

“Se vostra madre, scritta erede da suo fratello militare, domandò per sé la successione di lui, sebbene il tenore del testamento non rispetti l'osservanza del diritto, è apparso giuridicamente chiaro che il fratello del testatore o i suoi figli non potevano ottenere questa eredità *ab intestato*.”

I.2.11pr. (Gai. 2.109)²⁶⁸ *“Quoque enim modo voluntas eius suprema sive scripta inveniatur sive sine scriptura, valet testamentum ex voluntate eius.”*

²⁶⁸ Gai. 2.109 *“Sed haec diligens observatio in ordinandis testamentis militibus propter nimiam inperitiam constitutionibus principum remissa est: nam quamvis neque legitimum numerum testium adhibuerint neque uendiderint familiam neque nuncupauerint testamentum, recte nihilo minus testantur.”* Traduzione da E. Nardi, *Istituzioni di diritto romano*, A, testi 1, p. 45 “Ma da questa rigorosa osservanza nel fare testamento furono, da costituzione dei principi, dispensati i soldati, per la loro troppa inesperienza. Infatti, anche se

“In qualunque forma, scritta o non scritta, l’ultima volontà del soldato risulti, il testamento è valido in forza della di lui volontà.”²⁶⁹

Sulla base del tutto univoca dei vari frammenti sopracitati, si apprende come il testamento militare sia libero da ogni vincolo di forma e di sostanza: al soldato è concesso di testare come può e come vuole.

L’unico requisito essenziale per la validità dell’atto risiede nella serietà ed effettività della volontà in qualsivoglia modo manifestata, al momento della delazione ereditaria sarà necessario dare prova di ciò da parte degli interessati a succedere.

Le quattro costituzioni sopra riportate esprimono, in conformità coi frammenti presenti nel Digesto, in maniera chiara ed esaustiva la libertà concessa ai militari nella redazione del proprio testamento.

L’imperatore Caracalla in C.6.21.3 afferma come il testamento militare non soggiaccia ai vincoli del diritto civile e possa essere redatto come i soldati vogliano e come possano: questo non esclude ovviamente che tali disposizioni possano essere anche conformi al diritto civile. A dimostrazione di ciò, nella seconda parte del testo, viene riportato l’esempio di quanto compiuto dal centurione Valeriano, il quale istituì eredi la figlia e la moglie rispettivamente per due onces e un’oncia senza far cenno di altre porzioni. Ciò, in base alla premessa, doveva interpretarsi come la divisione dell’eredità in tre parti uguali, destinate due alla figlia e una alla moglie.

In C.6.21.5 l’imperatore Alessandro Severo interpreta in modo ulteriormente ampio il privilegio militare: concedere ai soldati di fare testamento come possono e come vogliono significa anche concedergli di lasciare eredità e legati a chiunque vogliano e che la *testamentifactio* passiva può essere in tal caso negata ad un soggetto solamente attraverso una legge speciale e non attraverso le norme applicate per l’eredità civile.

L’unica costituzione in tema di testamento militare attribuita agli imperatori Diocleziano e Massimiano risale al 294²⁷⁰ e tratta delle libertà formali e sostanziali del testamento del soldato, riportando il caso di un militare che istituisce erede la madre e, anche se il

non abbiano impiegato il numero legale di testimoni, né venduto la famiglia, né nuncupato il testamento, tuttavia fanno regolarmente testamento.”

²⁶⁹ Traduzione da E. Nardi, *Istituzioni di diritto romano*, B, testi 2, p. 67.

²⁷⁰ C.6.21.14 (Imp. Diocl. et Maxim., a. 294).

testamento non rispetta tutte le solennità richieste, l'istituzione è valida e nulla avranno da pretendere gli eredi *ab intestato*.

C.6.21.15pr – 1 (Imp. Constant., a. 334) “*Milites in expeditione degentes, si uxores aut filios aut amicos aut commilitones suos, postremo cuiuslibet generis homines amplecti voluerint supremae voluntatis adfectu, quomodo possint ac velint testentur, nec uxorum aut filiorum eorum, cum voluntatem patris reportaverunt, meritum aut libertas dignitasque quaeratur.*

Proinde sicut iuris rationibus licuit ac semper licebit, si quid in vagina aut in clipeo litteris sanguine suo rutilantibus adnotaverint, aut in pulvere inscripserint gladio sub ipso tempore, quo in proelio vitae sortem derelinquunt, huiusmodi voluntatem stabilem esse oportet.”

“I soldati che si trovano in spedizione se avranno voluto comprendere nell'affetto delle ultime volontà le mogli o i figli, o gli amici, o i loro commilitoni, ed infine persone di qualunque condizione, testino come possono e come vogliono e non si indaghi sul merito la libertà o la dignità delle loro mogli o dei loro figli, in quanto hanno ottenuto la volontà del padre. Allo stesso modo, siccome in base ai principi giuridici fu e sempre sarà lecito, se abbiano tracciato qualcosa sul fodero o sullo scudo a lettere rosse del loro sangue, o abbiano scritto con la spada qualcosa nella polvere, nello stesso momento in cui in battaglia lasciano la vita, tale volontà deve essere ferma.”

La costituzione del 334 dell'imperatore Costantino²⁷¹, è suddivisibile in due parti. La parte finale riporta l'esempio più estremo, forse anche stereotipato e volutamente drammatico, della libertà testamentaria conferita al militare: è data validità persino alle ultime volontà tracciate dal soldato, che muore in battaglia, sullo scudo con il proprio sangue o sulla sabbia con la spada.

Nella prima parte si conferma la libertà di nominare eredi chiunque il *de cuius* voglia, derogando così a tutti i principi imposti ai pagani in materia di quota legittima, *querela inofficiosi testamenti*, e limiti alla *testamentifatio*. L'imperatore afferma inoltre che il

²⁷¹ C.6.21.15 (Imp. Costantin., a. 334).

soldato non solo può testare a favore di chi desidera ma non si deve nemmeno indagare del merito, della libertà o della dignità delle mogli e dei figli se la volontà di esso era quella di nominarli propri successori. Questa concessione fornisce una rappresentazione della famiglia dei militari in epoca tardoantica: non era per nulla insolito che molti nuclei famigliari si basassero su mere convivenze e non su regolari matrimoni. Da tali relazioni non nasceva un rapporto di filiazione legittimamente riconosciuto. Con questa disposizione Costantino conferma al soldato la massima libertà testamentaria e gli conferisce un'ulteriore capacità: certificare e riconoscere un rapporto di filiazione e uno stato familiare non riconosciuto dalla legge come tale. Il testatore ha il potere, con il suo ultimo atto, di riconoscere i diritti di figlio a chi per legge non lo è.

D.29.1.24 (Flo. 10 *inst.*) *“ut utique prius constare debeat testamentum factum esse, quod et sine scriptura et a non militantibus fieri potest. Si ergo miles, de cuius bonis apud te quaeritur, convocatis ad hoc hominibus, ut voluntatem suam testaretur, ita locutus est, ut declararet, quem vellet sibi esse heredem et cui libertatem tribuere: potest videri sine scripto hoc modo esse testatus et voluntas eius rata habenda est. ceterum si, ut plerumque sermonibus fieri solet, dixit alicui: " ego te heredem facio", aut " tibi bona mea relinquo", non oportet hoc pro testamento observari. nec ullorum magis interest, quam ipsorum, quibus id privilegium datum est, eiusmodi exemplum non admitti: alioquin non difficulter post mortem alicuius militis testes existerent, qui adfirmarent se audisse dicentem aliquem relinquere se bona cui visum sit, et per hoc iudicia vera subvertuntur”.*

“Prima debba comunque essere certo che sia stato fatto testamento, che può essere sia fatto senza scrittura, sia <redatto> da coloro che non stanno adempiendo al servizio militare. Se, dunque, un militare, relativamente ai beni del quale si svolge il giudizio avanti a te, avendo convocato a questo scopo degli uomini al fine di attestare la sua volontà, si espressa verbalmente in modo da dichiarare chi volesse che fosse suo erede ed a chi concedesse la libertà, si può considerare aver testato in questo modo senza scrittura e la sua volontà si deve considerare valida. Al contrario, se, come si è soliti fare spesso

discorrendo, disse ad alcuno: “io ti istituisco erede” oppure “ti lascio i miei beni”, non si deve considerare questo come testamento. Né interessa ad alcuno più che a coloro ai quali è concesso questo privilegio, che non si ammetta un esempio di questo genere, altrimenti non difficilmente, dopo la morte di qualche militare, si farebbero avanti testimoni che affermerebbero di aver udito taluno dire di lasciare i beni a chi a loro sembrasse, e così sarebbero sovvertite le vere disposizioni <di ultima volontà>”.²⁷²

D.29.1.40pr.-1 (Paul. 11 resp.) *“Lucius Titius miles notario suo testamentum scribendum notis dictavit et antequam litteris praescriberetur, vita defunctus est: quaero, an haec dictatio valere possit. respondi militibus, quoquo modo velint et quo modo possunt, testamentum facere concessum esse, ita tamen, ut hoc ita subsecutum esse legitimis probationibus ostendatur.”*.

“Il militare Lucio Tizio dettò al suo stenografo in minuta stenografata il testamento da scrivere e, prima che fosse trascritto in modo esteso, egli morì. Pongo la questione, se possa essere valida questa dettatura. Ho dato il responso che è concesso ai militari di fare testamento in qualunque modo vogliano, e nel modo in cui possano, in modo tale però che si possa dimostrare con prove legittime che è avvenuto così.”²⁷³

Per il militare, come per il civile, la volontà testamentaria può manifestarsi tanto per mezzo di un documento scritto quanto in mera forma orale.

La volontà, tuttavia, deve essere seria: un testamento fatto solamente per scherzo o una mera intenzione non possono considerarsi validi.

Dal frammento paolino si apprende che, massima espressione del privilegio militare, addirittura le volontà contenute in una minuta dettata ad un altro soggetto, se appositamente provata la serietà e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, possono ritenersi valide disposizioni testamentarie. Anche in questo caso l'elemento

²⁷²Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

²⁷³Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

fondamentale risiede nella serietà della dichiarazione e nella concordanza tra quanto stenografato e quanto dichiarato dal testatore.

Qualora il testamento risulti essere incompleto, le conseguenze sono varie a seconda che:

- L'incompletezza sia relativa all'oggetto; in tal caso l'atto regge e vale esclusivamente in rapporto alle quote di cui si dispone: il testamento del soldato, infatti, non soggiace alla regola *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*; pertanto, per quanto ricompreso nella volontà espressa, varrà il testamento, per quanto non espresso opererà la successione *ab intestato*;
- L'imperfezione sia invece riferita non solo all'oggetto ma pure al soggetto (ad esempio risulta che il testatore voleva istituire più eredi, ma ne viene poi nominato uno solo e non è nemmeno specificata quale parte dell'asse gli sia devoluta): l'atto in tal caso non è valido.

III.3 Miles pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest

D.29.1.6 (Ulp. 5 ad Sab) “*Si miles unum ex fundo heredem scripserit, creditum quantum ad residuum patrimonium intestatus decessisset: miles enim pro parte testatus potest decedere, pro parte intestatus*”.

“Se un militare abbia scritto come erede taluno per un fondo, si ritiene che sia morto intestato quanto al resto del patrimonio: il militare, infatti, può decedere in parte con testamento e in parte senza testamento”.²⁷⁴

C.6.21.1 (Imp. Antonin., a. 212) “*Frater tuus miles si te specialiter bonis quae in paganico habebat heredem fecit, bona quae in castris reliquit petere non potes, etiamsi is qui eorum heres institutus est adire ea noluerit: sed ab intestato succedentes veniunt, modo si in eius loco substitutus non est et liquido probatur fratrem tuum castrensia bona ad te pertinere noluisse. nam voluntas militis expeditione occupati pro iure servatur.*”

²⁷⁴ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

“Se tuo fratello soldato ti ha fatto specificamente erede dei beni che aveva in sede civile, non puoi pretendere i beni che lasciò negli accampamenti, anche se colui che è stato istituito erede in quelli non abbia voluto accettarne l’eredità: però i successori *ab intestato* vengono solo se in luogo di lui non vi sia un sostituto e non si provi chiaramente che tuo fratello non voleva che i beni castrensi ti spettassero. Infatti, la volontà del soldato impegnato in spedizione è osservata come una norma giuridica.”

C.6.21.2 (Imp. Antonin., a. 213) “*Miles si castrensi tantummodo bonorum commilitonem suum instituit heredem, cetera bona eius ut intestati defuncti mater eius iure possedit. quod si extraneum scripsit heredem isque adiit hereditatem, bona eius in te transferri non iure desideras.*”

“Se un soldato istituì erede un suo commilitone soltanto dei beni castrensi, sua madre a buon diritto possiede gli altri suoi beni, come di uno morto intestato. Che se scrisse erede un estraneo e quegli adì l’eredità, senza fondamento giuridico desideri, che ti siano trasferiti i suoi beni.”

Contrariamente a quanto prevede il *ius commune*, è data facoltà al militare di disporre per testamento anche di una sola parte determinata del suo patrimonio, senza nulla esprimere sulla sorte dei restanti beni. L’erede testamentario riceve solo ed esclusivamente ciò che gli è destinato, il patrimonio residuo viene distribuito fra i chiamati in virtù della successione *ab intestato* senza che si attivi il principio dell’accrescimento.

Il privilegio secondo il quale è concesso al militare di morire in parte testato e in parte intestato viene trattato nelle prime due costituzioni del titolo ventunesimo del sesto libro del Codice, entrambe emanate dall’Imperatore Antonino Caracalla a distanza di un anno una dall’altra. Si ribadisce in modo chiaro il privilegio e ciò che ne consegue: la non applicazione del sistema dell’accrescimento per gli eredi testamentari e l’apertura di una parallela successione *ab intestato* per i beni esclusi dal testamento.

Nella prima parte delle costituzioni C.6.21.1 del 212 d.C. si riporta il caso di un soldato che lascia erede per i suoi beni civili il fratello, il quale non può chiedere che operi l’accrescimento per i beni castrensi anche se colui il quale era stato nominato erede in quelli rinunciasse all’eredità, dando per inteso che debba applicarsi il regime di

successione *ab intestato*. Uguale principio viene ribadito anche in C.6.21.2 ove si sancisce che il soldato che nominò erede un commilitone per i beni castrensi, in merito ai beni civili vedrà come erede *ab intestato* la madre.

La seconda parte della costituzione C.6.21.1 sottolinea come gli eredi *ab intestato* possano adire all'eredità solo se all'istituto per i beni castrensi non sia stato nominato un sostituto nel testamento e se riescono a provare in modo convincente che il testatore non voleva in nessun caso che tali beni spettassero al fratello già nominato erede per quelli civili.

Questi due incisi rendono l'andamento della norma alquanto ambiguo in quanto inizialmente pare categoricamente escluso il principio di accrescimento per poi nella seconda parte divenire la regola.

Il frammento poi si chiude con una probabile interpolazione giustiniana ove si afferma che la volontà espressa dai soldati occupati in spedizione deve rispettarsi come la legge.

D.29.1.11.2 (Ulp. 45 *ad ed*) “*Si filius familias ignorans patrem suum decessisse de castrensi peculio in militia testatus sit, non pertinebant ad heredem eius patris bona, sed sola castrensia*”.

“Se un figlio in potestà, ignorando che suo padre sia deceduto, durante il servizio militare abbia fatto testamento con riguardo al peculio castrense, all'erede non spettano i beni del padre, ma solamente i castrensi”.²⁷⁵

In ordine al diritto di testare sul peculio castrense il *filius familias* può considerarsi alla stregua di un *pater familias*. Egli può liberamente disporre di tali beni e il testamento non diverrà irritato neppure nel momento di sua eventuale emancipazione; occorre però precisare che, nel caso in cui il *filius familias* militare faccia testamento sul peculio ignorando l'avvenuto decesso del padre, il patrimonio paterno verrà destinato agli eredi *ab intestato* per la mancata applicazione dell'accrescimento, operante invece nella successione testamentaria del *ius commune*.

²⁷⁵ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

D.49.17.19.2 (Tryph. 18 disp.) “*Filius familias paganus de peculio castrensi fecit testamentum et, dum ignorat patri se suum heredem extitisse, decessit. non potest videri pro castrensibus bonis testatus, pro paternis intestatus decessisse, quamvis id in milite etiam nunc rescriptum sit, quia miles ab initio pro parte testatus, pro parte intestatus potuerat mori, quod ius iste non habuerit, non magis quam sine observatione legum facere testamentum. necessario ergo castrensis peculii heres scriptus universa bona habebit, perinde ac si pauperrimus facto testamento decessisset ignorans se locupletatum per servos alio loco agentes*”.

“Un figlio di famiglia civile fece testamento sul peculio castrense e morì mentre ignorava di essere divenuto erede proprio di suo padre. Non lo si può considerare morto con testamento per i beni castrensi e senza testamento per quelli paterni, benché ciò sia stato finora oggetto di rescritti per il militare, poiché il militare avrebbe potuto dall’inizio morire in parte con testamento in parte senza testamento, non avendo quello [*scil.* il civile] tale diritto, non più che di fare testamento senza l’osservanza delle leggi. Necessariamente, pertanto, l’erede scritto nel peculio castrense avrà tutti quanti i beni, come se fosse morto poverissimo avendo fatto testamento, ignorando di essersi arricchito per mezzo dei servi che operavano in altro luogo.”

Nel caso in cui a testare del suo peculio libero fosse stato un *filius familias* civile, l’erede testamentario, in virtù del principio dell’accrescimento, avrebbe ricevuto anche il patrimonio paterno. Sul patrimonio del militare si creano invece due eredità: una testamentaria e l’altra *ab intestato*.

D.29.1.17.1 (Gai.15 *ad ed. prov.*)“*Iulianus etiam ait, si quis alium castrensium rerum, alium ceterarum scripsisset, quasi duorum hominum duas hereditates intellegi, ut etiam in aes alienum, quod in castris contractum esset, solus is teneatur, qui castrensium rerum heres institutus esset, extra castra contracto aere alieno is solus obligetur, qui ceterarum rerum heres scriptus esset. cui scilicet conveniens videtur respondisse, ut ex quaqua causa*

debeatur militi, vel huic heredi vel illi ipso iure debeatur. quod si alterutra pars bonorum aeri alieno, quod ex ea causa pendebit, non sufficiat et propter hoc is qui ex parte heres institutus est non adierit, alterum qui adisset compellendum esse aut defendere totam hereditatem aut totam creditoribus solvere.”

“Giuliano afferma altresì che, se qualcuno avesse scritto <erede> uno per i beni castrensi e l'altro per i rimanenti, si intende come se fossero due eredità di due persone, cosicché solo colui che fosse stato istituito erede dei beni castrensi sarà anche tenuto per i debiti contratti nell'accampamento; per i debiti contratti fuori dall'accampamento, sarà obbligato quello solo che fosse stato nominato erede scritto dei beni rimanenti. Sembra confarsi a ciò aver dato il responso che, per qualsiasi causa si debba al militare, si deve *ipso iure* a questo o a quell'erede. Ma se una delle due parti dei beni non sia sufficiente per pagare un debito, che per questo motivo era rimasto pendente, e, in ragione di ciò, colui che è istituito erede per tale parte non abbia accettato, l'altro, che avesse accettato, deve essere costretto o ad assumere la difesa in giudizio di tutta l'eredità o ad abbandonarla tutta ai creditori.”²⁷⁶

D.16.2.16pr. (Pap. 3 *quaest.*)“*Cum militi castrensium bonorum alius, ceterorum alius heres exstitit et debitor alteri heredum obligatus vult compensare quod ab alio debetur, non audietur.*”

“Quando uno è divenuto erede dei beni castrensi di un soldato ed un altro dei beni rimanenti e un debitore, obbligato nei confronti di uno degli eredi, vuole compensare ciò che dall'altro è dovuto, non gli si darà ascolto.”²⁷⁷

Dai frammenti qui riprodotti si evince in modo chiaro come le due masse ereditarie che si vengono a creare siano tra loro distinte, talmente separate che il debitore ereditario di

²⁷⁶ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

²⁷⁷ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

uno degli eredi può agire solo nei confronti del titolare della sua obbligazione, senza possibilità di chiedere compensazione all'altro erede.

Nel caso in cui una porzione non sia sufficiente a onorare i debiti ad essa relativi, e l'erede non adisca ricusando l'eredità, l'altro erede può alternativamente adire tutta l'eredità ed essere tenuto per tutti i debiti, oppure abbandonare l'intero asse ai creditori.

In questo particolare caso si applica il *ius accrescendi*, risultando profondamente diverso da quello ordinario, nel quale il coerede che ha accettato la sua quota deve accettare anche quella ricusata con tutto ciò che ne consegue: nel caso in esame è data facoltà all'erede di scegliere se accettare o rinunciare all'intero asse ereditario ²⁷⁸.

Nel caso in cui il testatore abbia disposto in merito all'intero suo patrimonio e vi siano eredi ricusanti, i coeredi possono pretendere un diritto di accrescimento escludendo così l'apertura della successione *ab intestato*? Nel caso del testamento militare tale pretesa non potrà basarsi sul principio *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*; potrebbe trovare fondamento in una seconda possibilità, utilizzata pure dai pagani: il diritto di accrescimento dipende non da un principio del diritto pubblico ma dalla volontà, espressa o presunta, del testatore.

In merito a C.6.21.1 figura nel Digesto un frammento apparentemente contrapposto:

D.29.1.37 (Paul. 7 quaest.) “*Si duobus a milite liberto scriptis heredibus alter omiserit hereditatem, pro ea parte intestatus videbitur defunctus decessisse, quia miles et pro parte testari potest, et competit patrono ab intestato*”

²⁷⁸ Occorre precisare che in alcuni rarissimi casi, questo particolare accrescimento è stato riconosciuto anche per l'eredità dei non soldati. D.29.2.55 (Marc. 2 reg.) “*Cum hereditate patris necessarius heres se absterneat, condicio coheredi sive suo sive extraneo deferatur, ut aut totam adgnoscat aut a toto recedat, et ita se absterneat potest propter alium, qui per suam personam non poterat. si tamen creditores dicant se contentos esse eius portione, quia non potest exonerari, nisi deferatur condicio, et alterius parte absterneat se creditores debent, ut eius actiones ei qui convenitur dentur*” Traduzione da S. Schipani, *op. cit.* “Quando l'erede necessario si astenga dall'eredità del padre, si trasferisce al coerede, sia questi un erede proprio o un estraneo, la condizione di riceverla tutta o di rifiutarla tutta, e così, tramite un altro, può astenersi colui che di per sé non avrebbe potuto. Se tuttavia i creditori dicano di accontentarsi della porzione di questi, dal momento che egli non può essere esonerato fino a quando non gli sia rivolta la condizione sopra detta per la quota dell'altro, cedendo, a lui che convengono, le azioni dell'altro.” D.29.2.61 (Macer. 1 de off. praesid.) “*Si minor annis, posteaquam ex parte heres existit, in integrum restitutus est, divus severus constituit, ut eius partis onus coheres suscipere non cogatur, sed bonorum possessio creditoribus detur.*” Traduzione da S. Schipani, *op. cit.* “Nel caso in cui un minore, dopo essere diventato erede per una quota, sia stato reintegrato nella precedente situazione, il divo Severo stabilì in una costituzione che il coerede non venga costretto a sostenere gli oneri di quella quota, ma che venga dato ai creditori il possesso dei beni.”

bonorum possessio, nisi si haec voluntas defuncti probata fuerit, ut omittente altero ab alterum vellet totam redire hereditatem”.

“Se, dei due eredi designati per iscritto <nel testamento> dal liberto militare, uno abbia rinunciato all’eredità, si considererà che, per quella parte, il defunto sia morto intestato, poiché il militare può testare anche per una parte, e al patrono spetta il possesso dei beni <ereditari> *ab intestato*, se non sia stata provata la volontà del defunto di attribuire, rinunciando uno, l’intera eredità all’altro”.²⁷⁹

Nel passo del giurista Paolo si afferma la possibilità di operare l’accrescimento nei confronti dell’erede testamentario che ha accettato, se questi prova che il testatore voleva escludere completamente la successione *ab intestato*, attribuendo a chi adisce anche la quota ricsusata; mentre nel rescritto di Antonino Caracalla²⁸⁰, si richiede la prova che il testatore abbia voluto escludere il diritto di accrescimento a vantaggio del chiamato che accetta.

A tale contraddizione il Glück²⁸¹ proponeva una interpretazione plausibile sostenendo che il rescritto imperiale si riferisse ad una particolare circostanza concreta: colui che pone il quesito è allo stesso tempo erede testamentario e, assieme ad altri, erede intestato. L’interrogante è nominato erede per una parte dei beni, per un’altra parte è nominato un soggetto terzo che decide di ricsusare, a tal punto si apre la successione *ab intestato* (a patto che il postulante non risulti essere il sostituto). In tal situazione chi pone il quesito può pretendere, oltre a quanto previsto dal testamento, quanto gli spetti secondo la successione *ab intestato*, a patto che gli altri coeredi non dimostrino la volontà del testatore di escluderlo interamente da quella parte di patrimonio.

Occorre inoltre sottolineare alcuni aspetti che possono meglio inquadrare la problematica. Il frammento paolino deriva dalle *Quaestiones*, ossia casi ove i giuristi non erano concordi unanimemente per una soluzione ma emergevano significative diversità, per cui il giurista Paolo illustra la propria personale opinione in merito a come debba essere risolta la questione. Discorso simile è il rescritto dell’imperatore Caracalla, la cui problematicità è già stata sottolineata precedentemente, il quale risolve un singolo caso concreto e non è

279 Traduzione da S. Schipani, *Op. cit.*

²⁸⁰ C.6.21.1 (Imp. Antonin. a. 212).

281 F. Glück, *Commentario alle Pandette*, XXIX, Milano, 1907, pag 68 e ss.

per nulla scontato che lo risolva come propone il giurista Paolo. Sempre nel frammento paolino emerge un'ulteriore particolarità, il militare e testatore non è una qualsiasi persona bensì un liberto, il cui patrono viene considerato dalla legge sempre con particolare attenzione, per cui non è di difficile comprensione il fatto che per escluderlo dall'eredità si debba provare con chiarezza la preferenza del *miles* verso l'accrescimento a scapito della successione *ab intestato*.

Potrebbe concludersi affermando che, nella successione testamentaria militare, ai coeredi non spetta il diritto di accrescimento; nel caso in cui, come nelle situazioni appena citate, ciò avvenisse, non è la conseguenza del principio *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*, ma della piena attuazione che si intende dare alla volontà del *de cuius*.

III.4 Militi licet plura testamenta facere

Il diritto civile non ammette la possibilità di disporre della propria eredità con più testamenti contemporaneamente validi²⁸².

Per i civili furono disposte varie deroghe al suddetto principio, ma per i soldati il privilegio risultò essere ancor più ampio, fino ad ammettere che “*militi licet plura testamenta facere*”²⁸³.

D.29.1.19pr. (Ulp. 4 disp.) “*Quaerebatur, si miles, qui habebat iam factum testamentum, aliud fecisset et in eo comprehendisset se fidei heredis committere, ut priores tabulae valerent, quid iuris esset. dicebam: militi licet plura testamenta facere, sed sive simul fecerit sive separatim, utique valebunt, si hoc specialiter expresserit, nec superius per inferius rumpetur, cum et ex parte heredem instituere possit, hoc est ex parte testato, ex parte intestato decedere. quin immo et si codicillos ante fecerat, poterit eos per testamentum sequens cavendo in potestatem institutionis redigere et efficere directam institutionem, quae erat precaria. secundum haec in proposito referebam, si hoc animo fuerit miles, ut valeret prius factum testamentum, id*

²⁸² I.2.17.2 [Gai. II.144].

²⁸³ D.29.1.19pr. (Ulp. 4 disp).

quod cavit valere oportere ac per hoc effici, ut duo testamenta sint. sed in proposito cum fidei heredis committatur, ut valeat prius testamentum, apparet eum non ipso iure valere voluisse, sed magis per fideicommissum, id est in causam fideicommissi et codicillorum vim prioris testamenti convertisse”.

“Si poneva la questione di quale diritto si dovesse osservare, se il militare, che aveva già fatto testamento, ne avesse fatto un altro e in esso si fosse rimesso alla affidabilità dell’erede, affinché le prime tavole testamentarie valessero <come fedecommisso>. Io dicevo che al militare è lecito fare più testamenti, ma che, sia che li abbia fatti insieme, sia separatamente, certamente saranno validi, se lo abbia espresso specificamente, né il precedente diventerà invalido attraverso il successivo, potendo < il militare > istituire un erede anche per una parte, ossia decedere in parte con testamento e in parte senza testamento. Che anzi, se anche avesse prima fatto dei codicilli, potrà, disponendo mediante un successivo testamento, attribuire ad essi il valore di una istituzione e rendere diretta una istituzione che era affidata alla preghiera < di un fedecommisso >. Secondo ciò, sulla < questione > proposta, io mi esprimevo nel senso che, se l’intenzione del militare fosse stata che fosse valido il testamento fatto in precedenza, fosse necessario che valesse quanto < il testatore > dispone e da ciò derivava che vi fossero due testamenti. Ma, poiché nel caso di specie, avendo rimesso alla affidabilità dell’erede di far valere il primo testamento, appare che egli non volle che < tale primo testamento > valesse *ipso iure*, ma piuttosto per fedecommissio, cioè convertì la forza del primo testamento nella condizione < di preghiera propria > del fedecommissio e dei codicilli”.²⁸⁴

D.29.1.36.1 (Pap. 6 resp) “*Miles castrensiu bonorum et non castrensiu diversis heredibus institutis postea castrensiu bonorum alios heredes instituit. prioribus tabulis tantum abstulisse videtur, quantum in posteriores*

²⁸⁴ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

contulerit: nec videtur mutare, etsi prioribus tabulis unus heres scriptus fuisset.”

“Un militare, istituiti diversi eredi per i beni castrensi e per quelli non castrensi, successivamente istituì altri eredi per i beni castrensi. Si considera che abbia tolto dalle prime tavole testamentarie soltanto quanto abbia conferito nelle seconde, né si considera che muti se nelle prime tavole fosse stato designato per iscritto un solo erede.”²⁸⁵

Più testamenti redatti da un soldato possono validamente sussistere uno accanto all'altro e gli eredi vengono trattati alla stregua di coeredi istituiti nello stesso testamento.

Il testamento successivo non revoca il precedente, a patto che, Ulpiano specifica²⁸⁶, il testatore dichiari espressamente la sussistenza dei vari atti l'uno accanto all'altro. Questa dichiarazione risulta essere indispensabile quando il *miles* dispone in più atti *mortis causa* di tutto il suo patrimonio.

Qualora il *miles* in diversi atti disponga solo di quote specifiche tra loro differenti è ininfluente che operi con testamenti separati o che stenda l'atto una porzione alla volta. Più testamenti militari valgono uno accanto all'altro, se compatibili, anche se il testatore nulla ha disposto in merito.

Nel caso in cui ci si trovi innanzi ad un conflitto, la disposizione posteriore revoca, totalmente o in parte, la disposizione anteriore, sempre che il testatore non abbia espressamente dichiarato che entrambe devono sussistere; in questo ultimo caso gli eredi chiamati nei plurimi testamenti si limiteranno l'un l'altro come se fossero coeredi chiamati all'interno di uno stesso testamento.

Il principale obiettivo perseguito da questa disposizione resta sempre quello di mantenere il più possibile fede alle disposizioni di ultima volontà così come espresse dal testatore.

²⁸⁵ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

²⁸⁶ La frase *si hoc specialiter expresserit* è ritenuta di stampo giustiniano da P. Voci, *Diritto Ereditario Romano, II²*, Milano, 1963, p 976. *Contra*, G. Negri, *La clausola codicillare*, Milano, 1975, pp. 106 ss.

Dal combinato disposto di questo ultimo privilegio e quello derivante dalla deroga al principio *nemo pro parte testato pro parte intestatus decedere non potest*, scaturisce per il soldato la possibilità della *institutio ex re certa*.

D.28.3.12.1 (Ulp. 4 disp.) “*Si paganus, qui habebat iam factum testamentum, aliud fecisset et in eo comprehendisset fidei heredis committere, ut priores tabulae valerent, omnimodo prius testamentum ruptum est: quo rupto potest quaeri, an vice codicillorum id valere deberet. et cum haec verba sint fideicommissi, sine dubio universa, quae illic scripta sunt, in causa fideicommissi erunt, non solum legata et fideicommissa, sed et libertates et heredis institutio.*”

“Se un civile, che aveva già fatto testamento, ne avesse fatto un altro e in questo avesse espresso che si rimetteva fiduciarmente all'erede affinché le precedenti tavole testamentarie valessero, il precedente testamento è comunque diventato invalido; essendo quello invalido, si può porre la questione se debba valere come codicillo. E, essendo le parole adoperate quelle di un fedecommesso, senza dubbio, tutte quelle disposizioni, che sono state scritte lì, varranno a titolo di fedecommesso: non solo i legati e i fedecommissi, ma anche le libertà e l'istituzione di erede.”²⁸⁷

Risulta particolarmente interessante analizzare questo ultimo frammento con il sopracitato passo D.29.1.19pr, entrambi opera di Ulpiano, derivano dal quarto libro delle *Disputationes* e, nella ricostruzione compiuta dal Lenel nella *Palingenesia Iuris Civilis*, vengono posti uno di seguito all'altro. I due brani trattano pressoché la stessa identica situazione: un testatore redige un testamento e successivamente ne redige un secondo dove prega l'erede di far valere le prime disposizioni come fedecommissi; il giurista si pone il quesito sulla validità dei due atti. Qualora ci si chieda se entrambi gli atti redatti possano valere come testamento, la risposta è differente: per il civile il primo testamento risulta invalido, mentre per il soldato no, poiché gli è concesso di redigere plurimi testamenti tutti contemporaneamente validi. Qualora invece ci si domandi, in virtù del

²⁸⁷ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

fatto che Ulpiano descrive un testatore civile che si rimette all'affidabilità e alla lealtà dell'erede e un testatore militare che si rimette fiduciarmente all'erede, se il primo testamento possa essere valido in qualità di codicillo, la risposta è affermativa per entrambi i casi. Il secondo testamento onera l'erede in esso istituito a dare esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento *ruptum* come fedecommissi. L'istituito nel primo testamento diviene l'onorato di un fedecommissario universale, i legati si convertono in fedecommissi di cose singole e le manumissioni dirette in manumissioni fedecommissarie²⁸⁸. Molto probabilmente il giurista, nella versione originale dell'opera, trattando il tema in questione volle creare un confronto tra i due sistemi al fine di evidenziarne similitudini e differenze.

III.5 Preterizione degli eredi necessari

La regola generale del diritto quiritario vuole che, nelle misure consentite, gli *heredes sui*, qualora non vengano istituiti eredi, debbano essere diseredati espressamente: se ciò non dovesse avvenire il testamento si invalida.

Il milite gode di una situazione decisamente privilegiata: è consentita la tacita diseredazione. Il testamento di un soldato non può essere impugnato per la preterizione degli eredi necessari²⁸⁹, supponendo che egli conoscesse o potesse aspettare la loro esistenza.

I.2.13.6 “*Sed si in expeditione occupatus miles testamentum faciat et liberos suos iam natos vel postumos nominatim non exheredaverit, sed silentio praeterierit, non ignorans an habeat liberos, silentium eius pro exheredatione nominatim facta valere constitutionibus principum cautum est*”.

“Se un soldato impegnato in una spedizione faccia testamento e non diseredi nominatamente i suoi discendenti già nati o postumi, ma li passi sotto silenzio

²⁸⁸ Sul tema Cfr. V. Forlani, *In tema di fedecommissario come strumento di sanatoria di disposizioni invalide*, in *Koinonia*, 42, 2018, pp. 321 ss.; A. Spina, *Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola*, Milano, 2012, pp. 545 ss.

²⁸⁹ D.5.2.27.2 (Ulp. 6 *opin.*) “De inofficioso testamento militis dicere nec miles potes”. Traduzione da S. Schipani, *op. cit.* “Neppure un militare può affermare giudizialmente che è inofficioso il testamento di un militare”.

non ignorando di averne, è stato disposto da costituzioni dei principi che il suo silenzio valga come diseredazione fatta nominatamente”.²⁹⁰

C.6.21.9 (Imp. Gord., a. 238) “*Sicut certi iuris est militem, qui scit se filium habere aliosque scripsit heredes, tacite eum exheredare intellegi, ita si ignorans se filium habere alios scribat heredes, non esse filio ademptam hereditatem, sed minime valente testamento, si sit in potestate, eum ad successionem venire in dubiis non habetur.*”

“Siccome è diritto assodato che un soldato, il quale sa di avere un figlio e ha scritto eredi altri ha inteso diseredarlo tacitamente, allo stesso modo se ignorando di avere un figlio scrisse eredi altri, al figlio non è stata tolta l’eredità; ma essendo invalido il testamento, qualora egli sia in potestà, non si dubita egli possa ottenere la successione.”

C.6.21.10pr – 1 (Imp. Philip., a. 246) “*Si, cum vel in utero haberetur filia inscio patre milite, ab eo praeterita sit, vel cum in rebus humanis eam non esse falso rumore prolato pater putavit, nullam eius testamento fecit mentionem, silentium huiusmodi exheredationis notam nequaquam infligit. Is autem miles, qui testamento filiam appellavit eique legatum dedit, non instituendo eam heredem exheredavit.*”

“Se da un padre soldato che non sapeva di aver concepito una figlia, questa sia stata preterita, o se il padre, credette che fosse morta avendo ricevuto una falsa notizia, non ne fece menzione nel testamento, un tale silenzio non infligge in alcun caso la macchia della diseredazione.

Però quel soldato che però nel testamento ha menzionato la figlia e le ha dato un legato, non istituendola erede, l’ha diseredata.”

A distanza di pochi anni l’uno dall’altro, l’imperatore Gordiano e l’imperatore Filippo intervengono sul tema della preterizione degli eredi necessari

²⁹⁰ Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, B, testi 2, p.73.

Due sono le strade, colui il quale è cosciente di avere un figlio o un discendente, anche nascituro, ha la facoltà, nel testamento, di diseredarlo tacitamente senza timore alcuno in merito alla tenuta dell'atto. Opera la diseredazione anche nel caso in cui il testatore citi il proprio discendente al fine di conferirgli un legato ma non lo nomini erede. L'invalidità del testamento sorge quando il passa sotto silenzio il discendente, anche nascituro, non perché sia in esso la volontà di diseredarlo ma solamente poiché non è a conoscenza della sua esistenza o lo crede a lui premorto. In questo caso l'atto testamentario non esplica effetti e si procedere con la successione *ab intestato*.

L'invalidità dell'atto poggia sulla presunzione che, se il testatore fosse stato a conoscenza dello stato dei fatti, avrebbe disposto diversamente.

Qualora invece abbia espressamente dichiarato o reso noto che avrebbe disposto in egual modo in qualunque ipotesi, il testamento è da considerarsi valido.

D.29.1.7 (Ulp. 9 *ad Sab.*) “*Qui iure militari testatur etsi ignoraverit praegnatem uxorem vel non fuit praegnas, hoc tamen animo fuit, ut vellet quisquis sibi nascetur exheredem esse, testamentum non rumpitur*”.

“Se uno fa testamento secondo il diritto militare, anche se abbia ignorato che la moglie fosse incinta, o che non lo era <ancora> e comunque fu sua intenzione che chiunque gli fosse nato fosse diseredato, il <su> testamento non diviene invalido”.²⁹¹

D.29.1.8 (Marc. 10 *dig.*) “*Idem est et si adrogaverit filium neposve successerit in locum filii*”.

“Lo stesso accade anche se < dopo aver fatto testamento > abbia arrogato < una persona giuridicamente indipendente come > figlio o se il nipote sia succeduto il luogo del figlio”.²⁹²

²⁹¹ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

²⁹² Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

Massima espressione del privilegio militare in merito alla diseredazione è collocata nel passo del Digesto tratto dal XV libro all'editto provinciale di Gaio:

D.29.1.17.2 (Gai. 15 ad ed. prov.) “*Si eodem testamento miles eundem heredem, deinde exheredem scripserit, adempta videtur hereditas, cum in paganorum testamento sola hereditas exheredatione adimi non possit*”.

“Se, nello stesso testamento, un militare abbia designato per iscritto e, poi, indicato come diseredato il medesimo erede, si considera che l'eredità sia stata tolta, mentre nel testamento dei civili non è possibile togliere l'eredità con la sola diseredazione”.²⁹³

Gaio spiega chiaramente che il soldato testatore può diseredare i suoi eredi necessari nello stesso identico testamento in cui li ha istituiti eredi, facoltà mai concessa ad un testatore civile.

III.6 Deroga alla Lex Falcidia

C.6.21.12 (Imp. Phil., a. 246) “*In testamento militis legem Falcidiam et in legatis et in fideicommissis cessare explorati iuris est. sane si quid ultra vires patrimonii postulatur, competenti defensione tueri te potes*”.

“E' diritto assodato, che nel testamento militare non opera la legge Falcidia sia per i legati che per i fedecommessi. Ragionevolmente se si domanda qualcosa oltre la capienza del patrimonio, ti puoi tutelare con adeguata difesa”.

La *lex Falcidia* limitatrice dei legati²⁹⁴, che riserva all'erede almeno un quarto dell'asse, venne fatta approvare dal tribuno Publio Falcidio nel 40 a.C., non deve essere obbligatoriamente osservata nel testamento militare. Una volta che siano stati detratti i

²⁹³ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

²⁹⁴ I.2.17.3; 2.22; 2.23.5; I.4.6.33; Nov. 1.1.2; 1.2pr.1.2; Gai.2.227; 2.254.

debiti, possono essere soddisfatti per intero i legati testamentari di ogni genere sino ad esaurimento del patrimonio.

D.29.1.17.4 (Gai. 15 *ad ed. prov.*) “*Si miles testamentum in militia fecerit, codicillos post militiam et intra annum missionis moriatur, plerisque placet in codicillis iuris civilis regulam spectari debere, quia non sunt a milite facti, nec ad rem pertinere, quod testamento confirmati sunt. ideoque in his legatis, quae testamento data sunt, legi Falcidiae locum non esse, at in his, quae codicillis scripta sunt, locum esse*”.

“Se il militare abbia fatto testamento durante il servizio militare e i codicilli dopo il servizio <stesso>, e muoia entro l’anno dal congedo, alla maggior parte <dei giuristi> pare bene che si debba osservare, per i codicilli, la regola del diritto civile, poiché non sono stati fatti da un militare, né riguarda questa situazione il fatto che siano stati confermati nel testamento. E, dunque, non trova applicazione la legge Falcidia per quei legati che furono attribuiti per testamento, ma trova applicazione per quelli che furono scritti nei codicilli”.²⁹⁵

Qualora il soldato, una volta congedatosi, abbia apposto al testamento militare dei codicilli in cui dispone dei legati, e muoia entro un anno dal congedo, per le disposizioni codicillari dovrà osservarsi la Falcidia, perché redatte quando il soggetto era privo della qualità di soldato. Nel caso in cui siano disposti legati in entrambi gli atti, quelli testamentari saranno soddisfatti per primi e pienamente, a tal punto, qualora resti ancora parte del patrimonio, questo dovrà essere spartito fino a tre quarti ai legatari codicillari e il restante agli eredi.

D.29.1.18 (Tryp. 18 *disp.*) “*Si vero composita utraque legata, tam quae testamento quam quae codicillis data sunt, ultra dodrantem sint, quaeritur, quatenus minuantur ea, in quibus falcidia locum habet. commodissime autem id statuatur, ut ex universitate bonorum in solidum solutis legatis quae*

²⁹⁵ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

testamento miles dederat id quod supererit pro dodrante et quadrante dividatur inter heredes et eos, quibus codicillis legata data sunt. Quid ergo si consumant universorum bonorum quantitatem legata quae testamento data sunt, utrum nihil ferent hi, quibus codicillis legatum est, an aliquid? et quoniam, si adhuc miles haec quoque legasset, contribuebantur omnia et pro rata ex omnibus decedebat ea portio, quam amplius legaverat quam in bonis habuerat, nunc quoque idem fiet: deinde constituta quantitate legatorum quae codicillis data sunt ex summa, quae efficiebatur debita, si aequo iure omnia deberentur, quartam deducet his solis, quibus codicillis legata sunt. Quod si post utraque legata solida computata deprehenderetur, quod remaneat apud heredem, non tamen sufficiens quartae eorundem legatorum: quod ei deest, detrahatur his solis, quibus codicillis legata data sunt.”.

“Se, poi, uniti i due <gruppi di> legati, tanto quelli che sono stati dati nel testamento quanto quelli nei codicilli eccedano i tra quarti <dell’asse>, si pone la questione di quanto debbano essere ridotti quelli per i quali trova applicazione la Falcidia. Molto facilmente si stabilirà che, adempiuti per intero i legati che il militare aveva attribuito per testamento, prelevandoli dall’universalità dei beni <costituenti l’asse>, ciò che residuerà si divida in tre quarti per coloro ai quali, con i codicilli, furono attribuiti i legati, e un quarto per gli eredi. Che cosa avviene, dunque, se i legati attribuiti per testamento esauriscano l’intera quantità dei beni: forse che non otterranno nulla coloro ai quali fu legato con codicilli, oppure otterranno qualcosa? E poiché, se <il testatore> avesse legato anche queste cose essendo ancora militare, tutti <i legati> sarebbero stati calcolati insieme e si sarebbe detratta da tutti proporzionalmente quella porzione, che aveva legato in più rispetto a quanto avesse nei suoi beni, anche ora si farà la stessa cosa; successivamente, stabilita la quantità per i legati attribuiti con i codicilli in base alla somma che sarebbe dovuta, se tutti fossero dovuti con pari diritto, si defalcherà la quarta <per l’erede> solamente da coloro ai quali i legati sono stati attribuiti con i codicilli. E, <nell’esempio inizialmente considerato, è così> perché se, dopo aver computato entrambi i <gruppi di> legati per intero, si scoprisse che

quanto rimanga presso l'erede non sia tuttavia sufficiente a formare la quarta parte dei legati stessi <lasciati nei codicilli>, ciò che manca si detrae soltanto da coloro ai quali i legati furono attribuiti con i codicilli.”²⁹⁶

Se i legati ordinati nel testamento esauriscono tutto il patrimonio del testatore, e vi siano presenti ulteriori legati codicillari, disposti fuori dal privilegio militare, debbono computarsi assieme come se fossero tutti quanti ordinati nello stesso testamento dando così luogo ad una proporzionale diminuzione per ognuno, inoltre sulla quantità che sarà devoluta ai legati codicillari l'erede detraerà la quarta che gli compete.

III.7 Deroga al principio semel heres semper heres

Qualora un testatore civile istituisca erede un soggetto con efficacia a termine iniziale, o a termine finale, o sotto condizione risolutiva, tale disposizione si considera pura in virtù del principio *semel heres semper heres*. Esiste tuttavia un istituto che permette al soggetto in questione di giungere al possesso di un patrimonio solo a partire da un certo momento o fino ad un certo momento, ossia il fedecommesso.

Il militare non soggiace a queste limitazioni:

D.29.1.15.4 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Miles ad tempus heredem facere potest et alium post tempus vel ex condicione vel in condicionem*”.

“Il militare può anche istituire un erede fino ad un termine ed un altro dopo quel termine, o a cominciare dall'avverarsi di una condizione <sospensiva> o fino a quello di una condizione <risolutiva>”.²⁹⁷

C.6.21.8 (Imp. Gord., a. 238) “*Certi iuris est militem ad tempus etiam heredem instituere posse*.”

“È diritto assodato che un soldato può istituire un erede anche a tempo.”

²⁹⁶ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

²⁹⁷ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

L'istituzione in erede sotto condizione sospensiva in realtà non è prerogativa esclusiva del diritto militare: anche ai *pagani*, infatti, è data facoltà di istituire eredi secondo questa modalità, la particolarità del *testamentum militis* riguarda invece le condizioni risolutive.

D.29.1.41pr. (Tryph. 18 disp.) “*Miles ita heredem scribere potest: " quoad vivit, titius heres esto, post mortem eius septicius". sed si ita scripserit: " titius usque ad annos decem heres esto" nemine substituto, intestati causa post decem annos locum habebit. et quia diximus ex certo tempore et usque ad certum tempus milites posse instituere heredem, his consequens est, ut, antequam dies veniat, quo admittatur institutus, intestati hereditas deferatur et quod in bonorum portione ei licet, hoc etiam in temporis spatio, licet non modicum sit, ex eodem privilegio competat.*”

“Un militare può così istituire per iscritto l’erede: “Finché vive, Tizio sia erede, dopo la sua morte lo sia Setticio”. Ma se avrà scritto così: “Tizio sia erede per dieci anni”, senza sostituire alcuno, dopo dieci anni avrà luogo la successione *ab intestato*. E poiché abbiamo detto che i militari possono istituire l’erede a partire da un certo termine fino ad un certo termine, ne consegue che, prima che scada il termine entro il quale è ammesso l’erede istituito, l’eredità si deferisca *ab intestato* e per il fatto che a quello è lecito <testare> su porzioni di beni, per lo stesso privilegio gli compete anche <farlo> con riferimento ad un periodo di tempo, anche se non sia piccolo”.²⁹⁸

Trifonino chiarisce come deve svolgersi la successione tra eredi: o il testatore ha determinato chi deve essergli erede in prima istanza e chi successivamente; oppure ha fissato solamente la durata del diritto per l’erede istituito senza indicare chi lo seguirà, se così fosse, spirato il termine, si procederà con la successione *ab intestato*. Qualora l’erede sia tale solo dopo un certo termine ma sul prima nulla sia stabilito, opera inizialmente la successione *ab intestato*.

²⁹⁸ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

Di rilevante interesse è quanto attestato da Ulpiano:

D.29.1.19.2 (Ulp. 4 disp.) “*si quis a miles heres ad tempus scriptus esset, et alius ex tempore: quaeritur, an posterior heres a priore relicta legata debet? Et arbitror, hunc non debere, nisi alia voluntas militis probetur*”.

“Se uno fu scritto come erede da un militare fino ad un certo termine, e un altro a partire da <quel> termine, si pone la questione, se il secondo erede debba i legati non eseguiti dal primo. E ritengo che questi non li debba, se non sia provata la diversa volontà del militare”.²⁹⁹

Se sono istituiti due eredi, il primo a termine finale e il secondo a termine iniziale, il secondo non deve corrispondere i legati lasciati a carico del primo, a meno che – dice il testo (ma questa parte probabilmente non è genuina) - non si provi che quella fu la volontà del testatore. Infatti, l’ordine di successione secondo una successione cronologica non deve esser confuso con la sostituzione.

D.29.1.41.5 (Tryp. 18 disp.) “*Si militis adita non fuerit hereditas, an substitutio quam pupillo fecit valeat, quaeritur. et consequens erit hoc dicere, quia permittitur militem filio facere testamentum, quamvis sibi non fecerit*”

“Si pone la questione se, non essendo stata accettata l’eredità del militare, sia valida la sostituzione che egli fece nei confronti del pupillo. E sarà conseguente dire ciò, dal momento che si consente che il militare faccia testamento per il figlio, sebbene non lo abbia fatto per sé”.³⁰⁰

III.8 Istituzione dello schiavo non espressamente manomesso

Gaio, nelle *Institutiones*, afferma che nel diritto comune è consentito al cittadino romano di istituire eredi tanto soggetti liberi quanto servi; questi ultimi, affinché possano adire

²⁹⁹ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³⁰⁰ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

regolarmente l'eredità, contemporaneamente all'istituzione di erede debbono, sempre nel testamento, essere manomessi, ovvero devono essere istituiti eredi con libertà³⁰¹. Successivamente, per mezzo di un intervento giustiniano del 531 d.C., si arriva a ritenere valida anche l'istituzione di erede del servo rendendolo così libero ed erede necessario, senza necessità di un'esplicita manomissione³⁰².

D.29.1.13.3 (Ulp. 45 *ad ed*) "*Si servum proprium, quem liberum esse credidisset, miles heredem sine libertate instituit, in ea condicione est, ut institutio non valeat.*"

"Se un militare istituì erede un proprio servo senza dargli la libertà, avendolo creduto libero, questi si trova in tale condizione per cui l'istituzione non è valida."³⁰³

D.29.1.40.1-2 (Paul. 11 *resp*) "*Idem respondit ex testamento eius, qui iure militari testatus esset, servum, qui licet sub condicione legatum meruit, etiam libertatem posse sibi vindicare.*

Idem respondit: Lucius Titius miles testamentum ita fecit: " Pamphila serva mea ex asse mihi heres esto": alio deinde capite sempronio commilitoni suo eandem Pamphilam reliquit, cuius fidei commisit, ut eam manumitteret: quaero, an heres esset pamphila atque si directo accepisset libertatem. respondi intellegendum militem, qui ancillam suam heredem instituerat, ignorasse posse ex ea institutione etiam libertatem ei competere et ideo sine

³⁰¹ Gai.2.185-187 "*Sicut autem liberi homines, ita et serui tam nostri quam alieni heredes scribi possunt. Sed noster servus simul et liber et heres esse iuberi debet, id est hoc modo: Stichus servus meus liber heresque esto, vel: heres liberque esto. Nam si sine libertate heres institutus sit, etiamsi postea manumissus fuerit a domino, heres esse non potest, quia institutio in persona eius non constitit; ideoque licet alienatus sit, non potest iussu domini noui cernere hereditatem.*" Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, A, testi 1, p.57: "come gli uomini liberi, anche i servi, sia nostri che altrui, possono essere scritti eredi. Ma il servo nostro si deve contemporaneamente disporre che sia libero, cioè così: "Stico mio servo sia libero ed erede", oppure "sia erede e libero". Infatti, se sia istituito erede senza la libertà, anche se poi dal padrone sia stato manomesso, non può essere erede, in quanto, in riferimento alla sua persona la istituzione non reggeva; pertanto, anche se vena alienato, non può d'ordine del nuovo padrone, accettare la eredità."

³⁰² I.2.14.1 "*Servus autem a domino suo heres institutus, si quidem in eadem causa manserit, fit ex testamento liber heresque necessarius.*" Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, B, testi 2, p. 74: "Il servo istituito erede dal suo padrone, se sia rimasto nella stessa condizione, diventa, in base al testamento libero ed erede necessario."

³⁰³ Traduzione di S. Schipani, *op. cit.*

causa postea a commilitone petisse, ut eandem manumitteret: cum ex priore scriptura libera et heres effecta est, postea nullo praeiudicio voluntati facto frustra legata est.”

“Lo stesso <giurista> diede il responso che, in base al testamento di colui, che avesse testato secondo il diritto militare, il servo il quale, sebbene sotto condizione, si fosse meritato un legato, possa anche rivendicare per sé la libertà.

Lo stesso <giurista> diede questo responso: il militare Lucio Tizio fece testamento in questo modo: “la mia serva Panfilia sia mia erede per l’intero asse”, quindi, in un altro capoverso <del testamento>, lasciò la stessa Panfilia al suo commilitone Sempronio, a cui impose il fedecommesso di manometterla. Pongo la quesitone, se Panfilia sia erede come se avesse ricevuto direttamente la libertà. Ho dato il responso che si deve intendere che il militare, che aveva istituito erede la sua serva, avesse ignorato che, sulla base di quella istituzione, potesse competerle anche la libertà, e pertanto che senza causa avesse poi richiesto al commilitone di manomettere la stessa; <Panfilia>, essendo divenuta libera ed erede in forza della prima disposizione, successivamente, senza alcun pregiudizio per la volontà < del de cuius>, era stata inutilmente legata.³⁰⁴

C.6.21.4pr - 2 (Imp. Alex., a. 222) “*Si Rufinus vir clarissimus tribunus laticlavius maior annis lege definitis faciens testamentum te manumisit, iustam tibi libertatem competisse scire debes.*

Quod si minor annis ex lege constitutis fuerit, cum faceret testamentum, lege impediante nullam libertatem adeptus es, quae in hac parte nec militibus remissa est.

Quod si idem testator causam manumittendi te habuit, quae probabilis vivo manumittente consilio futura esset, quia per fideicommissum data libertas a quolibet minore annis ei, cuius causa probari potuit, praestari debet, et ex

³⁰⁴ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

testamento militis eiusmodi servis iustam libertatem competere consequens est.”

“Se Rufino uomo illustrissimo laticlavio maggiore degli anni fissati dalla legge, facendo testamento, ti manomise, devi sapere che ti spetta legittimamente la libertà.

Che se era minore degli anni richiesti dalla legge quando faceva testamento, stante l’impedimento della legge, non hai acquistato alcuna libertà, che in questa situazione non è oggetto di dispensa nemmeno per i soldati.

Che se lo stesso testatore ebbe una causa per manometterti, che sarebbe stata approvata dal consiglio in vita del manomissore, poiché una libertà data per fedecommesso da un minore a colui la cui causa si sarebbe potuta approvare, va riconosciuta, ne deriva che anche in base a un testamento militare a tali servi spetta giuridicamente la libertà.”

C.6.21.7pr – 1 (Imp. Alex., a. 229) *“Ex his verbis: " Fortunato liberto meo do lego" vindicare tibi libertatem non potes, si pagani testamentum proponatur.*

At enim cum testatorem militem fuisse proponas, si non errore ductus libertum te credidit, sed dandae libertatis animum habuit, libertatem, et quidem directam, competere tibi, sed et legati vindicationem habere praerogativa militaris privilegii praestat.”

“Sulla base di queste parole: “Al mio liberto Fortunato do lego” non puoi rivendicare per te la libertà, se si tratta del testamento di un civile. Però, siccome infatti allegghi che il testatore era un soldato, se non ti ha creduto un liberto incorrendo in errore, ma ebbe in animo di darti la libertà, la libertà, per di più diretta, ti spetta, e la prerogativa del privilegio militare fa sì che si abbia pure la rivendica del legato.”

La costituzione del 222 riporta il caso del divieto di manomissione di servo compiuta da un soggetto ancora minore di vent'anni nel momento della perfezione del testamento, si ribadisce che tale regola di diritto civile non venne dispensata nemmeno ai soldati.

In C.6.21.7 l'imperatore Alessandro Severo pone in essere un confronto tra legislazione civile e militare. Se in un testamento civile il *de cuius* dispone un legato per un proprio servo con le parole "do" o "lego" (*legatum per vindicationem*), queste non gli conferiscono la libertà, egli infatti deve essere manomesso in modo esplicito, non è sufficiente istituirlo erede o nominarlo legato per renderlo libero. Nel testamento del soldato, invece, non è necessaria un'esplicita manomissione del servo ma, se il testatore non lo abbia creduto già libero e mostri volontà di renderlo tale, è sufficiente il lascito del legato perché questo possa rivendicare sia i beni che la libertà.

Il soldato, ben prima del 531 d.C., gode della possibilità di istituire erede un servo senza compiere in modo esplicito la manomissione. Al *miles* è data la facoltà di istituire validamente erede uno schiavo mantenendo implicata la liberazione dello stesso da tale condizione, però la volontà che il soggetto divenga libero deve comunque esser presente, il testatore non la esterna in modo esplicito ma dalla disposizione deve potersi ricavare in modo chiaro. Se la manomissione non viene esplicitamente compiuta a causa di un errore da parte del testatore, il quale ritiene il soggetto già liberto, l'istituzione di erede non è valida, poiché - si argomenta - nel soldato è riconoscibile solo la volontà di istituire erede e non anche quella di rendere libero lo schiavo.

Fino all'epoca giustiniana solamente i militari potevano godere di tale privilegio, i testi sopra riportati, tanto quelli provenienti dal Digesto quanto quelli provenienti dal Codice giustiniano, risalgono all'epoca dell'imperatore Alessandro Severo, prima metà del III secolo d.C.

III.9 Sostituzione pupillare nel testamentum militis

In merito alle sostituzioni ereditarie molteplici sono i privilegi di cui il militare gode, basti pensare alla sostituzione operante in virtù della deroga al principio *semel heres semper heres*³⁰⁵, precedentemente esaminato; ma è in ordine alla sostituzione pupillare che emergono le deroghe da ritenersi di maggior rilievo.

³⁰⁵ D.29.1.41pr (Tryph. 18 *disp.*).

Due sono le fondamentali tipologie di sostituzioni nel diritto civile:

- sostituzione volgare³⁰⁶, la quale in fondo si tratta di un'istituzione di erede sotto condizione che il primo chiamato non sarà erede;
- sostituzione pupillare³⁰⁷ ove il *paterfamilias* istituisce erede o disereda un proprio *filiusfamilia*, anche postumo, e designa un soggetto come sostituto nel caso in cui il figlio muoia prima di aver raggiunto l'età pubere.

I due istituti sono analoghi e in entrambi i casi affinché la sostituzione operi è necessario che il *de cuius* faccia un testamento valido, ma gli effetti sono profondamente differenti: nella sostituzione pupillare al sostituito non viene devoluta solo l'eredità paterna ma l'intero patrimonio del figlio morto impubere, al fine di evitare che morendo il figlio in età pubere, ovvero incapace di far testamento, si apra la successione legittima.

D.28.6.2.1 (Ulp 6 *ad Sab.*) “*Quisquis autem impuberi testamentum facit, sibi quoque debet facere: ceterum soli filio non poterit, nisi forte miles sit. adeo autem, nisi sibi quoque fecerit, non valet, ut, nisi adita quoque patris hereditas sit, pupillare testamentum evanescat. plane si omissa causa principalis testamenti ab intestato possideatur hereditas, dicendum est et pupillo substitutum servandum.*”

“D'altronde, chiunque faccia testamento per un impubere, deve farlo anche per sé, altrimenti non avrebbe potuto farlo per il solo figlio, a meno che per caso egli non sia un militare. A tal punto non vale, se non lo abbia fatto anche per sé, che, pure quando l'eredità del padre non sia stata accettata, il testamento pupillare viene meno. Certamente, se, tralasciata la delazione del testamento principale, si possiede l'eredità ab intestato, si deve dire che deve essere mantenuto anche il sostituito al pupillo.”³⁰⁸

D.28.6.10.5 (Ulp. 4 *ad Sab.*) “*Ad substitutos pupillares pertinent et si quae postea pupillis obvenerint: neque enim suis bonis testator substituit, sed impuberis, cum et exheredato substituere quis possit: nisi mihi proponas*

³⁰⁶ *Gai.*2.174 – 176.

³⁰⁷ *Gai.*2. 179 – 180.

³⁰⁸ Traduzione di S. Schipani, *op. cit.*

militem esse, qui substituit heredem hac mente, ut ea sola velit ad substitutum pertinere, quae a se ad institutum pervenerunt.”

“Spettano ai sostituiti pupillari anche i beni che i pupilli abbiano conseguito dopo: il testatore, infatti, non sostituisce rispetto ai suoi beni, ma rispetto a quelli dell’impubere, potendo qualcuno sostituire anche il diseredato; a meno che tu non mi faccia il caso che si tratti di un militare, il quale sostituì l’erede con questa intenzione, che spettassero al sostituito quei soli beni che erano pervenuti all’istituto da lui medesimo.”³⁰⁹

D.29.1.15.5 (Ulp 45 *ad ed.*) *“Item tam sibi quam filio iure militari testamentum facere potest: et soli filio, tametsi sibi non fecerit: quod testamentum valebit, si forte pater vel in militia vel intra annum militiae decessit.”*

“Parimenti, può fare testamento secondo il diritto militare tanto per sé quanto per il figlio, e per il solo figlio, sebbene non l’abbia fatto per sé; e questo testamento sarà valido, se il padre sia morto durante il servizio militare oppure entro l’anno da esso.”³¹⁰

D.29.1.41.5 (Tryp. 18 *disp.*) *“Si militis adita non fuerit hereditas, an substitutio quam pupillo fecit valeat, quaeritur. et consequens erit hoc dicere, quia permittitur militem filio facere testamentum, quamvis sibi non fecerit.”*

“Si pone la questione se, non essendo stata accettata l’eredità del militare, sia valida la sostituzione che egli fece nei confronti del pupillo. E sarà conseguente dire ciò, dal momento che si consente che il militare faccia testamento per il figlio, sebbene non lo abbia fatto per sé.”³¹¹

³⁰⁹ Traduzione da Schipani, *op. cit.*

³¹⁰ Traduzione da Schipani, *op. cit.*

³¹¹ Traduzione da Schipani, *op. cit.*

Al militare è concesso di compiere una sostituzione pupillare rispetto al *filius familias* non solo nel caso in cui esso abbia fatto testamento, ma anche nell'evenienza in cui non abbia fatto testamento per sé o l'istituito erede abbia ricusato l'eredità: la sostituzione pupillare è valida anche nel caso in cui si debba aprire la successione *ab intestato*. Nel diritto comune il sostituito al pupillo diviene erede tanto delle sostanze paterne quanto di quelle appartenute al peculio libero dell'impubere; nel caso si tratti di sostituzione compiuta dal militare, questo può limitare l'efficacia dell'istituto ai soli beni che pervengono dal suo patrimonio.

D.28.6.15 (Pap. 6 resp.) “*Centurio filiis, si intra quintum et vicesimum annum aetatis sine liberis vita decesserint, directo substituit. intra quattuordecim annos etiam propria bona fili filio substitutus iure communi capiet, post eam autem aetatem ex privilegio militum patris dumtaxat cum fructibus inventis in hereditate.*”

“Un centurione indicò direttamente dei sostituiti ai figli, per il caso in cui fossero morti entro il venticinquesimo anno di età senza discendenti. Il sostituito al figlio, per diritto comune, riceverà anche i beni propri del figlio entro i quattordici anni, dopo quella età, il sostituito, per privilegio dei militari, riceverà solamente quelli del padre con i frutti presenti nell'eredità.”³¹²

D.29.1.41 (Tryp. 18 disp.) “*Miles et emancipato filio substituere potest: verum hoc ius in his exercebitur, quae ab ipso ad eum cui substituit pervenerint, non etiam in his, si quae habuerit vel postea adquisierit. nam et si filio suo vivo adhuc avo substituit, post adquisitam ei avi hereditatem nemo diceret ad substitutum pertinere.*”

“Il militare può designare un sostituito anche al figlio emancipato. Tale diritto si eserciterà, peraltro, per quelle cose che siano pervenute da lui stesso a colui al quale designò il sostituito, e non anche per quelle che egli abbia avuto o

³¹² Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

che abbia acquistato successivamente. Infatti, anche se ha designato un sostituto a suo figlio quando era ancora vivo l'avo, nessuno potrà dire che, dopo che abbia acquistato a sé l'eredità dell'avo, essa spetti al sostituto.”³¹³

Nel diritto ereditario militare è possibile nominare sostituti ai propri figli anche successivamente alla loro pubertà: in tal caso la sostituzione non riguarderà la totalità del patrimonio del figlio defunto ma solamente la parte dei beni derivante dall'asse paterno. Seppur espressa in modo diretto, l'effetto sostanziale che si ottiene da tale disposizione è quello di una sostituzione fedecommissaria. Nel caso in cui il figlio muoia impubere opererà una sostituzione pupillare, se il decesso avviene in età pubere si avranno gli effetti di una sostituzione fedecommissaria.

C.6.21.6pr – 2 (Imp. Alex., a. 225) “*In testamento quidem eius, qui non miles fuit, si duobus heredibus institutis, altero, cui potuit usque ad tempus pubertatis parens facere testamentum, altero, cui posteaquam heres extitit substituere non potuit, invicem substitutio eisdem verbis facta esset, in eum solum casum eam locum habere et sententiis prudentium virorum et constitutionibus divorum parentium meorum placet, quo utrique pari ratione potuit substitui.*

Sed cum ex testamento militis controversiam esse proponas, defuncta parvula eius filia, posteaquam heres extitit patri, cum qua simul aequis partibus heres institutus eras substitutione invicem facta, et mater quidem intestatae filiae sibi successionem defendat, tu autem ex substitutione ad te pertinere contendas, iuris quidem ratio manifesta est licere militibus proprio privilegio etiam heredibus extraneis, posteaquam heredes extiterint, mortuis substituere.

Sed tibi probandum est, an ita frater tuus senserit.”

“Nel testamento di chi non era un soldato, istituiti due eredi, venne disposta con le stesse parole una sostituzione vicendevole tra uno, per il quale fino al tempo della pubertà poteva fare testamento il genitore, e un altro, al quale una

³¹³ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

volta divenuto erede non si poteva sostituire: a parere dei giureconsulti e in base alle costituzioni dei miei predecessori, pare bene che la sostituzione abbia luogo nel solo caso nel quale all'uno e all'altro si poteva sostituire a parità di situazioni. Ma poiché alleggi che la controversia si pone per il testamento di un militare, la cui figlia fanciulla è morta una volta divenuta erede al padre, essendo tu stato istituito erede con lei in parti uguali con vicendevole sostituzione, e inoltre che la madre rivendica a sé la successione intestata della figlia, mentre tu replichi che appartiene a te in forza della sostituzione, è noto principio giuridico che ai soldati per proprio privilegio è lecito nominare sostituti anche agli eredi estranei morti, dopo che siano divenuti tali. Tu però devi provare che tuo fratello ebbe tale volontà.”

Come già in tema di istituzione di schiavi non espressamente manomessi, Alessandro Severo, in C.6.21.6, compie un paragone tra le facoltà del testatore civile e quelle del testatore militare in tema di sostituzione pupillare. Nel caso del *testamentum militis* si riporta l'esempio di due coeredi vicendevolmente sostituiti, di cui uno è fratello del soldato testatore e uno è la figlia morta impubere dopo essere divenuta erede del padre. Diversamente dal diritto civile, alla morte della figlia non opera la successione *ab intestato* che vedrebbe erede la madre di lei, ma la sostituzione testamentaria in favore del coerede, poiché ai soldati è concesso di sostituire ai propri eredi morti degli estranei dopo che siano divenuti eredi. La costituzione termina affidando l'onere della prova al sostituto, il quale dovrà dimostrare che quanto affermato fosse la volontà del *de cuius*.

III.10 Non esperibilità della querela inofficiosi testamenti

D.5.2.27.2 (Ulp. 6 *opin.*) “*De inofficioso testamento militis dicere nec miles potes*”

“Neppure un militare può affermare giudizialmente che è inofficioso il testamento di un <altro> militare”³¹⁴

³¹⁴ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

D.5.2.8.4 (Ulp. 14 *ad ed.*) “*Si quis in militia fecerit testamentum et intra annum post militiam decesserit, dubito an, quia ad hoc usque temporis iure militari testamentum eius valet, querella inofficiosi cesset: et potest dici querellam inofficiosi cessare.*”

“Se uno abbia fatto testamento durante il servizio militare e sia morto entro un anno dalla cessazione del servizio, io dubito se l'azione di inofficioso non si applichi, perché sino a tale periodo di tempo il suo testamento ha validità secondo il diritto militare, e si può dire che l'azione di inofficioso non si applica.”³¹⁵

C.3.28.37pr. (Imp. Iust., a. 531) “*Cum antiquis legibus declaratum est, ut militaria testamenta de inofficioso querellam evadant (...).*”

“Poiché dalle antiche leggi è stato stabilito che i testamenti militari sfuggano alle querelle di inofficiosità (...)”

Attraverso la *querela inofficiosi testamenti*³¹⁶ era consentito ai parenti più stretti del defunto di impugnare il testamento, in caso di loro preterizione o diseredazione, in quanto si riteneva che con tale atto il *de cuius* fosse venuto meno al proprio dovere di affetto (*officium pietatis*) nei loro confronti.

I militari godono di un diritto peculiare, che in merito a questa azione si pone in deroga al *ius commune*: il testamento di un militare non può essere impugnato per mezzo della *querela inofficiosi testamenti*.

L'impossibilità riguarda sia il testamento del soldato morto durante il servizio sia quello del militare deceduto entro l'anno dal congedo.

La norma in questione costituisce certamente un privilegio, ma, da diverso profilo, è possibile anche ritenerla una conseguenza necessitata dovuta alla pluralità delle deroghe rispetto al diritto comune di cui i militari godono, e che sono state precedentemente esaminate. Una regolare ammissione dell'impugnativa per inofficiosità si porrebbe infatti

³¹⁵ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³¹⁶ I.2.18.1-6; 3.1.14; 3.7.3, *Gai.* 2.213.

in contrasto con l'esercizio delle prerogative testamentarie accordate ai militari, prima fra tutte la possibilità per il *miles* di compiere una tacita diseredazione degli *heredes sui*.

III.11 Disposizioni di diritto comune applicabili al testamento militare

Parlare di *ius singulare* e di privilegio personale non significa peraltro alludere a una anarchia normativa. Nonostante la molteplicità di deroghe appena analizzate, nella disciplina del testamento militare vengono mantenuti alcuni principi del diritto comune:

D.29.1.15.3 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Si quis se scribat heredem in testamento militis, non remittitur ei senatus consulti poena*”.

“Se uno < che aiuta il testatore nella redazione delle tavole testamentarie > scriva se stesso erede nel testamento di un militare, non gli è rimessa la pena del senatoconsulto <Liboniano>”.³¹⁷

È mantenuta la pena prevista dal regime del SC Liboniano³¹⁸ nel caso in cui un soggetto scriva, col consenso del disponente³¹⁹, una quota ereditaria o un legato a favore di se stesso nel testamento di un altro soggetto.

I.2.20.36 (Gai. 2.235)³²⁰ “*Poenae quoque nomine inutiliter legabatur et adimebatur vel transferebatur. nec ex militis quidem testamento talia legata*

³¹⁷ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³¹⁸ Molto probabilmente risalente al 16 d.C., durante il principato di Tiberio, il SC Liboniano, coordinato ad altre norme, dava applicazione alla *poena legis Corneliae*: estremo supplizio, per i servi, e, deportazione, per i liberi nel caso di falso in materia testamentaria. La fattispecie propria del SC riguarda il caso di coloro che, per volontà del testatore, avessero scritto (a proprio favore, o a favore di persone sottoposte, o a favore di chi aveva la potestà su di essi, o a favore di persone sottoposte allo stesso titolare di potestà cui essi erano soggetti) una disposizione di ultima volontà in un altrui testamento o codicillo. In tal caso si aveva, in linea di massima, l'irrogazione della pena appena esposta e la nullità della disposizione *sibi adscripta*.

³¹⁹ La volontà del disponente è parte integrante dell'illecito previsto dal SC; nel Digesto esso rientra nella categoria *quasi falsi*, al fine di distinguerlo dai *falsi* veri e propri realizzati nel caso in cui le disposizioni *sibi adscripta* fossero state inserite senza o contro la volontà del disponente. D.48.10.1.13 (Marc. 14 *inst.*) “*Poenae falsi vel quasi falsi deportatio est et omnium bonorum publicatio: et si servus eorum quid admiserit, ultimo supplicio adfici iubetur*”).

³²⁰ Gai.2.235 “*poenae quoque nomine inutiliter legatur*”. Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, A, testi 1, “Anche a titolo di pena si lega inutilmente”.

valebant, quamvis alias militum voluntates in ordinandis testamentis valde observantur.”

“Pure a titolo di pena inutilmente si lasciava, toglieva, trasferiva, un legato. Neppure nel testamento di un solato siffatti legati valevano, benché le volontà testamentarie dei soldati vengano molto rispettate”³²¹.

In nessun caso possono disporsi legati a titolo di pena, qualora ciò avvenisse la disposizione è da considerarsi invalida.

I.2.20.25 (Gai.2.238)³²² *“Incertis vero personis neque legata neque fideicommissa olim relinqui concessum erat: nam nec miles quidem incertae personae poterat relinquere, ut divus Hadrianus rescripsit.”*

“Un tempo non era consentito lasciare né legati né fedecommessi a persone incerte: neanche un soldato, infatti, poteva lasciare a persona incerta, come rescrisse il divino Adriano”³²³.

Non vengono consentite disposizioni a favore di *personae incertae* neppure da parte di militari. Sono da considerarsi *incertae* quelle persone che il testatore sottopone alla sua volontà con previsione indeterminata, perspicuo è l’esempio contenuto nelle Istituzioni di Gaio: “il mio erede dia diecimila al primo che sarà venuto al mio funerale”.

D.29.1.10 (Ulp. 11 *ad Sab.*) *“Facere testamentum hostium potitus nec iure militari potest”*.

“Colui che è stato catturato dai nemici non può fare testamento neppure per diritto militare”³²⁴.

³²¹ Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, A, Testi 1, p. 92 s.

³²² Gai. 2.238 *“Incertae personae legatum inutiliter relinquitur”* Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, A, testi 1, p. 64 *“Inutilmente si lascia un legato ad una persona incerta”*.

³²³ Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, B, testi 2, p. 90.

³²⁴ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

I.2.12.5 (D.28.1.8. pr. (Gai. 17 *ad ed. prov*))³²⁵ “*Eius qui apud hostes est testamentum quod ibi fecit non valet, quamvis redierit: sed quod dum in civitate fuerat fecit, sive redierit, valet iure postliminii, sive illic decesserit, valet ex lege Cornelia.*”

“Il testamento di colui che è presso il nemico, fatto là, non vale, anche se egli ritorna; ma quello fatto mentre egli era in patria, vale, se egli ritorna, per il diritto di postliminio, e se egli muore là, vale per disposto della legge Cornelia.”³²⁶

Queste due disposizioni non riguardavano esclusivamente il soldato, ma qualsiasi cittadino romano che cadesse in prigionia presso un nemico. Qualora in stato di prigionia avesse redatto il proprio testamento, questo non avrebbe avuto alcun valore in patria; mentre se il testamento fosse stato redatto precedentemente sarebbe rimasto valido anche nel caso in cui il cittadino fosse morto presso il nemico.

D.29.1.29.2 (Marc 10 *dig.*) “*Edictum praetoris, quo iusiurandum heredibus institutis legatariisque remittitur, locum habet etiam in militum testamentis, sicut etiam in fideicommissis: idemque si turpis esset condicio*”.

“L’editto del pretore, con il quale si rimette il giuramento agli eredi istituiti e ai legatari, trova applicazione anche nei testamenti dei militari, come anche nei fedecommissi; e lo stesso vale, se vi sia una condizione turpe”³²⁷.

D.29.1.15 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*In fraudem plane creditorum nec miles amplius quam unum necessarium facere poterit*”.

³²⁵ D.28.1.8pr. (Gai. 17 *ad ed. prov*) “*Eius qui apud hostes est testamentum quod ibi fecit non valet, quamvis redierit*” Traduzione da S. Schipani, *op. cit.* “Il testamento di chi è presso i nemici e che fece ivi, non è valido, pure se egli è ritornato.”

³²⁶ Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, B, testi 2, p. 70.

³²⁷ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

“Certamente, neppure il militare potrà istituire più di un erede necessario in frode ai creditori.”³²⁸

Le condizioni illecite e turpi vengono trattate come nel diritto comune: l’erede o il legatario riceve quanto a lui destinato senza doverle onorare. Al testatore è sempre vietato istituire eredi con esplicito fine di frodare i creditori.

C.6.21.11 (Imp. Phil., a. 246) “*Captatorias institutiones et in militis testamento nullius esse momenti manifestum est*”.

“È evidente che le istituzioni captatorie anche nel testamento militare sono prive di valore”.

L’imperatore Filippo nel 246 afferma, e non vi sono riscontri nel resto del *Corpus Iuris Civilis*, che le istituzioni captorie sono nulle anche per il testamento del soldato, così come negli altri testamenti.

D.29.1.29.1 (Marc. 10 dig.) “*Miles testamento suo manumittendo nihil efficit in eo, cuius libertas lege aelia sentia vel alia qua impeditur*”.

“Il militare manomettendo <un servo> con il suo testamento, non produce nulla <di giuridicamente efficace> nei confronti di colui la cui libertà è impedita dalla legge Elia Senzia o da altra”.³²⁹

Le manomissioni disposte nei testamenti militari sono soggette al regime generale e alle prescrizioni specifiche della *lex Aelia Sentia* del 4 d. C.

D.29.1.16 (Paul. 43 ad ed.) “*Dotalem fundum, si legaverit miles, non erit ratum legatum propter legem Iuliam*”.

³²⁸ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³²⁹ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

“Se un militare avrà dato in legato un fondo dotale, il legato non sarà valido a causa della legge Giulia”.³³⁰

Ugualmente si mantengono i vincoli prescritti dalla legge Giulia, di età augustea, in merito alla inalienabilità del fondo dotale.

Il soldato, ancora soggetto a patria potestà, può disporre una sostituzione pupillare ai suoi figli, i quali resteranno in potestà del nonno, ma non può nominare loro un tutore.

Il motivo di queste limitazioni risiede essenzialmente nel fatto che il militare non può godere di un'estensione tale da invadere pure la sfera giuridica altrui: il privilegio compete al soldato stesso, non ai suoi eredi.

III.12 Testamenti factio attiva

D.29.1.42 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Ex eo tempore quis iure militari incipit posse testari, ex quo in numeros relatus est, ante non: proinde qui nondum in numeris sunt, licet etiam lecti tirones sint et publicis expensis iter faciunt, nondum milites sunt: debent enim in numeros referri.*”

“Uno comincia a poter testare secondo il diritto militare dal momento in cui è stato inserito negli elenchi effettivi di un reparto, e non prima; per cui, coloro che non sono ancora nel reparto, benché siano già stati scelti come reclute e compiano marce a spese pubbliche, non sono ancora militari: infatti, debbono essere incorporati negli elenchi degli effettivi di un reparto.”³³¹

C.6.21.16 (Imp. Anast., a. 496) “*Scriniarios vel apparitores, qui virorum magnificorum magistrorum militum iussionibus vel actibus obtemperant, etsi nomina eorum matriculis militaribus referri videantur, nullatenus in ultimis a se conficiendis voluntatibus iuris militaris habere facultatem decernimus.*”

³³⁰ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³³¹ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

“Decretiamo che gli archivisti e gli attendenti che dipendono dagli ordini e dagli atti de’ magnifici *magistri* militari, sebbene i loro nomi sembrano iscritti nelle matricole militari, non hanno la facoltà del diritto militare per le loro ultime volontà.”

L’arruolamento è il momento iniziale in cui un soggetto acquisisce la qualità di *miles* assieme a quel corredo di privilegi che ne consegue e che generalmente si protraggono sino al congedo. Per tutto il durare del periodo è concesso al soldato di testare nella modalità privilegiata. La validità dell’atto così confezionato permane sino ad un anno dopo il congedo, a patto che questo non sia avvenuto *ignominiae causa*.

Le reclute sono escluse dai privilegi militari perché non ancora iscritte formalmente nelle liste del reggimento (invece il soldato che viene trasferito da un reggimento ad un altro mantiene il diritto anche se non ancora iscritto nella nuova lista); sono altresì esclusi: le forze di polizia, la milizia territoriale e, come riporta la costituzione dell’imperatore Anastasio, gli impiegati e in generale gli attendenti dei comandanti e dei capi in quanto non sono da considerarsi soldati effettivi.

Il privilegio resta operante anche nei casi in cui l’esercito si trovi in marcia, debba affrontare un nemico esterno o sia costretto a sedare con la forza ribellioni interne e attacchi di briganti, quando il soldato si trovi in una fortezza assediata, quando il soldato gravemente ferito venga trasportato in un altro luogo.

In genere chi non ha il diritto di far testamento nelle forme ordinarie, si vede privato di tale facoltà anche in quanto militare, salvo tre eccezioni:

D.29.1.11pr. (Ulp 45 *ad ed.*) “*Ex militari delicto capite damnatis testamentum facere licet super bonis dumtaxat castrensibus: sed utrum iure militari an iure communi, quaeritur. magis autem est, ut iure militari eis testandum sit: nam cum ei quasi militi tribuatur ius testandi, consequens erit dicere iure militari ei testandum. quod ita intellegi oportet, si non sacramenti fides rupta sit*”.

“A coloro che sono stati condannati alla pena capitale per un delitto militare è lecito fare testamento solamente per i beni castrensi, <cioè conseguiti

durante il servizio militare>: si è, però, posta la questione se secondo il diritto militare o secondo il diritto comune. È, tuttavia, prevalso che debbano testare secondo il diritto militare: infatti, essendogli stata attribuita la facoltà di testare come ad un militare, di conseguenza si dovrà dire che egli deve testare secondo il diritto militare. Ciò deve intendersi in questo modo: se non sia stata violata la fede del giuramento <militare>”.³³²

C.6.21.13 (Impp. Valer. Gal., a. 254) “*Et militibus nostris, centurionibus quoque ob flagitium militare damnatis non aliarum quam castrensiarum rerum testamenta facere permittitur et intestatis iure proprio succeditur a fisco.*”

“Anche ai nostri soldati e pure ai centurioni condannati per crimine militare non si permette di testare di altri beni che dei castrensi, e per la parte in cui muoiano intestati succede loro di diritto il fisco.”

Il soldato *sui iuris* condannato a pena capitale per mancanze commesse durante il servizio può testare nei modi militari sui *bona castrensia*, a patto che non sia condannato per atti lesivi del giuramento prestato al momento dell’arruolamento, ad esempio, il caso del tradimento. Nel caso in cui tale situazione si venga a configurare in capo al *filius familias miles*, non cambieranno le sue facoltà, in quanto egli anche durante il servizio militare può testare limitatamente al solo peculio castrense. Per tutti quei beni non accumulati durante la carriera militare di cui il soldato condannato è titolare, non gli è concesso disporre poiché, come indicato dalla costituzione del 254 d.C., alla sua morte diverranno immediatamente proprietà del fisco.

D.29.1.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*) “*Iure militari surdum et mutum testamentum facere posse ante causariam missionem in numeris manentem placet*”.³³³

³³² Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³³³ cfr I.2.11.2.

“Pare bene che un sordo e un muto possano fare testamento secondo il diritto militare prima del congedo per causa di salute, mentre rimangono nell’elenco degli effettivi di un reparto”.³³⁴

Ai militari sordi e ai militari muti è concesso di testare secondo la modalità privilegiata, sempre che la loro volontà venga espressa in modo chiaro e non passibile di fraintendimento. All’interno delle due categorie appena citate non rientra in alcun modo il soggetto sordomuto, generalmente equiparato al soggetto pazzo.

D.29.1.11.1-2 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Si miles incertus, an sui iuris sit, testamentum fecerit, in ea condicione est testamentum eius, ut valeat: nam et si incertus, an pater suus vivat, testamentum fecerit, testamentum eius valebit. Si filius familias ignorans patrem suum decessisse de castrensi peculio in militia testatus sit, non pertinebunt ad heredem eius patris bona, sed sola castrensia*”.

“Se un militare, pur essendo incerto se fosse giuridicamente indipendente, abbia fatto testamento, il suo testamento si trova nella condizione di valere: infatti, anche se abbia fatto testamento, pur essendo incerto se suo padre vivesse, il suo testamento sarà valido. Se un figlio in potestà, ignorando che suo padre sia deceduto, durante il servizio militare abbia fatto testamento con riguardo al peculio castrense, all’erede non spettano i beni del padre < del *de cuius*>, ma solamente i castrensi”.³³⁵

Diversamente dal civile, al soldato romano, nel momento della confezione del testamento, si richiede di essere in possesso della capacità giuridica, ma non si richiede da parte sua la consapevolezza di tale possesso: se la capacità sussiste, l’incertezza o il dubbio sulla sua sussistenza non sono rilevanti. Se, ignorandolo il soldato, il suo *pater familias* è ancora in vita, il testamento varrà per il peculio castrense, sul quale i militari, ancorché

³³⁴ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³³⁵ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

fili familias, possono testare. Tale regola non si riferisce però ad altre cause limitatrici della facoltà di testare.

Si comprende come le profonde differenze tra il diritto del civile e quello del militare risiedano soprattutto nella forma e nel contenuto dell'atto.

Al comandante e a coloro che hanno già ricevuto il congedo, ma restano sul campo al fine di attendere l'arrivo del loro successori nella milizia, non è concesso testare *uti milites* nel corso di questo periodo intermedio.

Le fonti giuridiche romane confermano come tale privilegio fosse fruibile non solo dai soldati di terra e di mare, ma anche da chi *in procintu versatur cum eadem pericula experiantur*, ovvero da coloro che, pur non essendo militari, si trovino a operare al seguito dell'esercito e periscano in territorio nemico, in *hostico o hosticolo*; tale atto può definirsi come testamento militare³³⁶:

D.29.1.44 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Rescripta principum ostendunt omnes omnino, qui eius sunt gradus, ut iure militari testari non possint, si in hostico deprehendantur et illic decedant, quomodo velint et quomodo possint, testari, sive praeses sit provinciae sive quis alius, qui iure militari testari non potest*”.

“I rescritti dei principi rendono manifesto che, senza eccezione, tutti coloro che sono di rango tale da non poter testare secondo il diritto militare, qualora vengano catturati in territorio nemico ed ivi muoiano, in qualunque modo vogliano, e nel modo in cui possano, facciano testamento, siano essi governatori della provincia oppure chiunque altro, il quale non può testare per diritto militare”.³³⁷

D.37.13.1pr. (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Non dubium est, quin debeant ratae voluntates esse eorum, qui in hosticolo suprema iudicia sua quoquo modo ordinassent ibidemque diem suum obissent. quamquam enim distet condicio militum ab his personis constitutiones principales separent, tamen qui in*

³³⁶ Definizione da non interpretarsi in modo letterale, altrimenti, se così fosse, chiunque si trovasse in terra nemica potrebbe testare militarmente o viceversa nessuno potrebbe testare nel caso l'esercito non fosse in terra nemica seppur in pericolo imminente. L'imminenza del pericolo è la vera discriminante che il più delle volte non permette di testare nelle forme legali.

³³⁷ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

procinctu versantur cum eadem pericula experiantur, iura quoque eadem merito sibi vindicant. omnes igitur omnino, qui eius sunt condicionis, ut iure militari testari non possint, si in hosticolo deprehendantur et illic decedant, quomodo velint et quomodo possint, testabuntur, sive praeses quis sit provinciae sive legatus sive quis alius, qui iure militari testari non potest”.

Non si dubita che debbano essere considerate valide le volontà di coloro che in terra nemica in qualunque modo abbiano disposto i loro ultimi voleri e nello stesso luogo siano morti. Benché infatti la condizione dei militari sia diversa e le costituzioni imperiali li tengano separati, tuttavia coloro che si trovano in spedizioni, poiché vivono gli stessi pericoli, giustamente rivendicano per sé i medesimi diritti. Pertanto, tutti coloro che si trovano in quella condizione per cui non possono testare per il diritto militare, se siano catturati in terra nemica e lì muoiano, faranno testamento come vogliono e come possono, sia uno preside di provincia, o legato, o chiunque altro che non può testare per il diritto militare.

III.13 Testamenti factio passiva

D.29.1.13.2 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Et deportati et fere omnes, qui testamenti factionem non habent, a milite heredes institui possunt.*”

“Anche i deportati e quasi tutti coloro che non hanno la capacità di fare testamento possono essere istituiti eredi da un militare.”³³⁸

C.6.21.15pr. (Imp. Constantin., a. 334) “*Milites in expeditione degentes, si uxores aut filios aut amicos aut commilitones suos, postremo cuiuslibet generis homines amplecti voluerint supremae voluntatis adfectu, quomodo possint ac velint testentur, nec uxorum aut filiorum eorum, cum voluntatem patris reportaverunt, meritum aut libertas dignitasque quaeratur.*”

³³⁸ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

“I soldati in spedizione se vorranno comprendere nelle ultime volontà le mogli o i figli, o gli amici, o i loro commilitoni, ed infine persone di qualunque condizione, testino come possono e come vogliono e non si indaghi del merito o della libertà o della dignità delle mogli o dei loro figli, quando avranno ottenuto la volontà del padre.”

Per quanto riguarda la *testamenti factio* passiva, ovvero la capacità di succedere ad un soldato, tanto il frammento ulpiano quanto la costituzione costantiniana del 334 d.C. forniscono informazioni di carattere estremamente generale e imprecise, affermando in buona sostanza che quasi la totalità di quei soggetti privi di *testamenti factio* attiva possono essere eredi di un militare.

Secondo quanto è possibile ricavare dalle fonti, nel diritto militare possono essere istituite eredi anche categorie di persone che generalmente il diritto comune esclude, ad esempio: i *peregrini* e i latini³³⁹, contrariamente a quanto previsto dalla *Lex Iunia*; i *caelibes* e gli *orbi*, derogando così anche la *Lex Papia Poppaea*; il Digesto parla esplicitamente dei deportati³⁴⁰.

Esistono poi quattro categorie di soggetti che risultano essere incapaci a succedere anche per il diritto militare:

D.29.1.13.2 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Sed si servum poenae heredem scribat, institutio non valebit: sed si mortis tempore in civitate inveniatur, institutio incipit convallescere quasi nunc data hereditate*”.

“Ma se viene scritto come erede uno che a causa di una pena è diventato servo, l’istituzione non sarà valida; ma se, al tempo della morte <del militare, l’erede> si trovi ad essere <reintegrato> nella cittadinanza, l’istituzione comincia ad essere convalidata, come se l’eredità fosse stata attribuita allora”.³⁴¹

³³⁹ Gai.2.110 “*Praeterea permissum est iis et peregrinos et Latinos instituere heredes uel iis legare*”. Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, A, testi 1, p.45 “Inoltre è loro permesso istituire eredi anche degli stranieri e dei latini, o fare loro dei legati”.

³⁴⁰ Cfr D.29.1.13.2 (Ulp. 45 *ad ed.*) riportato *supra*.

³⁴¹ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

Questo frammento indica la prima categoria di soggetti che non possono essere istituiti eredi nemmeno in un testamento militare: il *servum poenae*, ovvero colui che si trova nello stato di schiavitù a causa di una condanna criminale.

Il cittadino libero validamente istituito decade da tale situazione nel caso in cui venga ad acquistare lo status in questione. Se invece si verifica il fenomeno contrario: un soggetto appartenente alla categoria dei *servi poenae*, nonostante la sua condizione, al momento della stesura del testamento, viene contemplato all'interno di esso nella qualità di erede; nel momento in cui avviene il decesso del militare, e di conseguenza si apre la delazione ereditaria, l'istituito risulta essere ritornato in possesso della qualità di cittadino libero; in tale caso l'istituzione è considerata valida.

D.29.1.41.1 (Tryp. 18 disp.) “*Mulier, in qua turpis suspicio cadere potest, nec ex testamento militis aliquid capere potest, ut divus Hadrianus rescripsit*”.

“Come ha stabilito con rescritto il Divo Adriano, la donna sulla quale può cadere il sospetto di turpitudine, non può ricevere alcunché neppure per testamento del militare”.³⁴²

Il presente frammento si riferisce alle c.d. *feminae probrosae*; tali donne vennero private, nel regime del diritto comune, già a partire da Domiziano del *ius capiendi*, divenendo poi con Adriano *incapaces* anche rispetto ai testamenti militari. In epoca giustiniana tale incapacità si mantenne, sanabile, però, in caso di loro ritorno a vita onesta.

Si presenta complesso individuare con precisione il significato della definizione ‘*feminae probrosae*’, in quanto non si tratta di un termine tecnico o quasi tecnico. Per gli autori latini l’aggettivo *probrosae* indica molteplici tipologie di donne: meretrici, attrici, mezzane, adultere, tutte definizioni accomunate da una valenza relativa a qualcosa di vergognoso³⁴³. Nel presente caso possiamo definire la categoria come quella a cui appartengono donne moralmente turpi, con particolare riferimento al campo sessuale.

³⁴² Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³⁴³ Significativo è l’approfondimento compiuto da E. Nardi, *La ‘incapacitas’ delle ‘feminae probrosae’*, in Studi Sassaesi, 17, 1938, 151 ss.

Lo scopo della norma potrebbe risiedere nella volontà, da parte del legislatore, di evitare che i soldati, per mezzo di lasciti, arricchissero donne di corrotta moralità con le quali entravano in contatto.

D.34.9.14 (Pap. 33 *quaest.*) “*Mulierem, quae stupro cognita in contubernio militis fuit, etsi sacramento miles solutus intra annum mortem obierit, non admitti ad testamentum iure militiae factum et id quod relictum est ad fiscum pertinere proxime tibi respondi.*”

“Recentemente ti ho risposto che la donna processata per *stuprum* in quanto convivente con un militare, anche se il soldato sia morto entro un anno dal congedo, non è ammessa al testamento redatto per diritto militare e l’eredità spetta al fisco.”

Alla categoria presa in considerazione dal frammento papiniano, da non confondere con le *feminae probrosae*, appartengono quelle donne che hanno commesso il c.d. *stuprum*. Il termine latino *stuprum* non significa solamente atto di violenza sessuale ma sta ad indicare qualunque relazione sessuale illecita; per questo motivo, gran parte della dottrina ritiene che la norma sopracitata dovesse essere applicata nel caso di concubinato illecito, tale opinione può trovare sostegno anche nel fatto che in D. 34.9.16.1 si configurano due ipotesi di concubinato lecito in cui viene esclusa la perdita dei lasciti testamentari.

C.1.5.22 (Imp. Iust., a. 531): “*Divinam nostram sanctionem, per quam iussimus neminem errore constrictum haereticorum hereditatem vel legatum sive fideicommissum accipere, etiam in ultimis militum voluntatibus locum habere praecipimus, sive communi iure sive militari testentur*”.

“La nostra divina decisione con la quale abbiamo stabilito che nessuno preso dall’errore degli eretici prenda eredità, o legato o fedecommesso, stabiliamo che abbia luogo anche nelle ultime volontà dei militari, sia che facciano testamento per il diritto comune o per il diritto militare.”

Giustiniano, con una costituzione del 531, dichiara gli eretici incapaci di ricevere eredità, legati e fedecommissi non solo per il diritto civile ma anche con riferimento al testamento militare.

D.29.1.13.2-3 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Et generaliter in omnibus id poterit dici quos miles scribit heredes, ut institutio incipiat vires habere, si mortis tempore talis inveniatur, ut a milite institui potuerit. Si servum proprium, quem liberum esse credidisset, miles heredem sine libertate instituit, in ea condicione est, ut institutio non valeat*”.

“E in generale si potrà dire, per tutti coloro che un militare ha designato per iscritto come eredi, che l’istituzione inizi ad avere vigore se, al momento della morte < del testatore, l’erede > si trova in una condizione tale da poter essere istituito da un militare. Se un militare istituì erede un proprio servo senza dargli la libertà, avendolo creduto libero, questi si trova in tale condizione per cui l’istituzione non è valida”.³⁴⁴

Quest’ultimo frammento ci mostra l’ennesimo esempio di privilegio inerente al testamento militare: la capacità di succedere del soggetto istituito erede non deve necessariamente essere presente, come per il diritto comune, durante la confezione del testamento, alla delazione ereditaria e al momento dell’acquisto, ma è sufficiente che l’istituito sia dotato della necessaria *testamenti factio* al momento della morte del testatore, e l’istituzione incomincerà ad avere vigore da quel preciso momento.

III.14 Durata del testamento militare

I.2.11.3 “*Sed hactenus hoc illis a principalibus constitutionibus conceditur, quatenus militant et in castris degunt: post missionem vero veterani vel extra castra si faciant adhuc militantes testamentum, communi omnium civium Romanorum iure facere debent. et quod in castris fecerint testamentum non communi iure, sed quomodo voluerint, post missionem intra annum tantum*

³⁴⁴ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

valebit. quid igitur, si intra annum quidem decesserit, condicio autem heredi adscripta post annum extiterit? an quasi militis testamentum valeat? et placet, valere quasi militis.”

“Ma questo è loro concesso da costituzioni dei principi finché essi sono in servizio e vivono negli accampamenti: se invece facciano testamento dopo il congedo, come veterani, o fuori degli accampamenti, essendo ancora in servizio, devono farlo secondo il diritto comune a tutti i cittadini romani. E il testamento fatto negli accampamenti non secondo il diritto comune, ma nel modo che vollero, varrà entro l’anno dal congedo. E che, se il testatore sia morto nell’anno, ma la condizione apposta all’istituzione d’erede si sia avverata dopo l’anno? Varrà il testamento come di soldato? Si ritiene che valga come tale”.³⁴⁵

La durata e l’efficacia del testamento redatto da un militare dipendono dalle circostanze in cui questo muore: se perisce durante il servizio, il testamento resterà valido per sempre; qualora invece venga congedato, con tutti i diritti di veterano³⁴⁶, l’efficacia dell’atto si protrarrà per un anno da tale momento per poi decadere completamente.

D.29.1.38.1 (Paul. 8 *quaest.*) “*Miles testamentum fecerat, deinde non ignominiae causa missus rursus cinctus est in alia militia: quaerebatur, an testamentum eius, quod in militia fecerat, valeret. quaesivi, utrum iure militari an communi iure testatus est. et si quidem communi iure testatus est, nulla dubitatio est, quin valeat. sed si ut miles fecisset testamentum, agitare coepi, quando adsumptus fuisset, postquam desiit in numeris esse, utrum intra annum an post annum: cognovi intra annum eum adsumptum. ergo si, cum adhuc iure militari valeret, rursus eodem iure posset testari, numquid etiam post annum eo mortuo valeat testamentum? me movebat, quod alia militia est*

³⁴⁵ Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, B, testi 2, p. 68.

³⁴⁶ Il soldato, al termine della propria permanenza nei ranghi dell’esercito, poteva godere dei diritti di veterano solamente se fosse stato congedato con *honesto missio*, attestante il regolare e onorevole svolgimento del servizio militare; qualora invece venisse congedato con *ignominiosa missio*, ovvero con disonore, il soggetto in questione non avrebbe goduto di alcuno dei privilegi attribuiti ai veterani, ed anche il testamento redatto secondo il diritto militare sarebbe immediatamente decaduto.

posterior: sed humanius est dicere valere testamentum, quasi coniuncto munere militiae. non loquor de eo, qui voluit valere testamentum etiam adsumptus: hic enim quasi in militia sequenti fecit testamentum exemplo eius, qui paganus fecit, deinde militare coepit.”

“Un militare aveva fatto testamento, quindi era stato congedato non a causa di ignominia ed era stato di nuovo richiamato per indossare il cingolo in un altro servizio militare: si poneva la questione, se valesse il suo testamento che aveva fatto durante il <primo> servizio militare. Io domandai se avesse fatto testamento secondo il diritto militare o secondo il diritto comune. E se dunque fece testamento secondo il diritto comune, non vi è dubbio che abbia valore. Ma se avesse testato come militare, cominciai ad esaminare quando fosse stato riarruolato, se <avesse fatto testamento> prima o dopo l’anno da quando aveva cessato di appartenere ai reparti <dell’esercito>; seppi che era stato riarruolato entro l’anno. Dunque, se, essendo ancora valido per il diritto militare <il suo testamento>, egli avrebbe potuto testare di nuovo secondo lo stesso diritto: forse che potrebbe valere il testamento anche essendo egli morto oltre l’anno <dal primo congedo>? Mi turbava il fatto che la seconda milizia era intervenuta in un momento successivo <alla conclusione della prima>; ma è più umano affermare che il testamento sia valido come se <i periodi di adempimento del> dovere militare fossero congiunti. Non parlo di colui, che, anche dopo essere stato riarruolato, volle che il suo testamento valesse: infatti, questi è come se avesse fatto testamento nel secondo servizio militare, secondo l’esempio di colui che fece testamento da civile, e quindi cominciò ad adempiere al servizio militare”.³⁴⁷

Se, entro l’anno dal congedo, il testatore torna a prestare servizio nell’esercito, le disposizioni continueranno ad esser valide senza necessità di alcuna speciale conferma, le si considera infatti come redatte durante il secondo servizio.

Nel caso in cui il testamento sia stato redatto dal soldato secondo le regole del diritto comune, esso continua ad essere valido anche dopo il congedo.

³⁴⁷ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

Un militare redige un testamento ordinario, in un secondo momento, compie testamento, su tutti i suoi beni, secondo le forme militari; se al momento del suo decesso è trascorso più di un anno dal congedo, e non ha redatto nessun nuovo testamento, il soggetto muore *ab intestato*: il testamento militare non ha più valore per i motivi sovraesposti e non riacquista valore nemmeno il primo atto, redatto secondo le forme ordinarie, perché invalidato.³⁴⁸

D.29.1.15.1 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Sicut autem hereditatem miles nuda voluntate dare potest, ita et adimere potest. denique si cancellaverit testamentum suum vel inciderit, nullius erit momenti: si tamen testamentum cancellaverit et mox valere voluerit, valebit ex suprema voluntate. et ideo cum miles induxisset testamentum suum, mox anulo suo signasset, qui super ea re cogniturus erit considerabit, quo proposito id fecerit: nam si mutatae voluntatis eum paenituisse probabitur, renovatum testamentum intellegitur: quod si ideo, ne ea quae scripta fuerant legi possint, causa irriti facti iudicii potior existimabitur*”

“Come, dunque, un militare può attribuire l’eredità, con la nuda volontà, così la può anche togliere. E quindi il suo testamento non avrà alcun valore, se lo abbia cancellato o abbia rotto i sigilli; se, tuttavia, dopo averlo cancellato, abbia poi voluto che fosse valido, avrà valore in virtù dell’ultima volontà. E perciò, se un militare abbia cancellato il suo testamento e poi lo abbia sigillato con il proprio anello, <il giudice> che dovrà conoscere di questa controversia considererà con quale intenzione abbia fatto ciò: infatti, se si proverà che si sia pentito di aver mutato volontà, il testamento si considererà rinnovato; se invece lo abbia fatto proprio affinché non fosse possibile leggere le cose che

³⁴⁸ D.29.1.36.4 (Pap. 6 *resp.*) “*Miles iure communi testatus postea testamento iure militiae super bonis omnibus facto post annum militiae vita decesserat: prioris testamenti, quod ruptum esse constabat, non redintegrari vires constitit*”. Traduzione da S. Schipani, *op. cit.* “Un militare, avendo testato secondo il diritto comune e, successivamente, avendo fatto testamento in ordine a tutti i beni secondo il diritto militare, era deceduto oltre l’anno <dal congedo> del servizio militare: era certo che non riavesse vigore il primo testamento, poiché era stato reso invalido”.

vi erano scritte, si riterrà che prevale la circostanza della decisione di aver reso invalido <il testamento>”.³⁴⁹

Il militare può revocare il proprio testamento e/o far rivivere il precedente, per mezzo di una mera e semplice opposta dichiarazione di volontà, senza necessità di alcun atto particolare.

Non vi è necessità nemmeno di un nuovo testamento o della materiale distruzione delle tavole, è sufficiente la sola espressione di volontà del testatore.

Diversa è la situazione del veterano che voglia revocare il proprio testamento redatto in stato militare ma seguendo le forme ordinarie: in tal caso egli dovrà compiere la revoca secondo le forme del diritto civile.

D.29.1.22 (Marcian. 4 *inst.*) “*Miles filius familias si capite minutus fuerit vel emancipatus vel in adoptionem datus a patre suo, testamentum eius valet quasi ex nova voluntate.*”

“Se il militare, figlio in potestà, abbia subito un cambiamento di stato, sia stato o emancipato o dato in adozione dal padre, il suo testamento è valido come se lo avesse nuovamente voluto”.³⁵⁰

Il testamento del militare resta valido, senza necessità di alcuna nuova dichiarazione, anche se il testatore subisce mutamenti del suo *status*, divenendo *sui iuris* o passando da una famiglia ad un'altra, per mezzo di arrogazione o adozione.

I.2.11.5 [D.29.1.22 (Marc 4 *inst.*)] “*Denique et si in adrogationem datus fuerit miles vel filiusfamilias emancipatus est, testamentum eius quasi militis ex nova voluntate valet nec videtur capitis deminutione irritum fieri.*”

³⁴⁹ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³⁵⁰ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

“Infine, anche se il soldato si diede in arrogazione o come figlio di famiglia fu emancipato, il suo testamento è valido come per volontà nuova del soldato, né si ritiene che divenga irritato per effetto della *capitis deminutio*”.³⁵¹

Questo ultimo privilegio è valido solamente per il soldato e non per il veterano, il quale, in caso di mutamento di stato, vede decadere il suo testamento: se il veterano muore le sue volontà testamentarie si estendono a tutto quanto il patrimonio anche in merito ai beni castrensi, poiché il veterano, come tutti gli altri civili, non può morire *pro parte testatus pro parte intestatus*; invece il *filius familia* può liberamente testare in merito ai *bona castrensis* ma non per il restante patrimonio in quanto non è ancora in condizione di *sui iuris*.

III.15 Codicillo militare

Dalle fonti pervenuteci si potrebbe ipotizzare la facoltà per il militare di istituire eredi anche attraverso il codicillo, o almeno uno scritto che tale viene chiamato.

Tuttavia, in merito a questa figura giuridica, i dubbi avanzati in dottrina sono molteplici: il militare dall'utilizzo del codicillo non avrebbe alcun vantaggio di cui già non godrebbe con il testamento. Confrontando testamento militare e codicillo ordinario, è di immediata percezione come ogni privilegio previsto per quest'ultimo sia già contenuto nel primo.

Di seguito verranno analizzati i singoli frammenti riguardanti l'utilizzo dell'istituto all'interno della successione del militare, al fine di comprendere se e, nel caso come, si possa effettivamente sostenere l'esistenza del codicillo militare.

D.29.1.19 pr. (Ulp. 4 disp.) “*Quaerebatur, si miles, qui habebat iam factum testamentum, aliud fecisset et in eo comprehendisset se fidei heredis committere, ut priores tabulae valerent, quid iuris esset. dicebam: militi licet plura testamenta facere, sed sive simul fecerit sive separatim, utique valebunt, si hoc specialiter expresserit, nec superius per inferius rumpetur, cum et ex parte heredem instituere possit, hoc est ex parte testato, ex parte intestato decedere. quin immo et si codicillos ante fecerat, poterit eos per*

³⁵¹ Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, B, testi 2, p. 69.

testamentum sequens cavendo in potestatem institutionis redigere et efficere directam institutionem, quae erat precaria. secundum haec in proposito referebam, si hoc animo fuerit miles, ut valeret prius factum testamentum, id quod cavit valere oportere ac per hoc effici, ut duo testamenta sint. sed in proposito cum fidei heredis committatur, ut valeat prius testamentum, apparet eum non ipso iure valere voluisse, sed magis per fideicommissum, id est in causam fideicommissi et codicillorum vim prioris testamenti convertisse”.

“Si poneva la questione di quale diritto si dovesse osservare, se il militare, che aveva già fatto testamento, ne avesse fatto un altro e in esso si fosse rimesso alla affidabilità dell’erede, affinché le prime tavole testamentarie valessero <come fedecommissio>. Io dicevo che al militare è lecito fare più testamenti, ma che, sia che li abbia fatti insieme, sia separatamente, certamente saranno validi, se lo abbia espresso specificatamente, né il precedente diventerà invalido attraverso il successivo, potendo < il militare > istituire un erede anche per una parte, ossia decedere in parte con testamento e in parte senza testamento. Che anzi, se anche avesse prima fatto dei codicilli, potrà, disponendo mediante un successivo testamento, attribuire ad essi il valore di una istituzione e rendere diretta una istituzione che era affidata alla preghiera < di un fedecommissio >. Secondo ciò, sulla < questione > proposta, io mi esprimevo nel senso che, se l’intenzione del militare fosse stata che fosse valido il testamento fatto in precedenza, fosse necessario che valesse quanto < il testatore > dispone e da ciò derivava che vi fossero due testamenti. Ma, poiché nel caso di specie, avendo rimesso alla affidabilità dell’erede di far valere il primo testamento, appare che egli non volle che < tale primo testamento > valesse *ipso iure*, ma piuttosto per fedecommissio, cioè convertì la forza del primo testamento nella condizione < di preghiera propria > del fedecommissio e dei codicilli”.³⁵²

Nel sopracitato passo ulpiano viene esposto il caso in cui un soggetto redige un testamento ordinario, in seguito, divenuto soldato, redige un secondo testamento di

³⁵² Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

contenuto compatibile con il primo, infatti nell'atto successivo prega l'erede di dare attuazione anche alle precedenti disposizioni. Il caso viene risolto affermando che il primo testamento resta in vita: le disposizioni avranno valore non di istituzione diretta ma come lasciti fedecommissari perché, il *miles*, nel secondo testamento ha affermato che sia quest'ultimo a regolare direttamente la successione. Non si avranno due eredi civili ma un erede civile ed un fedecommissario universale. Inoltre, continua Ulpiano, se un tale fa un codicillo contenente un fedecommissario universale, successivamente divenuto *miles*, redige un testamento militare ove afferma che il fedecommissario del codicillo deve trasformarsi in diretta istituzione di erede, che cosa accade? Quanto disposto dal soldato è consentito, occorre però osservare che in questo caso non ci si trova innanzi ad un codicillo militare, ma ad un codicillo ordinario che senza problema alcuno, per mezzo di un semplice richiamo, viene convertito in testamento militare.

D.29.7.9 (Marcell. 9 dig.) “*Aristo negavit valere codicillos ab eo factos, qui pater familias nec ne esset, ignorasset. Ulpianus notat: nisi veteranus fuit: tunc enim et testamentum valebit.*”

“Aristone negò che valessero i codicilli fatti da colui che ignorava se fosse o meno padre di famiglia. Ulpiano annota: a meno che non sia stato un veterano, poiché, allora, sarà valido anche il testamento.”³⁵³

In questo passo di Marcello viene trattato il tema dei codicilli, ma il soggetto redigente è il veterano, categoria ben distinta dal *miles*; essi godevano di specifiche deroghe rispetto al sistema comune, ma non della situazione di generale privilegio tipica dei secondi.

D.29.1.17.4 (Gai, 15 ad ed. prov.) “*Si miles testamentum in militia fecerit, codicillos post militiam et intra annum missionis moriatur, plerisque placet in codicillis iuris civilis regulam spectari debere, quia non sunt a milite facti, nec ad rem pertinere, quod testamento confirmati sunt. ideoque in his legatis, quae testamento data sunt, legi Falcidiae locum non esse, at in his, quae codicillis scripta sunt, locum esse.*”

³⁵³ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

“Se il militare abbia fatto testamento durante il servizio militare e i codicilli dopo il servizio <stesso>, e muoia entro l’anno dal congedo, alla maggior parte <dei giuristi> pare bene che si debba osservare, per i codicilli, la regola del diritto civile, poiché non sono stati fatti da un militare, né riguarda questa situazione il fatto che siano stati confermati nel testamento. E, dunque, non trova applicazione la legge Falcidia per quei legati che furono attribuiti per testamento, ma trova applicazione per quelli che furono scritti nei codicilli”.³⁵⁴

Il frammento di Gaio si riferisce chiaramente a codicilli ordinari: pur essendo eventualmente richiamati all’interno di un testamento militare, sono stati redatti dopo il congedo, entro quell’anno in cui il testamento militare vede prorogata la sua validità ma il testatore è privo della qualità di *miles*. Ulteriore conferma di ciò risiede nell’ultima frase del frammento, ove si afferma che i legati scritti nel codicillo non godono del privilegio militare in base al quale non si applica la *lex Falcidia*.

D.29.1.18 (Tryph. 18 *disp.*) “*Si vero composita utraque legata, tam quae testamento quam quae codicillis data sunt, ultra dodrantem sint, quaeritur, quatenus minuantur ea, in quibus falcidia locum habet. commodissime autem id statuatur, ut ex universitate bonorum in solidum solutis legatis quae testamento miles dederat id quod supererit pro dodrante et quadrante dividatur inter heredes et eos, quibus codicillis legata data sunt.*

Quid ergo si consumant universorum bonorum quantitatem legata quae testamento data sunt, utrum nihil ferent hi, quibus codicillis legatum est, an aliquid? et quoniam, si adhuc miles haec quoque legasset, contribuebantur omnia et pro rata ex omnibus decedebat ea portio, quam amplius legaverat quam in bonis habuerat, nunc quoque idem fiet: deinde constituta quantitate legatorum quae codicillis data sunt ex summa, quae efficiebatur debita, si aequo iure omnia deberentur, quartam deducet his solis, quibus codicillis legata sunt.

³⁵⁴ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

Quod si post utraque legata solida computata deprehenderetur, quod remaneat apud heredem, non tamen sufficiens quartae eorundem legatorum: quod ei deest, detrahatur his solis, quibus codicillis legata data sunt.”

“Se, poi, uniti i due <gruppi di> legati, tanto quelli che sono stati dati nel testamento quanto quelli nei codicilli eccedano i tra quarti <dell’asse>, si pone la questione di quanto debbano essere ridotti quelli per i quali trova applicazione la Falcidia. Molto facilmente si stabilirà che, adempiuti per intero i legati che il militare aveva attribuito per testamento, prelevandoli dall’universalità dei beni <costituenti l’asse>, ciò che residuerà si divida in tre quarti per coloro ai quali, con i codicilli, furono attribuiti i legati, e un quarto per gli eredi. Che cosa avviene, dunque, se i legati attribuiti per testamento esauriscano l’intera quantità dei beni: forse che non otterranno nulla coloro ai quali fu legato con codicilli, oppure otterranno qualcosa? E poiché, se <il testatore> avesse legato anche queste cose essendo ancora militare, tutti <i legati> sarebbero stati calcolati insieme e si sarebbe detratta da tutti proporzionalmente quella porzione, che aveva legato in più rispetto a quanto avesse nei suoi beni, anche ora si farà la stessa cosa; successivamente, stabilita la quantità per i legati attribuiti con i codicilli in base alla somma che sarebbe dovuta, se tutti fossero dovuti con pari diritto, si defalcherà la quarta <per l’erede> solamente da coloro i quali i legati sono stati attribuiti con i codicilli. E, <nell’esempio inizialmente considerato, è così> perché se, dopo aver computato entrambi i <gruppi di> legati per intero, si scoprisse che quanto rimanga presso l’erede non sia tuttavia sufficiente a formare la quarta parte dei legati stessi <lasciati nei codicilli>, ciò che manca si detrae soltanto da coloro ai quali i legati furono attribuiti con i codicilli.”³⁵⁵

In questo frammento, posto dai commissari giustinianeî immediatamente dopo il passo gaiano poco sopra commentato, Trifonino espone la modalità con la quale debbono essere ridotti i vari legati presenti nel testamento militare e nel codicillo disposto dopo il congedo, in quanto a quelli di cui al primo non si applica la *lex Falcidia*, a quelli presenti nel secondo sì. Potrebbe, apparentemente, individuarsi un riferimento ai codicilli militari,

³⁵⁵ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

ma, esaminando il passo congiuntamente al precedente, si comprende subito come, seppur estrapolati da opere e autori differenti, siano parte di un unico ragionamento. L'applicazione della Falcidia è ulteriore elemento di dimostrazione di come anche in questo caso non si stia trattando di codicilli specificatamente militari.

D.29.1.20pr. (Iul. 27 dig.) *“Tribunus militum si intra dies certos, quam successor eius in castra venerat, manens in castris codicillos fecerit et ibi decesserit, quoniam desinit militis loco haberi, postquam successor eius in castra venit, ideo communi iure civium romanorum codicilli eius aestimandi sunt”*.

“Se il tribuno dei militari, se entro il periodo di tempo da quando è certo che il suo successore era venuto nell'accampamento, abbia fatto codicilli e sia deceduto restando nell'accampamento, i suoi codicilli devono essere considerati secondo il diritto comune dei cittadini romani per il fatto che, dopo che il suo successore arriva nell'accampamento, egli cessa di essere considerato come militare”³⁵⁶.

Un tribuno militare, già sostituito nel suo ruolo da un nuovo tribuno, continua ad alloggiare all'interno del campo per un certo periodo durante il quale scrive dei codicilli; successivamente, durante la permanenza in tale luogo, muore. Giuliano, autore del caso, elimina ogni dubbio in merito alla natura dell'atto *mortis causa*, afferma chiaramente che debbono considerarsi alla stregua di codicilli ordinari e non militari: il testatore ha perso la sua qualità di *miles* nel preciso istante in cui il successore è arrivato al campo, a nulla importa il luogo della sua presenza fisica al momento della redazione.

Gli unici due casi ove effettivamente si tratta di codicilli redatti da un soldato durante la milizia, sono offerti da Paolo e da Papiniano:

D.29.7.8.4 (Paul. l.s. de iure codic.) *“Si miles testamentum quidem ante militiam, sed codicillos in militia fecerit, an iure militari valeant codicilli, quaeritur, quoniam testamentum iure communi valet, nisi si militiae tempore*

³⁵⁶ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

signavit vel quaedam adiecerit. Certe codicilli militiae tempore facti non debent referri ad testamentum, sed iure militari valent”.

“Se invero un militare abbia fatto testamento prima del servizio militare, e invece i codicilli durante lo stesso, si pone la questione, se i codicilli valgano per il diritto militare, poiché il testamento vale per il diritto comune, salvo che lo avesse sigillato o vi avesse apportate aggiunte al tempo del servizio militare. Certamente i codicilli fatti durante il servizio militare non debbono essere riferiti al testamento, ma sono validi per diritto militare.”³⁵⁷

D.29.1.36 pr. (Pap. 6 resp.) “*Militis codicillis ad testamentum factis etiam hereditas iure videtur dari. quare si partem dimidiam hereditatis codicillis dederit, testamento scriptus ex asse heres partem dimidiam habebit, legata autem testamento data communiter debentur*”.

“Si considera che anche l’eredità sia data secondo diritto con i codicilli annessa al testamento di un militare. Per cui, se <il testatore> con i codicilli abbia dato metà dell’eredità, l’erede universale designato per iscritto nel testamento avrà l’altra metà; i legati, poi, attribuiti nel testamento sono dovuti in comune”^{358 359}.

Interpretando in modo letterale i due passi, i giureconsulti ci portano a conoscenza non solo della esistenza di codicilli militari, ma, addirittura, si afferma che al soldato è consentita l’istituzione di eredi per mezzo dei codicilli stessi.

Compiuta questa piana interpretazione, risulta però immediato domandarsi come si possa distinguere un *testamentum militis* da un codicillo militare: certamente non dalla forma in quanto entrambi ne sono privi, e in tal caso nemmeno dalla sostanza, stando a quanto affermato nel testo dei frammenti il militare può compiere *heredis institutio* per mezzo di tutti e due gli atti.

³⁵⁷ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³⁵⁸ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

³⁵⁹ Tanto M. Scarlata Fazio, *La successione codicillare*, Milano, 1939, quanto A. Guarino, *Pauli de iure codicillorum liber singularis*, in ZSS, 62, 1942, 252 ss; sostengono con decisione l’evidentissima manipolazione di entrambi i frammenti da parte dei commentatori postclassici.

L'unica soluzione che ritengo possa sostenersi in modo convincente è quella offerta da Scarlata Fazio³⁶⁰: il termine *codicillo* riferito ai militari deve essere inteso diversamente rispetto allo stesso vocabolo riferito ai civili, ossia deve intendersi in senso letterale più che giuridico.

Per *codicillo* militare si deve probabilmente intendere un documento di tale brevità e accessorialità rispetto al testamento che per i giuristi risultò essere più comodo parlare di *codicillo* anziché di due testamenti compatibili tra loro. La distinzione non si baserebbe affatto su criteri di forma o di sostanza, ma su criteri esteriori o, anche, sulla mera denominazione che il militare dà ai documenti nel redigerli. Può infatti capitare che il militare rediga due atti a causa di morte: entrambi risultano essere informali, però il soldato stesso mostra di considerare uno gerarchicamente subordinato all'altro, quasi in posizione ancillare. In questo caso uno può dirsi *codicillo* e l'altro testamento. Anche se sul piano giuridico-sostanziale, come si è detto, non sussiste differenza.

In conclusione, ritengo preferibile affermare che un vero e proprio *codicillo* speciale per i militari, giuridicamente inteso, non sia ravvisabile.

III.16 Riferimenti al testamentum militis nel Gnomon dell'Idios Logos

Il *Gnomon*³⁶¹ dell'*Idios Logos* è il più importante documento ad oggi conosciuto relativamente all'amministrazione romana dell'Egitto³⁶². È un vero e proprio testo unico fiscale contenente particolari norme giuridiche per l'*Idios Logos*, funzionario preposto alla *res privata principis*. Il testo, pervenutoci tramite un papiro oggi custodito al Museo di Berlino, è scritto in greco, con stile elegante e nitido, tipico dei papiri letterari del II secolo d.C. Il contenuto è stato suddiviso dall'autore in articoli, in parte numerati in parte no. È possibile individuare tre blocchi contenutistici: diritto ereditario; rapporti di Stato; diritto sacrale - egizio. All'infuori di questi nuclei si trovano brevi articoli che si riferiscono a materie spurie, tale struttura è probabilmente dovuta al fatto che,

³⁶⁰ M. Scarlata Fazio, *op. cit.*, pp 183-184.

³⁶¹ *BGU*, V.1210 = *FIRA I*, 469 ss.

³⁶² Sul tema cfr. S. Riccobono jr, *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo, 1950; M. Amelotti, *Salvatore Riccobono e il Gnomon dell'Idios Logos*, in *AUPA*, LII, 2007-2008, p. 15-24; 3 J. Modrzejewski, in *AA.VV.*, *Les lois des Romains*, Napoli 1977, 520 ss; G. FLORE, *Sul Gnomon* § 37, in *Studi Betti*, IV, Milano 1962, 545 ss.

successivamente all'emanazione del primo grande blocco risalente all'epoca augustea, il testo venne aggiornato dai vari imperatori (Vespasiano, Traiano, Adriano, Antonino Pio) nel corso del loro governo recante ognuno le proprie innovazioni e modifiche.

La datazione precisa del documento non è di facile individuazione. Il *recto* del papiro mostra dei conti mensili di vari sitologi risalenti all'anno 149 d.C. e, al § 36, viene citato come ancora vivente l'imperatore Antonino Pio, per cui è ipotizzabile che il documento risalga alla sua epoca, andrebbe cioè collocato tra il 150 e il 161 d.C. Tale datazione, tuttavia, non risolve a pieno tutte le incognite: alcune norme del codice danno evidenza di una rigidità della politica finanziaria tipica dell'epoca di Marco Aurelio Antonino. Nonostante ciò, è possibile, con relativa certezza, collocare il documento nella seconda metà del II secolo d.C., in particolar modo tra il 150 e il 180 d.C.

Ad oggi non è conosciuto il testo completo della fonte ma solamente un sunto delle parti essenziali.

L'idiologo è stato uno dei più importanti funzionari dell'Egitto romano. Già Strabone nella sua opera lo ricorda come dotato dei poteri del procuratore fiscale con tutte le attribuzioni che gli competono (responsabile delle entrate irregolari o sporadiche; introiti da confische o ammende; controllo dei campi improduttivi di proprietà dello Stato finché non fossero venduti; gestione di tutto il legname della provincia) ; a partire dal II secolo, tale funzionario sarà competente anche per la polizia dei culti. La figura dell'idiologo non deriva dalla tradizione romana bensì dalla cultura tolemaica, lo Stato romano acconsentì al suo mantenimento poiché l'Egitto, preziosa fonte di risorse, godette di un particolare statuto di governo rispetto a tutte le altre province. Ivi Augusto venne rispettato e adorato come un dio, con gli stessi onori riservati precedentemente ai faraoni: dovette accettare la conquista come dominio personale in quanto, per il popolo egizio, lo Stato si personificava nel re, ovvero nella divinità, di conseguenza il sovrano era considerato a tutti gli effetti il legittimo padrone dello Stato stesso.

Augusto affidò la gestione di questa ricchissima provincia non a un magistrato romano, ma a un fido e devoto collaboratore proveniente dall'ordine equestre: il *praefectus Aegypti*, dotato di un *imperium ad similitudinem proconsulis*. L'*imperium* in questione è ben diverso da quello conferito ai consoli, il prefetto era infatti una sorta di viceré, gestiva l'ufficio a sua discrezione, senza particolari termini fissi, godeva di onori regali, era il

comandante in capo delle forze armate d'Egitto, ma, soprattutto, le sue disposizioni avevano valore di legge.

Le norme contenute nel *Gnomon* hanno un carattere strettamente finanziario-fiscale, per cui dal punto di vista pratico riveste un'importanza circoscritta alle materie trattate, ma sul piano storico e giuridico ci mostra un continuo e graduale processo di inserimento del diritto romano in Egitto.

Τοῦ γνώμονος, ὃν ὁ θεός Σεβαστός τῆι τοῦ ἰδίου λόγου
ἐπιτροπῆ, παρεστήσατο, καί τῶν πό χεῖρα αὐτῷ
Προσγεγονότων ἦτοι ὑπό αυτοκρατόρων ἢ ἰδίων λόγων τά
ἐν μέσσω κεφάλαια συντεμών ὑπέυαξά σοι, ὅπως τῆ
τῆς ἀναγραφῆς ὀλιγομερία μνημην ἐπιστή-
σας εὐχερώς τῶν πραγμάτων περικρατῆς.

*“Proemium: Formae quam divus Augustus procurationi idii logi dedit, eorumque quae ei paullatim aut ab imperatoribus aut a senatu aut a praefectis aut ab idiologis quicumque erant adiecta sunt, ea quae in medio sunt capita in breve coacta tibi subministravi, ut exiguitate scripturae memoriam adiuvens facile negotiis domineris.”*³⁶³

“Proemio: Delle istruzioni, che il divo Augusto emanò per l'amministrazione dell'idiologo e delle disposizioni aggiunte man mano ad esse e da imperatori e dal senato e dagli eparchi e dagli idiologi nella successione del tempo, ho riassunto e ti trasmetto le parte centrale, affinché tu possa supplire con la memoria alle parti mancanti di questa redazione e facilmente dominare la trattazione degli affari.”³⁶⁴

Questo breve proemio risulta interessante in quanto elenca quali fossero le fonti da cui il *Gnomon* prese vita: l'iniziale corpo normativo voluto da Augusto venne via via integrato da provvedimenti di altri imperatori, dal senato, dai governatori e dagli stessi idiologi.

³⁶³ S Riccobono sr, *FIRA, I, Leges*, Firenze 1968, p.168.

³⁶⁴ Traduzione italiana S. Riccobono jr, *op. cit.*, p.31.

In questa elencazione è possibile rilevare una certa similitudine con le Istituzioni di Gaio, nel passo ove si enunciano le fonti da cui derivano gli ordinamenti giuridici romani³⁶⁵.

§34

Τοις εν στρατεια καί από στρατειας ουσι συνκεχώρηται διατιθεσθαι καί κατά Ρομαϊκάς καί Έλληνικάς διαθήκας καί χρησθαι οις βουλονται ονόμασι, εκαστον δέ τωι ομοφυλωι και οις εξεστιν.

*“Militantibus et militia missis concessum est et Romanis et Graecis testamentis testari et uerbis quibus velint uti, unicuique autem iis qui eiusdem gentis sunt relinquere et quibus licet.”*³⁶⁶

“A soldati e a veterani è stato concesso di testare sia con testamenti romani che greci e di usare le parole che vogliono; e ognuno può lasciare a connazionali, i quali anche ne abbiano diritto.”³⁶⁷

§35

Τούς στρατευομένους καί αδιαθέτους τελευτώντας εξόν τέκνοις καί συγγενέσει κληρονομείν, οταν τοῦ αυτού γένους ωσι οι μετερχομενοι.

*“Militantibus etiam qui intestati moriuntur liberi et congmati heredes fieri possunt, si quidem eiusdem generis sunt qui veniunt.”*³⁶⁸

“Ai soldati che muoiono anche se non abbiano fatto testamento è lecito far succedere i figli ed i congiunti, purché i successori siano dello stesso *genus*.”³⁶⁹

³⁶⁵ Gai 1.2 “Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium.” Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, A, testi 1, pag 2: “Gli ordinamenti giuridici del popolo romano derivano da leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni dei principi, editti di coloro che hanno il potere di farli, responsi dei competenti.”

³⁶⁶ S Riccobono sr, *op. cit.*, p.181.

³⁶⁷ Traduzione italiana S. Riccobono jr, *op. cit.*, p.44.

³⁶⁸ S Riccobono sr, *op. cit.*, p.182.

³⁶⁹ Traduzione italiana S. Riccobono jr, *op. cit.*, p.45.

I paragrafi trentaquattro e trentacinque del *Gnomon* riguardano specificamente il diritto ereditario militare, e dagli stessi è possibile apprendere come, anche in Egitto, la condizione privilegiata dei soldati romani sia operante, seppure con alcune particolarità. Si coglie immediatamente come il privilegio in merito alla libertà testamentaria non sia circoscritto ai soli militari in servizio ma esteso anche ai soldati veterani, in qualità di *milites* già congedati.

Il paragrafo §34 pone una limitazione permettendo ai militari di testare con le parole che vogliono, tanto in greco quanto in latino, ma potendo destinare i loro beni solamente ai connazionali dotati di *testamenti factio passiva*. Questa precisa limitazione non è presente né nelle Istituzioni di Gaio né nei brani giurisprudenziali restituiti dal Digesto e neppure nelle restanti fonti che compongono il *Corpus Iuris Civilis*, nelle quali si arriva addirittura ad affermare la possibilità per i militari di testare a favore di soggetti privi di *testamenti factio*.

Probabilmente, come sostiene Riccobono Jr., questa difficoltà potrebbe essere superata interpretando la norma in modo tale che “si concedesse ai militari di onorare, oltre alle persone normalmente idonee a succedere anche i concittadini di origine, fra cui si trovavano di solito i parenti più prossimi”.

La norma contenuta nel § 35, secondo quanto sostenuto dal Riccobono e dall’Amelotti, potrebbe ricollegarsi ad un’*epistula* adrianea inviata nel 119 d. C. al prefetto d’Egitto. In tale documento si prendeva atto del fatto che i figli dei militari romani, nati durante il periodo del servizio, erano illegittimi, per cui, in caso di morte del padre, all’apertura della successione *ab intestato* sarebbero stati esclusi: di fronte a tale situazione l’imperatore Adriano avrebbe consentito a questi di poter chiedere la *bonorum possessio* in qualità di appartenenti alla classe pretoria *unde cognati*. La congettura di entrambi gli studiosi non sembra convincente, in quanto il medesimo paragrafo è stato ritrovato anche in un documento ben più risalente rispetto al regno di Adriano: il P. Oxy XLII 3014³⁷⁰ custodito presso *Papyrology Room, Ashmolean Museum, Oxford*

Questo documento fa parte della collezione dei Papiri di Ossirinco, rinvenuta tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento in Egitto, in essa è contenuta una grande mole di documenti, databili tra il I e il VI secolo d.C., tra loro molto eterogenei e scritti in latino,

³⁷⁰ Importante la recensione a P.J. Parson, *The Oxyrhynchus papyri. Vol. XLII*, Londra, 1974, scritta da E. Volterra, *Iura*, 26, 1975, p. 182 – 194.

greco e arabo. Il papiro 3014 contiene i paragrafi 35 – 41 del *Gnomon* dell'*Idios Logos*, ed è temporalmente collocabile nel I secolo d.C., momento ben precedente all'intervento adrianeo.

Capitolo IV

LEGISLAZIONE DI EPOCA GIUSTINIANEA

IV. 1 Le costituzioni di epoca giustiniana

Nel corso di questo breve capitolo l'attenzione verrà focalizzata esclusivamente sulle novità normative introdotte dall'imperatore Giustiniano per mezzo di costituzioni e sul contenuto delle *Institutiones* ove è illustrato a tratti sintetici ma efficaci l'istituto del testamento militare nel VI secolo d.C.

C.6.21.17 (Imp. Just., a. 529) *“Ne quidam putarent in omni tempore licere militibus testamenta quomodo voluerint componere, sancimus his solis, qui in expeditionibus occupati sunt, memoratum indulgeri circa ultimas voluntates conficiendas beneficium.”*

“Perché taluni non credessero, che in ogni tempo sia lecito ai soldati fare testamento in qualunque modo loro piacesse, ordiniamo che solo a coloro i quali fossero impegnati in spedizione viene concesso il suddetto beneficio circa le ultime volontà.”

C.6.21.18 (Imp. Just., a. 532) *“Licet antiquis legibus permittebatur pupillis, si tribunatum numeri mereantur, ultimum elogium conficere posse, attamen indignum nostris temporibus esse videtur eum, qui stabilem mentem nondum adeptus est, propter privilegia militum sapientium hominum iura pertractare et in tenera aetate ex tali licentia parentibus forte suis vel aliis propinquis nocere propriam substantiam extraneis relinquentem. ideoque hoc fieri nullo modo concedimus.”*

“Benché per le antiche leggi si permettesse ai pupilli, se mai esercitavano il tribunato delle legioni, di poter fare l'ultima disposizione, pure sembra essere indegno dei nostri tempi, che colui il quale non ancora acquistò un criterio

stabile, mediante i privilegi dei soldati, maneggiasse diritti di uomini sapienti, ed in età tanto tenera per tale permesso arrecasse danno ai suoi genitori o ad altri parenti, lasciando ad estranei la propria sostanza. E perciò in nessun modo concediamo che ciò si faccia.”

Il titolo ventunesimo del sesto libro del Codice si chiude con due costituzioni dell'imperatore Giustiniano che pongono dei limiti molto precisi ai privilegi militari e che di fatto trasformano il testamento militare in testamento di forma straordinaria.

Con la costituzione C.6.21.17 del 529 d.C., ripresa anche nel secondo libro delle Istituzioni³⁷¹, si realizza una profonda riforma dell'istituto, limitando il privilegio testamentario solamente a quei soldati che risultano impegnati nelle campagne belliche, *in expeditionibus occupati*. Da questo momento il testamento militare si trasforma: da figura di un vero e proprio *ius singulare* diventa una forma straordinaria di testamento.

Le amplissime deroghe, rispetto al diritto comune, di cui il soldato continua a godere anche nel sistema giustiniano, non derivano soltanto dallo *status* del testatore, ma anche dalla situazione in cui questo si trova: la campagna militare. Nemmeno la mera inesperienza di diritto è causa sufficiente a permettere al militare di fruire del privilegio, (in tempo di pace, egli potrebbe tranquillamente essere assistito da esperti che gli consentirebbero di testare in modo regolare ed ordinario): affinché esso possa testare con le agevolazioni concesse ai soldati deve sussistere la presenza dei pericoli e delle precarietà tipiche della vita militare.

Ulteriore limitazione sopraggiunge nel 532: il divieto assoluto di capacità testamentaria ai pupilli mediante i privilegi dei militari, nonostante ciò fosse concesso in passato. Giustiniano è lapidario e chiarissimo nella sua decisione: colui il quale non ha ancora una

³⁷¹ I.2.11 pr [Gai 2.109] “*Nam quamvis hi neque legitimum numerum testium adhibuerint neque aliam testamentorum sollemnitatem observaverint, recte nihilo minus testantur, videlicet cum in expeditionibus occupati sunt: quod merito nostra constitutio induxit.*” Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, B, testi 2, p. 67 “Quantunque essi <i militari>, infatti, non abbiano adibito il numero legale di testimoni, né rispettato un'altra formalità dei testamenti, ciò nondimeno fan testamento in regola; naturalmente se sono occupati in spedizioni: ciò che, a buon diritto, una nostra costituzione [C. 6.21.17 del 529] ha introdotto.” Gai. 2.109 “*Sed haec diligens observatio in ordinandis testamentis militibus propter nimiam inperitiam constitutionibus principum remissa est: nam quamvis neque legitimum numerum testium adhibuerint neque uendiderint familiam neque nuncupauerint testamentum, recte nihilo minus testantur.*” Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, A, testi 1, p. 45 “Ma da questa rigorosa osservanza nel far testamento furono, da costituzioni dei principi, dispensati i soldati, per la loro troppa inesperienza. Infatti, anche se non abbiano impiegato il numero legale di testimoni, né venduto la famiglia, né nuncupato il testamento, tuttavia fanno regolarmente testamento.”

stabile maturità non può, nemmeno con il *testamentum militis*, compiere atti da uomini sapienti, *sapientum hominum*, ed eventualmente nuocere alla propria famiglia nominando eredi degli estranei.

IV.2 Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

C. 6.30.22pr. (Imp. Iust., a. 531) *“Scimus iam duas esse promulgatas a nostra clementia constitutiones, unam quidem de his, qui deliberandum pro hereditate sibi delata existimaverunt, aliam autem de improvisis debitis et incerto exitu per diversas species eis imposito. sed etiam veterem constitutionem non ignoramus, quam divus Gordianus ad Platonem scripsit de militibus, qui per ignorantiam hereditatem adierint, quatenus pro his tantummodo rebus conveniantur, quas in hereditate defuncti invenerint, ipsorum autem bona a creditoribus hereditariis non inquietentur: cuius sensus ad unam praefatarum constitutionum a nobis redactus est. arma etenim magis quam iura scire milites sacratissimus legislator existimavit.”*

“Sappiamo che dalla nostra clemenza sono già state promulgate due costituzioni, una circa coloro che hanno ritenuto di deliberare per l'eredità loro deferita, l'altra circa i debiti imprevisi e l'incerto esito a loro imposto su diversi aspetti. Ma non ignoriamo neppure l'antica costituzione che il divino Gordiano scrisse a Platone circa i soldati che hanno adito l'eredità per ignoranza, affinché siano convenuti solo in rapporto a quei beni che abbiano trovato nell'eredità del defunto, e i loro beni non vengano disturbati dai creditori ereditari: il cui spirito è stato da noi riportato a una delle predette costituzioni. Il santissimo legislatore ritenne infatti che i soldati conoscessero le armi meglio che il diritto”.

C.6.30.22.15 (Imp. Iust., a. 531) *“Notissimum autem est ex hac constitutione, quae omnes casus continet, nostris constitutionibus iam pro eisdem capitulis promulgatis esse derogatum, quarum alteri et gordianae constitutionis sensus continebatur.”*

“È peraltro assai noto che da questa costituzione, che contempla tutti i casi, è stato derogato alle nostre costituzioni già promulgate per le stesse fattispecie, una delle quali erano contenute i principi anche della costituzione gordiana”.

I.2.19.6 (Gai.2.163)³⁷² “*Sciendum tamen est, divum Hadrianum etiam maiori viginti quinque annis veniam dedisse, cum post aditam hereditatem grande aes alienum, quod aditae hereditatis tempore latebat, emersisset. sed hoc divus quidem Hadrianus speciali beneficio cuidam praestitit; divas autem Gordianus postea in militibus tantummodo hoc extendit: sed nostra benevolentia commune omnibus subiectis imperio nostro hoc praestavit beneficium.*”

“Bisogna però sapere che il divino Adriano fece grazia anche ad un maggiore di venticinque anni, essendo, dopo la adizione della eredità, emerso un grande passivo, che al tempo della adizione della eredità non risultava. Ma questo il divino Adriano lo accordò ad uno a titolo di speciale favore, e successivamente il divino Gordiano lo estese soltanto ai soldati; ma la nostra benevolenza rese il detto beneficio comune a tutti i soggetti al nostro imperio.”³⁷³

In età classica, solo in via eccezionale poteva essere concesso all’erede maggiore di venticinque anni di abbandonare l’eredità qualora in un momento successivo all’adizione si fosse scoperto un passivo imponente e molto più ampio rispetto all’attivo presente nell’asse. Tale concessione non era invece infrequente per gli eredi di età inferiore a venticinque anni, a dimostrazione di ciò è il passo delle Istituzioni citato in nota³⁷⁴, ove si afferma che un soggetto ultra-venticinquenne usufruì di tale privilegio solo ed esclusivamente sulla base di una grazia a lui concessa dall’imperatore. Sarà poi Giustiniano nel 531 d.C. a generalizzare questa facoltà per tutti gli eredi.

La decisione assunta da Giustiniano si basa su un precedente intervento imperiale, dall’imperatore stesso ricordato: sin dai tempi dell’imperatore Gordiano (metà del III

³⁷² Gai. 2.163 “*scio quidem diuum Hadrianum etiam maiori XXV annorum ueniam dedisse, cum post aditam hereditatem grande aes alienum, quod aditae hereditatis tempore latebat, apparuisset.*” Traduzione da E. Nardi, *Istituzioni di diritto romano*, A, testi 1, p. 53 “So però che il divino Adriano fece grazia anche ad un maggiore di venticinque anni essendosi, dopo la adizione della eredità, rivelato un gran passivo, che al tempo della adizione dell’eredità non risultava”.

³⁷³ Traduzione da E. Nardi, *Istituzioni di diritto romano*, A, testi 2, p. 84.

³⁷⁴ Gai.2.163 e I.2.19.6.

secolo d. C.), ai soldati, esperti di armi e non di leggi, qualora si trovassero nominati eredi in un testamento, era concesso il privilegio di essere convenuti dai creditori ereditari solamente entro i limiti dell'attivo ereditario, in modo tale che i loro beni personali non potessero essere aggrediti. Dall'elaborazione di questa prima costituzione si arrivò poi alle disposizioni giustinianee sull'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

IV.3 Istituzioni di Giustiniano

I.2.11 "Supra dicta diligens observatio in ordinandis testamentis militibus propter nimiam imperitiam constitutionibus principalibus remissa est. nam quamvis hi neque legitimum numerum testium adhibuerint neque aliam testamentorum sollemnitatem observaverint, recte nihilo minus testantur, videlicet cum in expeditionibus occupati sunt: quod merito nostra constitutio induxit. quoque enim modo voluntas eius suprema sive scripta inveniatur sive sine scriptura, valet testamentum ex voluntate eius. illis autem temporibus, per quae citra expeditionum necessitatem in aliis locis vel in suis sedibus degunt, minime ad vindicandum tale privilegium adiuvantur: sed testari quidem, et si filii familias sunt, propter militiam conceduntur, iure tamen communi ea observatione et in eorum testamentis adhibenda quam et in testamentis paganorum proxime euimus. Plane de militum testamentis divus Traianus Statilio Severo ita rescripsit:

"Id privilegium quod militantibus datum est, ut quoquo modo facta ab his testamenta rata sint, sic intellegi debet, ut utique prius constare debeat, testamentum factum esse, quod et sine scriptura a non militantibus quoque fieri potest. is ergo miles de cuius bonis apud te quaeritur, si convocatis ad hoc hominibus, ut voluntatem suam testaretur, ita locutus est ut declararet quem vellet sibi esse heredem et cui libertatem tribuere, potest videri sine scripto hoc modo esse testatus, et voluntas eius rata habenda est. ceterum si, ut plerumque sermonibus fieri solet, dixit alicui: EGO TE HEREDEM FACIO aut TIBI BONA MEA RELINQUO, non oportet hoc pro testamento observari. nec ullorum magis interest quam ipsorum quibus id privilegium datum est, eiusmodi exemplum non admitti: alioquin non difficulter post mortem alicuius

militis testes existent, qui adfirmant se audisse dicentem aliquem, relinquere se bona cui visum sit, et per hoc iudicia vera subvertentur."

Quin immo et mutus et surdus miles testamentum facere potest. Sed hactenus hoc illis a principalibus constitutionibus conceditur, quatenus militant et in castris degunt: post missionem vero veterani vel extra castra si faciant adhuc militantes testamentum, communi omnium civium Romanorum iure facere debent. et quod in castris fecerint testamentum non communi iure, sed quomodo voluerint, post missionem intra annum tantum valebit. quid igitur, si intra annum quidem decesserit, condicio autem heredi adscripta post annum extiterit? an quasi militis testamentum valeat? et placet, valere quasi militis. Sed et si quis ante militiam non iure fecit testamentum et miles factus et in expeditione degens resignavit illud et quaedam adiecit sive detraxit vel alias manifesta est militis voluntas hoc valere volentis, dicendum est, valere testamentum quasi ex nova militis voluntate. Denique et si in adrogationem datus fuerit miles vel filiusfamilias emancipatus est, testamentum eius quasi militis ex nova voluntate valet nec videtur capitis deminutione irritum fieri. Sciendum tamen est, quod ad exemplum castrensis peculii tam anteriores leges quam principales constitutiones quibusdam quasi castrensia dederunt peculia, atque eorum quibusdam permissum erat etiam in potestate degentibus testari. quod nostra constitutio latius extendens, permisit omnibus in his tantummodo peculii testari quidem, sed iure communi: cuius constitutionis tenore perspecto, licentia est nihil eorum quae ad praefatum ius pertinent ignorare."

“[cfr Gaio, *Inst.* 2.109]³⁷⁵ Dalla sopra detta rigorosa disciplina del far testamento furono, da costituzioni dei principi, dispensati i militari per la loro troppa inesperienza. Quantunque essi, infatti, non abbiano adibito il numero

³⁷⁵ Gai. 2.109 “*Sed haec diligens observatio in ordinandis testamentis militibus propter nimiam inperitiam constitutionibus principum remissa est: nam quamvis neque legitimum numerum testium adhibuerint neque uendiderint familiam neque nuncupauerint testamentum, recte nihilo minus testantur.*” Traduzione da E. Nardi, *Istituzioni di diritto romano*, A, testi 1, p. 45 “Ma da questa rigorosa osservanza nel fare testamento furono, da costituzione dei principi, dispensati i soldati, per la loro troppa inesperienza. Infatti, anche se non abbiano impiegato il numero legale di testimoni, né venduto la famiglia, né nuncupato il testamento, tuttavia fanno regolarmente testamento.”

legale di testimoni, né rispettato un'altra formalità dei testamenti, ciò nondimeno fan testamento in regola; naturalmente se sono occupati in spedizioni: ciò che, a buon diritto, una nostra costituzione [C.6.21.17 del 529]³⁷⁶ ha introdotto. In qualunque forma, scritta o non scritta, l'ultima volontà del soldato risulti, il testamento è valido in forza della di lui volontà. Ma nei periodi in cui, non essendovi necessità di spedizioni, i militari vivono in altri luoghi o nelle loro sedi, non ottengono aiuto alcuno a rivendicare il detto privilegio: è bensì concesso loro, in quanto militari, di far testamento anche se figli di famiglia, però in base al diritto comun, dovendosi anche nel testamento loro osservare le norme, poco sopra esposte, dei testamenti civili. Chiaramente, circa i testamenti dei soldati [cfr D.29.1.24 Fiorentino l. X *institutionum*]³⁷⁷ il divino Traiano così rescrisse a Statilio Severo: << Il privilegio accordato ai militari, che siano validi i loro testamenti in qualunque modo fatti, va inteso nel senso che deve prima comunque constare che un testamento è stato fatto, testamento che anche senza scrittura pure da non militari può esser fatto. Se dunque un soldato, dei cui beni presso di te si discute, convocati appositamente degli uomini perché fosse attestata la sua volontà, ha parlato dichiarando chi voleva che gli fosse erede e a chi voleva dare la libertà, si può ritenere che in questo modo abbia fatto testamento non scritto, e la sua volontà deve considerarsi valida. Ma se, come per lo più suole accadere conversando, abbia detto a qualcuno: “*ti faccio erede*” o “*ti lascio i miei beni*”, non è il caso di considerar questo un testamento. A nessuno più che a coloro stessi cui detto privilegio fu accordato interessa che un tal modo non sia ammesso: altrimenti non sarebbe difficile che dopo la morte d'un soldato saltassero fuori dei testimoni ad affermare d'averlo udito che diceva di lasciare i beni a chi paresse, venendo così sovvertite le volontà vere>>.

³⁷⁶ C.6.21.17 (Imp. Just. a. 529) “*Ne quidam putarent in omni tempore licere militibus testamenta quomodo voluerint componere, sancimus his solis, qui in expeditionibus occupati sunt, memoratum indulgeri circa ultimas voluntates conficiendas beneficium.*” Traduzione: “Perché taluni non credessero, che in ogni tempo sia lecito ai soldati fare testamento in qualunque modo loro piacesse, ordiniamo che solo a coloro i quali fossero impegnati in spedizione viene concesso il suddetto beneficio circa le ultime volontà.”

³⁷⁷ D.29.1.24 (Flor. 10 *inst.*) “*Id privilegium, quod militantibus datum est, ut quoquo modo facta ab his testamenta rata sint*”. Traduzione da S. Schipani, *op. cit.* “Quel privilegio che è stato concesso a coloro che stanno adempiendo al servizio militare, che siano validi i testamenti in qualunque modo da essi siano fatti”.

Senza dubbio possono fare testamento anche i soldati muti e sordi.

Ma questo è loro concesso da costituzioni di principi finché essi sono in servizio e vivono negli accampamenti: se invece facciano testamento dopo il congedo, come veterani, o fuori degli accampamenti, essendo ancora in servizio, devono farlo secondo il diritto comune a tutti i cittadini romani. E il testamento fatto negli accampamenti non secondo il diritto comune, ma nel modo che vollero, varrà entro l'anno dal congedo. E che, se il testatore sia morto nell'anno, ma la condizione apposta all'istituzione d'erede si sia avverata dopo l'anno? Varrà il testamento come di soldato? Si ritiene che valga come tale.

Anche se uno prima del servizio militare fece testamento non in regola, e divenuto soldato e trovandosi in una spedizione lo abbia riaperto e qualche cosa aggiunto o tolto, oppure in altro modo sia palese la volontà del soldato che quel testamento valga, bisogna dire che il testamento è valido come in base ad una volontà nuova del soldato.

[cfr D 29.1.22 Marciano l. IV *inst.*]³⁷⁸] Infine, anche se il soldato si diede in arrogazione o come figlio di famiglia fu emancipato, il suo testamento è valido come per volontà nuova del soldato, né si ritiene che divenga irritato per effetto della *capitis deminutio*.

Bisogna però sapere che, sull'esempio del peculio castrense, tanto leggi anteriori quanto costituzioni imperiali dettero ad alcuni dei peculi quasi castrensi, in rapporto ai quali era ad alcuni permesso far testamento anche se soggetti a potestà. Questo estendendo, una nostra costituzione [C.3.28.37.1e e 1f, sinteticamente ribadita da C.6.22.12 entrambe del 531] ha permesso a tutti di far testamento soltanto su tali peculi, ma secondo il diritto comune: vagliato il tenore della detta costituzione non è più possibile ignorare alcunché di ciò che attiene all'argomento anzidetto.^{379 380}

³⁷⁸ D.29.1.22 (Marcian. 4 *inst.*) “*Miles filius familias si capite minutus fuerit vel emancipatus vel in adoptionem datus a patre suo, testamentum eius valet quasi ex nova voluntate.*” Traduzione da S. Schipani, *op. cit.* “Se il militare, figlio in potestà, abbia subito un cambiamento di stato, sia stato o emancipato o dato in adozione dal padre, il suo testamento è valido come se lo avesse nuovamente voluto”.

³⁷⁹ Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, B, testi 2, p. 67.

³⁸⁰ Nella presente nota si riporta la traduzione della Parafrasi greca delle Istituzioni di Teofilo: “Nel titolo precedente abbiamo indicato come deve essere fatto il testamento. Ma è ai testamenti dei civili che si applicano queste osservanze molto formali; nei testamenti dei soldati non c'è questa procedura, perché ai

soldati è permesso, secondo le costituzioni, di fare i loro testamenti senza formalità, a causa della loro inesperienza in materia giuridica. Di conseguenza, anche se non è con la loro mano che hanno scritto il nome dell'erede, l'espressione della loro volontà è ritenuta valida. Perché il loro impegno negli affari militari li tiene naturalmente all'oscuro di tutte le formalità richieste. Un tempo potevano fare il testamento di un soldato ovunque fossero impegnati; ma una costituzione (C.6.21.17) del nostro imperatore permetteva loro di farlo solo quando erano in campo o in spedizione: infatti, qualunque sia la forma in cui la loro volontà viene espressa, sia per iscritto che senza scrittura, sarà valida. Ma quando vivono in altri luoghi o in quelle che si chiamano caserme, cioè dove sono tenuti a rimanere, non godranno dei privilegi dei soldati nel fare testamento; anche se, se sono figli di famiglia, non c'è nessun ostacolo al loro fare testamento, purché però osservino ovunque le formalità, purché non siano in campo. 1) non è irrilevante portare avanti anche quanto stabilito da Traiano sul tema dei testamenti dei soldati nel caso seguente. Un certo soldato chiamò a raccolta alcuni dei suoi compagni e dichiarò in loro presenza che desiderava che tal dei tali fosse il suo erede e che tale e talaltro schiavo fosse liberato. Questo fu fatto senza scrivere. Dopo la sua morte, sorse una questione tra gli eredi testamentari e l'erede dichiarato verbalmente. Gli eredi testamentari sostenevano che ciò che era stato detto dal defunto non era stato detto con l'intenzione di fare un testamento; l'erede ha avanzato il privilegio dei soldati, e su questa base ha sostenuto la validità del testamento. Ora Statilio Severo, davanti al quale la controversia si presentò per essere decisa, la sottopose al defunto imperatore Traiano, il quale emise un rescritto (D.29.1.24) nel seguente senso: "Il privilegio dei soldati, secondo il quale i testamenti fatti da loro in qualsiasi modo sono validi, deve essere inteso nel senso che prima di tutto deve essere chiaro che è stato fatto un testamento, sia per iscritto che senza scrittura. Se, prima, il soldato deceduto, riguardo al cui patrimonio si pone la questione, ha chiamato a raccolta alcuni dei suoi compagni allo scopo di dichiarare chi desiderava fosse suo erede, e quali dei suoi schiavi considerava degni di essere liberati, un tale testamento non scritto lo chiamiamo valido. Se invece, come generalmente accade nelle conversazioni, c'erano alcune persone presenti, ed egli si rivolgeva ad un uomo e diceva: "Ti nomino mio erede", o "Ti lascio il mio patrimonio", questo non dovrebbe avere la forza di un testamento. E nel caso di nessuno è più necessario che nel caso dei soldati, ai quali è stato concesso come privilegio di fare testamento in qualsiasi modo essi scelgano, che ciò che viene detto in una conversazione non sia preso per un testamento; visto che non ci sarà alcuna difficoltà, dopo la morte di qualsiasi soldato, per i testimoni di farsi avanti e affermare che hanno sentito quel tale deceduto dire a quella tale persona "ti lascio il mio patrimonio", e così i veri desideri dei soldati saranno vanificati. 2) Un soldato, che sia muto o sordo, può fare un testamento valido. Supponiamo, tuttavia, che non sia stato ancora congedato *causasria missio* (a causa della cattiva salute); perché è assurdo che un tale debba servire come soldato - perché l'uno non sente gli ordini del generale, e l'altro, se vuole qualche cosa di necessario, come un'arma, non è in grado di renderlo chiaro. 3) È in questa misura che, secondo le costituzioni imperiali, è stato concesso ai soldati di fare testamento senza formalità: finché sono in servizio e vivono nel campo; ma dopo il congedo, cioè quando sono diventati veterani, o quando vivono altrove che nel campo, sebbene siano ancora in servizio, devono osservare le formalità dei civili. Quanto alla nostra affermazione che, mentre i soldati che fanno testamento nel campo non corrono alcun rischio nel trascurare le formalità, i veterani devono osservare le formalità, si consideri la questione conseguente, che coinvolge un soldato e un veterano. Un soldato che viveva nel campo ha fatto testamento nel modo che gli piaceva; è stato congedato dal servizio ed è morto. Consideriamo se il suo testamento non debba rimanere in vigore. Come? È il tempo che decide tra le opinioni contrastanti. Se è morto entro un anno dal suo congedo - diciamo nel decimo, o undicesimo o dodicesimo mese -, chiamiamo ancora il testamento un testamento del soldato, e ne concedo la validità; ma se è morto dopo il decorso di un anno dal suo congedo, non sia più ritenuto valido. Perché il tempo intercorso è stato sufficiente per imparare tutte le formalità che devono essere osservate in materia di testamento, in modo da cambiare il suo testamento, facendone uno nuovo di conseguenza. Ora, che se un uomo ha fatto il suo testamento alla maniera del soldato, ma ha istituito l'erede in modo condizionale, ed è morto entro un anno dalla sua dimissione, ma la condizione degli istituti non è avvenuta fino a dopo l'anno? Consideriamo se questo danneggia il testamento. Noi diciamo: Assolutamente no. Perché è la morte che richiediamo che sia avvenuta entro un anno dalla liberazione, non l'iscrizione nell'eredità. 4) Un uomo, essendo un civile, fece il suo testamento senza formalità, e poi andò al servizio militare. Mentre viveva nell'accampamento, ha aperto il suo testamento, e ha aggiunto o cancellato alcune disposizioni, o anche non ha fatto altro che leggere il testamento, o ha fatto qualche altro atto con cui ha mostrato i desideri di un soldato, con l'intenzione che questo testamento sia valido. Poi è morto. Il testamento è valido anche senza formalità, sulla base dei suoi desideri più recenti, che ha avuto riguardo al suo testamento mentre viveva al campo. 5) Un soldato che viveva nel campo ha fatto testamento senza formalità. In seguito, subì la *capitis deminutio*: perché o, essendo indipendente, si diede in arrogazione, o, essendo in potere di un altro, si emancipò. Che il testamento mantenga comunque

Il passo delle Istituzioni giustiniane si apre riportando in maniera pressoché invariata il contenuto delle Istituzioni gaiane in tema di testamento militare³⁸¹, per poi puntualizzare, immediatamente dopo, che tali prerogative sono riservate ai militari occupati in spedizione, così come sancito dalla costituzione del 529³⁸². Si evidenzia come nella disciplina classica venga innestato l'intervento giustiniano che modifica radicalmente la natura dell'istituto. Nel prosieguo si specifica che i militari quando, a causa della mancanza di spedizioni, vivono in luoghi differenti dall'accampamento o anche nell'accampamento stesso non possono rivendicare l'utilizzo del privilegio ma, in quanto militari, possono sempre fare testamento anche se figli di famiglia, seguendo le regole dei testamenti civili qualora non occupati in spedizione oppure con il testamento militare se in spedizione. Dopo questa prima introduzione viene riportato quanto espresso da Traiano nel rescritto a Statilio Severo e contenuto anche nelle istituzioni di Fiorentino³⁸³.

Come in D.29.1.4, anche in questa sede si afferma chiaramente che sia i muti che i sordi potevano godere del privilegio militare, sempre fino a quando questi siano in servizio e vivano negli accampamenti mentre, una volta congedati, in qualità di veterani, o, se ancora in servizio, fuori dagli accampamenti, come tutti i cittadini devono seguire le regole del diritto civile.

Viene confermato il principio secondo il quale il testamento fatto secondo i privilegi militari resta valido fino ad un anno dopo il congedo militare.

Le Istituzioni ribadiscono che è concesso al soldato di far valere come proprio testamento anche un testamento non perfezionato e redatto prima della spedizione, a patto che

la sua validità, in quanto ha avuto la fortuna di incarnare i successivi desideri del soldato dopo la sua emancipazione. In quanto egli non l'ha alterato, intendeva che avesse validità; né la *capitis deminutio* rende il testamento irritato, essendo il testatore un soldato; infatti, come impareremo in seguito, la *capitis deminutio* del testatore sconvolge il testamento; ma in questo caso la regola non viene osservata, poiché sarebbe assurdo che un testamento che, pur non essendo fatto secondo le leggi, è tuttavia valido, venga sconvolto dalle regole del diritto civile. 6) Ci sono alcuni figli di famiglia che non hanno un peculio castrense, ma hanno un peculio quasi castrense sotto le vecchie leggi o sotto le successive costituzioni, come ad esempio i soldi guadagnati facendo l'assessore, o l'avvocato o il magistrato - cioè dagli stipendi pagati dal tesoro pubblico -; e anche a queste persone è stato permesso di fare un testamento mentre erano al potere. Ma siccome c'era qualche piccolo dubbio su di loro, è stata fatta una costituzione generale (C.3.28.37.1e 1f (Imp. Just. a. 531); C.6.22.12 (Imp. Just. a. 531)) del nostro imperatore, in modo che ogni figlio di famiglia che abbia un peculio quasi castrense possa farne testamento secondo le regole ordinarie del diritto. Quando leggerete la costituzione in questione, dunque, non mancherete di apprendere tutto ciò che riguarda questo punto."

³⁸¹ *Gai* 2.109.

³⁸² C.6.21.17 (Imp. Just., a. 529).

³⁸³ D.29.1.24 (Flor. 10 *inst*).

durante il periodo di campagna lo abbia riaperto e modificato o abbia espresso in modo chiaro la volontà che esso valesse come sua ultima volontà. Se ciò accade, l'atto redatto precedentemente è da considerarsi come un nuovo testamento steso sotto le armi.

Viene riportato quanto già espresso da Marciano³⁸⁴ secondo cui, in caso di arrogazione, emancipazione di figlio di famiglia o *capitis deminutio*, il testamento del soldato resta valido.

Il titolo undecimo si chiude con un passo relativo al peculio quasi castrense che conferma quanto già in uso nel passato: la concessione di far testamento sui beni del peculio quasi castrense anche ai non ancora emancipati, preservandoli dalla *querela inofficiosi testamenti*, purchè l'atto sia redatto secondo il diritto civile³⁸⁵.

Compiuta dell'analisi delle disposizioni contenute nei titoli relativi al *testamentum militis* presenti nel Codice e nelle Istituzioni è agevole porre in essere un rapido confronto di queste con i frammenti delle opere giurisprudenziali classiche contenuti nel Digesto, al fine di mettere in luce assonanze e dissonanze sull'argomento all'interno delle diverse parti della compilazione giustiniana.

È possibile affermare che gran parte della disciplina del *testamentum militis* si presenta omogenea all'interno delle varie sezioni.

Il privilegio per l'eredità del soldato di poter essere in parte regolamentata dal testamento e in parte da una successione legittima viene espresso pressoché nello stesso perimetro sia dalle costituzioni di Caracalla³⁸⁶ che nei passi del Digesto estratti dalle opere di Ulpiano³⁸⁷, Gaio³⁸⁸, Paolo³⁸⁹ e Papiniano³⁹⁰.

Sempre lo stesso Caracalla³⁹¹ seguito da Alessandro Severo³⁹², Diocleziano e Massimiano³⁹³ e Costantino³⁹⁴, oltre che dalle Istituzioni³⁹⁵, conferma la libertà

³⁸⁴ D.29.1.22 (Marcian. 4 *inst.*).

³⁸⁵ C.3.28.37 (Imp. Iust., a. 531); C. 6.22.12 (Imp. Iust., a. 531).

³⁸⁶ C.6.21.1 (Imp. Antonin., a. 212); C.6.21.2 (Imp. Antonin., a. 213).

³⁸⁷ D.29.1.6 (Ulp. 5 *ad Sab.*).

³⁸⁸ D.29.1.17.1 (Gai. 15 *ad ed prov.*).

³⁸⁹ D.29.1.37 (Paul. 7 *quaest.*).

³⁹⁰ D 16.2.16pr (Pap. 3 *quaest.*).

³⁹¹ C.6.21.3 (Imp. Antonin., a. 213).

³⁹² C.6.21.5 (Imp. Alex., a. 224).

³⁹³ C.6.21.14 (Impp. Diocl. Et Maxim., a. 294).

³⁹⁴ C.6.21.15 (Imp. Constant., a. 334).

³⁹⁵ I.2.11pr.

testamentaria dei soldati: essi possono testare come possono e come vogliono, allo stesso modo di quanto affermato da Ulpiano³⁹⁶, Fiorentino³⁹⁷ e Paolo³⁹⁸.

La disciplina di favore in merito alla manomissione degli schiavi per mezzo di testamento già espressa nel Digesto da Ulpiano in D.29.1.13.3 e da Paolo in D.29.1.40.1-2, viene confermata, per non dire estesa, da Alessandro Severo³⁹⁹. Lo stesso imperatore, sempre in C.6.21.6, tratta della sostituzione pupillare nel testamento dei soldati così come Ulpiano⁴⁰⁰, Papiniano⁴⁰¹ e Trifonino⁴⁰².

Una brevissima costituzione dell'imperatore Gordiano del 228⁴⁰³ conferma la deroga al principio *semel heres semper heres* già presente nei frammenti ulpiani⁴⁰⁴ e in uno di Trifonino⁴⁰⁵. Sempre Gordiano, in C.6.21.9, tratta, ugualmente all'imperatore Filippo⁴⁰⁶, la tematica della preterizione degli eredi necessari nell'atto testamentario del milite, ponendo una disciplina non difforme da quella stabilita in Ulpiano⁴⁰⁷, Marcello⁴⁰⁸ e Gaio⁴⁰⁹.

Con una costituzione del 246 l'imperatore Filippo⁴¹⁰, così come Gaio⁴¹¹ e Trifonino⁴¹², dichiara non applicabile alla successione testamentaria *militare la Lex Falcidia*.

La costituzione C.6.21.13 di Valeriano e Gallieno in merito ai soldati condannati per disonore militare impone dei limiti alla libertà testamentaria del soldato simili a quelli comminati a coloro i quali sono condannati alla pena capitale per un delitto militare⁴¹³.

Giustiniano in C.3.28.37pr riprende il privilegio secondo il quale contro il testamento militare non può proporsi la querela inofficiosi testamenti, già espresso da Ulpiano in D.5.2.27.2 e D.5.2.8.4.

³⁹⁶ D.29.1.19pr. (Ulp. 4 *disp.*).

³⁹⁷ D.29.1.24 (Flor. 10 *inst.*).

³⁹⁸ D.29.1.40pr – 1. (Paul. 11 *resp.*).

³⁹⁹ C.6.21.4 (Imp. Alex., a. 222); C.6.21.7 (Imp. Alex., a. 229).

⁴⁰⁰ D.28.6.2.1 (Ulp 6 *ad Sab*); D.28.6.10.5 (Ulp. 4 *ad sab*); D.29.1.15.5 (Ulp 45 *ad ed.*).

⁴⁰¹ D.28.6.15 (Pap. 6 *resp.*).

⁴⁰² D.29.1.41.4 - 5 (Tryph. 18 *disp.*).

⁴⁰³ C.6.21.8 (Imp. Gord., a. 238).

⁴⁰⁴ D.29.1.15.4 (Ulp. 45 *ad ed.*); D.29.1.19.2 (Ulp. 4 *disp.*).

⁴⁰⁵ D.29.1.41pr. (Tryph. 18 *disp.*).

⁴⁰⁶ C.6.21.10 (Imp. Philip., a. 246).

⁴⁰⁷ D.29.1.7 (Ulp. 9 *ad Sab.*).

⁴⁰⁸ D.29.1.8 (Marc. 10 *dig.*).

⁴⁰⁹ D.29.1.17.2 (Gai. 15 *ad ed. prov.*).

⁴¹⁰ C.6.21.12 (Imp. Philip., a. 246).

⁴¹¹ D.29.1.17.4 (Gai. 15 *ad ed. prov.*).

⁴¹² D.29.1.18 (Tryp. 18 *disp.*).

⁴¹³ D.29.1.11pr. (Ulp 45 *ad ed.*).

Di minor quantità, ma non per questo di minor portata, sono alcune costituzioni presenti nel Codice, connotate da un carattere innovativo e riformatorio della materia. Costantino⁴¹⁴ conferisce al milite la più ampia libertà mai concessa: riconoscere i figli e la propria famiglia come legittimi attraverso il testamento; Anastasio⁴¹⁵ inizia a porre dei limiti ai soggetti autorizzati a godere di determinati privilegi; grazie alla costituzioni giustinianee C.6.30.22pr e C.6.30.22.15 è noto che l'imperatore Gordiano concesse ai militari la possibilità di accettare l'eredità con beneficio di inventario molto tempo prima rispetto a quando venne concesso ai civili nel 531.

Infine, Giustiniano⁴¹⁶ compie la svolta decisiva che trasforma radicalmente l'istituto: il testamento militare non è più un testamento privilegiato concesso ad una classe di uomini in virtù della propria posizione sociale, ma diviene una forma straordinaria di testamento il cui utilizzo è concesso ad alcuni soggetti in virtù delle contingenze e delle difficoltà in cui si trovano in un determinato momento della loro vita.

⁴¹⁴ C.6.21.15 (Imp. Constant., a. 334).

⁴¹⁵ C.6.21.16 (Imp. Anast., a. 496).

⁴¹⁶ C.6.21.17 (Imp. Just., a. 529); C.6.21.18 (Imp. Just., a. 532).

Capitolo V

ORIGINE ED EVOLUZIONE STORICA DEL TESTAMENTUM MILITIS

In passato, al fine di individuare le radici storico-giuridiche del testamento militare, parte della dottrina ha sostenuto che tale figura null'altro fosse se non un'evoluzione dell'antichissimo *testamentum in procinctu*. Peraltro, vari autorevoli studiosi (tra cui Bonfante, Arangio-Ruiz, Amelotti, Kuntze)⁴¹⁷ hanno confutato tale orientamento in modo convincente, dimostrandolo privo di fondamento tanto sul piano storico quanto su quello giuridico; anche assai di recente J. Meyer-Hermann⁴¹⁸ ha confutato tale teoria sul piano contenutistico delle due tipologie di testamento e della cronologia.

Le testimonianze testuali di Cicerone, e poi di Gaio e di Ulpiano, rendono evidente come del vetusto istituto, già nel I secolo a. C., non rimanesse che un vago ricordo. I testi classici mai si occupano del *testamento in procinctu* e mai lo mettono in rapporto con il *testamentum militis*. Nelle fonti giuridiche è unanime l'opinione secondo cui le due arcaiche forme testamentarie, una volta cadute in desuetudine, lasciarono il posto al *testamentum per aes et libram*, derivante a sua volta dalla *mancipatio familiae*.

L'unica somiglianza, peraltro esteriore, rilevabile tra i due testamenti risiede nell'essere entrambi posti in essere da cittadini che si trovano sotto le armi: elemento, tuttavia, non certo sufficiente per sostenere un loro legame, e a maggior ragione per provare la discendenza dell'uno dall'altro.

Le due primordiali forme testamentarie inoltre non rappresentavano un *ius commune* (*testamentum calatiis comitiis*) derogato da un *ius singulare* (*testamentum in procinctu*): i canoni ereditari del diritto civile mai venivano derogati e contraddetti, l'unica differenza risiedeva nella forma adottata, non nella sostanza. Tale tesi può essere ulteriormente avvalorata dal fatto che nella Roma delle origini il popolo si identificava con l'esercito nell'unica struttura centuriata; di conseguenza non ci si trovava dinnanzi ad un privilegio: il testamento, o eretto nei comizi o sul campo di battaglia, era sempre reso davanti allo

⁴¹⁷ P. Bonfante, *Storia del diritto romano*⁴, Milano, 1959; V. Arangio-Ruiz, *L'origine del "Testamentum Militis" e la sua posizione nel diritto romano classico*, in *BIDR*, XVIII, Milano, 1906; M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I, Firenze, 1966.

⁴¹⁸ J. Meyer - Hermann, *Testamentum militis. Das römische Recht des Soldatentestaments: Entwicklung von den Anfängen bis zu Justinian*, Aachen, 2012, pp. 49 ss

stesso popolo. In ciò poteva al massimo rintracciarsi una forma straordinaria, ma non certo un privilegio riservato ad una determinata classe di persone, e nemmeno un vero e proprio *ius singulare*, come invece risultò essere l'istituto del *testamentum militis*.

Il testamento militare come emerge dalle fonti giustinianee è, tanto nella forma quanto nella sostanza, un vero e proprio privilegio di classe. Soldati e pagani sono ben distinti, non c'è più identificazione tra le due funzioni, i soldati sono ora un gruppo di persone arruolate, stipendiate e connotate da una romanità via via sempre più formale.

Il *testamentum militis* non costituisce una forma testamentaria contrapposta ad un'altra, o ad altre, bensì un 'sistema' di diritto testamentario contrapposto al 'sistema' del *ius commune* e ne rifiuta e deroga tutti i principi essenziali.

Vediamo alcuni testi, il cui dettato appare in questa chiave emblematico.

D.29.1.1pr.-1 (Ulp. 45 *ad ed.*) "*Militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat. postea vero primus divus Titus dedit: post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale. caput ex mandatis: " cum in notitiam meam prolatum sit subinde testamenta a commilitonibus relicta proferri, quae possint in controversiam deduci, si ad diligentiam legum revocentur et observantiam: secutus animi mei integritudinem erga optimos fidelissimosque commilitones simplicitati eorum consulendum existimavi, ut quoquomodo testati fuissent, rata esset eorum voluntas. faciant igitur testamenta quo modo volent, faciant quo modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris. Miles autem appellatur vel a militia, id est duritia, quam pro nobis sustinent, aut a multitudine, aut a malo, quod arcere milites solent, aut a numero mille hominum, ductum a graeco verbo, tractum a tagmate: nam graeci mille hominum multitudinem tagma appellant, quasi millensimum quemque dictum: unde ipsum ducem xiliarxon appellant. exercitus autem nomen ab exercitatione traxit."*

“Il divo Giulio Cesare, invero per primo, concesse ai militari la facoltà di disporre per testamento in modo libero, ma quella concessione aveva carattere

temporaneo, in realtà. Successivamente, per primo la concesse il divo Tito; dopo, Domiziano; ancora dopo, il divo Nerva usò la più piena indulgenza nei confronti dei militari <circa i testamenti da essi redatti> e anche Traiano la confermò; da allora si iniziò a inserire un capitolo su ciò nei mandati <imperiali>. Capitolo dei mandati: “Poiché sono venuto a conoscenza del fatto che si producono ripetutamente testamenti lasciati dai commilitoni, che potrebbero essere oggetto di controversia ove sottoposti ad una diligente osservanza delle leggi, seguendo la propensione del mio animo nei confronti di commilitoni ottimi e fedelissimi, ho ritenuto di dover venire incontro alla loro semplicità, in modo che fosse considerata valida la loro volontà, in qualunque modo avessero disposto per testamento. Facciano, pertanto, testamento nel modo in cui vorranno, lo facciano nel modo in cui sarà loro possibile, e sia sufficiente la sola volontà del testatore per compiere la divisione dei loro beni.

I militari sono poi chiamati così da “milizia”, cioè dalla durezza <di vita> che sopportano per noi, oppure da “moltitudine”, o da “male”, che i militari sono soliti allontanare, o dal numero di “mille uomini”, che deriva dalla parola greca *tagma*: infatti, i Greci definiscono “*tagma*” una moltitudine di mille uomini, come se ciascuno fosse detto millesimo, per cui chiamano “*chiliarchon*” <cioè, comandante di mille> lo stesso comandante. “Esercito” deriva, poi, il <suoi> nome da “esercitazione”⁴¹⁹.

D.29.1.2 (Gai. 19 *ad ed. prov.*) “*De militis testamento ideo separatim proconsul edicit, quod optime novit ex constitutionibus principalibus propria atque singularia iura in testamenta eorum observari.*”

“Il proconsole dispone, separatamente, un editto sul testamento dei militari, poiché sa assai bene che, in virtù delle costituzioni imperiali, è osservato un diritto proprio e singolare riguardo ai loro testamenti”⁴²⁰.

Il primo testo che i compilatori giustinianeî pongono all’apertura del primo titolo del libro XXIX del Digesto è un frammento ulpiano, escerpito dal quarantacinquesimo libro di commento all’editto pretorio, ove si tratta, fra altro, *de bonorum possessione ex*

⁴¹⁹ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

⁴²⁰ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

testamento militis; in questo passo il giurista severiano propone anche, in apertura, una sorta di introduzione storica circa l'origine nostro istituto⁴²¹.

Il passo ulpiano, secondo la prevalente dottrina, può essere scomposto in due sezioni: una prima, dall'inizio sino a “*rata esset eorum voluntas*”; e una seconda parte per il restante periodo.

La prima parte delinea l'evoluzione storica dell'istituto, parla di una iniziale *concessio temporalis* compiuta all'epoca di Giulio Cesare; per rafforzare la veridicità di tale affermazione si è soliti collegare tale fatto con un passo del *De bello Gallico*:

“*vulgo totis castris testamenta obsignabantur*”⁴²²

“dappertutto nell'accampamento si redigevano testamenti”⁴²³.

Tralasciando per il momento i dubbi che potrebbe sollevare tale ipotetica collocazione storica; è il caso di rilevare come, stando alla nostra fonte, la concessione attribuita a Cesare avrebbe conferito ai militari una “*libera testamenti factio*”, ovvero libertà nella disposizione delle proprie sostanze. Ciò farebbe supporre che già dalla sua nascita l'istituto prevedesse per i militari deroghe non solo in merito alla forma ma pure quanto

⁴²¹ Sul testo, da ultimo, G. Falcone, *Beneficia imperiali e 'logica del sistema'. Spunti di metodo tra le righe di Alberto Burdese*, in *BIDR*, 109, 2015, pp. 210 ss.

⁴²² Caesar, *De Bello Gallico*, 1.39.4. In questo passo del commentario Cesare narra l'attesa, presso Vesonzione, dell'arrivo di Ariovisto col suo esercito. In tale situazione le truppe romane risultano essere estremamente agitate ed impaurite dall'arrivo del nemico, per questo motivo c'è chi tenta di allontanarsi, chi si lamenta, chi addirittura giunge a far testamento.

J. Meyer-Hermann, *op. cit.*, 6 ss., contro la teoria finora maggioritaria, anche se non del tutto allineata nei particolari, esclude radicalmente l'intervento di Giulio Cesare in materia di *testamentum militis*, come del resto già prospettato, ma in modo diverso, dal Guarino (vedi *infra* nel testo). Quanto al testo di Ulpiano in D.29.1.1pr., lo studioso tedesco afferma che con l'espressione *divus Iulius Caesar* il giureconsulto non allude a Giulio Cesare, come in genere si ritiene, ma ad Augusto. In proposito egli ammette che Cesare, pur non essendo un principe, fu incluso nel culto imperiale e denominato *divus Iulius*, proprio come per Augusto, adottato da Cesare, viene usato l'appellativo *divi filius*. Ammette anche che designare Augusto con *divus Iulius Caesar* è senza dubbio insolito, tuttavia - egli precisa - in realtà non è sbagliato, e dal punto di vista di Ulpiano che vive in età severiana, la denominazione alternativa *divus Augustus* non è affatto obbligatoria a causa della sua ambiguità. Pertanto, l'autore che attribuisce l'ingresso nel diritto romano del *testamentum militis* esclusivamente all'opera di Augusto, ricollegandolo alla possibilità concessa al *filius familias miles* di testare sul *peculium castrense*, conclude che Augusto stesso si presenta come fondatore di tale figura giuridica anche in base alla denominazione *divus Iulius Caesar* di cui al passo di Ulpiano. Si tratta certamente di una tesi suggestiva, desta tuttavia qualche perplessità l'argomentazione sul piano onomastico, in quanto in D.48.5.1, a proposito della *lex Iuliana de adulteriis*, lo stesso Ulpiano scrive: *haec lex lata est a divo Augusto*; in D.48.18.1 pr. scrive: *et divus Augustus constituit*, e non sembra temere alcuna ambiguità; così come Paolo, contemporaneo di Ulpiano, in D.48.18.8, parla di un *edictum divi Augusti*. Indubbiamente, tuttavia, la tesi in oggetto risolverebbe alcuni gravi problemi legati alla portata del discusso intervento di Cesare.

⁴²³ Secondo J. Meyer-Hermann, *op. cit.*, 54 ss., che, come si è visto, esclude Cesare dalla storia del *testamentum militis*, il passo del *De bello Gallico* si riferisce a testamenti per *aes et libram*. Questa la sua traduzione del passo: “Es wurden allgemein im ganzen Lager Testamente versiegelt”, cioè, letteralmente, “si sigillavano” testamenti, e ciò alluderebbe proprio al testamento librare. Si può tuttavia pensare piuttosto al testamento pretorio.

alla sostanza rispetto al diritto comune. Peraltro l'ampiezza di tale deroghe non dovrebbe più di tanto stupire, in quanto, di lì a poco, Augusto avrebbe emesso il primo provvedimento in tema di peculio castrense:

Tit. Ulp. 20.10 "*filius familiae testamentum facere non potest, quoniam nihil suum habet, ut testari de eo possit. Sed divus Augustus constituit, ut filius familiae miles de eo peculio quod in castris adquisivit testamentum facere possit*"

“il figlio di famiglia non può far testamento, perché non ha niente di suo, su cui possa testare. Ma il divino Augusto stabilì che il figlio di famiglia soldato possa far testamento sul peculio acquisito in servizio militare”⁴²⁴

Occorre però tener conto che, mentre il provvedimento augusteo tratta una disposizione particolare, il frammento contenuto nel Digesto introduce una generale regolamentazione della materia.

Ulpiano, dopo Cesare, cita quattro imperatori: Tito, Domiziano, Nerva e Traiano.

Il momento finale di questo primo periodo evolutivo è rappresentato da Traiano: a partire da lui verrà inserito in tutti i mandati imperiali il *caput* che lo stesso Ulpiano riporta, in tal modo avviene la cristallizzazione dell'istituto.

Risulta assai arduo comprendere quale sia stato l'apporto da parte di ogni singolo principe, inoltre non è da escludersi che il testo originale sia stato in più punti abbreviato da compilatori.

Tanto il Bonfante quanto il Rostofzev individuano la ragione storica del testamento militare nella non romanità della classe per la quale sarebbe stato creato, classe che da un certo momento in poi non sarà nemmeno italica, per le ragioni precedentemente esposte,

⁴²⁴ Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, A, testi 1, p. 194. Secondo J. Meyer-Hermann, *op. cit.*, 6 ss., Augusto avrebbe concesso ai militari la *libera testamenti factio*, che però riguarda soltanto aspetti sostanziali, non anche aspetti formali: la libertà di forma deriverebbe dai successivi imperatori con l'ausilio dell'opera interpretativa della giurisprudenza. Lo stesso studioso individua anche un interessante parallelismo tra l'introduzione del *testamentum militis* e la tutela, ancora a opera di Augusto, del fedecommesso: l'uno e l'altro permetterebbero di aggirare limiti alla *testamenti factio*, in particolare dal lato passivo, ma il *testamentum militis* risulterebbe da questo punto di vista più efficace a favore dei soldati, che il principe intende ingraziarsi, perché permette di eludere totalmente i limiti posti dalle stesse leggi matrimoniali augustee.

le quali portarono, proprio a partire da Cesare, ad una completa provincializzazione dell'esercito.

Soffermandoci sui principi nominati da Ulpiano troviamo innanzitutto Tito: tra i suoi obiettivi di governo figurava quello di ottenere una pacificazione dell'impero, e per compiere ciò si necessitava prima di tutto di un esercito tranquillo. Una grave crisi emerse nel passaggio della carica imperiale da questi a Domiziano, nonostante le ampie concessioni a favore dei militari. Con Nerva si giungerà finalmente alla vera e propria pacificazione tra la popolazione e il potere imperiale, pace favorita anche dall'esercito che per circa un secolo non creò rilevanti disordini. Proprio nell'età di Nerva e di Traiano la disciplina del *testamentum militis* compie il primo assestamento, Ulpiano afferma:

“Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit. eaque et Traianus secutus est”

“Nerva concesse la maggior indulgenza possibile e Traiano la confermò senza ulteriori ampliamenti”⁴²⁵

Il fatto che, da Traiano in poi, queste disposizioni venissero ripetute in forma tralatizia non impedì un ulteriore sviluppo della materia.

Solitamente gli interventi di questa tipologia venivano compiuti a seconda delle necessità momentanee, è difficile pensare a una fase definitivamente stabile, ma si possono individuare fasi di cristallizzazione e di consolidamento di prassi.

Problemi interpretativi sono emersi in dottrina dall'esame dell'ultimo periodo di D. 29.1.1pr. *“faciant igitur testamenta quo modo volent, faciant quo modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris”*.

La frase mostra le amplissime condizioni agevolatrici concesse ai soldati.

Parte della dottrina, tra cui il Solazzi⁴²⁶, è convinta che tale periodo sia una mera aggiunta al testo dovuta a un glossatore di epoca tardoclassica o postclassica. A sostegno di ciò viene fornita una serie di argomenti, tra cui il fatto che nella ricostruzione del *caput ex*

⁴²⁵ Traduzione da S. Schipani, *op. cit.*

⁴²⁶ Solazzi, *Glosse a Gaio*, II.

mandatis operata per mezzo di P. Fayum⁴²⁷ non si ricaverebbe la presenza di questa frase; tale norma non è nemmeno contenuta nel brevissimo paragrafo 34 del *Gnomon* dell'Idios Logos (su cui *infra*). Secondo il citato studioso, la frase in questione si distinguerebbe dalle precedenti per il mutato stile, ora non più narrativo ma imperativo e tipico degli atti legislativi; la prosa inoltre non sarebbe classica in quanto si parla di *nuda voluntas*, un concetto che avrebbe origine posteriore; ed infine vengono qui concesse deroghe tanto circa la forma quanto circa la sostanza mentre in Gaio (2.114) si farebbe riferimento alle sole forme.

Molte peraltro sono le perplessità che suscita questa tesi: Gaio, nel secondo commentario, fa infatti riferimento tanto a requisiti di forma, § 109, quanto a requisiti di sostanza, § 110-111, e nel paragrafo § 114⁴²⁸, rimanda ad entrambi tanto per la forma quanto per la sostanza, affermando che ai militari è dato testare come possono e come vogliono. Un'ulteriore questione è di carattere temporale: dall'epoca di Traiano (98-117) all'epoca di Antonino Pio (138-161), sul finire della quale Gaio scrive le Istituzioni, intercorre un lasso di tempo di circa cinquant'anni, durante il quale la disciplina potrebbe essersi ampliata con aggiunta di nuovo materiale a quello già contenuto nel mandato. Inoltre, va considerato il seguente passo di Volusio Meciano:

⁴²⁷ Grenfell B.P., A.S. Hunt, Hogarth D.G., *Fayûm Towns and their Papyri*, London 1900, pp. 99-100 n. 10; Plasberg O., *Ein lateinisches Papyrus Fragment (Ulpian?)* [*Fayûm Towns and their Papyri*, S. 99, nr. X], «Wochenschrift für klassische Philologie», 18, 1901, pp. 141-142; Grenfell B.P., A.S. Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri*, vol. IV, London 1904, Appendix I, *Fayûm Towns and their Papyri nr. 10*, p. 263 (*corrigenda ed. pr.*); Cavaillès R., *Corpus Papyrorum Latinarum*, Wiesbaden 1958, pp. 143-144 n. 71.

Il documento, risalente al II – III secolo d.C., fa parte della collezione dei papiri provenienti dalla città di Fayum, le prime ricerche in queste zone iniziarono alla fine del XIX secolo portando alla scoperta di numerosi depositi di papiri. I primi ad accorgersi che i contenuti di P. Fay. 10 erano pressoché coincidenti con il passo ulpiano contenuto in D.29.1.1.pr furono lo studioso italiano Contardo Ferrini e il tedesco Otto Plasberg (O. Plasberg, *Ein Lateinisches Papyrus*, p. 141; C. Ferrini, *Intorno a due papiri giuridici di Harît (Fayûm). Postille*, «RIL», 34, 1901, pp. 1087-1094 [= id., in Arangio-Ruiz V. (a cura di), *Opere di Contardo Ferrini*, vol. I. *Studi di diritto romano bizantino*, Milano 1929, pp. 453-460, sp. p. 454]). Confrontando i due brani si notano molte somiglianze e coincidenze anche se, a causa dell'incompletezza del testo, non si può affermare con certezza se quanto contenuto nel papiro fosse riportato come disposizione autonoma o inserito all'interno di un commento giurisprudenziale (L. E. Sierl nel suo *Supplementum alla Palingenesia Iuris* del Lenel, ove sono contenuti solamente papiri di certa origine giurisprudenziale, non riporta questo documento).

⁴²⁸ *Gai.* 2.114 “*Igitur si quaeramus, an ualeat testamentum, inprimis aduertere debemus, an is, qui id fecerit, habuerit factionem: deinde si habuerit, requiremus, an secundum iuris ciuilibus regulam testatus sit, exceptis militibus, quibus propter nimiam inperitiam, ut diximus, quomodo uelint uel quomodo possint, permittitur testamentum facere.*” Traduzione Nardi, *op. cit.*, A, testi 1, pag 45 - 46 “se indaghiamo sulla validità del testamento, per prima cosa dobbiamo guardare se chi l’ha fatto aveva la testamentifazione; poi, se, l’aveva, ricercheremo se l’abbia fatto secondo le norme del diritto civile, eccettuati i militari, ai quali, per la loro troppa inesperienza, come dicemmo (§109 -111) , si permette di fare testamento come vogliono o come possono”.

D 40.5.42 (Maec. 7 *fideic.*) “*Antoninus Augustus Pius noster, quo militum suorum per omnia rata esset voluntas suprema, cum et institutus et substitutus in continenti, priusquam adirent hereditatem, decessissent, eos, quibus ab his et libertas et hereditas a milite per fideicommissum data esset, perinde liberos et heredes esse iussit, ac si utrumque directo accepissent.*”

“Il nostro Augusto Antonino Pio, affinché le ultime volontà dei propri soldati fossero valide sotto ogni profilo, poiché l’erede istituito e il sostituto erano deceduti nella stessa circostanza prima di adire l’eredità, dispose che coloro ai quali da parte del militare erano state date la libertà e l’eredità per fedecommesso fossero liberi ed eredi come se avessero ricevuto entrambe in via diretta”.

Con esso si viene sostanzialmente a salvare il fedecommesso di libertà e di eredità prescindendo dalla necessità dell’esistenza di un erede e della sua accettazione e trasformando tali disposizioni fedecommissarie in disposizioni dirette.

A questo punto è lecito ritenere che proprio nell’epoca in cui scrive Gaio si attuò il principio relativo alla piena efficacia della *suprema voluntas* del testatore militare, tanto che l’istituzionista può affermare che le costituzioni imperiali concedevano ai militari di testare “*quomodo velint vel quomodo possint*”.

Come spiegare, allora, le anomalie all’interno del frammento ulpiano?

Gli studi condotti sul Papiro Fayum 10 fanno propendere per l’idea che il *caput* originale fosse più lungo di quello inserito nel Digesto, per cui, quasi sicuramente, il testo di Ulpiano è stato privato, dai compilatori, di alcune parti originarie, e gli stessi hanno aggiunto al testo genuino la frase finale, sempre di epoca classica, ma estrapolata da un *caput ex mandatis* successivo.

Rivelatrice è la forte similitudine tra la frase gaiana “*quomodo velint vel quomodo possint, permittitur testamentum facere*”⁴²⁹ e la frase “*faciant igitur testamenta quomodo volent, faciant quomodo poterint*” contenuta alla fine del frammento ulpiano. Compiendo alcuni confronti nell’apparato testuale in nostro possesso, è possibile riscontrare come una tale

⁴²⁹ Gai.2.114.

espressione sia divenuta tralatizia: essa è infatti ripetuta, in veste identica o simile, in molteplici luoghi, non soltanto del *Corpus Iuris*:

D.29.1.40pr. (Paul. 11 *resp.*) “*respon di militibus, quoquo modo velint et quo modo possunt, testamentum facere concessum esse.*”

D.29.1.44 (Ulp. 45 *ad ed.*) “*Rescripta principis ostendunt omnes... si in hosticolo deprehendantur et illic decedant, quomodo velint et quomodo possint, testari*”

D.37.13.1pr (Ulp. 1 *ad ed.*) “*si in hosticolo deprehendantur et illic decedant, quomodo velint et quomodo possint, testabuntur*”

Tit Ulp. 23.10 “*Nam principalibus constitutionibus permissum est illis, quomodocumque vellet, quomodocumque possent, testari.*”

C.6.21.3pr. (Imp. Antonin., a. 213) “*Quamquam militum testamenta iuris vinculis non subiciantur, cum propter simplicitatem militarem quomodo velint et quomodo possint ea facere his concedatur*”

C.6.21.15 pr. (Imp. Cost., a. 334) “*Milites [in expeditione degentes]... quomodo possint ac velint testentur*”

Probabilmente la frase assunse questo carattere tipico a partire da Antonino Pio e deve la sua fortuna al fatto di esprimere in sintesi tutto ciò che di fondamentale le costituzioni imperiali sancirono in materia, ossia la validità e l'efficacia della *voluntas testantis* del soldato in qualsiasi modo venisse espressa

Nel rescritto di Traiano inviato a Statilio Severo⁴³⁰, si stabilisce che la nuda *voluntas* del testatore militare deve essere rispettata qualunque sia stata la forma in cui venne

⁴³⁰ D.29.1.24 (Flor. 10 *inst.*) “*Divus Traianus Statilio Severo ita rescripsit: "id privilegium, quod militantibus datum est, ut quoquo modo facta ab his testamenta rata sint, sic intellegi debet, ut utique prius constare debeat testamentum factum esse, quod et sine scriptura et a non militantibus fieri potest. si ergo miles, de cuius bonis apud te quaeritur, convocatis ad hoc hominibus, ut voluntatem suam testaretur, ita locutus est, ut declararet, quem vellet sibi esse heredem et cui libertatem tribuere: potest videri sine scripto*

manifestata, ma tale manifestazione deve avvenire in modo serio e chiaro, ovvero il testatore deve essere conscio di dare vita a un testamento e non limitarsi a estemporanee considerazioni.

Solo apparentemente il rescritto si limita a confermare il contenuto del *caput ex mandatis*, poiché invece intende specificare in modo chiaro che prescindere da qualunque forma non equivale a dare valore testamentario a qualsiasi mera esternazione, in quanto la disposizione di ultima volontà, per esser tale, necessita di una seria e cosciente manifestazione. Essa deve avvenire in presenza di testimoni che possano poi assicurarne la veridicità in futuro (nella storia del diritto romano l'unico esempio di testamento privo di testimoni e quello olografo, il quale però non è ancora conosciuto in epoca classica). L'imperatore interviene su un requisito di sostanza, non su un requisito di forma, vengono stabiliti i limiti e i criteri da utilizzare nell'interpretazione della concessione imperiale: la dichiarazione testamentaria può compiersi con qualsiasi forma ma deve essere manifestata in modo serio e alla presenza di testimoni.

È interessante notare come in un rescritto di Caracalla⁴³¹, forse 212 d.C., ove si concede la deroga al principio *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*, il testo termini con le seguenti parole “*nam voluntas militis expeditione occupati* (aggiunta giustiniana) *pro iure servatur*”, così come nel mandato traiano, anche qui, si compie un richiamo alla *voluntas* del testatore.

hoc modo esse testatus et voluntas eius rata habenda est. ceterum si, ut plerumque sermonibus fieri solet, dixit alicui: " ego te heredem facio", aut " tibi bona mea relinquo", non oportet hoc pro testamento observari. nec ullorum magis interest, quam ipsorum, quibus id privilegium datum est, eiusmodi exemplum non admitti: alioquin non difficulter post mortem alicuius militis testes existerent, qui adfirmarent se audisse dicentem aliquem relinquere se bona cui visum sit, et per hoc iudicia vera subvertuntur". Traduzione da S. Schipani, *Op. cit.* “il divino Traiano così rescrisse a Statilio Severo: “il privilegio accordato ai militari che siano validi i loro testamenti in qualunque modo fatti, va inteso nel senso che deve prima comunque constare che un testamento è stato fatto: testamento che può esser fatto anche senza scrittura pure da non militari. Se dunque un soldato, dei cui beni presso di te si discute, convocati appositamente degli uomini perché fosse attestata la sua volontà, ha parlato dichiarando chi voleva che gli fosse erede e a chi voleva dare la libertà, si può ritenere che in questo modo abbia fatto testamento non scritto, e la sua volontà deve considerarsi valida. Ma se, come per lo più suol accadere conversando, abbia detto a qualcuno <ti faccio erede>, o < ti lascio i miei beni>, non è il caso di considerar questo un testamento. A nessuno più che a coloro stessi cui detto privilegio fu accordato interessa che un tal modo non sia ammesso: altrimenti non sarebbe difficile che dopo la morte d'un soldato saltassero fuori dei testi ad affermare di averlo udito che diceva di lasciare i beni a chi paresse; col che le volontà vere sarebbero sovvertite”.

⁴³¹ C.6.21.1 (Imp. Antonin. a. 212).

Ulpiano visse a cavaliere tra il regno di Settimio Severo e quello di Antonino Caracalla, per cui si può ritenere che la seconda e ultima frase contenuta nel *caput* da lui riportato risalga proprio al *caput ex mandatis* dell'età di Caracalla.

Sotto altro profilo, si è visto che l'origine del testamento militare è dalle fonti fatta risalire all'epoca di Giulio Cesare.

Ulpiano scrive che Giulio Cesare (100/101 a.C. - 44 a.C.; assunse i pieni poteri di dittatore nel 49 a.C.) diede vita all'istituto tramite concessioni dal carattere temporaneo. Dopo più di centotrent'anni vi sarebbe un intervento in materia di Tito (39 - 81 d.C., regnò dal 79 al 81). Il dato suscita diverse perplessità: in età flavia si ebbe una forte provincializzazione dell'esercito, che rende l'azione di Tito pienamente contestualizzata, e rafforzata anche dal fatto che proprio a partire da questo imperatore i benefici conferiti dai predecessori non saranno più rinnovati singolarmente ma in blocco, inoltre questo l'imperatore era particolarmente proclive a elargire privilegi, come si può notare dalle parole di Svetonio:

“Natura autem benivolentissimus, cum ex instituto Tiberi omnes dehinc Caesares beneficia a superioribus concessa principibus aliter rata non haberent, quam si eadem iisdem et ipsi dedissent, primus praeterita omnia uno confirmavit edicto, nec a se peti passus est. In ceteris vero desideriis hominum obstinatissime tenuit, ne quem sine spe dimitteret; quin et admonentibus domesticis, quasi plura polliceretur quam praestare posset, non oportere ait quemquam a sermone principis tristem discedere; atque etiam recordatus quondam super cenam, quod nihil cuiquam toto die praestitisset, memorabilem illam meritoque laudatam vocem edidit: "Amici, diem perdidit.”⁴³²

“Per sua natura benevolissimo (Tito), mentre secondo un'istituzione di Tiberio tutti i Cesari posteriori a questo non riconoscevano i benefici concessi dai predecessori se essi non li avessero riconfermati, egli primo sancì con un unico editto tutti quelli fatti in passato, senza attendere che gli si sollecitassero. In tutte poi le grazie che gli si domandavano tenne come norma costante di non rimandar nessuno senza speranza; e avendolo i familiari

⁴³² Svet. *De vita Caesarum, Caes. VIII.*

ammonito, come s'egli promettesse più di quello che poteva mantenere, replicò che non era bene che alcuno si partisse scontento dall'udienza del principe; e inoltre, ricordando una volta durante la cena di non aver in tutta la giornata fatto nulla per nessuno, pronunziò quelle memorabili e meritatamente lodate parole: "Amici, ho perduto la giornata"⁴³³.

Tuttavia, oltre all'ampio lasso temporale che intercorre tra i due atti, desta perplessità il contenuto della concessione di Cesare, in quanto comporterebbe una *libera testamenti factio* accordata ai militari della stessa ampiezza di quella nuovamente concessa in epoca flavia, pur trovandoci ora in un contesto storico completamente differente da quello dell'ultimo secolo della repubblica. Giulio Cesare opera all'interno di un sistema repubblicano, seppur in piena crisi e dissoluzione, che non è paragonabile all'assetto istituzionale del principato sul finire del I secolo d.C. Appare ulteriormente singolare come di tale concessione non vi sia menzione pressoché in nessun altro luogo, quando, tanto Cesare stesso quanto altri scrittori hanno fornito una messe di dati e notizie circa la parabola militare e politica del condottiero.

Inoltre, dalle prime righe del frammento ulpiano conservato nel Digesto, emerge un discorso abbastanza contraddittorio: il primato di introduzione dell'istituto viene prima dato a Cesare e successivamente viene ripetuto per Tito; risulta difficile accreditare alla stessa mano le due affermazioni.

Sembra convincente l'opinione del Guarino⁴³⁴, secondo la quale sarebbe stata operata un'aggiunta successiva, probabilmente postclassica, al testo iniziale in merito alla concessione cesariana; diversamente, se l'aggiunta avesse riguardato il provvedimento di Tito, il glossatore non avrebbe avuto la necessità di ripetere "*primus*" ma sarebbe stato sufficiente scrivere "*postea vero divus Titus dedit*", come tra l'altro avviene poche parole dopo, con riferimento a Nerva.

Il Guarino, nel suo classico studio sul *testamentum militis*, sostiene inoltre che l'autore della glossa, "pedante e completomane", sia anche l'autore dell'inserimento di Domiziano, e ciò allo scopo di indicare l'imperatore compreso tra Tito e Nerva; così

⁴³³ Traduzione da G. Vitali, *Svetonio - Le vite di dodici Cesari*, in *Prosatori di Roma*, Bologna 1951, p.236 s.

⁴³⁴ A. Guarino, "Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano", in *RIL* 72 (1938 – 1939), p. 355 ss.

com'è, sarebbe dovuto alla sua mano tutto il paragrafo 29.1.1.1, difficilmente infatti - argomenta il citato studioso - un giurista del livello di Ulpiano avrebbe trattato le etimologie che troviamo nella fonte con tale semplicità e banalità, oltre ad inserirle in una sede inappropriata.

Il Guarino propone allora la seguente ricostruzione di D.29.1.1pr., privandolo di tutti gli elementi da lui ritenuti spuri:

“militibus liberam testamenti factionem primus divus Titus dedit: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque et Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale: “Cum in notitiam - --- testatoris”.

Svetonio ci mostra non solo l'ampiezza di benefici concessi da Tito ma ci rende edotti del fatto che pure il fratello Domiziano, una volta salito al potere, non si risparmiò e, ad esempio, provvide ad aumentare la paga ai soldati.

Nerva risulta essere una tappa fondamentale per l'evoluzione dell'istituto. Può essere d'aiuto citare le parole di Plinio in merito ad un suo editto:

“Nolo existimet quisquam, quod alio principe vel privatim vel publice consecutus <sit> ideo saltem a me rescindi, ut potius mihi debeat. Sint rata et certa, nec gratulatio ullius instauratis egeat precibus, quem fortuna imperii vultu meliore respexit. le novis beneficiis vacare patiantur, et ea demum sciant roganda esse quae non habent.”⁴³⁵

“Nessuno deve immaginare che le concessioni conseguito sotto un altro imperatore, sia di carattere pubblico che privato, vengano da me abrogate unicamente perché chi le deteneva sia poi debitore a me del loro ristabilimento. Rimangano valide ed irrevocabili; non ha bisogno di ripresentare le sue suppliche colui che è stato riguardato dalla fortuna dell'impero con volto particolarmente affabile, tanto da restarne pienamente

⁴³⁵ Plinio, *Epistulae* X.58.

soddisfatto. Mi lascino attendere a nuovi benefici e sappiano che devono domandare appunto solo ciò che non hanno ancora.”⁴³⁶

Un passo significativo è I .2.12pr⁴³⁷, ove si tratta della concessione ai militari di poter testare in merito al peculio castrense nonostante fossero in *potestate parentum*, qui Nerva riprende probabilmente disposizioni augustee, e non è improbabile supporre che questo passo e relativo al *testamentum militis* attestino due momenti dello stesso disegno.

Per lo sviluppo di entrambi gli istituti Nerva svolge un ruolo centrale: quanto da lui disposto viene ripreso e cristallizzato dai successori: Adriano per il peculio, e Traiano per il testamento. Questo atteggiamento può trovar giustificazione anche nella sua volontà di superare in benevolenza tutti coloro che lo avevano preceduto. L’anziano principe, proveniente dal rango senatorio, voleva mostrare agli eserciti la sua riconoscenza (a seguito del colpo di Stato anti-domiziano) non solo confermando quanto questi avevano già ottenuto ma addirittura ampliando tali privilegi. Il timore che si verificasse una nuova guerra civile come ai tempi dell’assassinio di Nerone doveva essere elevato in un momento di forte tensione tra potere politico e forze armate; significativo è anche il fatto che Nerva adotterà come proprio figlio un generale dell’esercito, Traiano, il quale ovviamente mantenne i due privilegi e provvide ad inserire, per quanto riguarda il testamento, un apposito *caput* all’interno dei mandati imperiali.

Dall’analisi del testo traiano emerge la volontà dell’imperatore di proporsi alle truppe come uno di loro, un condottiero. I soldati non vengono citati solamente come *milites* ma come “*optimi e fidelissimi commilitones*” (termini questi noti all’oratoria traiana), Plinio dà conferma che tale definizione esprime la volontà dell’imperatore di mantenere una

⁴³⁶ Traduzione da Francesco Trisoglio, a cura di, “*Opere di Plinio Cecilio Secondo*”, II, Torino, 1973.

⁴³⁷ I.2.12pr. [cfr D.28.1.6pr.] “*Non tamen omnibus licet facere testamentum. statim enim hi qui alieno iuri subiecti sunt testamenti faciendi ius non habent, adeo quidem ut, quamvis parentes eis permiserint, nihilo magis iure testari possint: exceptis his quos antea enumeravimus, et praecipue militibus qui in potestate parentum sunt, quibus de eo quod in castris adquisierint permissum est ex constitutionibus principum testamentum facere. quod quidem initio tantum militantibus datum est tam ex auctoritate divi Augusti quam Nervae nec non optimi imperatoris Traiani; postea vero subscriptione divi Hadriani etiam dimissis militia, id est veteranis, concessum est.*” Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, B testi 2, pag 69 “Non a tutti è consentito fare testamento. In primo luogo, non hanno diritto di testare coloro che sono soggetti a potere altrui, al punto che, anche se gli ascendenti l’abbiano loro permesso, non per questo hanno più diritto di far testamento: salvo coloro che abbiamo enumerato sopra ed in specie i soldati in potestà degli ascendenti, ai quali è consentito da costituzioni di principi far testamento su ciò che hanno acquistato negli accampamenti. Questo principio fu concesso solo ai militari in servizio, sia per l’autorità del divino Augusto che di Nerva, ad anche dell’ottimo imperatore Traiano; poi, per rescritto del Divino Adriano, fu concesso pure ai dimessi del servizio, cioè ai veterani.”

stretta familiarità con le truppe: il principe è in certo modo il primo soldato dell'impero. Inoltre, viene utilizzato il termine "*integritudo*" (sostantivo non utilizzato in nessun altro luogo del Digesto), in questa sede preceduto da "*animi*", a voler sottolineare una sorta di obbligo morale che Traiano ha verso i propri militi.

È da notare come la giustificazione di tale concessione venga fatta risiedere nella "*simplicitas*" dei soldati; si parla di semplicità non di "*nimia imperitia*", ovvero troppa inesperienza, come avviene in Gaio.

Di fatto l'intervento traiano si è limitato ad accogliere e cristallizzare la disciplina già definitiva dell'istituto: egli forse non ha introdotto nulla di nuovo, molto probabilmente limitandosi a riprodurre norme già contenute in altre costituzioni. Ulpiano afferma "*et exinde mandatis inseri coepit caput*", egli utilizza il verbo "*inseri*" che non significa "normazione" nuova, ma "incorporazione" di norme emerse fuori dai *mandata*. Nel passo immediatamente successivo⁴³⁸ Gaio spiega che la disciplina del *testamentum militis* è stata inserita per mezzo di "*constitutiones principis*", ove lui considera tali solamente gli editti, i decreti e le lettere ma non i *mandata*⁴³⁹.

La primitiva natura dell'istituto viene infine di fatto perduta con l'intervento giustiniano, attraverso il quale il *testamentum militis* viene trasformato in una forma straordinaria del testamento ordinario. Giustiniano, pur lasciando il privilegio *iure militari*, lo circoscrive ai *militis in expeditione occupati*: non è più, pertanto, un privilegio di classe, in quanto possono usufruire di tale privilegio anche coloro che, pur non essendo militari, per professione sono al seguito dell'esercito e a quanti si trovano *in hosticolo*.

Dalle Istituzioni giustiniane⁴⁴⁰ è inoltre possibile notare come i compilatori parlino di deroghe alla forma ordinaria del testamento, a significare che ormai i contenuti non sono più radicalmente confliggenti con quelli del diritto civile. Il *testamentum militis* ha definitivamente mutato il suo modo di essere: siamo dinnanzi ad un mero testamento privilegiato.

Alla base di questa trasformazione, un ruolo decisivo è rappresentato dall'evoluzione complessiva del diritto testamentario (di particolare interesse è il *testamentum per aes et*

⁴³⁸ D.29.1.1.1 (Gai. 15 *ed prov.*).

⁴³⁹ Gai.1.5 "*constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit*" Traduzione da E. Nardi, *op. cit.*, A, testi 1, p. 2 "costituzione del principe è ciò che l'imperatore stabilisce con decreto, editto o lettera".

⁴⁴⁰ I.2.11.

libram, nel quale vengono accettate deroghe già presenti in passato nel testamento militare).

Ampiamente discusse sono le motivazioni per cui Giulio Cesare prima e in seguito gli imperatori abbiano deciso di compiere tali concessioni nei confronti dei propri soldati. L'imperizia giuridica dei militari era certamente una delle ragioni, poiché la gran parte dei testamenti, se valutati in base al diritto comune, sarebbero risultati invalidi.

Per mezzo di una siffatta larghissima concessione si è anche voluto premiare la fedeltà delle schiere: massima era la libertà di testare di questi soggetti, per dare validità alle loro disposizioni era sufficiente la presenza di una seria volontà nel momento della pronuncia. Tanta libertà non può essere giustificata solamente con la *simplicitas* o con l'*ignorantia*: se così fosse, sarebbe stato sufficiente concedere ai militi di testare come potevano, senza concedere loro di testare in qualunque modo volessero; inoltre sarebbe stato sufficiente concedere solamente alcune deroghe specifiche e non compiere un vero e proprio scardinamento dei principi del diritto civile.

Scardinamento evidentissimo nel rendere, all'interno del testamento militare, l'istituzione di erede priva di quel valore assoluto e centrale che il diritto romano da sempre le riconosceva: l'edificio della successione testamentaria si eleva sulla pura e semplice volontà dell'ereditando.

Alla base del *testamentum militis* possono individuarsi dei motivi pratici: la semplicità, l'ignoranza e la difficoltà da parte dei soldati nell'utilizzare forme solenni nelle impervie condizioni della guerra; motivi morali dovuti ai pericoli e ai sacrifici che tale classe si trovò ad affrontare per il bene della generalità dei cittadini; ed infine motivi di opportunità politica, ovvero il carattere di premio e ricompensa che giustifica tale ampiezza del beneficio concesso.

In realtà questo beneficio era disposto a favore di una classe di stirpe non romana e col trascorrere del tempo nemmeno di provenienza italica. Proprio con Giulio Cesare la milizia incomincia a non essere più cittadina, ma di arruolamento⁴⁴¹. A partire dall'età dei Flavi gli abitanti della Penisola sono esentati dal prestare servizio militare. Con Traiano l'esercito perde ogni carattere italico per trasformarsi in *militia provincialis fidelissima*; proprio a quest'ultimo imperatore - come già visto - si deve il definitivo

⁴⁴¹Nell'esercito cesariano è molto importante la presenza di soggetti provenienti dalla Gallia Transpadana ai quali verrà poi concessa la cittadinanza romana.

inserimento del capitolo sul testamento militare nei *mandata* provinciali⁴⁴². Da ora in poi la romanità dei soldati è una mera finzione, un modello ideale: l'imperizia e la semplicità adottate nei testi a motivo del privilegio non risiedono più tanto nello stato di vita militare con le sue peculiari caratteristiche, ma soprattutto nell'origine degli uomini che formano ora l'esercito. Le milizie erano reclutate in ogni luogo dell'impero: romani e italici occupavano solamente le alte cariche mentre tutte le restanti file erano riempite da stranieri. Esattamente l'opposto di quanto accadeva nella Roma delle origini, ove l'esercito non era altro che il popolo armato.

A partire dall'epoca diocleziana e costantiniana, il diritto romano diviene patrimonio di tutti gli abitanti dell'impero, l'estensione della cittadinanza romana a tutte le popolazioni dell'*orbis Romanus*, dovuta all'Editto di Caracalla del 212, e le influenze delle altre culture presenti nella compagine imperiale, comportarono una inevitabile influenza sulle regole e sugli istituti del diritto romano classico.

Nella prassi tardoantica, il testamento militare, con i caratteri che lo connotavano durante l'età classica, si trova in ultima analisi a scomparire: a tale fenomeno ha certamente contribuito anche l'attenuarsi delle ferree regole relative al testamento ordinario. Basti pensare che la *Constitutio Antoniniana*, concedendo la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero, esclusi i c.d. *dediticii*, risolse in via definitiva il problema legato alla precedente impossibilità di istituire eredi e onorare di legati i peregrini, i quali molto spesso erano parenti dei soldati stessi. Le regole sulla forma sono state svuotate: l'uso del latino non è più necessario, rendendo così possibile l'utilizzo di altre lingue, in particolar modo il greco. Pur restando alcuni requisiti, ad esempio un numero preciso di testimoni, occorre tener ben presente le diversità di tale formalismo rispetto a quello classico.

In epoca classica prevale un formalismo che potremmo definire "interno": esso qualifica la struttura del negozio permettendone la realizzazione (il *testamentum per aes et libram* si realizzava grazie al rito librare). In epoca postclassica è predominante un formalismo "esterno": un requisito che si aggiunge al compimento di un negozio di per sé già idoneo a produrre i suoi effetti e svolge pressoché la funzione di mera pubblicità e certezza, onde si può adattare alle varie situazioni.

Alle milizie, ormai divenute un grande coacervo di soggetti di diverse nazionalità, si concede, con provvedimenti più o meno estesi, la *civitas*: le province dell'impero si

⁴⁴² D.29.1.1.pr (Ulp, 45 *ad ed.*).

trovano ad essere sempre più popolate da soggetti formalmente riconosciuti come cittadini romani.

Tale concessione da un lato li rende soggetti privilegiati rispetto ai peregrini, dall'altro li rende completamente avulsi dalla condizione in cui molti dei soggetti appartenenti alla loro comunità si trovavano. Basti pensare alle difficoltà che potevano nascere in merito ai rapporti commerciali, ai rapporti inerenti ai diritti reali e alle obbligazioni. Per quanto riguarda i rapporti familiari e successori, i romani restarono fedelmente ancorati al diritto civile a loro tramandato dagli antichi *Quirites*: i peregrini, sforniti di *testamenti factio*, si trovavano privi di ogni capacità successoria nei confronti degli amici e dei congiunti, ora dotati di *ius civitatis*.

Affinché i soldati potessero a pieno godere del privilegio a loro concesso, si dovevano eliminare dal sistema successorio quelle regole che comportavano un forte limitazione della volontà del testatore e costituire un sistema che concedesse a questi soggetti la possibilità di utilizzare pienamente la successione testamentaria sulla base delle loro esigenze ed attitudini. Sembra pertanto possibile sostenere che alla base del particolare statuto relativo al testamento militare e, se vogliamo, al peculio castrense, stia il dato della nuova organizzazione assunta dall'esercito in epoca imperiale, che ha anche portato non di rado a scegliere i principi fra gli appartenenti ai vari popoli in cui l'esercito medesimo veniva reclutato.

Capitolo VI

ISCIRIZIONI FUNERARIE DEI CORPORIS CUSTODES

Le testimonianze più risalenti di atti testamentati compiuti da soggetti di origini non romane sono individuabili durante il regno di Tiberio, e appartengono ai *corporis custodes*.

Essi, unità con la funzione di guardia del corpo del Principe, ufficialmente nascono con Augusto anche se, già durante l'ultima età repubblicana, si ha notizia di generali romani dotati di guardie del corpo di origine straniera. Non è semplice individuare con precisione la condizione giuridica posseduta da tali soggetti. Molto probabilmente i primi *corporis custodes* non erano veri e propri militari anche se come tali potevano apparire, è ipotizzabile che vivessero in condizione più o meno servile, solo successivamente sarebbero divenuti uomini liberi, seppur privi di cittadinanza romana. A supporto di tale tesi, si riscontra, nelle iscrizioni testamentarie di epoca più tarda, come il soggetto coinvolto non venga identificato solo con la qualifica di *Germanus* o di *corporis custos* ma pure come *miles* o con la formula *militavit annos*.

Se quanto appena prospettato fosse vero, emergerebbe una certa incongruità fra lo stato servile delle prime guardie del corpo e la possibilità di testare ad esse conferita. Occorre in tal caso segnalare che già i giuristi romani ammettevano che la condizione giuridica dei servi, così come descritta nelle leggi, non fosse pienamente concordante con quanto avveniva nella realtà dei fatti⁴⁴³. Ai servi era riconosciuta la facoltà di possedere un

⁴⁴³ Plin. Sec. *Ep.* VIII.16.1-2 “*Confecerunt me infirmitates meorum, mortes etiam, et quidem iuvenum. Solacia duo nequaquam paria tanto dolori, solacia tamen: unum facilitas manumittendi — videor enim non omnino immaturos perdidisse, quos iam liberos perdidit -, alterum quod permitto servis quoque quasi testamenta facere, eaque ut legitima custodio. Mandant rogantque quod visum; pareo ut iussus. Dividunt donant relinquunt, dumtaxat intra domum; nam servis res publica quaedam et quasi civitas domus est.*”
Traduzione: “Mi rattristano, non solo le malattie, ma anche le morti dei miei, e quel che è più, morti giovani. Non ho che due comforti, non paragonabili, è vero, a tanto dolore, ma pure comforti; l'uno la mia propensione ad affrancare gli schiavi (poiché non mi pare affatto immatura la perdita di coloro, che persi liberi), l'altro che permetto anche ai servi di fare una specie di testamento, che io osservo come se fosse secondo la legge. Ordinano e chiedono ciò che è sembrato opportuno; io obbedisco come se mi fosse comandato. Dividono, donano, lasciano, pur che tutto rimanga dentro casa. Infatti, per i servi la casa è per così dire uno stato e quasi una città.”

peculio⁴⁴⁴. Biondi⁴⁴⁵ ipotizza che gli schiavi, avendo un peculio, potessero compiere una sorta di atto testamentario (non un testamento vero e proprio) per disporne. Giuridicamente il peculio era proprietà del *dominus* per cui era lui che decideva se rispettare o meno la volontà del servo. Di fatto poteva essere concesso allo schiavo di testare *voluntate dominum*, ed era poi compito del *dominus* scegliere come comportarsi⁴⁴⁶ nel seguire quello che, al massimo, era un impegno morale nei confronti del proprio servo. Eccezione a tale regola fu la possibilità per lo schiavo pubblico di disporre della metà del proprio peculio⁴⁴⁷. Inoltre, era permesso agli schiavi, con il consenso del padrone, di partecipare alle *sodalitates* a scopo religioso e funerario, all'interno delle quali nessun componente vedeva negata la propria *testamenti factio*.

Di seguito sono riportati vari esempi di iscrizioni funebri dei *Corporis Custodes*.

CIL VI 4334 = D01719 “*Felix Ti(beri) Claudii/ Germanici eques/ Charito fratri pro/ meritis fecit*”

CIL VI 4337 = D01718 “*Bassus / Germanus / Germanician(i) / Drusi Caesaris nat(ione) / Veius v(ixit) a(nnos) XXX*”

CIL VI 4338 “*Bassus Tiberi/ Germanici Germanus*”

CIL VI 4339 “*Macro / Germaniciano / Ti(beri) Caesaris / Germano / natione Vein()*”

⁴⁴⁴ D.15.1.41 (Ulp. 43 *ad Sab.*) “*Nec servus quicquam debere potest nec servo potest deberi, sed cum eo verbo abutimur, factum magis demonstramus quam ad ius civile referimus obligationem. itaque quod servo debetur, ab extraneis dominus recte petet, quod servus ipse debet, eo nomine in peculium et si quid inde in rem domini versum est, in dominum actio datur*” Traduzione da S. Schipani, *op. cit.* “Né il servo può dovere qualcosa, né al servo può essere dovuto, ma quando usiamo in modo esteso questa espressione, indichiamo un fatto, piuttosto che non riferire obbligazione al diritto civile. Pertanto, il padrone potrà correttamente chiedere agli estranei ciò che è dovuto al servo, per ciò che il servo stesso deve, si dà contro il padrone a tale titolo l'azione nei limiti del peculio e se qualcosa sia stato riversato nel patrimonio del padrone.” D.15.2.1.1 (Ulp. 29 *ad ed.*) “*Quamdiu servus vel filius in potestate est, de peculio actio perpetua est: post mortem autem eius vel postquam emancipatus manumissus alienatusve fuerit, temporaria esse incipit, id est annalis.*” Traduzione da S. Schipani, *op. cit.* “Fintanto che il servo o il figlio è in potestà l'azione nei limiti del peculio è esperibile senza limiti di tempo; dopo la sua morte o dopo che sia stato emancipato, manomesso o alienato, comincia ad essere temporanea, cioè annuale.”

⁴⁴⁵ Cfr B. Biondi, *Successione testamentaria e donazioni*, Milano, 1955, p. 84 ss.

⁴⁴⁶ Cfr E. Ferrari, *La testamenti factio passiva delle persone giuridiche in diritto romano*, Milano, 2015, p. 11 ss.

⁴⁴⁷ *Tit. ex corp. Ulp.* 20.16 “*Servus publicus populi Romani partis dimidia testamenti faciendi habet ius.*” Stessa possibilità è confermata da *C.I.L. VI, 02354* (“*Bithi publici/Paulliani fecit/Aemilia Prima/ concubina eius et heres*”) nel quale si legge di una certa Emilia Proba, che si dichiara concubina ed erede di uno schiavo pubblico. Questa regola era sconosciuta nel diritto giustiniano, e torna in vigore con la Novella 87 di Leone il Filosofo, che riconosce piena libertà di testare agli schiavi imperiali.

CIL VI 4340 “*Macer / Ti(beri) Germanici / Germanus / corpor<is=E> custos / v(ixit) a(nnos) XXX*”

CIL VI 4341 = D 01717 “*Valens Germanus / Germanicianus / Ti(beri) Caesaris Augusti / natione Ataeus v(ixit) a(nnos) XXXV*”

CIL VI 4342 = D 01720 “*Bassus Neronis / Caesaris corpor<is=E> / custos natione Frisius / vix(it) a(nnos) XL*”

CIL VI 4343 = D 01721 “*Hilarus Neronis / Caesaris corpor<is=E> / custos natione Frisiaeo / vix(it) a(nnos) XXXIIP*”

CIL VI 4344 = D 01722 “*Nereus nat(ione) German(ia) / Peucennus Germanici/anus Neronis Caesaris / vixit annis XXVIIP*”

CIL VI 4345 = D 01723 “*Proculus / decurio / Germanorum / Ti(beri) Germanici*”

CIL VI 8802 = D 01729 “*Alcimachus / Neronis Claud(i) / Ca<e=I>sar(is) Aug(usti) Ger(manici) / corpor(is) cust(os) / dec(uria) Albani / nat(ione) Batav(u)s / vix(it) ann(os) XXXV / h(ic) s(itus) e(st) posuit / Batavus dec(uria) Montani / her(es) eius ex coll(egio) Ger(manorum)*”

CIL VI 8803 = D01730 “*Ti(berius) Claudius / Chloreus / Neronis Claud(i) / Caesaris Aug(usti) / corporis custos / dec(uria) Spiculi / natione Batav(u)s / vix(it) ann(os) XL h(ic) s(itus) e(st) posuerunt / Ti(berius) Claudius Diadumenus et / Censor dec(uria) Spiculi / heredes eius ex / collegio Germanorum*”

CIL VI 8806 = D01727 “*Nobilis / miles Impera(toris) / Neronis Aug(usti) / corp(or)is cust(os) / dec(uria) Rabuti / nat(ione) Batav(u)s / milit(avit) an(nos) II / vix(it) an(nos) XX h(ic) s(itus) e(st) / posuit Baebius / d(ecuria) Rabuti heres*”

CIL VI 8807 = D01725 “*Paetinus / Ti(beri) Claud(i) / Ca<e=I>sar(is) Aug(usti) / corp(or)is cust(os) / dec(uria) Pacati / nat(ione) Batav(u)s / vix(it) ann(os) XX / h(ic) s(itus) e(st) / pos(uit) Virus dec(uria) Pacati / h(eres) eius ex col(legio) Germa[norum]*”

CIL VI 8808 = D01728 “*Phoebus / Neronis Claud(i) / Caesaris Aug(usti) / corp(or)is cust(os) / dec(uria) Rabuti / nat(ione) Baetesius / mil(itavit)*”

an(nos) VIII vix(it) an(nos) XXV / h(ic) s(it) e(st) posuit Gnostus / dec(uria) eadem heres eius / ex colleg(io) German(orum)”

CIL VI 8809 = D01726 “*Postumus / Ti(beri) Claudi / Ca<e=I>sar(is) Aug(usti) / corpor(is) cust(os) / dec(uria) Synerotis / nat(ione) Ubius / vix(it) an(nos) XXV / h(ic) s(itus) e(st) / pos(uit) Capito dec(uria) / Synerotis her(es) eius / ex col(legio) Germ(anorum)”*

CIL VI 8810= D01724 “*Severus / corpor<is=E> custos / Ti(beri) Caesaris / Germanici Au[g(usti)] / natione Sui [3] / v(ixit) a(nnos) [“*

CIL VI 8812 “] ore [3] / [3]s Caesa[r]is 3] / [3 corporis] custos hic sit[us est] / [3]ma coniux p[osuit”

CIL V 0925 =D02029 “*M(arcus) Munatius / M(arci) f(ilius) Scap(tia) / Etruscus / Florentinus / vixit ann(os) XIIX / Q(uintus) Munatius / mil(es) c(o)hor(tis) VII pr(aetoriae) / frater posuit”*

CIL III 06085 = D02051 “*Dis Manibus // T(ito) Valerio T(iti) f(ilio) Secundo militis(!) coh(ortis) VII / praetoriae centuriae Severi // T(itus) Valerius T(iti) f(ilius) Secundus miles / cohortis VII praetoriae cen/turiae Severi domo Liguriae / militavit annis VIII stati/onarius Ephesi vixit / annos XXVI menses VI”*

CIL VI 2446 = D02056 “*D(is) M(anibus) / Septimio Iusto / dupliciari(o) / mil(iti) coh(ortis) I pr(aetoriae) P(iae) V(indicis) / qui vixit an(nos) XL / milit(avit) ann(os) XVI / b(ene) m(erenti) / Aurelius Das/ius fra/ter et / commanip(lus) f(aciendum) c(uravit)”*

CIL V 4371 = D02065 “*[D(is) M(anibus)?] / Iuli Festi / militis coh(ortis) II / praetoriae / signiferi [3] / [3] IA [3] VAII[3] / militav[i]t an[n(os)] / XII promotu[s] / VII (!) cives Pe[to]/vionensi[s] / Aur(elius) Iusti[nus] / fratri b(ene) m(erenti) f(ecit) // Defunctus in bello barbarico”*

CIL VI 2659 = D02167 “*D(is) M(anibus) / M(arcus) Sil(vanus) Romulianus / mil(es) coh(ortis) VII pr(aetoriae) |(centuria) Victoris / secutor trib(uni) vixit / ann(os) XXVII mil(itavit) ann(os) VII / Vettonius Proculus / adiutor cornicul(arii) / contubernal(i) bene / merenti”*

CIL VI 32 39 = D02197 “*D(is) M(anibus) / T(ito) Aur(elio) Vitelliano v<e=I>x(illario) eq(uitum) / sing(ularium) Aug(usti) tur(ma) Valeri /*

nat(ione) Pann(onio) v(ixit) a(nnos) XXX mil(itavit) a(nnos) / XII T(itus) Aur(elius) Verus fratri / pientissimo f(aciendum) c(uravit) ”

CIL X 3886 = D02225 “*C(aius) Canuleius / Q(uinti) f(ilius) leg(ionis) VII evo/cat(us) mort(uus) est ann(orum) nat(us) / XXXV donat(us) torq(uibus) armil(lis) / p(h)aler(is) coron(a?) / Q(uintus) Canuleius Q(uinti) f(ilius) / leg(ionis) VII occ{e}is(us) in Gall(ia) / annor(um) nat(us) XVIII / duo fratr(es) / i{e}is monum(entum) pat(er) fec(it) ”*

CIL III 2835 = D02257 “*T(itus) Cominius / C(ai) f(ilius) Romilia / Ateste miles / leg(ionis) XI anno/rum XL stip(endiorum) XVI / h(ic) s(itus) e(st) frater / fratri posuit / vix{s}i(t) quad potui sem/per bene pauper honeste / [fr]audavi nullum nunc iuvat / [os]sa mea ”*

CIL VIII 2975 = D02306 “*D(is) M(anibus) / M(arci) Sili M(arci) f(ili) Quir(ina) / Fausti Am(maedara) mil(itis) / leg(ionis) III Aug(ustae) / def(uncti) in Parthia / vix(it) an(nos) XXXXI / fratri pientissim(o) / L(ucius) Silius Rufinus sig(nifer) / leg(ionis) III Aug(ustae) et Silius / Quietus mil(es) leg(ionis) eius(dem) ”*

CIL XIII 6901 = D02341 “*Cn(aeus) Musius T(iti) f(ilius) / Gal(eria) Veleias an(norum) / XXXII stip(endiorum) XV / aquilif(er) leg(ionis) XIII Gem(inae) / M(arcus) Musius |(centurio) frater posuit ”*

CIL VIII 2988= D02344 “*D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucio) Tullio Felici / vixit an(n)os XXV / me(n)ses II dies XVII / discens aquiliferu(m) / leg(ionis) III Aug(ustae) memori(a)e / eius posuit L(ucius) Bon/cius Secundus / av(u)nculo ”*

CIL VI 3346 = D02365 “*D(is) M(anibus) / M(arco) Ulpio Ner(viana) / Quinto Glevi / mil(iti) fr(umentario) leg(ionis) VI V(ictricis) / Calidius / Quietus collega / fratri observato / piissimo b(ene) m(erenti) f(aciendum) c(uravit) ”*

CIL X 1080 = D02897 “*D(is) M(anibus) / T(ito) Trebio Prisco vet(erano) / signif(ero) ex classe pr(ima) / Misenensium mili/tavit ann(os) XXVI vix(it) / ann(os) LX Valeria / Festa coniunx pien/tissima coniugi dulcis/simo et T(itus) Trebius / Priscus fil(ius) patri ka/rissimo b(ene) m(erenti) fuit / natione Bessus sibi et suis ”*

CIL X 3442 = D02898 “*D(is) M(anibus) / Iuliae Veneriae / M(arcus) Satrius Longin(us) / medic(us) dupl(icarius) III (triere) Cupid(ine) / et Iulia Veria(!) liber(ta) / her(edes) ben(e) mer(enti) fecer(unt)*”

Nelle iscrizioni imperiali più antiche, risalenti all’epoca di Tiberio⁴⁴⁸, si trovano i primi esempi di testamento fatto da soldati (o come tali considerati) di origine germanica. Questo può idealmente considerarsi come l’inizio della contaminazione tra diritto romano e consuetudini germaniche.

I titoli in questione hanno caratteri di grande semplicità e contengono i dati essenziali per un’istituzione di erede: nome della guardia; nome del capo della decuria; nazionalità; anni di età e di servizio; nome dell’erede che pose il titolo e sua appartenenza al *collegium germanorum*⁴⁴⁹.

Dalle iscrizioni più risalenti emerge con chiarezza che l’erede è istituito ex testamento e, soprattutto, che il legame tra *de cuius* ed erede non risiede nel sangue, diversamente da quanto appare nelle iscrizioni di epoca posteriore ove parenti e familiari sono maggiormente presenti⁴⁵⁰. La motivazione di tale diversità risiede anche nel fatto che, in epoca più tarda, vennero reclutate famiglie o interi gruppi di soggetti non romani, mentre per i *corporis custodes* il reclutamento era singolo. Si tratta di un gruppo di guardie del corpo formato da singoli soggetti spesso prelevati fra i prigionieri di guerra e provenienti da terre e culture tra loro differenti.

Per i *corporis custodes* alla base del legame testamentario c’era la comunanza della milizia, il *commilitium*, oltre che, per i germani, il vincolo collegiale e di nazionalità. Per questi soggetti la coorte era la patria e la famiglia, null’altro avevano al di fuori da essa, come per i servi era la casa del *dominus*.

⁴⁴⁸ CIL VI 4334 = D01719; CIL VI 4337 = D01718; CIL VI 4338; CIL VI 4339; CIL VI 4340; CIL VI 4341 = D 01717; CIL VI 4342 = D 01720; CIL VI 4343 = D 01721; CIL VI 4344 = D 01722; CIL VI 4345 = D 01723.

⁴⁴⁹ Il *Colegium germanicum* era giuridicamente identico agli altri tollerati in Roma con finalità religiose e funerarie. CIL VI 8802 = D 01729; CIL VI 8803 = D01730; CIL VI 8806 = D01727; CIL VI 8807 = D01725; CIL VI 8808 = D01728; CIL VI 8809 = D01726; CIL VI 8810 = D01724.

⁴⁵⁰ CIL VI 8812; CIL V 0925 = D02029; CIL III 06085 = D02051; CIL VI 2446 = D02056; CIL V 4371 = D02065; CIL VI 2659 = D02167; CIL VI 32 39 = D02197; CIL X 3886 = D02225; CIL III 2835 = D02257; CIL VIII 2975 = D02306; CIL XIII 6901 = D02341; CIL VIII 2988 = D02344; CIL VI 3346 = D02365; CIL X 1080 = D02897; CIL X 3442 = D02898.

L'asse ereditario dei *corporis custodes* era costituito unicamente dal peculio accumulato nel corso degli anni grazie ai donativi imperiali ed ai beni ottenuti nel corso della carriera. In molti titoli è anche ricordato che l'erede provvede al sepolcro del commilitone, il legame corporatizio in quanto membri del *collegio germanorum*, non si spezzava nemmeno con la morte.

Molto probabilmente questi soggetti poterono approfittare della concessione temporanea, deliberata da Giulio Cesare e confermata dai successori, di testare con forme semplificate *iure militiae*, ciò può essere testimoniato dalla semplicità delle iscrizioni ove non si rinviene alcuna traccia del formalismo appartenente al diritto testamentario romano. Di fatto non vi è nulla di più dell'identificazione del testatore e del soggetto istituito erede.

Capitolo VII

LEX ROMANA WISIGOTHORUM E LEX ROMANA BURGUNDIONUM

VII.1 Lex Romana Wisigothorum

Le relazioni tra burgundi, visigoti e mondo romano hanno radici in tempi molto antichi, a ciò è dovuto il fatto che questi popoli trovarono meno difficoltà di altri ad accostarsi alla civiltà latina e i loro regni, per determinate situazioni, appaiono più come una continuazione delle preesistenti province romane che realtà costituite *ex novo*. In Spagna, come in Italia, l'*exercitus Gothorum* sostituisce l'esercito imperiale, lasciando alla popolazione romana l'amministrazione delle funzioni civili.

Nel 506 d.C. Alarico II, re dei visigoti, emanò la *Lex Romana Wisigothorum* per i provinciali di nazionalità romana, di poco preceduto da re Gundobaldo che emanò la *Lex Romana Burgundionum*.

La *Lex Romana Wisigothorum* o *Breviarium Alaricianum*⁴⁵¹ è la compilazione giuridica composta da materiali legislativi e giurisprudenziali romani pubblicata il 2 febbraio 506 a Tolosa da Alarico II, destinata a regolamentare la vita della componente etnica romana presente nel regno visigoto⁴⁵². La raccolta è legata all'ordinanza regia *Auctoritas Alarici* o *Commonitorium*⁴⁵³ che, in alcuni casi, si ritrova posta antecedentemente alla

⁴⁵¹ I vari manoscritti la indicano anche come *Lex Romana*, *Lex Romanorum*, *Liber Legum*, *Liber Iuris*, *Liber Legis*, *Corpus Legum*, a volte anche semplicemente come *Breviarium*. Sulla *Lex Romana Wisigothorum* si veda L. De Giovanni, *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo tardantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 374 ss. e letteratura ivi citata.

⁴⁵² In merito alla *Lex Romana Wisigothorum* nulla prova il suo carattere territoriale, la si può individuare come compilazione destinata all'elemento romano della società, all'epoca certamente maggioritario nella regione iberica. L'espressione *populus noster* del *Commonitorium* di Alarico II non può assumersi come elemento dimostrante la territorialità della legge; tale affermazione dimostrerebbe come il popolo visigoto si sentisse parte dell'unico impero, quello romano; probabilmente questo accenno è proprio finalizzato a dare ai romani la garanzia di una certezza del diritto nella generale confusione normativa in cui si trovava l'occidente romano. In altre compilazioni, come la *Epitome Lugdunensis*, il compilatore utilizza il plurale *populis* (...*Subtractis illis, quae minus utilia populis videbantur*) poiché la compilazione risultava utile a tutta la società in quanto la certezza del diritto per il popolo romano era elemento di sicurezza anche al popolo visigoto. Eventualmente possono leggersi le *interpretationes* visigotiche come un momento avvicinamento tra diritto romano e consuetudini germaniche che porterà alla nuova compilazione di carattere territoriale con Chindasvindo e Recesvindo: la *Lex Wisigothorum* o *Liber iudiciorum*.

⁴⁵³ "*Commonitorium Timotheo v. spectabili comiti. Utilitates populi nostri propitia divinitate tractantes hoc quoque, quod in legibus videbatur iniquum, meliore deliberatione corrigimus, ut omnis legum Romanarum et antiqui iuris obscuritas adhibitis sacerdotibus ac nobiles viris in lucem intellegentiae*

compilazione, mentre altre fonti forniscono la *Praescriptio Breviarium*⁴⁵⁴ e la *Subscriptio Aniani*⁴⁵⁵.

Da questi testi emerge il processo di formazione del corpo normativo: in primo luogo sono stati consultati nobili ed ecclesiastici; in un secondo momento i giuristi, di nazionalità romana, hanno scelto i brani ritenuti necessari e hanno provveduto al confezionamento del *corpus* normativo; infine, l'elaborato è stato sottoposto all'approvazione dei vescovi e dei notabili del regno. Il testo originale, sottoscritto da Aniano, viene conservato nel tesoro della corona mentre ad ogni Conte del regno viene spedita una copia autentica, sempre curata e sottoscritta da Aniano, assieme al

maliore deducta resplendeat et nihil habeatur ambiguum, unde se diuturna aut diversa iurgantium in pugnet obiectio. Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentium electione collectis haec quae excerpta sunt vel clariore interpretatione composita venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit adsensus. Et ideo, secundum subscriptum librum qui in thesauris nostris habetur oblati, librum tibi pro discingendis negotiis nostra iussit clementia destinari, ut iuxta eius seriem universa causarum sopiatur intentio nec aliud cuicumque aut de legibus aut de iure liceat in disceptatione proponere, nisi quod directi libri et subscripti viri spectabilis Aniani manu sic ut iussimus ordo complectitur. Providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex neque iuris formula proferri vel recipi praesumatur. Quod si factum fortasse constiterit, aut ad periculum capitis tui aut ad dispendium tuarum pertinere noveris facultatum. Hanc vero praeceptionem directis libris iussimus adhaerere, ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat et poena constringat. Recognovimus, Dat. III non. Feb. anno XXII Alarici regis Tolosae. (Ed. Mommsen, *Theodosiani libri XVI etc.*, I.1 (Prolegomena), XXXIII.) Traduzione da R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II*², Torino, 1991: “Avvertimento a Timoteo, uomo spettabile, conte. Amministrando col favore divino gli interessi del nostro popolo, correggiamo con migliore meditazione anche ciò che nelle leggi appariva iniquo, sì che ogni oscurità delle leggi romane e dell'antico ius, ricondotta con l'impegno di sacerdoti e nobili uomini alla luce di una migliore comprensione, risplenda e nulla abbia di ambiguo, onde combatta se stesso il durevole o incostante contrastarsi dei litiganti. Il tutto posto in chiaro e raccolto in un solo libro dalla scelta degli esperti, quanto è stato escerpito e composto con più chiara interpretazione lo ha rafforzato l'approvazione dei venerabili vescovi e anche dei nostri provinciali insigni. E pertanto, in conformità del libro munito di sottoscrizione che si tiene affidato al nostro tesoro, la nostra magnanimità stabilì che ti fosse destinato un libro per dirimere le questioni giudiziarie, così che sulla base del suo tenore sia placato l'intero agitarsi delle cause né ad alcuno sia lecito quanto alle leggi o al ius proporre altro nella discussione, se non ciò che racchiude, come abbiamo ordinato, il libro autentico sottoscritto di pugno dall'uomo illustre Aniano. È pertanto opportuno che tu ti adoperi affinché nel tuo tribunale non si ardisca proporre o accogliere nessun'altra legge o formula di ius. Che se per avventura risulterà che ciò è accaduto, sappi che torna a pericolo della tua vita o a perdita delle tue sostanze. Abbiamo altresì ordinato che questa prescrizione accompagni i libri autentici, perché tutti quanti vincoli la disciplina e freni la pena della nostra ordinanza. Abbiamo approvato. Emanato il quarto giorno prima delle none di febbraio nel ventiduesimo anno di Alarico re, a Tolosa [2 febbraio 506].”

⁴⁵⁴ “*In hoc corpore continentur leges sive species iuris de Theodosiano vel de diversis libris electae vel, sicut praeceptum est, explanatae anno XXII regnante domno Alarico rege ordinante viro inlustre Goiarico comite.*” (Ed. Mommsen, *Theodosiani libri XVI etc.*, I.1 (Prolegomena), XXXII. Traduzione da di R. Lambertini, *op. cit.* “In quest'opera sono contenute le leggi e formulazioni di ius, scelta dal Teodosiano e da libri diversi, nonché, come disposto, interpretate, nell'anno ventiduesimo del regno del signore re Alarico, sotto la guida dell'uomo illustre conte Goiarico”.

⁴⁵⁵ *Subscriptio Aniani* (forma A): “*Anianus vir spectabilis ex praeceptione gloriosi Alarici regis hunc codicem de Theodosiani legibus atque species iuris vel diversis libris electum Aduris anno XXII eo regnante edidi atque subscripsi.*” (Ed. cit. XXXV). Traduzione da R. Lambertini, *op. cit.*: “[Io] Aniano, uomo spettabile, secondo il disposto del glorioso re Alarico, questo codice, trascelto dalle leggi del Teodosiano e da formulazioni di ius da libri diversi, ad Aire, nell'anno ventiduesimo del suo regno, ho pubblicato e sottoscritto.”

Commonitorium di Alarico. Tale ordinanza regia è allo stesso tempo l'atto che promulga la legge e le conferisce la necessaria *auctoritas* e, essendo inviata a tutti i Conti assieme alla copia autentica, funge da avvertimento per ognuno di essi.

Il contenuto della compilazione appare in modo chiaro: *leges* provenienti dal Codice Teodosiano e dalle Novelle post-teodosiane, e *ius* ricavato dai testi di natura giurisprudenziale. Dalla *praescriptio* emerge come sia frutto della volontà del sovrano la confezione di un'opera contenente non solo materiale normativo ma pure un'interpretazione per ogni passo (esclusa l'*Epitome Gai*) del corpo normativo⁴⁵⁶.

Il carattere di esclusività della compilazione è evidente sin dall'*Auctoritas Alarici*, ove il sovrano ordina che tutte le cause siano risolte secondo il tenore della compilazione; in sede giudiziaria non può invocarsi alcuna norma che non sia contenuta in essa. Sarà onere dei singoli Conti vegliare che ciò venga applicato e rispettato alla lettera nei tribunali di propria competenza.

Il sovrano visigoto sigilla la propria opera, ordina che sia l'unica fonte normativa da applicarsi nei tribunali e nelle controversie, le conferisce un carattere di autosufficienza, dichiara di ritenere che sia un corpo normativo esauriente di tutte le questioni presenti nel sistema giuridico e, allo stato, non necessitante di integrazioni. Alarico stesso afferma che, attraverso questa opera, ha fornito chiarezza alle leggi romane e all'antico diritto caduti nell'oscurità. Questa caratteristica rende il Breviario Alariciano l'unico codice esclusivo tra le leggi romano-barbariche e, nella storia giuridica romana, secondo solamente al Teodosiano⁴⁵⁷, nonché l'unico che compone nello stesso testo fonti legislative e giurisprudenziali, *leges* e *ius*.

Le *interpretationes* presenti in tutto il complesso normativo hanno certamente origine pre-alariciana, ciò è dimostrato ad esempio da alcune costituzioni in esse citate ma escluse dal *corpus* dai compilatori visigoti⁴⁵⁸. È stato utilizzato un prodotto interpretativo preesistente, ponendolo di seguito alle singole *leges* o *sententiae* a cui si riferisce, ciò non

⁴⁵⁶ La compilazione contiene una versione ridotta, non corrispondente all'estensione originale del Codice Teodosiano, delle Novelle post-teodosiane, delle *Epitome* delle Istituzioni di Gaio, delle Sentenze di Paolo, del Codice Gregoriano, del Codice Ermogeniano ed un frammento dei Responsi di Papiniano.

⁴⁵⁷ Ciò nonostante, l'esclusività prevista nella legge visigota non è della stessa portata dell'esclusività prevista dal Teodosiano, esso è da ritenersi esclusivo non per tutto il sistema giuridico ma per una sua parte: il settore dell'*ius* principale, ossia delle costituzioni imperiali; il Breviario non ammette integrazioni, ritenendosi autosufficiente in rapporto a tutto il sistema giuridico. Rendendo così la compilazione alariciana priva di confronti rispetto al precedente quadro delle compilazioni ufficiali.

⁴⁵⁸ Esempio è il passo finale dell'*interpretatio* a Brev. C.Th.4.4.1 ove è menzionata una *superior lex*, sicuramente presente nel teodosiano, ad oggi sconosciuta.

significa che i compilatori si siano limitati a attuare un'operazione di collazione senza contribuire minimamente con propri interventi. È da osservare come nei passi delle *interpretationes* non siano per nulla rari dei rinvii al *ius* finalizzati a rendere maggiormente preciso il dettato normativo e interpretativo, tali rinvii però non trovano sempre soddisfazione all'interno delle fonti di cui è composta la *Lex Romana Wisigothorum* ma in altre realtà normative o giurisprudenziali ad essa esterne. La presenza di tali rinvii è probabilmente da attribuire, così come sostenuto da parte della dottrina, tra cui Cannata⁴⁵⁹ e Lambertini⁴⁶⁰, alla mancanza di tempo e ad una frettolosa conclusione dell'opera compilatoria. Al di là della paternità o meno di tali rimandi, sono presenti in quantità tale da non poter passare inosservati ai curatori della compilazione e, anche al di là di ciò, la loro presenza resta e non muta la conseguenza che ne scaturisce: la lacuna così creata è colmabile solamente ricorrendo a testi non compresi nella *Lex Romana Wisigothorum*. Operazione espressamente vietata dal *Commonitorium*. Ci si trova dunque dinnanzi ad un codice dichiarato esclusivo e autosufficiente, all'interno del quale sono presenti rimandi a fonti che necessitano integrazioni individuabili solo al di fuori dei confini codicistici.

Il titolo quarto del primo libro del Teodosiano *de responsis prudentum*⁴⁶¹, contiene nella sua versione originale tre costituzioni: le prime due di Costantino del 321 d.C. e (forse) del 327 d.C. e una terza costituzione⁴⁶² contenente la legge delle citazioni di Valentiniano

⁴⁵⁹ C. A. Cannata, *I rinvii al ius nella Interpretatio al Codice Teodosiano*, in SDHI, 28, 1962, pp. 292 – 315.

⁴⁶⁰ R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II*², Torino, 1991, pp 51 e ss.

⁴⁶¹ C.Th.1.4.

⁴⁶² C.Th.1.4.3 = Brev C.Th.1.4.1 “*Impp. Theodos. et Valentin. AA. ad senatum urbis Romae. post alia: Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut gaium quae paulum, ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, lectionesque ex omni eius opere recitentur. eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur. ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Ppapinianus emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit duobus. notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. ubi autem pares eorum sententiae recitantur, quorum par censetur auctoritas, quod sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli quoque sententias semper valere praecipimus etc. dat. viii. id. nov. ravenna, dd. nn. Theodos. xii. et Valentin. ii. aa. Coss.*” Traduzione da R. Lambertini, *Op. cit.* “Dopo altro. Confermiamo tutti gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, così che accompagni Gaio la stessa autorità propria di Paolo, di Ulpiano e degli altri e si recitino passi dall'intera sua opera. Anche la dottrina di quelli i cui trattati e opinioni tutti i predetti inserirono nelle loro opere, stabiliamo che sia valida: cioè di Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello, e di tutti quelli che essi hanno citato, se tuttavia i loro libri per l'incertezza dovuta all'antichità siano confermati col conferimento dei codici. Allorchè poi siano prodotte opinioni discordi, prevalga il numero maggiore degli autori, o, se il numero sia uguale, prevalga l'autorità di quella parte in cui campeggia Papiniano, uomo di straordinario ingegno, il quale, come vince sui singoli, così cede di fronte a due. Come già è stabilito, decidiamo anche che le note fatte da Paolo e Ulpiano all'opera di

III del 426 d.C., che di fatto esprime anche il precetto normativo delle due precedenti ed è l'unica di queste riportata nel Breviario Alariciano. La presenza di tale costituzione cela un contrasto interno al *Breviarium* che si pone come codificazione autosufficiente ed esclusiva del diritto in ogni sua parte. Nel testo della compilazione sono presenti solamente testi di Gaio, Paolo e un minimo frammento di Papiniano, ma stando alla legge delle citazioni possono citarsi anche Ulpiano e Modestino dei quali nulla è contenuto nella codificazione visigota quindi, secondo il *Commonitorium*, inutilizzabili. Problemi sorgono anche in merito ai tre autori rappresentati in quanto, la legge delle citazioni, permette l'utilizzo di tutta la loro opera mentre nel *Breviarium* sono presenti solo *Epitome Gai*, *Pauli Sententiae* e *Responsum Papiniani*. La legge delle citazioni permette di usufruire non solo dei cinque grandi ma pure dei giureconsulti da loro citati, nessuno dei quali però viene nominato e riportato nel testo alariciano e nelle *Interpretationes*.

Dal carattere pleonastico è il passo in cui si continua a vietare l'utilizzo delle note di Paolo ed Ulpiano a Papiniano, non contrario al dettato del *Commonitorium* ma superfluo in quanto tali note non sono riportate nel codice di Alarico e Ulpiano nemmeno viene citato. Il pregio delle Sentenze di Paolo espresso in C. Th. 1.4.2-3 non è in discordanza con il *Commonitorium* anche se nel Breviario non è presente l'opera completa ma un estratto, nonostante ciò, il passo ha poco valore, l'autorevolezza all'opera di Paolo nella compilazione non viene data dalla legge delle citazioni ma dal fatto che la scelta compiuta dai compilatori sia stata sigillata dall'*Auctoritas* del sovrano, stesso discorso vale per le altre opere o loro estratti inseriti nel *Breviarium*. La conclusione a cui giungere è che, all'interno del *Breviarium*, la legge delle citazioni costituisce logicamente e storicamente un nucleo estraneo poiché la struttura della compilazione rende privo di successo ogni tentativo di suo inserimento nel sistema.

Interessante può risultare l'analisi dell'*interpretatio* posta dai compilatori alariciani al seguito della legge delle citazioni⁴⁶³. Già da una prima lettura è possibile individuare

Papiniano siano destituite di valore. Allorché poi di quelli la cui autorità è stimata equivalente si recitino opinioni [discordi] in parità, scelga la prudenza del giudicante quali si debbano seguire. Stabiliamo che anche le sentenze di Paolo abbiano sempre valore. Eccetera. Emanata il settimo giorno prima delle idi di novembre a Ravenna, essendo consoli i nostri signori Teodosio e Valentiniano Augusti, per la dodicesima e per la seconda volta [7 novembre 426].”

⁴⁶³Int. a Brev. C.Th.1.4.1 (=C.Th.1.4.3) “*Interpretatio. haec lex ostendit, quorum iuris conditorum sententiae valeant; hoc est, Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani, Modestini, Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli: quorum si fuerint prolatae diversae sententiae, ubi maior numerus unum senserit, vincat. quod si forsitan aequalis numerus in utraque parte sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua papinianus cum aequali numero senserit: quia ut singulos Papinianus vincit, ita et cedit duobus. Scaevola, Sabinus, Iulianus*

all'interno del testo due blocchi: *Haec lex...principum et edictis* di epoca precedente a quella alariciana; *sed...elegimus* ad opera dei compilatori del *Breviarium*.

Nella prima parte avviene una semplificazione del quadro rispetto alla legge originale: i giuristi che possono essere citati sono nove, oltre ai cinque maggiori anche Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello. La scienza dei quattro minori (che nella legge di Valentiniano III erano citati con finalità esemplificative per esprimere l'intento di aprire a tutti i giuristi citati dai cinque illustri) è utilizzabile solamente nella parte rinvenibile nelle opere di Gaio, Paolo, Ulpiano, Modestino e Papiniano⁴⁶⁴. Per quanto riguarda la parte di *interpretatio* di origine compilatoria, esprime una chiara ed immediata avvertenza all'utilizzatore del codice: al di là di quello che è stato scritto in precedenza, per il sovrano, tutto ciò che serve per le cause odierne è stato ricavato ed è ricavabile da quanto del Gregoriano, Ermogeniano, Paolo, Papiniano e Gaio è stato inserito nel codice; questi sono i soli autori rintracciabili all'interno della *Lex Romana Wisigothorum*. Nonostante

atque Marcellus in suis corporibus non inveniuntur, sed in praefatorum opere tenentur inserti. Gregorianum vero et Hermogenianum ideo lex ista praeteriit, quia suis auctoritatibus confirmantur ex lege priore, sub titulo de constitutionibus principum et edictis. sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus." Traduzione da R. Lambertini, *op. cit.* "Questa legge mostra di quali autori giuridici abbiano valore le opinioni, cioè di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano, Modestino, Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello. Se di essi siano state prodotte opinioni in contrasto, prevalga la maggioranza concorde. Che se per caso da ambedue le parti il numero sia uguale, prevalga l'autorità di quella delle parti in parità con cui si sia pronunciato Papiniano: che, come Papiniano vince sui singoli, così cede di fronte a due. Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello non si trovano nei loro originali, ma sono inseriti nell'opera dei predetti. Questa legge poi ha trascurato Gregoriano e Ermogeniano, poiché sono confermati nelle loro autorità dalla legge che precede sotto il titolo "delle costituzioni dei principi e degli editti". Ma fra tutti questi giureconsulti, da Gregoriano, Ermogeniano, Gaio, Papiniano e Paolo abbiamo scelto ciò che appariva necessario alle cause dei tempi attuali."

⁴⁶⁴Passo interessante è quello in cui si citano Gregoriano e Ermogeniano, autori dei due codici omonimi, che vengono posti dal commentatore sullo stesso piano dei nove autori precedenti; la loro assenza nell'elenco viene colmata spiegando che una legge precedente (topograficamente precedente nella sistematica del teodosiano e non cronologicamente in quanto la costituzione è del 429 d.C. mentre la legge delle citazioni del 426 d.C.) collocata nel titolo *De constitutionibus principum et edictis* ne aveva già affermata la autorità. Probabilmente il commentatore si riferisce alla costituzione *ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis* (C.Th.1.1.5) che nel disegno del 429 d.C. prevedeva che le due compilazioni fossero un modello da seguire per la redazione del *codex cunctarum constitutionum*. La particolarità di questo riferimento risiede nel fatto che il Breviario non riporta la costituzione citata, da ciò è deducibile un forte elemento a sostegno della tesi che tale interpretazione sia di epoche antecedenti a quella di Alarico II. Nel testo dell'*interpretatio*, Gregoriano ed Ermogeniano vengono citati in qualità di sostantivi, non di aggettivi, quindi quel che conta è la qualifica di coloro ai quali le opere sono riferibili non tanto il loro contenuto, questo porta ad eguagliare le due collezioni private alle opere dei giuristi, lo stesso aspetto tipologico emerge anche dalla successione delle fonti nella compilazione, non fanno parte delle *leges* composte dal Codice Teodosiano e dalle Novelle ma del *ius* composto da *Epitome Gai, Pauli Sententiae, Codex Gregorianus, Codex Hermogenianus* e *Responsum Papiniani*. Considerando questa parte dell'interpretazione di epoca pre-alariciana, V secolo d.C. circa, è possibile sostenere che, seppur ai compilatori alariciani è sfuggito il riferimento ad una legge non inserita nel *Breviarium* (C.Th.1.1.5), il modo di considerare i due codici non è differente da quello utilizzato dai compilatori precedenti.

l'avvertenza, non pare che ci sia una netta e rigida chiusura verso l'utilizzo degli altri autori citati nella costituzione e nella prima parte dell'*interpretatio*, i compilatori si limitano a sostenere che ciò che è reputato utile è stato inserito nella compilazione, non ad imporre un divieto di cercare al di fuori di questa. Leggendo l'ultima frase dell'*interpretatio* in combinato disposto con il *Commonitorium* la visuale cambia: ci si ritrova di fatto ad inibire quanto espresso in Brev C.Th.1.4.1(=C.Th.1.4.3) e *interpretatio*, limitando la validità della citazione di Gaio, Paolo e Papiniano per quanto presente nella compilazione.

Ai fini pratici potrebbe così sostenersi l'effettiva esclusività e autosufficienza del codice secondo questa interpretazione ma ciò non significa che lo spirito della legge delle citazioni e lo spirito del *Commonitorium* siano conciliati. La compilazione Alariciana non risponde pienamente alla volontà di esclusività ed autosufficienza voluta dal sovrano e ciò è dimostrato dai vari rinvii al *ius* non soddisfatti nell'*Interpretatio Theodosiani* oltre che dalla presenza nella compilazione della legge delle citazioni.

VII.2 *Lex Romana Burgundionum*

Il popolo burgundo entrò, con atteggiamento nemico, nei territori dell'Impero Romano all'inizio del V secolo d.C. Venne fermato da Ezio tra il 435 e il 437 d.C. e, successivamente, dagli Unni di Attila. Ezio fece dei Burgundi dei *milites foederati* e li stanziò nella Sapaudia. Il processo di adattamento al sistema romano di questo popolo fu abbastanza rapido e vide in re Gundobado una figura centrale. Gundobado⁴⁶⁵ prese il potere nel 472 d.C. alla morte del nonno Ricimero⁴⁶⁶, divenendo *magister utisque militiae* e *patritius*, regnò sui burgundi sino al 516 d.C., anno della sua morte. Secondo la tradizione, in questo lasso di tempo vede la luce il sistema normativo burgundo, simile a quello visigoto, costituito da due corpi normativi: *Lex Burgundionum* e *Lex Romana Burgundionum*⁴⁶⁷.

⁴⁶⁵ Greg. Tours *Hist Franc.* II.33 “Gundobadus....Burgundionibus leges mitiores instituit ne Romanos obpraemerent”.

⁴⁶⁶ Ricimero (405 – 472 d.C.) rivestì il ruolo di *magister militum* d'Occidente con Valentiniano III e venne onorato del titolo di *patritius*.

⁴⁶⁷ Sulla *lex Romana Burgundionum* cfr. L. De Giovanni, *op. cit.*, 373 ss. e letteratura ivi citata.

La *lex Burgundionum* di modesta qualità rispetto a quella visigota, venne emanata sul finire del V secolo d.C., dal sovrano intitolata *Liber Constitutionum* divenne poi nota come *Lex Gundobada*, restò in vigore anche dopo che il territorio di Borgogna venne annesso al regno dei Franchi. All'interno di essa sono presenti norme che mostrano il diverso regime giuridico a cui erano sottoposti burgundi e romani, nonostante vi siano anche norme giuridiche rivolte ad entrambe le popolazioni in quanto lo scopo della legge era quello di regolare i rapporti tra i sudditi burgundi e tra questi e i romani.

La grande diversità tra questa legge e quella visigota risiede nel fatto che il legislatore burgundo esplicita chiaramente l'intenzione politico-giuridica di tale atto: la legge dovrà essere utilizzata dai giudici per risolvere le controversie tra burgundi e romani.

Di non semplice datazione è l'emanazione della *Lex Romana Burgundionum* o *Liber Papianus*⁴⁶⁸, poiché è priva di qualsiasi riferimento onomastico, geografico e cronologico. Seppur non vi sia unanimità all'interno del dibattito dottrinale, l'opera potrebbe effettivamente essere antecedente anche alla *Lex Romana Wisigothorum*, in quanto non contiene alcun riferimento che possa dimostrarne la conoscenza da parte degli estensori, anche se le fonti giuridiche da cui derivano i centottanta capitoli del Papiano sono le medesime utilizzate per la legge visigota. Il materiale normativo risulta derivare dai Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, dalle Novelle post-teodosiane, dalle Istituzioni di Gaio (*regulae*) e dalle Sentenze paoline. Generalmente non sono riportati integralmente i testi delle fonti ma dei brevi riassunti forniti di dati palinogenetici non sempre presenti e poco precisi (ad esempio LRB 23.2 – *secundum constitutiones Gregoriani et Ermogeniani*).

La *Lex Romana Burgundionum* è uno statuto personale destinato ai romani viventi nel regno di Borgogna. Nella *prima constitutio* della *Lex Burgundionum* il legislatore annuncia:

*LB 1.8: inter-Romanos vero, (...), sicut a parentibu nostri statutum est,
Romanis legibus praecipimus iudicari; qui formam et expositionem legum*

⁴⁶⁸ Nei manoscritti ad oggi conosciuti la *Lex Romana Burgundionum* viene solitamente riportata di seguito alla *Lex Romana Wisigothorum* che termina con l'isolato brano tratto da Papiniano. Nei manoscritti in cui le due leggi si susseguivano senza soluzione di continuità, sembrò che Papiniano fosse l'autore o il titolo della legge burgunda. Da qui il motivo per cui la *Lex Romana Burgundionum* viene identificata anche come *Liber Papianus*.

conscriptam, qualiter iudicent, se noverint accepturos, ut per ignorantiam se nullus excuset.

Tra i romani invece (...), come è stato stabilito dai nostri ascendenti, ordiniamo che si giudichi con le leggi romane: sappiano essi (i giudici) che riceveranno un modello espositivo scritto delle leggi per giudicare, onde nessuno si scusi a motivo dell'ignoranza.

Senza alcun dubbio il passo appena citato si riferisce alla *Lex Romana Burgundionum*, che sarà di poco successiva e che, seppur non vi siano tracce di promulgazione o sigilli autoritativi, deve ritenersi una legge di carattere ufficiale pur non avendo pretese di esaustività.

Queste poche parole esprimono chiaramente come la *Lex Romana Burgundionum* non fosse un codice territoriale per burgundi e romani ma semplicemente una raccolta di norme romane ad uso dei giudici per risolvere le cause dei *cives* romani. La personalità del diritto viene così scolpita nella compilazione burgunda.

Carattere personale che si evince anche scorrendo i singoli capitoli della raccolta, che generalmente indicano la fonte del diritto romano a cui attingere per risolvere il caso in questione e, a volte, sono affiancati da interpretazione o commento⁴⁶⁹; in altre situazioni, qualora mancasse il principio romano applicabile, è direttamente il legislatore ad individuare la soluzione⁴⁷⁰.

La finalità della legge romano-borgognona non risiede nella sostituzione dell'intero sistema normativo regolante, fino a quel momento, i rapporti tra romani ma si tratta di uno strumento pratico, indirizzato a coloro i quali erano investiti della funzione di giudicare, in modo che tale ausilio non gli concedesse più motivi per invocare l'ignoranza della legge romana a propria discolpa. Questo tratto è percepibile anche leggendo alcuni passi della legge in cui si evince chiaramente la necessità di integrazione⁴⁷¹.

⁴⁶⁹ LRB 14.1;14,6;15.2.

⁴⁷⁰ LRB 2.5.

⁴⁷¹ LRB 9.4; 9.40; vari altri passi rimandano alle fonti utilizzate per la confezione dell'opera, come LRB 23.2.

VII.3 Il testamento militare

Paul. III.4.3: “*Filius familias, qui militavit, de castrensi peculio tam communi quam proprio iure testamentum facere potest. Castrense enim peculium est quod in castris acquiritur vel quod proficiscenti ad militiam datur.*”

Brev. V.4.1= CTh.5.6.1, *De bonis militum*: “*Imp. Constantius A. ad Bonosum magistrum equitum. Universis tam legionibus quam vexillationibus comitatensibus seu cuneis insinuare debebis, uti cognoscant, quum aliquis fuerit rebus humanis exemptus* atque intestatus sine legitimo herede decesserit, ad vexillationem, in qua militaverit, res eiusdem necessario pervenire. dat. v. id. mai. Hierapoli, Rufino et Eusebio coss.*”

“*Interpretatio. Si milites sine legitimo herede intestati decesserint et proximos non habuerint, eorum bona, qui in eodem officio militant, vindicabunt.*”

Nella legge romano-visigota due sono i riferimenti alla successione del militare: un passo tratto dalla Sentenze di Paolo e una costituzione emanata dall'imperatore Costanzo.

Il brano paolino trattando del peculio castrense riconosce al *filius familias* la facoltà di testare tanto nelle forme del diritto civile quanto secondo il privilegio militare (*tam communi quam proprio iure*). Nonostante la codificazione di Alarico II non tratti in modo approfondito l'istituto emerge senza ombra di dubbio che le truppe della Spagna godevano ancora del privilegio traiano.

Nel *Breviarium* viene ripreso pure una nota costituzione dell'imperatore Costanzo secondo la quale i corpi militari sono chiamati all'eredità del compagno commilitone qualora questo deceda intestato e privo di eredi legittimi.

LRB 45.3: “*Militibus vero aliter si velint testamentum facere permissum est; quibus licet et sine competenti testium numero testari et filios praeterire; nec per inofficiosi querillam eorum constat testamentum posse disrumpi.*”

LRB 45.4: “*Testamentis vero civium Romanorum, si filius praeteritus fuerit vel nepos ex filio, rumpunt testamentum; si vero filia aut nepotes ex filia, non rupto testamento, extraneis in demediam partem suisque heredibus in equalem adcrescunt.*”

Nella *Lex Romana Burgundionum*, al titolo quarantacinquesimo viene trattato l’istituto del testamento e nel terzo paragrafo, per l’esposizione dell’istituto del testamento militare, si riprende la disciplina gaiana⁴⁷². Il paragrafo quarto non tratta del testamento militare ma di quello civile, ciò permette di evidenziare chiaramente la differenza tra le due tipologie testamentarie. Ai soldati è concessa la facoltà di testare senza testimoni o con un numero minore di testimoni rispetto a quelli previsti dal diritto civile, così come presente anche nell’opera di Gaio, inoltre si rammenta la resistenza del testamento militare alla *querela inofficiosi testamenti* grazie al fortissimo privilegio della libera diseredazione del figlio. Quest’ultimo privilegio, proveniente probabilmente dalla prassi castrense, viene attestato anche da Ulpiano e Papiniano⁴⁷³. Da notare come sia presente una variante rispetto al tema della *querela inofficiosi testamenti*; in Gaio⁴⁷⁴ e nella legislazione romana è solo il figlio preterito che rompe il testamento mentre nella legislazione burgunda tale facoltà pare estesa anche al nipote *ex filio*.

Ulteriore particolarità riguarda i soggetti a cui è rivolta la legislazione di cui si è appena trattato. Sia il Breviario che il Papiano erano destinati alle fasce della popolazione di nazionalità romana o soggette a legge romana, quindi pressoché esclusi dalla vita castrense. Dalla lettera della legge si deduce, seppur non potendo definirne con precisione l’origine, l’esistenza di soldati provenienti anche al di fuori dalla comunità barbarica. Se così non fosse, né i compilatori di Alarico né quelli di Gundobaldo avrebbero avuto ragione e necessità di trattare elementi propri del mondo militare in una legge riservata a romani ai quali erano riservate le sole funzioni civili. È ipotizzabile che all’epoca fossero ancora presenti gruppi di soldati, forse *milites limitanei*, e nuclei familiari legati al servizio militare (e alla terra) dal vincolo di ereditarietà del mestiere militare.

472 Gai. *Inst* II.109.

473 D.29.1.7; D.29.1.36.2.

474 Gai. *Inst*. II.123 – 124.

Quale fosse l'importanza di questi residui militari romani non è dato sapere, anche se disposizioni emanate dall'imperatore Costanzo⁴⁷⁵ presupponevano che i soldati vivessero in *corpora* simili a quelli dei decurioni e degli ecclesiastici; nonostante l'*interpretatio* tratti di coloro *qui in officiis militant*, è da escludere che *officium* in questo caso sia da riferire ad una milizia civile, come invece accade in alcuni passi di diritto giustiniano⁴⁷⁶, in quanto si parla di *cunei*, *legiones comitatenses*, *vexillationes*⁴⁷⁷.

A chiusura di questa breve analisi si presenta una considerazione di tipo sociologico. Gli accampamenti dei soldati sono sempre stati luogo di particolari irregolarità dal punto di vista del diritto di famiglia, in varie disposizioni di legge viene trattata la questione di militi che vivevano con focaie, schiave, prigioniere di guerra, prostitute, e che a volte chiamavano mogli. In tale situazione di disordine morale dilagante, le remore di Adriano sull'insospettabile onore delle donne ricordate nel testamento militare erano lontani ricordi.⁴⁷⁸ La promiscuità dell'accampamento era dovuta soprattutto alla mescolanza di nazionalità ed anche alla provenienza della stragrande maggioranza dei soldati da basse classi sociali, ciò aveva addirittura indotto Giustiniano a disporre che, ai provenienti da tali strati sociali, non si chiedessero, per dimostrare la regolarità delle nozze, gli stessi documenti richiesti alle classi elevate⁴⁷⁹.

In tale situazione di promiscuità e disordine giuridico, applicare il principio *pater est quem nuptiae demonstrant* per la successione legittima non era per nulla semplice, se non impossibile, vista la condizione priva di vincoli nuziali legalmente riconosciuti tra i soggetti coinvolti nelle eredità. Il testamento militare, caratterizzato pressoché dall'assenza di vincoli giuridici, dalla possibilità della piena diseredazione dei figli legittimi e dalla sua resistenza alla *querela inofficiosi testamenti*, diviene strumento ideale per superare tale problematica e salvare i rapporti affettivi del soldato. Testamento che conserva la sua solennità anche nella semplice forma militare e suggella a sacralità la volontà del *de cuius*.

Il testamento diviene lo strumento per il riconoscimento o il disconoscimento dei figli, il testatore, con il suo giudizio testamentario, sanziona il possesso o meno di uno *status* delle persone che vissero vicino a lui, dei suoi familiari.

⁴⁷⁵ LRV, C.Th.5.2.1; 5.3.1.

⁴⁷⁶ C.8.13.27 (Imp. Just. a. 528), cfr D.4.3.7 e D.19.8.52.1.

⁴⁷⁷ LRV C.Th.5.4.2.

⁴⁷⁸ D.29.1.41.1.

⁴⁷⁹ Nov. Ius. 71.4; 117.2.

Ciò comporta che i figli dei soldati vivevano una condizione di presunzione che restava sospesa fino alla morte del padre. Qualora il testamento non sia presente, saranno eredi coloro i quali posseggono lo stato di figlio stabilito dalla legge o coloro che, nati da giuste nozze, sono *heredes sui*. Se il testamento è stato redatto il riconoscimento o disconoscimento sostanziale può avvenire in esso, poiché la istituzione di erede o la diseredazione contiene implicitamente il giudizio del testatore sullo stato del presunto figlio e sulla sua eventuale paternità.

Paul. III.4.3: “*Filius familias, qui militavit, de castrensi peculio tam communi quam proprio iure testamentum facere potest. Castrense enim peculium est quod in castris acquiritur vel quod proficiscenti ad militiam datur.*”

Brev. V.4.1= CTh.5.6.1, *De bonis militum*: “*Imp. constantius a. ad bonosum magistrum equitum. universis tam legionibus quam vexillationibus comitatensibus seu cuneis insinuare debetis, uti cognoscant, quum aliquis fuerit rebus humanis exemptus* atque intestatus sine legitimo herede decesserit, ad vexillationem, in qua militaverit, res eiusdem necessario pervenire. dat. v. id. mai. hierapoli, rufino et eusebio coss.*”

“*Interpretatio. si milites sine legitimo herede intestati decesserint et proximos non habuerint, eorum bona, qui in eodem officio militant, vindicabunt.*”

Nella legge visigota due sono i riferimenti alla successione del militare: un passo tratto dalla Sentenze di Paolo e una costituzione emanata dall’Imperatore Costanzo.

Il brano paolino trattando del peculio castrense riconosce al militare figlio di famiglia la facoltà di testare tanto nelle forme del diritto civile quanto secondo il privilegio militare (*tam communi quam proprio iure*). Nonostante la codificazione di Alarico non tratti in modo approfondito l’istituto emerge senza ombra di dubbio che le truppe della Spagna godevano ancora del privilegio traiano.

Nel *Breviarium* viene ripreso pure una nota costituzione dell’imperatore Costanzo secondo la quale i corpi militari sono chiamati all’eredità del compagno commilitone qualora questo deceda intestato e privo di eredi legittimi.

LRB 45.3: “*Militibus vero aliter si vellint testamentum facere permissum est; quibus licet et sine competentium testium numero testari et filios praeterire; nec per inofficiosi querillam eorum constat testamentum posse dirumpi.*”

LRB 45.4: “*Testamentis vero civium Romanorum, si filius praeteritus fuerit vel nepus ex filio, rumpunt testamentum; si vero filia aut nepotes ex filia, non rupto testamento, extraneis in demediam partem suisque heredibus in equalem adcrescunt.*”

Nella *Lex Romana Burgundionum*, al titolo quarantacinquesimo viene tratto l’istituto del testamento e nel terzo paragrafo, per l’esposizione dell’istituto del testamento militare, si riprende la disciplina gaiana⁴⁸⁰. Il paragrafo quarto non tratta del testamento militare ma di quello civile, ciò permette di evidenziare chiaramente la differenza tra le due tipologie testamentarie⁴⁸¹. Ai soldati è concessa la facoltà di testare con un numero minore di testimoni rispetto a quelli previsti dal diritto civile, così come presente anche nell’opera di Gaio, inoltre si rammenta la resistenza del testamento militare alla *querela inofficiosi testamenti* grazie al fortissimo privilegio della libera diseredazione del figlio. Quest’ultimo privilegio, proveniente probabilmente dalla prassi castrense, viene ripreso anche da Ulpiano e Papiniano⁴⁸².

Ulteriore particolarità riguarda i soggetti a cui è rivolta la legislazione di cui si è appena trattato. Sia il Breviario che il Papiano erano destinati alle fasce della popolazione di nazionalità romana o soggette a legge romana, quindi pressoché esclusi dalla vita castrense. Dalla lettera della legge si deduce, seppur non potendo definirne con precisione l’origine, l’esistenza di soldati provenienti anche al di fuori dalla comunità barbarica. Se così non fosse, né i compilatori di Alarico né quelli di Gundobaldo avrebbero avuto ragione e necessità di trattare elementi propri del mondo militare in una legge riservata a romani ai quali erano riservate le sole funzioni civili. È ipotizzabile che all’epoca fossero ancora presenti gruppi di soldati, forse *militēs limitanei*, e nuclei familiari legati al servizio militare (e alla terra) dal vincolo di ereditarietà del mestiere militare.

480 Gai, *Inst.*, II.109.

481 Gai, *Inst.*, II.123 – 124.

482 D.29.1.7; D. 29.1.36.2.

Quale fosse l'importanza di questi rimasugli romani non è dato saperlo, anche se disposizioni emanate dall'imperatore Costanzo⁴⁸³ supponevano che i soldati vivessero in *corpora* simili a quelli dei decurioni e degli ecclesiastici; nonostante la *interpretatio* tratti di coloro *qui in officiis militant*, è da escludere che *officium* in questo caso sia da riferire ad una milizia civile, come invece accade in alcuni passi di diritto giustiniano⁴⁸⁴, in quanto si parla di *cunei, legiones comitatenses vexillationes*⁴⁸⁵.

A chiusura di questa breve analisi si presenta una considerazione di tipo morale e sociologico. Gli accampamenti dei soldati sono sempre stati luogo di particolari irregolarità dal punto di vista del diritto di famiglia, in varie disposizioni di legge viene trattata la questione di militi che vivevano con focaie, schiave, prigioniere di guerra, prostitute, e che a volte chiamavano mogli. In tale situazione di disordine morale dilagante, le remore di Adriano sull'insospettabile onore delle donne ricordate nel testamento militare erano lontani ricordi.⁴⁸⁶ La promiscuità dell'accampamento era dovuta soprattutto alla mescolanza di nazionalità ed anche alla provenienza della stragrande maggioranza dei soldati da basse classi sociali, ciò aveva addirittura indotto Giustiniano a disporre che, ai provenienti da tali strati sociali, non si chiedessero, per dimostrare la regolarità delle nozze, gli stessi documenti richiesti alle classi elevate⁴⁸⁷.

In tale situazione di promiscuità e disordine giuridico, applicare il principio *pater est quem nuptiae demonstrant* per la successione legittima non era per nulla semplice, se non impossibile, vista la condizione priva di vincoli nuziali legalmente riconosciuti tra i soggetti coinvolti nelle eredità. Il testamento militare, caratterizzato pressochè dall'assenza di vincoli giuridici, dalla possibilità della piena diseredazione dei figli legittimi e dalla sua resistenza alla *querela inofficiosi testamenti*, diviene strumento ideale per superare tale problematica e salvare la famiglia soldato. Testamento che conserva la sua solennità anche nella semplice forma militare e suggella a sacralità la volontà del *de cuius*.

Il testamento diviene lo strumento per il riconoscimento o disconoscimento dei figli, il testatore, con il suo giudizio testamentario, sanziona il possesso o meno di uno status delle persone che vissero vicino a lui, dei suoi familiari.

⁴⁸³ LRV C.Th.5.2.1; 5.3.1.

⁴⁸⁴ C.8.13.27(Imp. Just. a. 528), cfr D.4.3.7 e D.19.8.52.1.

⁴⁸⁵ LRV C.Th.5.4.2.

⁴⁸⁶ D.29.1.41.1.

⁴⁸⁷ Nov. Ius. 71.4; 117.2.

Ciò comporta che i figli dei soldati vivevano una condizione di presunzione che restava sospesa fino alla morte del padre. Qualora il testamento non sia presente, saranno eredi coloro i quali posseggono lo stato di figlio stabilito dalla legge o coloro che, nati da giuste nozze, sono *heredes sui*. Se il testamento è stato redatto il riconoscimento o disconoscimento sostanziale può avvenire in esso, poiché la istituzione di erede o la diseredazione contiene implicitamente il giudizio del testatore sullo stato del presunto figlio e sulla sua eventuale paternità.

Capitolo VIII

EDICTUM THEODERICI REGIS

VIII.1 Edictum Theoderici Regis

Una delle caratteristiche che emergono chiaramente nel governo di Teodorico, così come dipinto da Cassiodoro, è la fiorente attività legislativa. Per il sovrano la legge aveva un ruolo centrale, nel territorio da lui governato era in vigore il diritto romano in coesistenza con le consuetudini germaniche osservate dai goti⁴⁸⁸. Secondo la tradizione, l'opera legislativa per eccellenza di Teodorico, e del regno ostrogoto in generale, è rappresentata dall'*Edictum Theoderici Regis*.

Forti e irrisolti dubbi gravano sulla paternità del documento, altrettanta incertezza incombe sull'epoca di pubblicazione, in merito alla quale molte sono le ipotesi di datazione tra il IV e il VI secolo⁴⁸⁹.

Nessuna delle antiche fonti ad oggi conosciute cita direttamente o indirettamente un editto generale, paragonabile al Codice Euriciano o alla Legge Romano Visigota, emanato da Teodorico⁴⁹⁰. L'unica notizia in merito la si trova nel *Chronicon Paschale*, di epoca

⁴⁸⁸ Cass. Sen., Var. 8.3.4 “*Quod si vos, ut opinamur, libenti animo similia feceritis, harum portitores sub obtestatione divina vobis fecimus polliceri iustitiam nos et aequabilem clementiam, quae populos nutrit, iuvante domino custodire et Gothis Romanisque apud nos ius esse commune nec aliud inter vos esse divisum, nisi quod illi labores bellicos pro communi utilitate subeunt, vos autem habitatio quieta civitatis Romanae multiplicat.*” Traduzione da A. Giardina, *Varie, testo e traduzione*, a cura di A. Giardina, G. A. Cecconi, I. Tantillo, Roma, 2015 “Se voi farete altrettanto, come crediamo, di buon animo, abbiamo stabilito che i latori di questa lettera, chiamando Dio a testimonio, vi promettono che parte nostra con l'aiuto del Signore manterremo immutate la giustizia e la clemenza imparziale che sono il nutrimento dei popoli, e che di fronte a noi il diritto sarà eguale tanto per i goti quanto per i romani, e che tra voi non ci sarà altra distinzione se non che quelli assumano per il bene comune i compiti della guerra, mentre voi possiate moltiplicarvi vivendo in pace nella città di Roma”.

⁴⁸⁹ Per una sintesi delle teorie formulate in proposito cfr. R. Lambertini, *Avviamento allo studio testuale del diritto romano*, Giappichelli, Torino 2015, 107 ss.

⁴⁹⁰ Cassiodoro non ne parla nelle *Variae* e nel *Chronicon*; non ne parla Ennodio nelle *Epistulae* e soprattutto nel *Panegyricus Theoderico regi dictus*; Sidonio Apollinare parla di *leges theodoricianae* ma non di editto generale e inoltre non con riferimento a questo Teodorico (*epist.* 2.1), il silenzio avvolge anche l'opera dell'Anonimo Valesiano, i *Getica* di Giordane, le opere di Procopio di Cesarea e nemmeno in Conte Marcellino si tratta l'argomento, ne tacciono pure Fulgenzio e Beda, oltre a tutti gli altri storici minori quali Agnellus, Vittore di Tununna, Mario di Aventico. Seppur in modo differente, il silenzio cala anche nelle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia (*Etym.* 5.1-7 1), l'elenco dei grandi legislatori della storia si ferma al Codice Teodosiano, senza citare il Corpo Giustinianeo, l'*Edictum Theoderici* e nessuna delle altre raccolte romano-barbariche di cui sicuramente aveva conoscenza.

bizantina, ove si accenna ad alcuni provvedimenti per contrastare la corruzione dei giudici e ad “un provvedimento intorno a ciascuna legge”, emanato da Teodorico nell’anno del suo ingresso trionfale a Roma.

Questa fonte è stata per lungo tempo il pilastro su cui basare l’ipotesi di paternità dell’editto a Teodorico, ma le fondamenta sono assai deboli: nella Cronaca si afferma che il provvedimento venne pubblicato durante il consolato di Simmaco nel 485, vari anni prima che a Roma arrivasse Teodorico; inoltre il provvedimento citato più che all’editto oggetto di studio potrebbe meglio riferirsi all’editto con cui Teodorico ordinò che si continuassero ad osservare le leggi romane, ricordato anche da Papa Gelasio I⁴⁹¹. A sostegno di questa ipotesi giunge anche un passo dell’Anonimo Valesiano che attesta la volontà di Teodorico di mantenere la legislazione romana vigente, in quanto rappresentante in Occidente dell’imperatore di Costantinopoli⁴⁹².

Diversamente dalla raccolta teodosiana e da quella giustiniana, il silenzio sull’Editto di Teodorico non è limitato alle fonti letterarie ma si estende pure alle fonti giuridiche, prima fra tutte la *Pragmatica Sanctio* di Giustiniano attraverso la quale si riconobbe efficacia a parte della legislazione ostrogota, tra cui quella di Atalarico⁴⁹³, Amalasueta, Teodato. Il provvedimento giustiniano non dice delle leggi di Totila e cita Teodorico solamente per gli editti del 500 d.C. contenenti i molti privilegi concessi alla città di Roma⁴⁹⁴ e mai per un suo eventuale editto generale. Atalarico nella sua legislazione non fa alcun cenno all’importante compilazione del suo predecessore, nonostante con un suo provvedimento

⁴⁹¹ *Epist. Theod. Var. 6* (MGH. AA. XII) “*Gelasius Theoderico Regi. Certum est magnificentiam vestram leges Romanorum principum, quas in negotiis hominum custodiendas esse praecepit, multo magis circa reverentiam beati Petri apostoli pro suae felicitatis augmento velle servari.*” a. 496.

⁴⁹² *Anon. Vales. 2.12.66* “*Deinde veniens ingressus urbem, venit ad senatum, et ad Palmam populo allocutus, se omnia, deo iuvante, quod retro principes Romani ordinaverunt inviolabiliter servaturum promittit.*” Traduzione “Poi, venendo a Roma ed entrandovi, apparve in senato, e si rivolse al popolo della Palma, promettendo che con l’aiuto di Dio avrebbe mantenuto inviolato tutto ciò che gli ex imperatori romani avevano decretato.” Dal passo 2.14.79 dell’Anonimo Valesiano emerge un secondo indizio che potrebbe indurre a pensare che vi sia stata l’emanazione di un editto generale da parte di Teodorico durante il suo ingresso a Roma nel 500 d.C. Anche in questo caso le prove sono alquanto fragili, non risolvendo in modo chiaro i quesiti in merito alla paternità e alla cronologia dell’Editto; inoltre è molto probabile che nel testo vi sia una confusione di persona tra Teodorico e Giustino I, dovuta ad un materiale errore di copiatura. A sostegno di ciò basta notare l’evidente somiglianza tra la descrizione di Giustino I trasmessa da Procopio (*Hist. Arc. 6.11-18*) e l’immagine di Teodorico illetterato trasmessa nel suddetto passo. Più problematico è il seguente passo dell’Anonimo Valesiano (2.60), che in effetti risulta meno facile destituire di valore: *ut [Theodericus] etiam a Romanis Traianus vel Valentinianus, quorum tempora sectatus est, appellaretur, et a Gothis secundum edictum suum, quo ius constituit, rex fortissimus in omnibus iudicaretur.*

⁴⁹³ *Cass. Sen. Var. 9.18.1 – 12* in questo passo viene riportato l’interno editto di Atalarico.

⁴⁹⁴ *Iust. Imp. Prag. Sanct. capp. 22 – 25.*

si preoccupi di confermare gli *edicta avi nostri*⁴⁹⁵, così come in un altro passo conferma la vigenza degli *edicta teodoriciani*⁴⁹⁶.

Si ha notizia dell'*Edictum Theoderici* per la prima volta nel 1579 quando, a Parigi, Pierre Pithou pubblicò una raccolta spuria contenente materiale di origine gotica, tra cui le *Variae* di Cassiodoro e la raccolta normativa qui oggetto di studio⁴⁹⁷. Tanto l'origine dell'Editto, quanto la sua riscoperta e pubblicazione sono avvolti da una nebbia talmente fitta da aver addirittura fatto ipotizzare che, quanto pubblicato dallo studioso francese, fosse un falso⁴⁹⁸.

Pithou indica la compilazione, contenente prevalentemente norme di diritto romano, con il titolo *Edictum Theoderici regis Italiae* anche se il testo vero e proprio viene preceduto solamente dal titolo *Edictum*, e si conclude con *Explicit Edictum Theoderici Regis*.

Le disposizioni contenute nell'editto sono prevalentemente norme di carattere romano.

Una volta pubblicata l'opera, i due manoscritti su cui l'umanista ha lavorato sono andati perduti e mai più ritrovati. Il testo oggi conosciuto non è quello proveniente direttamente

⁴⁹⁵ Cass. Sen. Var. 9.18.12.

⁴⁹⁶ Cass. Sen. Var. 9.14.6.

⁴⁹⁷ Per quanto riguarda l'editto lo si trova posto in appendice ad una raccolta di testi priva di un titolo, dal contenuto eterogeneo e dotata di una imprecisa numerazione delle pagine, in tale elaborato sono presenti inoltre: *Magni Aurelii Cassiodori Senatoris Variarum libri XII, De Anima liber I, De Institutione divinarum scripturarum libri II, De Schematibus e Tropis sacrae scripturae libri II; De Orthografia ex veteribus Grammaticis excerptorum lib. I; De Septem disciplinis; Computus Pascalis; Chronicon; ad Theodericum Regem; Jordani episcopiravennatis de origine actibusque Getarum liber I; Edictum Theoderici regis Italiae; Ennodi Ticinensis episcopi Panegyricus Theodorico dictus; C. Solii Apollinaris Sidonii Arvenorum episcopi de Theodorico rege epistola; Codicis legum Wisigothorum libri XIII; G. Fornerii Antecessoris Aurel. Notae in libros Variarum.*

⁴⁹⁸ Il codice vede la luce quando nel 1579 a Parigi grazie allo studio di P. Pithou e alla pubblicazione dell'editore. Nel XVI secolo, sull'indirizzo filologico inaugurato nel secolo precedente da Valle e Poliziano, vengono stampate importanti edizioni delle opere giuridiche tardoantiche e medievali così come la prima edizione critica del *Coprus Iuris Civilis*. In tale contestofiorisce la scuola di Jacques Cujas di cui Pithou era allievo. Pitohu, colto letterato, editore e filologo, ebbe molta fortuna come scopritore ed editore di manoscritti di opere giuridiche tardoantiche. Oltre all'Editto ritrovò la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, manoscritto inizialmente andato perduto e oggi si ritiene essere ritrovato, le edizioni dell'*Epitome Iuliani* e delle *Leges Wisigothorum*. La grande produzione libraria che i realizzò tra il XV e il XVII secolo, certamente visse episodi di ritrovamento di testi falsi, non solo nell'ambito giuridico ma in tutti i settori della letteratura. Occorre anche ricordare come questa sia stata l'epoca della piena fioritura dell'umanesimo, il quale portava nuovi metodi e nuova disciplina rispetto alla critica di epoca medievale che andava a costituire una barriera protettiva verso il fenomeno della confezione artificiosa di testi giuridici antichi. Lo stesso Pithou, nella lettera di accompagnamento dell'Editto inviata a Molay, si sofferma su questo argomento e sottolinea come nei tempi passati fossero mancati rigore e attenzione nell'indagare sull'autenticità del materiale giuridico romano fino ad allora scoperto e che occorreva agire in modo tale da evitare che questi fenomeni si ripetessero. Questo evidenzia abbastanza chiaramente come il già famoso e importante intellettuale francese non mostrasse propensione nei confronti di un modo di agire poco limpido e corretto, per cui si potrebbe presumere che difendendo così fortemente il nuovo modo di agire sia stato lui stesso il primo a non contraddirlo.

dai manoscritti originali ma un testo rielaborato e dato alla stampa. Non solo non è possibile compiere un confronto e individuare eventuali modifiche apportate ma non è neppure possibile compiere un'indagine sul metodo di lavoro seguito nella redazione. Lo stato di confusione creatosi attorno a tutta la vicenda ha sollevato nella dottrina varie voci a sostegno del fatto che si trattasse di un vero e proprio falso confezionato da Pithou stesso, sospetto che nonostante non sia mai stato definitivamente fugato è da ritenersi piuttosto debole.

I contemporanei mai fanno cenno all'editto generale di Teodorico, invece è possibile rinvenire singole norme o interi blocchi di norme corrispondenti al testo della raccolta all'interno di altre raccolte di epoca medievale, le c.d. sillogi altomedievali, databili tra il IX e il XII secolo⁴⁹⁹, a volte i testi sono identici, in altri casi anche molto differenti ma comunque riconducibili all'editto. In particolare, si rinvengono blocchi normativi dell'editto nella *Collectio Admontensis* e nel Manoscritto 210 di Holkham.

Queste sillogi medievali ebbero una grande diffusione nell'Europa dell'epoca e mostrano caratteristiche comuni all'*Edictum*: raccolte di scarso valore giuridico che assemblano materiale normativo romano più o meno inquinato, vengono attribuite in modo grossolano a vari illustri personaggi politici, e ben si calano in uno stato di disastrosa decadenza del diritto e dei suoi principi, soprattutto in Italia. Non si hanno prove sufficienti per sospettare che l'Editto sia un falso consapevolmente confezionato in epoca medievale. Probabilmente l'origine geografica di questi manoscritti deve essere individuata all'interno di quella macroarea comprendete la Gallia Meridionale e la regione padana che, nel XIII secolo, costituivano un'unica area culturale con continui contatti e scambi, da ciò è desumibile, seppur non con certezza, che i manoscritti siano giunti in Francia partendo da Ravenna.

Pur non arrivando ad una soluzione definitiva in merito alla paternità del testo, è possibile affermare con certezza che l'*Edictum* era conosciuto e diffuso nell'Europa medievale; età durante la quale le sedi imperiali occidentali come Ravenna, Roma, Milano, Pavia, Arles e Treviri continuarono a svolgere un ruolo politico e culturale molto importante in quanto sedi delle antiche scuole imperiali e dell'ancora attivi *palatia* dei prefetti del pretorio e

⁴⁹⁹ Esempi ne sono la *Lectio legum* della metà XI secolo, la *Lex Romana canonice compta* della metà IX secolo, la *Collectio Anselmo dedicata* fine IX secolo, la *Lex romana Utinensis* metà del IX secolo; la *Expositio ad librum Papiensem* metà del IX secolo, la *Collectio Admontensis*, XII secolo, il manoscritto 210 di Holkham.

dei loro *vicarii*. Queste sedi grazie alla loro storia plurisecolare erano centri di produzione, diffusione e soprattutto conservazione di materiale giuridico

Quanto fin qui esposto può dimostrare l'infondatezza dell'ipotesi di un falso composto dal Pithou, inoltre la sparizione dei manoscritti da lui utilizzati è attribuibile al fatto che, in un'epoca come il XVI secolo dove ancora non era presente la sensibilità e la cultura della conservazione e della cura dei singoli manoscritti, una volta consegnati all'editore e stampati, non mostravano più alcun vero interesse, per cui erano abbandonati o distrutti. L'*adventus* di Teodorico a Roma nel 500 d.C. non fu l'occasione in cui si emanò un editto generale ma l'occasione in cui il re gotico poté stringere i rapporti con il senato e il popolo dell'Urbe, concedendo a questi una serie di condizioni di favore.

Compiendo un'analisi approfondita del testo edito dal Pithou è possibile notare la presenza di svariati errori e anomalie, oltre alle molte scorrettezze grammaticali.

Nelle edizioni successive l'*inscriptio* del testo è *Edictum Theoderici regis* anche se la vera *inscriptio* sarebbe *Edictum*. Il testo è totalmente privo di *subscriptio*, per cui non si conosce la località di emanazione, l'anno di pubblicazione e i consoli in carica.

La struttura dell'Editto prevede un'ordinazione delle disposizioni in 154 capitoli, alquanto strano per un editto e molto più simile ad un modello compilatorio di età tardoantica, oltre a ciò, deve evidenziarsi la confusionaria e contraddittoria successione degli argomenti giuridici proposti. La *iurisdictio* costituisce la materia maggiormente presente, occupa i primi quattordici *capita* oltre a capitoli sparsi nel resto dell'editto. La strutturazione del testo normativo non è nemmeno lontanamente paragonabile all'ordine della compilazione teodosiana o delle compilazioni visigote.

Si è anche segnalata la diversità di lessico e stile utilizzati nel prologo e nell'epilogo rispetto ai singoli capitoli. Nel prologo compare il termine plurale *edicta* e non il singolare *edictum* (*edicta pendere.... edictis praesentibus*), nell'epilogo inizialmente si presenta al singolare e poco dopo torna al plurale *edicta* (... *haec edicta fuerint...*). Potrebbe trattarsi di un mero errore materiale commesso dalla cancelleria o nella trascrizione dall'originale, anche se la pluralità di atti legislativi emerge con evidenza dalle testimonianze di Cassiodoro⁵⁰⁰. Questi plurali potrebbero costituire un piccolo ma significativo indizio a favore dell'idea secondo la quale il c.d. *Edictum* non sia una compilazione ufficiale di

⁵⁰⁰ Il testo di Cassiodoro fornisce molteplici esempi di una pluralità di atti legislativi, ad esempio in *Var.* 5.33 ove si parla di *iura nostra*, similmente accade in *Var.* 9.18.12 dove si tratta l'Editto di Atalarico e in *Var.* 9.14.6, nella lettera inviata da Atalarico al *Comes Gothorum* di Siracusa cita gli *edicta avi nostri*.

Teodorico, è tuttavia anche vero, che, come nei testi giuridici romani, *edictum* può alludere tanto all'intero atto normativo programma quanto alle singole clausole (qui *articuli*).

Compiendo un confronto tra i *capita* dell'*Edictum* e il contenuto delle *Variae* di Cassiodoro emerge che molte norme contenute nel primo siano citate nelle *Variae* in veste di editti singoli.⁵⁰¹

⁵⁰¹ *Ed. Theod.* Cap. 10 = Cass. Sen. *Var.* 3.20, 4.37, 4.39, 11.9 per l'esecuzione delle sentenze (cfr epilogo); *Ed. Theod.* Cap. 10, 16, 46 = Cass. Sen. *Var.* 8.27, 8.33 a proposito del divieto di invasione delle terre altrui; *Ed. Theod.* Cap. 12, 69 = Cass. Sen. *Var.* 1.18, 3.31, 5.37 prescrizione trentennale; *Ed. Theod.* Cap. 13, 35, 50 = Cass. Sen. *Var.* 8.16, 1.9, 4.41 contro accusatori e delatori; *Ed. Theod.* Cap. 55 = Cass. Sen. *Var.* 1.5 in materia di appello; *Ed. Theod.* Cap. 70, 71, 125, 126 = Cass. Sen. *Var.* 4.17, 4.18 in materia di privilegi delle chiese; *Ed. Theod.* Cap. 108 = Cass. Sen. *Var.* 4.22, 4.23 per il divieto di pratica dei riti magici; *Ed. Theod.* Cap. 123, 124, 153 = Cass. Sen. *Var.* 4.10 sull'illiceità del pegno privato; *Ed. Theod.* Cap. 130 = Cass. Sen. *Var.* 2.35, 2.36 sull'obbligo di corrispondere la taglia promessa per la cattura di un ladro, tuttavia in contrasto con i *Ed. Theod.* Cap. 35 e 50 contro i delatori; *Ed. Theod.* Cap. 143 = Cass. Sen. *Var.* 2.27, 4.33, 5.37 rispetto dei privilegi concessi ad ebrei da precedenti costituzioni imperiali; *Ed. Theod.* Cap. 148 = Cass. Sen. *Var.* 3.43 (cfr C 8.50[51].10) sull'obbligo di restituzione dei *mancipia* ai vecchi proprietari in caso di guerra; *Ed. Theod.* Cap. 149 = Cass. Sen. *Var.* 1.10, 11.11, 11.16, 12.2, 12.23 sull'obbligo di non usare pesi e misure alterati. Molte delle disposizioni relative ai soprusi e arroganze dei *potentes* (*Ed. Theod.* Cap. 8, 43, 45, 46, 16, 17, 77, 10) trovano corrispondenza con quanto tratteggiato in Cass. Sen. *Var.* 2.25 in cui viene descritto l'atteggiamento arrogante dei *potentes* in merito all'obbligo del pagamento dei tributi. Occorre anche osservare che vari editti citati nelle *Variae* non si trovano confluiti nell'*Edictum* e non vi sono nemmeno possibili corrispondenze come, ad esempio, quanto riportato da Cass. Sen. *Var.* 1.31, 2.24, 2.25, 2.35, 2.36, 4.10, 7.42.

Interessante è la lettera che Teodorico, tra il 507 e il 511, invia al saione Tutizar, oggi conosciuta grazie al passo 4.27.1-5⁵⁰² delle *Variae* dove Cassiodoro informa il lettore che le consuetudini gote continuano ad essere applicate⁵⁰³.

L'Editto mescola elementi di diritto romano e goto, rafforzando così la tesi secondo la quale non era idea di Teodorico fondere i due popoli ma, decisamente più realistico,

⁵⁰² Cass. Sen. Var. 4.27.1 – 5 “[1] *Detestabilis est quidem omnis iniuria et quicquid contra leges admittitur iusta execratione damnatur: sed malorum omnium probatur extremum inde detrimenta suscipere, unde credebantur auxilia provenire. exaggerat enim culpam in contrarium versa crudelitas et maius reatui pondus est inopinata deceptio.* [2] *Vir spectabilis itaque Petrus ammiranda nobis sorte conquestus est saionis Amarae tuitionem, quam ei contra violentos indulsumus, in se potius fuisse grassatam, ita ut ictum gladii in se demersum aliquatenus postium retardaret obiectio: subiecta est vulnere manus, quae ut in totum truncata non caderet, ianuarum percussa robora praestiterunt: ubi lassato impetu corusca ferri acies corporis extrema perstrinxit.* [3] *O execrabilem casum! impugnavit hominem auxilium suum et solacii prosperitate subtracta crevit ex defensione necessitas. his multo acerbiora subiungens, ut quasi laesio veniret ad pretium, ita scelus proprium enormi exactione taxatum est. atque ideo iuste in illos pietatis nostrae ira consurgit, qui benigna iussa in truculenta ministeria mutaverunt. nam quae erunt refugia supplicantibus, si et nostra beneficia vulnerabunt?* [4] *Proinde praesenti iussione censemus, ut quicquid superscriptus Amara commodi nomine de causis memorati supplicantis accepit, quasi oppugnator ingratus a te constrictus in duplo ei cogatur exsolvere: quia sub poena restitui dignum est, quod improba temeritate constat extortum.* [5] *De plaga vero, quam educto gladio temerarius praesumptor inflixit, ad iudicium comitis Duda saepe dictus saio te compellente veniat audiendus, ut secundum edictorum seriem quae male commissa claruerint, sine aliqua dilatione componat. tuitionem vero postulanti contra inciviles impetus ex nostra iussione salva civilitate praestabis, non exemplo accusati, sed consideratione decenter electi.”* Traduzione da A. Giardina, *Op. cit.* “Ogni offesa è detestabile e qualunque cosa sia commessa contro le leggi va condannata con la giusta esecrazione: ma è certamente il peggiore di tutti i mali subire il danno da dove si riteneva pervenisse l’aiuto. La cruda violenza che infierisce al contrario ingigantisce la colpa e l’inganno inaspettato aggrava il reato. Lo spettabile Pietra – vicenda che ci ha sorpreso – si è lamentato che la difesa del saione Amara, da noi accordatagli contro i violenti, sia stata invece irruenta contro di lui, sì che l’opposizione delle ante di una potrà riusci in parta a trattenere il colpo di spada vibrato contro di lui: restò ferita la sua mano, e solo le assi della porta, colpite, riuscirono ad evitare che cadesse del tutto amputata; esauritosi li l’assalto, la lama brillante del ferro incise le estremità del corpo. Che fatto riprovevole! Quest’uomo è stato aggredito dal suo stesso presidio e, scomparso il vantaggio di un sostegno, la protezione si è trasformata in angustia. A questo si aggiunge qualcosa di molto più amaro: e quasi una pugnalata potesse avere un prezzo, così ha tassato il proprio delitto con un’esazione sproporzionata. E perciò, l’ira della pietà nostra si leva giustamente contro quelli che hanno trasformato inostri benefici ordini in azioni sanguinose. Quale rifugio resterà per i supplici se anche i nostri benefici feriranno? Pertanto, con il presente ordine stabiliamo che qualunque cosa il sopracitato Amara a titolo di emolumento abbia guadagnato dalle vicissitudini del menzionato supplice, in quanto aggressore ingrato, da te costretto sia obbligato a versare a quello il doppio, perché è giusto risarcire come pena quanto è stato palesemente estorto con audace disonestà. Riguardo poi alla ferita che, sguainata la spada, il temerario prevaricatore ha inflitto, il più volte citato saione, da te costretto, si rechi dal conte Duda per essere sottoposto a giudizio, affinché in base alla serie degli editti si chiariscano i suoi misfatti, ed egli li componga senz’alcun indugio. Invero, per nostro ordine e nel rispetto della legalità, assicurerai la difesa a chi la invoca contro assalti incivili, non sull’esempio dell’accusato, ma con lo scrupolo di chi è stato degnamento scelto.”

⁵⁰³ Al saione Tutizar vengono conferite le istruzioni per risolvere una conflittualità insorta tra un sanatore romano e il saione Amara. Il saione era venuto meno alla *tuitio* disposta da Teodorico e aveva estorto altro denaro al senatore oltre che ferirlo. Teodorico condanna Amara a restituire il *duplum* di quanto estorto poi ordina che sia condotto davanti al *Comes Ghotorum* per la sentenza *de plaga* da pronunciarsi *ut secundum edictorum seriem quae male commissa claruerint...* Le attenzioni attirare da questo editto derivano dal fatto che tratta della vigenza delle consuetudini gote.

l'obbiettivo era quello di farli convivere pacificamente⁵⁰⁴: tratta questioni giuridiche relative alle lesioni personali che nell'editto non sono presenti; infine la locuzione *ut secundum edictorum seriem* sta a dimostrare l'esistenza e l'applicazione di un blocco normativo di diritto germanico rivolto ai Goti da parte del potere regio di Teodorico utilizzando la forma edittale di origine romana.

Le *Variae* riportano altri episodi ancora ove si mette in luce la prolifica produzione legislativa teodoriana⁵⁰⁵ e si rimanda sempre a editti precedentemente emanati dal sovrano.

Atalarico nell'editto riportato dalle *Variae*⁵⁰⁶ non cita mai l'*Edictum Theoderici* ma conferma la validità di *omnia edita tam nostra quam domni avi nostri*.

Questi elementi altro non fanno che avvalorare la tesi proposta da Orazio Licandro⁵⁰⁷, secondo la quale il testo pubblicato dal Pithou non è una compilazione ufficiale di Teodorico.

È possibile notare come il contenuto di alcuni *capita* sia successivamente ripetuto pressoché uguale in altri passi⁵⁰⁸ oppure è da altri contrastato, fatto alquanto sospetto per un elaborato che aspirerebbe ad essere legge generale di un regno. Pure il *Coprus Iuris Civilis* presenta norme contrastanti al suo interno ma la mole normativa e giurisprudenziale di questo non è certo paragonabile all'esigua portata dell'*Edictum*.

Tanto nella forma quanto nella sostanza tra i 154 *capita* e prologo ed epilogo vi è una forte distanza. Ad una attenta lettura parrebbe che epilogo e prologo fossero attinenti solamente al primo blocco di norme relative alla materia di procedura civile, in quanto emerge tra loro una certa coerenza e logica di rapporto che manca per le altre norme come, ad esempio, quelle in tema di successioni. L'epilogo ad un certo punto muta stile e registro per divenire un vero e proprio testo dispositivo e sanzionatorio di reati a loro volta già

⁵⁰⁴ Tale tesi è ribadita con ampia argomentazione in Licandro, *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d. C.)*, Jovene, Napoli 2015), su cui cfr. la recensione di Lambertini in *IVRA*, 65, 2017, pp. 482-493.

⁵⁰⁵ Cfr Cass. Sen. Var. 5.5.4, 7.3.1, 9.14.7

⁵⁰⁶ Cass. Sen. Var. 9.18.12

⁵⁰⁷ O. Licandro, *EDICTVM THEODERICI. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2013. Occorre peraltro aggiungere che la tesi dell'Autore è stata in dottrina oggetto di critica: cfr. per esempio M. Raiola, *La "questione teoderiana": un'ipotesi ricostruttivo-costitutiva dell'"Edictum"*, in *RDR*, 11, 2011, 1 ss. (la recensione riguarda la prima veste della monografia, che però nei contenuti non differisce da quella qui citata).

⁵⁰⁸ *Ed. Theod.* Cap. 5; 11; 34; 43; 122; 124; 129; 145.

sanzionati all'interno del corpo normativo. Sorge con forza ancora maggiore il dubbio che tale epilogo fosse in tutto o in parte estraneo al testo.

Può un documento ufficiale contenere tali e tante contraddittorietà?

La diversità di stile tra le parti la si apprende immediatamente scorrendo i *capita*, questi sono stesi utilizzando un lessico differente e una formulazione di frasi secche e fredde, i cui contenuti sono principi giuridici estrapolati da costituzioni imperiali o opere giurisprudenziali romane, quasi si fosse proceduto ad una massimazione⁵⁰⁹ dei testi giuridici originali.

Il carattere stringato e asciutto dei *capita* teodoriciani molto assomiglia ai caratteri di quel processo di massimazione che interessò molti testi legislativi e giurisprudenziali in epoca tardoantica.

Perplessità a riguardo del fatto che la raccolta provenga dalle cancellerie imperiali sorgono anche in merito ai contenuti, decisamente modesti se paragonati ad altri testi legislativi imperiali. L'autore della compilazione conosceva ed era in grado di utilizzare i codici e gli atti ufficiali di carattere giuridico; le disposizioni, escludendo contaminazioni barbariche, sono 154 *capita* di diritto romano provenienti da opere giurisprudenziali o da costituzioni imperiali, il tutto confermato anche nell'epilogo ove si afferma: *ex novellis lebigus ac veteris iuris sanctimonia pro aliqua parte collegimus*.

Il testo è privo di *subscriptio*, finalizzata a garantire genuinità e certezza all'atto, ciò non permette di conoscere luogo e data di pubblicazione oltre che il nome dei consoli in carica quell'anno. Compiendo un paragone con le altre compilazioni romano-barbariche si nota immediatamente la diversità, tutte sono dotate di *subscriptio*, persino l'editto di Rotari del 643 d.C., rappresentante un popolo in forte contrasto con la cultura romana, ciò nonostante, anche i longobardi rispettavano le formalità richieste a partire dal 332 dall'Imperatore Costantino⁵¹⁰ e ribadite nella costituzione *heac quae necessario* del 528 da Giustiniano.

Tutto ciò è ulteriore prova che il testo ad oggi conosciuto non può essere il testo ufficialmente pubblicato da una cancelleria imperiale, a maggior ragione se si fosse

⁵⁰⁹ E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in AA.VV., *Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, II, Firenze, 1971 pp.821 ss.

⁵¹⁰ C.Th.1.1.1. "*Imp. constantinus a. ad lusitanos. si qua posthac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensa, auctoritate careant. dat. vii. kal. aug. sabariae, probiano et iuliano vv. cc. coss. interpretatio. quaecumque* leges sine die et consule fuerint prolatae, non valeant*".

trattato di una legge generale di grande importanza, ci si trova dinnanzi ad un testo sicuramente rimaneggiato e modificato.⁵¹¹

Preso atto delle varie ed importanti differenze tra l'Editto di Teodorico e le altre compilazioni, occorre sottolineare l'elemento di comunanza individuabile nel principio della personalità del diritto. Il re ostrogoto da un lato conferma il doveroso rispetto del sistema giuridico romano e dall'altro garantisce il mantenimento delle consuetudini germaniche. La sopravvivenza di *belagines* o *bilageineis* ovvero legge gotiche è testimoniata in più occasioni⁵¹². La compresenza di due tradizioni giuridiche ha comportato anche contaminazioni reciproche.

L'unico dato materiale presente all'interno dell'Editto utile ad ascrivere a Teodorico la paternità della raccolta è l'*explicit Theodericus rex*. L'indizio appare comunque debole perché non consente nemmeno di distinguere se si tratta di Teodorico l'Amalo o Teodorico II, oltre al fatto che niente assicura al lettore odierno che tale *explicit* fosse presente nei manoscritti ritrovati dal Pithou. Potrebbe eventualmente trattarsi di un'aggiunta medievale o del Pithou stesso o addirittura dell'editore Nivelles. L'unico indizio a favore della paternità teodoricianiana si posa su basi debolissime.

Appare interessante sottolineare un ulteriore elemento di discrasia lessicale tra il testo dell'*Edictum* e le *Variae* in merito alla distinzione tra Romani, *Gothi* e barbari. Nell'Editto è presente la distinzione tra romani e barbari tipica dell'età classica, non si compie alcun cenno ai Goti, così come accadeva nelle costituzioni imperiali; mentre nell'opera di Cassiodoro il popolo di Teodorico non viene mai appellato come barbari ma come *Gothi*. Né Teodorico né gli alti dignitari romani dell'epoca si appellarono ai membri

⁵¹¹ Compiendo un confronto con le altre compilazioni romano – barbariche si nota immediatamente la differenza qualitativa e quantitativa che esiste tra l'*Edictum Theoderici* e il *Codex Euricianus*, la *Lex Romana Wisigothorum* e la *Lex Romana Burgundionum*. Dal prologo e dall'epilogo può notarsi la differenza tra Editto e *Breviarium* alariciano, intuendone la diversità di scopo: la raccolta teodoricianiana non ha il carattere esclusivo della compilazione di Alarico II. L'editto compie un richiamo al diritto romano per contrastare il generale decadimento giudiziario e arginare l'insostenibile arbitrio, corruzione e illegalità in generale. Forti somiglianze stilistiche e lessicali si possono rinvenire paragonando i prologhi e gli epiloghi dell'*Edictum Theoderici* e dell'editto di Atalarico, ma appena si passa alle disposizioni normative emerge la grande distanza tra i due, all'asciutta e secca formulazione dell'*Edictum* si contrappone la retorica formulazione delle norme di Atalarico, queste in piena continuità stilistica con il prologo e pacificamente ascrivibili alla cancelleria imperiale di Ravenna. Tale differenza stilistica emerge anche nel confronto tra *Edictum* e gli editti di Teodorico tramandati per mezzo delle *Variae* di Cassiodoro, ad esempio *Ed. Theod.* Cap. 130 e *Cass. Sen. Var.* 2.35, 2.36.1 -3 in materia di delatori. Il paragone non è possibile nemmeno dal punto di vista strutturale, l'editto di Atalarico è decisamente più breve, solo 12 *capita*, e presenta una struttura in cui le norme sono esposte in maniera compatta ed ordinata.

⁵¹² *Jord. Get* 11.69; *Ennod. Paneg.* 20.87; *Anon. Vales.* 2.14.60; *Cass. Sen. Var.* 1.38.2, 4.2, 5.32.1 – 3. 5.33.1 – 4, 7.3.1.

del popolo goto denominandoli barbari, non usarono questo appellativo Giustino I e Giustiniano quando legiferarono contro l'eresia ariana per la quale fu prevista un'apposita deroga per i *Gothi*, devoti *foederati*⁵¹³.

Fra tutti i documenti che possono ben testimoniare tale discrasia tra *Variae* ed *Edictum* e la non fondatezza dell'obbiettivo di Teodorico di fondere i due popoli, tre più di ogni altro ne danno contezza:

- C 1. 5.12.17 in questa costituzione finalizzata alla repressione dell'eresia ariana, Giustiniano mai si riferisce ai Goti appellandoli barbari ma sempre come *Gothi* e *foederati*.
- Cass. Sen. *Var.* 7.3.1-3 meglio nota come *Formula comitivae Gothorum per singulas civitates*. In questo passo Teodorico espone l'organizzazione giudiziaria del regno e mai si riferisce ai suoi sudditi col termine di barbaro. Dall'interpretazione del testo appare in modo evidente che il suo intento non prevedeva la fusione tra i popoli ma una coabitazione: parla di *utraeque nationes* e *uterque populus*, all'interno dell'unico impero, quello romano, *unum imperium* molto simile all'*unum et coniunctissimum imperium* di C. Th. 1.1.5. Nell'Editto si parla sempre di *iudex* mai di *cognitor*, quando si parla di colui al quale erano delegate le funzioni di dirimere le controversie romane.
- Cass. Sen. *Var.* 2.16.5 la *Laus Liberii* il testo mostra anche in questo caso chiari elementi a favore della tesi della coesistenza e coabitazione⁵¹⁴.

⁵¹³ All'interno della *Lex Romana Wisigothorum* è presente il termine barbaro poiché, essendo la compilazione visigota ispirata alla personalità del diritto, quando in essa ci si rivolge ai barbari non ci si rivolge né ai visigoti né ai romani, regolati dalle consuetudini visigote e dalle leggi romane, ma si fa riferimento ad altre popolazioni presenti sul territorio. A dimostrazione di ciò, al termine del processo evolutivo che portò alla prevalenza del principio di territorialità del diritto, non rimase la dicotomia romani – barbari ma romani – *gothi* (Già il Codice di Eurico è più rigoroso dell'*Edictum* nella distinzione tra goti e romani, cfr *Cod. Eur.* Cap. 312.1-2; 276.3; 277.1; 304).

⁵¹⁴ Un'idea concreta della situazione è fornita da Cass. Sen. *Var.* 1.18.2-3, in merito alla titolarità di un *praedium*. Il testo riporta come parti in causa un romano che si reputa primo proprietario del bene in quel momento occupato da un barbaro (*barbarus occupavit...*). La lite è stata sciolta da due ufficiali, il romano *Domitianus* e il goto *Wilia*, i quali, vista la complessità e l'importanza del caso, si sono rivolti a Teodorico. Secondo le istruzioni rilasciate da quest'ultimo, emerge la necessità di controllare la documentazione, ovvero il *pittacium* rilasciato dal *delegator*: qualora il *pittacium* dimostrasse l'appartenenza della terra al barbaro a partire da un momento anteriore l'ingresso di Teodorico in Italia (28 agosto 489 d.C.) il barbaro avrebbe potuto legittimamente tenere per sé il *praedium*; qualora il barbaro, privo del *pittacium*, avesse occupato la terra dopo il 28 agosto 489 avrebbe dovuto restituirla al romano; qualora i due ufficiali avessero accertato l'occupazione della terra da parte del barbaro prima dell'arrivo di Teodorico in Italia, il romano non avrebbe potuto vantare alcun diritto in quanto il barbaro era titolare in virtù di *usucapio* trentennale. In questo caso si parla di *barbarus* ed è chiaro che non si tratta di un goto ma di un appartenente ad altra etnia, se così non fosse, non sarebbe stato possibile che questi occupasse la terra prima dell'arrivo di Teodorico

Da questi documenti è possibile ricavare un'ipotesi: se mai Cassiodoro, gli imperatori dell'epoca e Teodorico si fossero rivolti ai Goti col termine barbaro, ciò non impedisce che altri lo facessero, come ad esempio un anonimo, romano conservatore, compilatore del nostro testo. Da questo punto di vista la distinzione tra romano e barbaro senza usare mai il termine goto potrebbe effettivamente acquisire un senso.

Cercando di analizzare la struttura del corpo normativo ci si trova dinnanzi all'incirca a tre nuclei: giurisdizione, diritto civile e diritto penale.

Venendo meno la certezza in merito all'originalità dell'*incipit* contenente *Theonricus rex* e dell'*explicit Edictum Theoderici regis*, vengono meno pure le basi del filone tradizionale che vuole attribuire la compilazione al sovrano goto.

Escludendo che la raccolta costituisse un atto ufficiale della cancelleria imperiale, risulta interessante e, a nostro parere condivisibile, l'opinione del Licandro che di seguito si tenterà di esporre brevemente.

Licandro⁵¹⁵ rinviene la strada per ipotizzare la paternità dell'elaborato partendo dalla *Formula Gothorum per singulas civitates* relativa alla nuova organizzazione giudiziaria varata da Teodorico. Conoscendo come era organizzato il nuovo sistema dei giudizi, il c.d. *Edictum* potrebbe calarsi in questa realtà come opera con finalità pratiche redatta da un soggetto privato: strumento da utilizzare da parte di chi, in qualità di parte processuale o *advocatus*, dovesse affrontare e gestire una causa mista davanti al *comes* gotico supportato dallo *iuris peritus* romano. Non una raccolta ufficiale ma una raccolta privata con scopi pratici processuali. Analizzando il testo da questo punto di vista diviene molto più comprensibile anche il fatto che, in un'unica compilazione, siano inserite, senza alcun ordine, norme di diritto romano seguite da norme di diritto germanico o di diritto volgare.⁵¹⁶ Procedendo dal punto di vista di considerare l'opera una compilazione privata a scopi pratici e strumentali, si riuscirebbe a spiegare anche la modestia dei contenuti e delle forme di questo prontuario⁵¹⁷. Non ci si trova dinnanzi ad una compilazione ufficiale

in Italia, oltre al fatto che resterebbe da spiegare il motivo per cui in questa occasione tanto Teodorico quanto Cassiodoro abbiano utilizzato il termine barbaro nei confronti di un goto.

⁵¹⁵ O. Licandro, *op. cit.* p.104 ss.

⁵¹⁶ Un'ipotesi simile emerge anche da A. Guadenzi, *Gli Editti di Teodorico e di Atalarico*, Roma, 1884, p. 37 ss.

⁵¹⁷ La scarsità dei contenuti della compilazione rientra in quell'immagine di degrado e decadenza del mondo del diritto illustrata dal passo di Cassiodoro (Cass. Sen. *Var.* 9.21) in cui Atalarico ordina al senato di Roma di pagare lo stipendio all'unico professore di diritto della città.

paragonabile alle altre compilazioni romano-barbariche ma ad un prontuario assemblato da un privato ed anonimo giurista.

L'idea di creare una semplice collezione di norme, riguardanti le materie maggiormente complesse e delicate di quel tempo, con scopi puramente pratici e strumentali, ben si cala nell'immagine della incompetenza giuridica del tempo di Atalarico fra coloro che erano titolari della *iurisdictio*⁵¹⁸, oltre al fatto che quando Atalarico conferma la validità degli editti emanati dal predecessore si limita a statuire la validità degli *edicta avi nostri* tutti in blocco, senza riprenderli uno ad uno, questo fa presumere che le cancellerie imperiali fossero ancora in funzione e in grado di conservare e mettere a disposizione dei richiedenti tali editti.

Quando gli ambasciatori goti di Vitige si incontrarono con Belisario durante la guerra greco-gotica, i primi sottolinearono che nel loro regno furono rispettate le leggi romane, mantenuta la forma di governo e riservate ai romani le cariche civili ma sostennero anche che nessuna legge era stata promulgata da Teodorico e dai suoi successori. L'ambasceria ben conosceva l'opera legislativa del sovrano e non avrebbe avuto alcun senso negare l'esistenza di un editto generale vista la sua importanza e portata, se solo questa legge fosse esistita. Teodorico e i suoi successori svolsero un'importante attività legislativa ma sempre restando all'interno dei limiti posti dalla legislazione imperiale, senza mai tentare di mettersi sullo stesso piano dell'imperatore, unico detentore del potere legislativo, secondo i limiti prevista per i funzionari imperiali titolati di *ius edicendi*⁵¹⁹.

Erano ufficiali solamente quelle compilazioni di *iura* e di *leges* emanate dall'imperatore o dai sovrani germanici indipendenti, tutto il resto aveva un mero carattere privato.

Già nel V e VI secolo era frequente la circolazione di opere di letteratura giuridica che di fatto altro non erano che massimari e riassunti di opere di giuristi classici o dai *corpora* normativi diffusi in tutto l'impero. Il fatto che in questa epoca iniziasse a prendere piede un'attività compilatoria privata non ufficiale è dimostrato anche dalla costituzione *de cositutionarii* del 443 d.C. con la quale Valentiniano III ordinò di considerare false tutte le copie del Codice Teodosiano non autorizzate. Non fu certo questa costituzione a risolvere il problema delle copie non autentiche contenenti materiali normativi manipolati ma certamente è indicativa del problema che l'autorità centrale si trovava a fronteggiare.

⁵¹⁸ Cass. Sen. Var. 9.14.7.

⁵¹⁹ Cfr. Anon. Val. 2.12.66, Cass. Sen. Var. 5.39.1.

È probabile che la piccola raccolta ostromana abbia avuto contenuta diffusione e breve vita in quanto la *Pragmatica Sanctio* del 554 d.C. non la cita, privandola così di ogni eventuale ufficialità e valore legale. Inoltre, Giustiniano nella sua opera si limitò a riconoscere tra le norme di Teodorico solamente quelle non contrastanti con la sua legislazione, di carattere particolare e di portata limitata, non certo legislazione di carattere generale. Con l'avvento di Giustiniano in Italia si concludeva l'esperienza gotica anche in Occidente e con essa il bisogno della legislazione gotica.

VIII.2 Il testamento nell'Edictum Theoderici Regis

XXVIII De data testandi licentia.

Faciendorum testamentorum omnibus quos testari leges permittunt, damus late licentiam: ita ut septem aut quinque testes ingenui ac puberes in conspectu testatoris, uno tempore, eodem rogante subscribant.

[Ulp. 20.1; Inst. 2.10.2; D.28.1.21.2 (Ulp. *lib. 2 ad Sab.*); C.6.23.9 (Imp. Diocl. et Max., a. 290)]

28 Sulla libertà di fare testamento

Diamo ampiamente licenza di testare a tutti coloro a cui le leggi consentono di farlo; e dunque secondo la formalità alla presenza, e su richiesta del testatore, di sette o cinque testimoni ingenui e puberi che sottoscrivano nello stesso tempo⁵²⁰.

XXIX Si testator aut litteras ignoret, aut non possit subscribere.

Quod si testator aut literas ignorando aut per necessitatem vicinae mortis propriam subscriptionem non potuerit commodare, tunc octavus testis pro testatore adhibeatur huiusmodi, de cuius fide dubitari omnino non possit: scituris testibus et scriptore praecipue testamenti, quod si quis falsitatis extiterit, sub cognitione decursa se supplicium evadere non posse, quod circa falsarios legum dictat auctoritas.

⁵²⁰ Traduzione da O. Licandro, *op. cit.*, p.159.

[Paul. 5. 21.1]

29 se colui che fa testamento sia analfabeta o non possa sottoscrivere [il testamento]

Perciò, se il testatore, non conoscendo la scrittura o per la situazione critica della morte imminente, non abbia potuto predisporre la propria firma, allora si aggiunga per il testatore un ottavo testimone della cui fede non si possa affatto dubitare. Sappiano i testimoni e in particolare colui che scrive il testamento che, se risulterà alcunché di falso, a seguito di inchiesta, non potranno sfuggire al supplizio che le leggi prescrivono per i falsificatori⁵²¹.

*XXX De falsariis*⁵²².

Sciat autem scriptus heres vel legatarius aut libertus, quod si eis conniventibus aut scientibus, tale aliquid temptatum fuerit, se non solum emolumento ipso vel fructu eius scripturae esse privandos, verum etiam falsi poenam declinare non posse. In hoc reatu erit quisquis operam aut studium faciendis adhibuerit talius testamentis: cum voluntates velimus esse liberas mortuorum et nihil ibi sibi aliena debeat persuasio vindicare.

[D.48.10.6.pr. [African. lib. 3 quaest.]; C.Th.9.19.1]

⁵²¹ Traduzione da O. Licandro, *op. cit.*, p. 159.

⁵²² *XC Si quis testamentum, codicillum (codicellum), tabulas, rationes, gesta, libellos, cautiones, epistolas, in fraudem alterius mutaverit. Qui testamentum, codicillum, tabulas, rationes, gesta, libellos, cautiones, epistolas in fraudem alterius, quocumque loco deleverint, mutaverint, subiecerint, subreperint, incenderint, raserint, aut aes, argentum, vel ferrum inauratum scientes pro auro dederint, vel vendiderint, vel subposuerint, quique pro argento stannum subiecerint, vel exteriorem circum solidi praeciderint, quive, ut id fieret, iusserint operamve dederint, poenam sustineant falsi crimini constitutam.* [Paul. 5, 25, 1. 5.] Traduzione da O. Licandro, *op. cit.* “90 Se qualcuno per frodare un altro abbia cambiato un testamento, un codicillo, delle tavole, dei registri, degli atti, dei libelli, delle cauzioni, delle lettere. Coloro che in qualunque luogo abbiano distrutto, modificato, sostituito, sottratto, incendiato, raschiato un testamento, un codicillo, delle tavole dei registri, degli atti, dei libelli, delle garanzie, delle lettere al fine di frodare un terzo oppure abbiano scientemente dato o venduto o falsificato bronzo, argento, ferro dorato al posto del loro e coloro che abbiano sostituito lo stagno al posto dell’argento o coloro che abbiano raschiato il cerchio esterno del solido o coloro che, affinché venisse fatto ciò, abbiano ordinato e fatto eseguire il lavoro, subiscano la pena stabilita per il crimine di falso.”

30 Sui falsari

Sappia poi l'erede designato o il legatario o il liberto che, se con la loro connivenza o consapevolezza sarà tentata qualcosa del genere, essi dovranno essere privati non solo del provento stesso o del frutto di quella scrittura, ma anche che non potranno evitare la pena del falso. Cadrà in questo reato chiunque presterà opera o impegno nella confezione di tali testamenti, perché vogliamo che siano libere le volontà dei testatori e perché la persuasione altrui non debba conseguire nulla⁵²³.

XXXI Ut voluntatem suam facere volenti nullus contradicat.

Ne quis voluntatem suam facere volenti aut testes quolibet nomine deterreat aut contradictor existat: cum, si quid actionis fuerit, eam legibus adversum haeredem possit exercere.

[D.29.6.2pr. (Paul. lib. 44 ad ed.)]

31 Che nessuno impedisca di attuare la propria volontà a colui che lo desidera
Che nessuno, a qualsiasi titolo, impedisca a chi lo voglia di testare, oppure scoraggi i testimoni, o compaia un oppositore, potendo, se ci sarà una qualche azione, esercitarla contro l'erede secondo le leggi⁵²⁴.

XXXII De barbaris, qui voluerint iure testari.

Barbaris, quos certum est reipublicae militare, quomodo voluerint et potuerint, faciendi damus licentiam testamenti, sive domi sive in castris fuerint constituti.

[D.29.1.1pr. (Ulp. lib. 45 ad ed.); Ulp.23.10]

32 Sui barbari che abbiano espresso la volontà di fare legalmente testamento.
Ai barbari, che è certo che militano per lo Stato, diamo facoltà di fare testamento come abbiano voluto e abbiano potuto, sia che si trovino nella loro sede sia nell'accampamento militare.

⁵²³ Traduzione da O. Licandro, *op. cit.*, p.159.

⁵²⁴ Traduzione da O. Licandro, *op. cit.*, p.159.

XXXIII De his, qui ab intestato possunt succedere.

Is qui ab intestato defuncti sperat hereditatem, si volentem testatorem prohibeat facere testamentum, tanquam ab indigno eius hereditas auferatur.

[Paul. 5, 12, 2; D.29.6.1pr. (Ulp. lib. 48 ad ed.); C.6.34.2 (Impp. Diocl. et Maxim., a. 285)]

33 Su coloro che possono succedere all'intestato

Colui che si aspetta l'eredità del defunto intestato, qualora impedisca di fare testamento al testatore che [lo] voglia si veda tolta l'eredità per indegnità⁵²⁵.

LXXII De allegatione testamentorum.

Testamenta, sicut leges praecipunt, allegentur : hoc modo fides voluntatis alienae titubare non poterit.

72 Sull'allegazione dei testamenti

I testamenti, come prescrivono le leggi, siano depositati in tal modo l'autenticità della volontà altrui non potrà essere incerta⁵²⁶.

Il testo dell'*Edictum* presenta disposizioni inerenti sia la disciplina della successione *ab intestato*⁵²⁷ sia quella testamentaria. Da una prima analisi appare evidente che due sono le tipologie testamentarie possibili: una dedicata ai civili⁵²⁸ ed una dedicata ai soli militari⁵²⁹.

Il testamento dei civili è governato dal *ius commune* e, di fatto, l'*Edictum* altro non fa che riportare in versione semplificata la regolamentazione del testamento romano di epoca tardo antica, limitandosi pressoché ai requisiti formali senza addentrarsi in quelli di carattere sostanziale.

Il capitolo 28 concede la facoltà di fare testamento a tutti coloro i quali ne hanno diritto secondo le leggi (romane) e stabilisce il numero di testimoni in cinque o sette; il capitolo

⁵²⁵ Traduzione di O. Licandro, *op. cit.*, p.159.

⁵²⁶ Traduzione di O. Licandro, *op. cit.*, p.159.

⁵²⁷ *Ed. Theod.* Cap. 23; 24; 26; 27.

⁵²⁸ *Ed. Theod.* Cap. 28; 29; 30; 31; 33; 72.

⁵²⁹ *Ed. Theod.* Cap. 32.

successivo tratta il caso del testatore analfabeta o impossibilitato ad apporre il proprio sigillo all'atto di ultima volontà e autorizza a ciò un ottavo testimone di specchiata fede. Viene condannato colui il quale, a qualsiasi titolo, impedisca ad un soggetto di fare il proprio testamento; anche colui che spera nella morte intestata del *de cuius* e si adopera perché ciò accada impedendogli di confezionare l'atto testamentario, verrà diseredato per indegnità. Si arriva a minacciare la pena impartita dalla legge romana per colui che, sperando *ab intestato* l'eredità, tenta di impedire con la violenza che l'eredità gli venga sottratta per mezzo di testamento⁵³⁰. In tale disposizione il concetto di sperare è da intendersi come attendere con sicurezza ciò che si ha ragione di credere spetti, legittima attesa, non è un mero desiderare.

Il capitolo 30 condanna, così come ripete il capitolo 90, colui il quale abbia contribuito, con qualsiasi ruolo e motivazione, alla falsificazione delle tavole testamentarie, alla restituzione di quanto ricevuto in virtù di ciò e alla pena comminata per il falso.

Degna di particolare nota è la disposizione contenuta nel capitolo 32, tratta in modo specifico del testamento militare e riprende con grande chiarezza il privilegio espresso dal noto passo traiano⁵³¹: *quomodo voluerint et potuerint*; privilegio che Teodorico concede anche ai barbari *quos certum est rei publicae militare*. La libera *testamenti factio* secondo l'uso militare era concessa solamente a quei barbari che, avendone i requisiti, erano parte dell'esercito⁵³². Poteva essere parte dell'esercito, quindi soldato, colui il quale deve e può rispondere all'eribanno regio⁵³³: *in procintu semper erit, qui barbaros prohibere contendit, quia solus metus cohibet, quos fides promissa non retinet*⁵³⁴.

Viene ulteriormente specificato che il privilegio miliare è valevole per i barbari, soldati, *sive domi, sive in castris puerint constituti*, nonostante non siano effettivamente *mobilitati*, poiché vengono comunque considerati sempre come soldati in servizio.

Il privilegio secondo il quale è permesso ai soldati di testare *iure militari* anche se non effettivamente in missione, si trova in piena antitesi con la limitazione posta da Giustiniano, che riserva tale privilegio solo ai *milites in expeditione occupati*⁵³⁵, poiché:

⁵³⁰ Ed. Theod. Cap. 33.

⁵³¹ D.29.1.1 cfr Ulp. XXIII.10.

⁵³² Cass. Sen. Var. 1.4.5.11.

⁵³³ Cass. Sen. Var. 1.24.

⁵³⁴ Cass. Sen. Var. 2.5 cfr 1.11.

⁵³⁵ C.2.49 (50).8 (Imp. Just. a. 529); C.7.35.8 (Imp. Just. a. 529); C.6.21.17 (Imp. Just. a. 529), *restitutio in integrum*, sospensione della prescrizione e beneficio di testare *more militiae*.

*ne quidam putarent in omni tempore licere militibus testamenta, quomodo voluerint componere, sancimus etc*⁵³⁶.

Questa estensione del privilegio militare anche ai soldati di origine barbara denota un elemento importante all'interno della società: esistevano molte tensioni e differenze di trattamento tra la popolazione gota e quella autoctona ma allo stesso tempo, come nel caso in oggetto, questa società poteva mostrare anche segnali di avvicinamento e parificazione giuridica.

Il soggetto barbaro, in virtù del suo *status* di soldato, poteva godere dello stesso privilegio normativo di cui godeva il soldato romano, alla sola condizione che fosse posto al servizio delle schiere imperiali. Non tutti i barbari e nemmeno tutti i barbari soldati, ma solamente i barbari soldati nell'esercito imperiale.

L'importanza di tale norma non risiede solamente nell'aver dato inizio allo sgretolamento del monolite rappresentato dalla successione legittima all'interno della comunità ostrogota, ma anche, e soprattutto, perché questa estensione rappresenta un passo importante verso la parificazione di trattamento e la parificazione giuridica tra popolazione romana autoctona e la popolazione gota.

⁵³⁶ C.6.21.17 (Imp. Just. a. 529), non abbiamo che un'epitome della costituzione Basil. XXXV,21,53 cfr *Inst.* 2,11 pr.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito*, a cura di G.G. Archi, Milano, 1978
- AA. VV., *Società romana e impero tardoantico. Istituzioni, ceti, economie*, a cura di A. Giardina, Roma-Bari, 1986
- AA. VV., *Lineamenti di storia del diritto romano⁴*, a cura di M. Talamanca Milano, 1989
- AA. VV., *L'armée romaine et les barbares du III au VII s. Colloque de saintgermain-en-laye. Textes réunis par françoise vallet et michel kazanski*, Condé-Sur-Noireau, 1993
- AA. VV., *Storia di Roma, III, 1: l'età tardoantica, crisi e trasformazioni*, a cura di A. Carandini, L. Cracco ruggini, A. Giardina, Torino 1993
- AA. VV., *Storia di Roma, III, 1: i luoghi e le culture*, a cura di A. Carandini, L. Cracco ruggini, A. Giardina, Torino 1993
- AA. VV., *Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 2001
- AA. VV., *Spätromische militärausrüstung. Proceedings of the eleventh international Roman military equipment conference, mainz, 1998*, A cura di Von J. Oldenstein, O. Gupte, Oxford-Oakville, 2001
- AA. VV., *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. Lokin e B.H. Stolte, Pavia, 2011,
- AA. VV., *Civitas, arma, iura. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'europa (sec. III – VIII)*, a cura di F. Botta e L. Loschiavo, Cagliari, 2015
- Abadal y de vinyals, *A' propos du leges visigothique en Espagne*, in *Caretteri del secolo VII in occidente*, Spoleto, 1958
- B. Albanese, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo, 1978
- B. Albanese, *Sul senatoconsulto liboniano*, in *Scritti giuridici*, II, Palermo, 1991
- E. Albertario, *Appunti sul peculio castrense*, in *BIDR*, XXXIX, Milano, 1931
- S. Alessandrì, *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus, erc scriptores iuris romani*, [direz. A. Schiavone] 7, Roma-Bristol, 2020,
- G. Alföldy, *Storia sociale dell'antica Roma*, Wiesbaden 1984, tr. It. Bologna 1987.

- G. Arnaldi, *Lineamenti di storia dell'Italia nell'alto medioevo (secoli VI-X)*, in *Storia d'Italia. I. Il medioevo*, Torino, 1959
- L. Amirante, *Captivitas e postliminium*, Napoli, 1950
- L. Amirante, *Prigione di guerra, riscatto e postliminium: lezioni*, Napoli, 1969-1970
- L. Amirante, *Una storia giuridica di Roma*, Napoli, 1994
- M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale, I*, Firenze, 1966
- M. Amelotti, *Massime, glosse e compilazioni giuridiche in età tardo-antica*, in *Scritti giuridici* (a cura di L. Migliardi Zingale), Torino, 1996
- G. G. Archi, *I nuovi frammenti e il diritto criminale romano*, in G.G. Archi, M. David, E. Levy, R. Marichal, H.L.W. Nelson, *Pauli sententiarum fragmentum Leidense* (cod. Leid, b.p.l. 2589), Leiden, 1956
- G.G. Archi, *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*, in *Giustiniano legislatore*, Bologna, 1970
- G. Archi, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976
- G.G. Archi, *Sulla cosiddetta "massimazione" delle costituzioni imperiali*, in *SDHI*, 52, 1986
- G.G. Archi, *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari, 1987
- V. Arangio-Ruiz, *La successione testamentaria secondo i papiri greco – egizi*, Napoli, 1906
- V. Arangio-Ruiz, *L'origine del "testamentum militis" e la sua posizione nel diritto romano classico*, in *BIDR*, XVIII, Milano, 1906
- V. Arangio-Ruiz, *Un liber mandatorum da Augusto ad Antonino Pio*, in *Atene e Roma*, 1922
- V. Arangio – Ruiz, *Sul reato di diserzione in diritto romano*, a cura di L. Labruna, in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1974
- V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1974
- M. Ascheri, *Il diritto dal tardo impero romano all'alto medioevo*, Torino, 2007
- R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova, 2006
- R. Astolfi, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli, 2012

- G. Astuti, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti. Età Romano-barbarica*, Padova, 1968
- G. Astuti, *Note sull'origine e attribuzione dell' "edictum theoderici regis"*, in *St. on. E. Volterra*, V, Milano, 1971
- C. Azzara, *Le invasioni barbariche*, Bologna, 1999
- A. Barbero, *9 agosto 378: il giorno dei barbari*, Roma 2005
- A. Barbero, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Bari 2006
- S.A. Barney, W.J. Lewis, J.A. Beach, O. Berghof, *The etymologies of isidore of seville*, Cambridge 2006
- T.D. Barnes, *Imperial campaigns, a.d. 285-311*, in *Phoenix*, XXX, 1976
- F. Baver - Gerland, *Das Erbrecht der Lex Romana Burgundionum*, Berlin, 1995
- F. Beyerle, *Gesetze der burgunden*, Weimar, 1936
- L. Bessone, *Stirpi barbariche e impero sul Reno e sul Danubio*, Firenze 1977
- P. Bianchi, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano, 2007
- B. Biondi, *Corso di Diritto Romano, Successione Testamentaria, I*, Milano, 1936
- B. Biondi, *Istituzioni di Diritto Romano*⁴ Milano, 1965
- B. Biondi, *Il peculium dei palatini costantiniani*, in *LABEO*, 19, Napoli, 1973
- E. Birley, *Septimius Severus and the roman army*, in *Epigraphische studien*, VIII, 1969
- A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano, 1982
- P. Bonfante, *Storia del diritto Romano*⁴ Milano, 1959
- F. P. Bonifacio, *Cognitor, procurator e rapporto processale*, in *st. in on. di P. de Francisci*, IV, Milano, 1956
- A. K. Bowman, M.W. Haslam, S.A Stephens, M.L. West, *The oxyrhynchus papyri*, XLV, London, 1977
- L. Braccesi, U. Agnati, *Epigrafia latina*, Bologna 2007
- C.E. Brand, *Roman military law*, Austin, 1968
- P. Brennan, *Diocletian and the goths*, in *Phoenix*, XXXVIII, 1984
- M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi Romani*, Napoli, 1971
- M. Bretone, *Storia del diritto Romano*, Roma- Bari, 1987
- M. Bretone - M. Talamanca, *Il diritto in Grecia e a Roma.*, Bari, 1981
- G. Brizzi, *"Soldatenkaiser"*, *illyriciani ed altri problemi*, in *RSA*, VIII, 1978

- G. Brizzi, *Il trattato de rebus bellicis e l'impiego delle artiglierie in età tardoantica*, in *Studi militari romani*, Bologna 1983G.
- Brizzi, *Ancora su illyriciani e soldatenkaiser: qualche ulteriore proposta per una messa a fuoco del problema*, in *Dall'Adriatico al Danubio. L'Ilirico nell'età greca e romana*, Bologna, 2004
- G. Brizzi, *Dall'orbe romano alla partizione "katà ethne": genesi e dissoluzione di un impero universale*, in *Le radici dell'identità. Grandi e piccole patrie tra mondo antico ed età contemporanea*, Bologna 2005
- G. Brizzi, *Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico*, Bologna 2008
- G.M. Browne, R.A. Coles, J.R. Rea, J.C. Shelton, E.G. Turner, *The oxyrhynchus papyri*, XLI, London, 1972
- E. F. Bruck, *Caesarius of arles and the Lex Romana Visigothorum*, in *St. on. Arangio – Ruiz*, I, Napoli, 1953
- A. Budrese, *Manuale di Diritto Privato Romano*², Torino, 1964
- A. Budrese, *Manuale di Diritto Privato Romano*⁴, Torino, 1993
- M. Bueno, *El breviarario de Alarico: ¿fuente del derecho Romano tardío o fuente del derecho visigodo?*, in *Acc. Rom. Costant.*, XIV, Napoli 2003
- T.S. Burns, *Barbarians within the gates of Rome. A study on roman military policy and the barbarians, ca. 375-425 a.d.*, Bloomington-Indianapolis 1994.
- T.S. Burns, *Rome and the barbarians, 100 b.c.-a.d. 400*, Baltimore 2003
- F. Calasso, *Medio evo del diritto. I. Le fonti*, Milano, 1954
- F. Calasso, *Il problema istituzionale dell'ordinamento barbarico in Italia*, in *Il passaggio dall'antichità al medioevo in Occidente, settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo*, IX, Spoleto, 1962
- A. Calderini, *I Severi. La crisi dell'impero nel III secolo*, Bologna 1949
- S. Calderone, *Da Costantino a Teodosio*, in *nuove questioni di storia antica*, Milano 1968
- A. Cameron, *Il tardo impero romano*, [tr. It. Bologna 1995], London 1993
- B. Campbel, *Ihe marriage of soldiers under the Empire*, in *JRS* ,68, Cambridge,1978
- C. A. Cannata, *Corso di istituzioni di diritto romano, I e II*, Torino, 2001
- M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, 2007

- M. Caravale, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, Torino, 2013
- M. Carcani, *Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i Romani*, rist. in *Antiqua*, Napoli, 1981
- M. Carini, *Aspetti della 'Lex Romana Visigothorum'*, in *BIDR*, 101-102, 1998-1999
- A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1979
- A. Cavanna, *Diritto e società: il diritto nel regno ostrogoto e longobardo*, in *Magistra Barbaritas. I Barbari in Italia*, Milano, 1984
- J.M. Carrié, *L'esercito: trasformazioni funzionali ed economie locali*, in *Società romana ed impero tardoantico 1: istituzioni ceti economie*, a cura di A. Giardina, 1986
- J.M. Carrié, *Il soldato*, in *L'uomo romano*, a cura di a. Giardina, Bari 1989,
- J.M. Carrié, *eserciti e strategie*, in *Storia dei Greci e dei Romani*, 18, *La Roma tardoantica, per una preistoria dell'idea di Europa*, Milano, 2008
- G. Cascarino, *L'esercito romano. Armamento e organizzazione. Vol. I: dalle origini alla fine della repubblica*, Città di Castello 2007
- G. Cascarino, C. Sansilvestri, *L'esercito romano. Armamento e organizzazione. Vol. III: dal III secolo alla fine dell'impero d'occidente*, Città di Castello, 2009
- G. Cascarino, *Castra. Campi e fortificazioni dell'esercito romano*, Città di Castello 2010.
- G.A. Cecconi, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.c.)*, Como 1994
- A. Cenderelli, *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano, 1973
- A. Cenderelli, *Digesto e predigesti. Riflessioni e ipotesi di ricerca*, Milano, 1983
- M. Cesa, *Impero tardoantico e barbari: la crisi militare da Adrianopoli al 418*, Como, 1994
- L. Chiazzese, *Vicende e interpretazione delle fonti romane in occidente*, in *AUPA*, 33, 1972
- L. Chiazzese, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Palermo, 1993
- G. Chevailler, *Notes sur le testament militaire*, in *Varia*, 2, Paris, 1956

- G. Chevrier – G. Pieri, *Le Loi Romaine des Burgondes*, in *IRMAE*, Pars I,2 baaδ, Milano, 1969
- G. Clemente, *La notitia dignitatum: l'immagine e la realtà dell'impero tra IV e V secolo*, Cagliari, 1968
- M. Colombo, *La forza numerica e la composizione degli eserciti campali durante l'alto impero: legioni e auxilia da Cesare Augusto a Traiano*, in *Historia*, LVIII, 1, 2009
- G. Consiglio, *Il soldato: carriera militare e vita privata*, in *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldai, donne e bambini nella Roma imperiale*², Brescia, 1997
- M.E. Consoli, *I germani nella visione militare e politica di cesare e di tacito*, Napoli, 2008
- G. Coppola Bisazza, *Profili di diritto privato romano*, I, Milano, 2016
- E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale, I, l'alto medioevo*, Roma 1995
- E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, 2000
- E. Costa, *Storia del diritto privato Romano*², Torino, 1925
- L. Cracco Ruggini, *uomini senza terra e terra senza uomini*, in *Quaderni di sociologia rurale, III*, 1963
- L Cracco Ruggini, *I barbari in italia nei secoli dell'impero*, in *Magistra barbaritas. I barbari in italia*, Milano 1984
- V. Crescenzi, *Per una semantica del lavoro giuridicamente rilevante in Isidoro di Siviglia, nella Lex Romana Visigothorum, nell'Edictum Theoderici, e nella Lex Visigothorum*, in *Ravenna capitale, uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia*, Ravenna, 2012
- G. Crifò, *Principi di diritto penale romano*, in *Labeo*, 19, Napoli, 1973
- G.A. Crump, *Ammianus and the late roman army*, in *Historia*, XXII, 1973
- Cosentini, *Lezioni di esegesi delle fonti del diritto romano*, Catania, 1978
- M. F. Cursi, *La struttura del "postliminium" nella repubblica e nel principato*, Napoli, 1996
- A. D'ors, *La territorialidad del derecho de los visigodos*, in *I goti in occidente*, Spoleto, 1956
- A. D'ors, *El codigo de eurico. Estudios visigoticos II*, Roma – Madrid, 1960
- A. D'ors, rec. a R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II*,1, Torino 1990, in *IVRA*, 41, 1990 (pubbl. 1993)

- D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978
- D. Dalla - R. Lambertini, *Istituzioni di diritto romano*³, Torino, 2006
- Y.A. Dauge, *Le barbares. Recherches sur la conception Romaine de la barbarie et de la civilisation*, Bruxelles, 1981
- I. De falco, *I giuristi e il testamentum militis. L'orientamento di iavolenus priscus*, in *SDHI*, LXXX, 2014
- P. De Francisci, *Arcana Imperii*, Milano, 1948
- L. De giovanni, *Introduzione allo studio del diritto Romano tardoantico*³, Napoli, 1999
- L. De Giovanni, *Diritto Romano tardoantico*⁵, *Lezioni*, Napoli, 2001
- L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007
- R. De hube', *Histoire de la formation de la loi bourguignonne*, Parigi, 1867
- M.R. De Pascale, *Sul divieto per il miles di fungere da cognitor o procurator in giudizio*, in *Index 15*, Napoli, 1987
- M.R. De Pascale, *Collegia in castris. Associazionismo previdenziale/assicurativo nell'esperienza romana*, Napoli, 1994
- G. De Sanctis, *Storia dei romani*, Firenze 1907
- F. Del giudice, S. Beltrani, *Dizionario giuridico romano*, Napoli 1993.
- A. Dell'Oro, "Mandata" e "litterae", Bologna, 1960
- A. Dell'Oro, *Il divieto del matrimonio fra il funzionario romano e la donna di provincia*, Milano, 1963
- A. Dell'Oro, *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana*, Milano, 1968
- E. Demougeot, *De l'unité a la division de l'empire romain. 395-410*, Paris, 1951
- E. Demougeot, *La formation de l'europe et les invasions barbares. Des origines germaniques à l'avènement de dioclétien*, I, Paris 1969
- E. Demougeot, *La notitia dignitatum et l'histoire de l'empire d'occident au début du ve siècle*, in *Latomus*, XXXIV, 1975
- E. Demougeot, *La formation de l'europe et les invasions barbares. De l'avènement de Dioclétien au début du vie siècle*, II, 1, Paris, 1979
- L. Di Cintio, *Note sui contenuti della "interpretatio": divinazione e custodia carceraria*, in *RDR*, 8, 2008

- L. Di Cintio, *Ancora sulle "interpretationes"*, in *RDR*, 10, 2010
- D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di "querela inofficiosi testamenti"*, 1, Napoli, 2012
- D. Di Ottavio, *Uti legassit ... ita ius esto, alle radici della successione testamentaria in diritto romano*, Napoli, 2016
- O. Diliberto, *L'età delle codificazioni. Le fonti del diritto nell'età del dominio (IV- VI sec. d.C.)*, in *Storia della società italiana*, IV, Milano 1999
- W. Ensslin, *Zu pap. Oxyrhynchus i, 43, recto*, in *Aegyptus* XXXII, 1, 1952
- W. Ensslin, *Le riforme di Diocleziano*, in *Storia antica*, XII, 2, *Crisi e ripresa dell'impero. 193-324 d.C.*, Cambridge 1961, tr. it. Milano 1970
- A.L. Epstein, *L'identità etnica. Tre studi sull'etnicità*, London 1978, tr. it. Torino 1983
- P.L. Falaschi, *Edictum Theoderici Regis Italiae*, Milano 1966
- M. Falco, *Le disposizioni pro anima: fondamenti dottrinali e forme giuridiche*, Asti, 1911
- G. Falcone, *'Beneficia imperiali' e 'logica del sistema'. Spunti di metodo tra le righe di Alberto Burdese*, in *BIDR*, CIX, 2015
- G. Famiglietti, *gli schiavi nell'esercito romano: principi e realtà*, in *LABEO*, XXV, 1979
- G. Famiglietti, *Ex Ruffo leges militares*, Milano, 1980
- A.C. Fernandez Cáno, *Una explicación de la presencia de cth.1.4.3 en la "Lex Romana Wisigothorum"*, in *Index*, 3, 2002
- G. Ferrari Dalle Spade, *Ricerche sul diritto ereditario in occidente nell'alto medioevo con speciale riguardo all'Italia*, Padova, 1914
- G. Ferrari Dalle Spade, *Codificazione giustiniana e leggi romane dei barbari*, in *scritti giuridici*, II, Milano, 1954
- C. Ferrini, *Intorno a due papiri giuridici di Harît (Fayûm). Postille*, in *RIL*, 34, 1901
- C. Ferrini, *Manuale di pandette*, Milano, 1904
- L. Fezzi, *una nuova tabula dei privilegi per i soldati e i veterani*, in *ZPE*, CLXIII, 2007
- R.O. Fink, *Roman military records on papyrus*, Princeton 1971
- R. Fiori, *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR* 105, Roma, 2011
- H. Fitting, *Soldatentestament*, Halle, 1866
- H. Fitting, *Das castrense peculium*, Halle, 1871

- V. Forlani, *In tema di fedecommesso come strumento di sanatoria di disposizioni invalide*, in *Koinonia*, 42, 2018
- G. Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano 1953
- G. Forni, *contributo alla storia della dacia romana*, in *Athenaeum*, XXXVI, 1958
- G. Forni, *Esperienze militari nel mondo romano*, in *Nuove questioni di storia antica*, Milano, 1969
- G. Forni, *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell'impero*, in *ANRW*, II.1, Berlin, 1974
- G. Forni, *Limes: nozioni e nomenclature*, in *Il confine nel mondo classico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1987
- G. Forni, *Supplemento II*, in id., *esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, Stuttgart, 1992
- G. Forni, M. Malavolta, E.W.B. Fentress, N. Benseddik, *Limes*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, IV, 1960-1985
- P. Fraccaro, *Della guerra presso i romani*, Pavia 1975
- D. Frye, *Gundobad, the Leges bBurgundionum and the struggle for sovereignty in burgundy*, in *Classica et Medievalia*, 41, 1990
- G. Freyburger, *César face aux barbares. Sens et emplois du mot barbarus dans le de bello gallico et le de bello civili*, in *BFLM*, VIII, 1976-77
- P. Frezza, *Corso di storia del diritto romano*², Roma, 1968
- E. Gabba, *Sulle influenze reciproche degli ordinamenti militari dei parti e dei Romani*, in *Atti del convegno sul tema: la Persia e il mondo greco-Romano*, Roma 1966
- E. Gabba, *Considerazioni sugli ordinamenti militari del tardo impero*, in *Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo*, XV, *ordinamenti militari in occidente nell'alto medioevo*, Spoleto 1968
- G. Gallo, *Nacionalidad y territorialidad de derecho en la epoca visigoda*, in *AHDE*, 13, 1936 – 1941
- G. Gallo, *La territorialidad de la legislacion visigoda*, in *AHDE*, 14, 1942 – 1943
- G. Gallo, *Consideracion critica de los estudios sobre la legislacion y la costumbre visigodas*, in *AHDE*, 44, 1974
- A. Garcia y Bellido, *Estudios sobre la legio VII gemina y su campamento en león*, in *Legio VII gemina*, León, 1970

- P. Garnsey, *Septimius Severus and the marriage of soldier*, in *California st. in class. Ant.* 3, 1970
- S. Gasparri, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra antichità e medioevo*, Roma, 1997
- J. Gaudemet, *Le bréviaire d'Alaric et les epitome*, in *Irmae*, i 2 b aa β, Milano, 1965
- J. Gaudemet, *Institutions de l'antiquité*, Paris, 1967
- A. Gaudenzi, *Gli editti di Teodorico e di Atalarico e il diritto romano nel regno degli ostrogoti*, Bologna, 1884
- A. Gaudenzi, *Un'antica compilazione di diritto romano e visigoto con alcuni frammenti delle leggi di Eurico, tratta da un manoscritto della biblioteca di Holkham*, Bologna, 1886
- M. Genovese, *Mortis causa capitur. Di una speciale categoria di acquisti patrimoniali*, Torino, 2011
- G. Giannelli, S. Mazzarino, *Trattato di storia romana*, II, Roma 1956
- A. Giardina, *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977.
- A. Giardina, *Anonimo: le cose della guerra*, Milano, 1989
- E. Gibbon, *Storia della decadenza e caduta dell'impero romano*, Torino, 1987
- A.S. Gibert, *Fuentes del derecho visigotico*, in *ASD*, 3 – 4, 1959 - 1960
- V. Giuffrè, *la guerra secondo i romani*, in *INDEX*, 3, 1972
- V. Giuffrè, *Aspetti costituzionali del potere dei militari nella tarda repubblica*, Napoli, 1973
- V. Giuffrè, *Arrio Menandro e la letteratura de re militari*, in *LABEO*, 20, Napoli, 1974
- V. Giuffrè, *La letteratura de re militari. Appunti per una storia degli ordinamenti militari*, Napoli, 1974
- V. Giuffrè, a cura di, *Documenti testamentari Romani*, Milano, 1974
- V. Giuffrè, *Militum disciplina e ratio militaris*, in *ANRW*, II.13, Berlin, 1980
- V. Giuffrè, *Un elemento della crisi del sistema*, in *La rivoluzione Romana, inchiesta tra antichisti*, Napoli, 1982
- V. Giuffrè, *il diritto militare dei Romani²*, Bologna, 1983
- V. Giuffrè, *Testimonianze sul trattamento penale dei milites*, Napoli, 1989
- V. Giuffrè, *Dal diritto romano al diritto bizantino*, in *Lecture e ricerche sulla res militaris*, II, Napoli, 1996

- V. Giuffrè, *Di taluni scritti intorno alla guerra ed ai suoi protagonisti*, in *Lecture e ricerche sulla res militaris*, I, Napoli, 1996
- V. Giuffrè, *Iura e arma. Intorno al VII libro del codice teodosiano*, in *Lecture e ricerche sulla res militaris*, II, Napoli, 1996
- V. Giuffrè, *Lecture e ricerche sulla res militaris*, I e II, Napoli, 1996
- V. Giuffrè, *I milites ed il commune ius privatorum*, a cura di L. De Blois – E. Lo Cascio, in *The impact of the Roman Army (200 BC – AD 476), Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspect*, Leiden – Boston, 2007
- V. Giuffrè, *divagazioni intorno al diritto romano*, Napoli, 2014
- G. Gigli, *forme di reclutamento militare durante il basso impero*, in *RAL*, ser. 8, II, 1947
- G. Gigli, *la flotta e la difesa del basso impero*, in *RAL*, ser. 8, I, 1948
- G. Gigli, *i protectores e i domestici nel iv secolo*, in *RAL*, ser. 8, IV, 1949
- F. Glück, *Commentario alle Pandette*, XXIX, Milano, 1907
- F. Grosso, *Il diritto latino ai militari in età flavia*, in *Rivista di cultura classica e medievale*, 7, Roma, 1965
- A. Guarino, *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto Romano*, in *RIL*, LXXII, 1938 – 1939
- A. Guarino, *Sul ius singulare postliminii*, in *ZSS*, 61, 1941
- A. Guarino, *L'oggetto del castrense peculium*, in *BIDR*, XLVIII, Milano, 1941
- A. Guarino, *Pauli de iure codicillorum liber singularis*, in *ZSS*, 62, 1942
- A. Guarino, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli, 1968
- A. Guarino, *Storia del diritto Romano*⁴, Napoli, 1969
- A. Guarino, *La condanna nel limite del possibile*², Napoli, 1978
- A. Guarino, *Diritto privato Romano*⁸, Napoli, 1988
- A. Guarino, *Giusromanistica elementare*, Napoli, 1989
- A. Guarino, *Giovaleno e il ius postliminii*, in *Pagine di diritto romano V*, Napoli, 1994
- A. Guarino, *L'oggetto del peculium castrense*, in *Pagine di diritto romano VI*, Napoli, 1995
- M. Guidetti, *Vivere tra i barbari, vivere con i romani. Germani e arabi nella società tardoantica, IV-VI secolo*, Milano 2007.
- G. Haenel, *Lex Romana Visigothorum*, 1849 rist. Aalen, 1962

- M. Hassall, *Romani e non romani, il mondo di Roma imperiale. III: economia, società e religione. Parte nona: la società*, a cura di John Wacher, London-New York 1987, tr. It. Bari 1989
- P. Heather, *Goths and romans. 332-489*, Oxford, 1991
- P. Heather, *La caduta dell'impero romano. Una nuova storia*, London 2005, tr. It. Milano, 2006
- A. Hernandez Gil , *El testamento Militar*, Madrid, 1946
- O. Huck, *La legislazione dei regni romano – barbarici*, in *Roma e i barbari. La nascita di un nuovo mondo*, Milano, 2008
- J. Iglesias, *Derecho Romano*⁶, Barcellona, 1986
- J. Iglesias, *Derecho Romano*¹⁰, *Historia y instituciones*, Barcelona, 1990
- V. Ilari, *Gli italici nelle strutture militari romano*, Milano, 1974
- A.H.M. Jones, *The dediticii and the constitutio antoniniana*, in *Roman government and law*, Oxford, 1960
- A.H.M. Jones, *il tardo impero romano. 284-602 d.c.*, I, 1a ed. Oxford 1964, tr. It. Milano, 1973
- A.H.M. Jones, *il tardo impero romano. 284-602 d.c.*, II, 1a ed. Oxford 1964, tr. It. Milano, 1974
- A.H.M. Jones, *il tardo impero romano. 284-602 d.c.*, III, 1a ed. Oxford 1964, tr. It. Milano, 1981
- A.H.M. Jones, *Il tramonto del mondo antico*, London, 1966, tr. it. Bari, 1972
- O. Karlowa, *Romische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1885
- M. Kaser, *Storia del diritto romano*, trad. it., Milano, 1977
- S. Kerneis-poly, *les numeri ethniques de l'armée romaine au iie et iiie siècles*, in *RSA*, XXVI, 1996
- W. Kunkel, *Linee di storia giuridica romana*, trad. it., Napoli, 1973
- F. La Rosa, *I peculii speciali in diritto romano*, Milano, 1953
- F. La Rosa, *Ancora in tema di peculium castense*, in *st. in on. di P. de Francisci*, II, Milano, 1956
- R. Lambertini, *La codificazione di Alarico II²*, Torino, 1991
- R. Lambertini, *sull'epitome gai' nel breviarium'*, in *LABEO*, 41, 1995

- R. Lambertini, *Concezioni delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel breviario alariciano*, in *Nozioni, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne, ricerche dedicate al professor F. Gallo*, Napoli, 1997
- R. Lambertini, *bonorum possessio secundum nuncupationem*, in *LABEO*, 46, 2000
- R. Lambertini, *Introduzione allo studio esegetico del diritto Romano*³, Bologna, 2006
- R. Lambertini, *Avviamento allo studio testuale del diritto romano*, Torino, 2015
- A. Lattocco, *Ratio legis militaris e castrensis iurisdictio in Livio, in Arrio Menandro e nella odierna codicistica*, in *Rassegna della Giustizia Militare*, 42 n.4, Roma, 2017
- Y. Le Bohec, *La troisième légion auguste*, Paris 1989
- Y. Le Bohec, *Les unités auxiliaires de l'armée Romaine en Afrique proconsulaire et Numidie sous le Haut Empire*, Paris 1989
- Y. Le Bohec, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del III secolo*, Paris 1989, tr. It. Roma 1992
- Y. Le Bohec, *Limitanei et comitatenses. Critique de la thèse attribuée à Theodor Mommsen*, in *Latomus*, LXVI, fasc. 3, 2007
- Y. Le Bohec, *Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell'impero*, Paris 2006, tr. It. Roma 2008
- Y. Le Bohec, *L'armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la « crise du III^e siècle »*, Condé-sur-Noireau 2009
- P.S. Leicht, *Storia del diritto italiano, le fonti*, Milano, 1956
- O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*, 1956
- O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, I e II, ristampa anastatica a cura di L. Capogrossi Colognesi, Roma, 2000
- C. Letta, *La dinastia dei Severi*, in *Storia di Roma, II, 2: i principi e il mondo*, Torino, 1991
- M.A. Levi, *L'Italia antica*, II, Milano, 1968
- A. Lewin, *Dall'Eufrate al Mar Rosso: Diocleziano, l'esercito e i confini tardoantichi*, in *Athenaeum*, LXVIII, 1990
- A. Lewin, *L'Italia: frontiere e barbari da Augusto al 476*, in *Storia della società italiana, i, 4. L'Italia antica: restaurazione e destrutturazione nella tarda antichità*, Milano, 1998

- O. Licandro, *L'occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'occidente, 455 – 565 d.c.*, Roma, 2012
- O. Licandro, *Edictum Theoderici, un misterioso caso librario del cinquecento*, Roma, 2013
- O. Licandro, *L'irruzione del legislatore romano – germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. d.C.)*, Napoli, 2015
- O. Licandro, *Pauli Sententiae: storia controversa di un testo illustre, tra autenticità, apocrifia e appunti di scuola*, in *SDHI*, 84, 2018
- G. Longo, *sulla capacità patrimoniale e processuale del filiusfamilias fornito di peculio castrense*, in *AUMA*, 1957
- S. Longo, *Filius familias se obligat?*, Milano, 2003
- L. Loreto, *per la storia militare del mondo antico*, Napoli, 2006
- A. Lovato, *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Bari, 2006
- A. Lovato, *P. Fay 10 (ulpianus 45 ad edictum) + p. Berol. Inv. P 11533*, in *Giurisprudenza romana nei papiri, tracce per una ricerca*, 2018
- B. Luiselli, *Storia culturale dei rapporti tra mondo Romano e mondo germanico*, Roma, 1992
- G. I. Luzzatto, *Scritti minori epigrafici e papirologici*, Bologna, 1984
- R. Macmullen, *Soldier and civilian in the later Roman empire*, Cambridge, 1963
- A. Maffi, *Ricerche sul postliminium*, Milano, 1992
- A. D. Manfredini, *Il "Codex Theodosianus" e il "Codex Magisterium vitae"*, in *Acc. Roman. Costant., Atti V Conv. Int.*, Città di Castello, 1983
- A. D. Manfredini, *Osservazioni sulla compilazione Teodosiana (C.Th. 1.1.5.6 e Nov. Teod.1)*, in *marginem a C.Th. 9.34 (de famosus libellis)*, in *Acc. Roman. Costant., Atti IV conv. Int.*, Perugia, 1981
- D. Mantovani, *Sulle consolidazioni giuridiche tardo antiche (rec. a falchi, sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Roma, 1989), in *LABEO*, 41, 1995
- G. Marasco, *erodiano e la crisi dell'impero*, in *ANRW*, II, 34, nr. 4, 1997
- M. Marrone, *Istituzioni di Diritto Romano*², Palermo, 1994
- R. Martini, *Diritti greci*, Siena, 2001
- S. Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo, I, Dal crollo dell'impero romano d'Occidente alla formazione dello "ius commune" (lezioni)*², Torino, 2011

- C. A. Maschi, *Il diritto romano* ², I, Milano, 1966
- A. Masi, *studi sulla condizione in diritto romano*, Milano 1966
- M. Mazza, *La dinastia severiana: da Caracalla a Severo Alessandro*, in *Storia della società italiana*, I, 3. *La crisi del principato e la società imperiale*, Milano 1996
- S. Mazzarino, *Stilicone. La crisi imperiale dopo teodosio*, Roma 1942
- S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo: ricerche di storia tardo-Romana*, Milano, 1951
- S. Mazzarino, *L'impero romano*, Roma, 1956
- S. Mazzarino, *La fine del mondo antico. Le cause della caduta dell'impero romano*, Bari, 1959
- S. Mazzarino, *Il de rebus bellicis e la gratiarum actio di Cl. Mamertino*, in *Studi di storiografia antica in memoria di L. Ferrero*, Torino, 1971
- S. Mazzarino, *L'impero romano*, II, Bari 1990, 1a ed. Bari 1973
- S. Mazzarino, *Il basso impero. Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Bari, 1974
- S. Mazzarino, *Pensiero storico classico*, Bari, 2011
- J. Meyer – Hermann, *Testamentum militis. Das römische Recht des Soldatentestaments: Entwicklung von den Anfängen bis zu Justinian*, Aachen, 2012
- G. Melillo, A. Palma, C. Pennacchio, *Lessico dell'Edictum Theoderici Regis*, Napoli, 1990
- G. Melillo, A. Palma, C. Pennacchio, *Lessico della "Lex Romana Burgundionum"*, Napoli, 1992
- A.R. Menéndez Argüín, *Evolución dell'armamento del legionario romano durante el s. III d.C. Y su reflejo en las tácticas*, in *HABIS*, XXXI, 2000
- L. Méry, *Barbares et civilisés chez les auteurs romains du 1er siècle av. J.-c.*, in *Barbares et civilisés dans l'antiquité*, Paris 2005
- A. Metro, *Le fonti del diritto romano*, Messina, 2003
- L. Migliardi Zingale, *Introduzione allo studio della papirologia giuridica*², Torino, 1994
- A. Milan, *Le forze armate nella storia di Roma antica*, Roma, 1993
- H. Mitteis – H. Lieberich, *Deutsche Rechtsgeschichte*¹², Munchen, 1985

- Y. Modéran, *L'établissement de barbares sur le territoire Romain à l'époque impériale (ier-ive siècle)*, in *La mobilità des personnes en méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne. Procédure de contrôle et documents d'identification*, Roma 2004
- K. Modzelewski, *L'Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano – cristiana*, Torino, 2008
- O. Montevecchi, *La papirologia*, Milano, 1988
- L. Musset, *Le invasioni barbariche. Le ondate germaniche*, Milano, 1989
- E. Nardi, *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano, 1937
- E. Nardi, *La incapacitas delle faeminae probrosae*, in *Studi sassaresi*, II, Sassari, 1939
- E. Nardi, *Istituzioni di diritto romano*, testi 1 e 2, Milano, 1986
- E. Nardi, *Le istituzioni giuridiche romane, Gaio e Giustiniano*, Milano, 1991
- G. Negri, *La clausola codicillare nel testamento inofficioso. Saggi storico – giuridico*, in *IURA*, XXVII, 1976
- Nehlsen, *Lex Romana Burgundionum*, in *Handwörterbuch zurdeutschen Rechtsgeschichte*, II.16, Berlin, 1978
- R. Orestano, *La durata della validità dei “Privilegia” e “Beneficia” nel diritto romano classico*, in *st. on. S. Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, III, Palermo, 1936
- R. Orestano, *Gli editti imperiali*, in *BIDR*, XLIV, Roma, 1937
- R. Orestano, *Ius singulare e privilegium in diritto Romano*, in *AUMA*, 11/1937
- G. Polara, *Lex Romana Visigothorum. Un contributo alla ricerca*, Milano, 2004
- A. Passerini, *Gli aumenti del soldo militare da commodo a massimino*, in *Athenaeum*, XXIV, 1946
- A. Passerini, *Legio*, in *dizionario epigrafico di antichità romane*, IV, 2 1949-1950
- A. Passerini, *Le coorti pretorie*, Roma, 1969
- W. Pohl, *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e romani tra antichità e medioevo*, Roma, 2000
- R. Pera, *Riferimenti a stranieri e barbari sulle monete romane*, in *Il cittadino, lo straniero, il barbaro, fra integrazione ed emarginazione nell'antichità. Atti dell'incontro internazionale di storia antica*, Roma, 2005
- M. Peres Simeon, *Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*, Barcelona, 2001

- A. Pertile, *Cenni sulle fonti giuridiche dalla caduta dell'impero romano fino alla dissoluzione di quello de' carolingi*, in *AG*, 2, 1868
- B. Paradisi, *Storia del diritto italiano. Le fonti del basso impero all'epoca longobarda*³, Napoli, 1964
- A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa, dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007
- F. Pattetta, Sull'anno della promulgazione dell'Editto di Teoderico, in *Atti della r. Acc. Delle scienze di Torino*, 28, 1892-1893
- S. Perozzi, *Istituzioni di diritto Romano, I e II*, Roma, 1928, rist. 2002
- G. Pugliese, *Istituzioni di Diritto Romano*³, a cura di F. Sitzia- L. Vacca, Torino, 1991
- S. Puliatti, *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino, 2016
- G. Purpura, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino, 1999
- G. Purpura, a cura di, *Revisione ed Integrazione dei FIRA, I e II*, Torino, 2012
- M. Palazzi, *Alarico e i foedera tra IV e V secolo. Aspetti delle relazioni internazionali fra impero romano e barbari in epoca tardoantica*, in *Romani e barbari. Incontro e scontro di culture.*, Torino 2004
- A. Passerini, *La tavola dei privilegi di Brigetio e i diplomi militari*, in *Athenaeum*, XX, 1942
- M.F. Petracchia, *Lucernoni, gli stationarii: militari di confine o militari al confino?* in *The Marriage of Roman soldiers (13BC – AD 235)*, Leida, 2001
- S. E. Phang, *Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late republic ad Early Principate*, New York, 2008
- P. Porena, *L'insediamento degli ostrogoti in Italia*, Roma, 2012
- O. Perrin, *Les burgondes*, Neuchatel, 1968
- H.M.D. Parker, *a history of the Roman world from a.d. 138 to 337*, revised with additional notes by B.H. Warmington, London 1958, 1a ed. London, 1935
- L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano*, V, Torino 1960.
- L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano*, VI, Torino 1961.
- L. Polverini, *Da Aureliano a Diocleziano*, in *ANRW*, II, 1975
- M. Raiola, *La "questione teodericiana": un'ipotesi ricostruttivo-costitutiva dell'"Edictum"*, in *RDR*, 11, 2011
- P. Rasi, *Sulla paternità del c.d. Edictum Theodorici Regis*, in *AG*, 145, 1953

- P. Rasi, *Romanus aut barbarus*, in *sc. mem. A. Giuffrè*, I, Milano, 1967
- U. Ratti, *Studi sulla "captivitas" e alcune repliche in tema di postliminio*, Napoli, 1980
- Reinhart, *Sobre la territorialidad de los Codigos visigodos*, in *AHDE*, 16, 1945
- R. Rémondon, *Problèmes militaires en égypte et dans l'empire à la fin du IVe siècle*, in *Révue Historique*, CCXIII, 1955
- R. Rémondon, *La crisi dell'impero romano. Da Marco Aurelio ad Anastasio*, Paris 1964, tr. It., Milano, 1975
- S. Riccobono, *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano*, Milano, 1949
- S. Riccobono jr, *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo, 1950
- P. Riche', *Educazione e cultura nell'occidente barbarico, dal VI al VIII secolo*, Roma, 1966
- G. Rickman, *Roman granaries and store buildings*, Cambridge, 1971
- O. Robleda, *Introduzione allo studio dei diritto privato romano²*, Roma, 1979
- M. Rocco, *La percezione delle identità etniche barbariche tra antico e tardo antico*, in *RSA*, XLI, Bologna, 2011
- D. Rossi, *Il sistema delle fonti normative nel Breviario Alariciano alla luce dell'interpretatio a CTh 1.4.3*, in *BIDR*, 96-97, 1993- 1994
- M. Rostovzev, *Storia del mondo antico*, Firenze, 1965
- M. Rostovzev, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Firenze, 1965
- I. Ruggiero, *Immagini di ius receptum nelle Pauli Sententiae*, in *St. on. Remo Martini*, III, Milano, 2009
- I. Ruggiero, *Il maestro delle Pauli Sententiae: storiografia Romanistica e nuovi spunti ricostruttivi*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen*, Trento, 2012
- I. Ruggiero, *Studi sulle Pauli Sententiae*, Milano 2018
- A. Saitta, *Profilo di 2000 anni di storia. I: cristiani e barbari*, Bari 1978
- B. Saitta, *I burgundi (413 – 534)*, Roma, 2006
- M.V. Sanna, *Matrimonium iustum – matrimonium iniustum*, Napoli, 2012
- V. Scarano Ussani, *I "beneficia principali" in un dibattito fra I e II secolo*, in *LABEO*, XXVII, Napoli, 1981
- V. Scarano Ussani, *Il "Testamentum militis" nell'età di Nerva e Traiano*, in *Sodalitas, Sc. on. di A. Guarino*, III, Napoli, 1984

- V. Scarano Ussani, *Le forme del privilegio*, Napoli, 1992
- M. Scarlata Fazio, *La Successione codicillare*, Milano, 1939
- A. Schiavone, *Dai giuristi ai codici. Letteratura giuridica e legislazione del mondo tardoantico*, in *Storia di Roma. 3. L'età tardoantica. II. I luoghi e le culture*, Torino, 1993
- G. Scherillo, *L'ordinamento delle "sententiae" di Paolo*, in *St. on. S. Riccobono*, I, Palermo, 1936
- G. Scherillo, *D 1.4.3 e il testamento militare*, in *St. on. E. Volterra*, III, Milano, 1971
- G. Scherillo, *Corso di diritto Romano⁷, il testamento*, Milano, 1999
- A.A. Schiller, *Sententiae Hadriani de re militari*, in *Fs von Lubtow*, 1970
- S. Schipani, *Iustiniani Augusti Digesti seu Pandectae, testo e traduzione*, 5 vol., a cura di A. Petrucci e A. Saccoccio, Milano, 2005 - 2014
- C. Schott, *Recht und gesetzgebung bei der alamannen, burgunden und langobarden*, Basilea, 1979
- F. Schulz, *Storia della giurisprudenza Romana²*, Firenze, 1968
- F. Schupfer, *L'Editto di Teodorico. Studi sull'anno della sua pubblicazione*, in *memorie della r. Acc. Dei lincei, cl sc. Mor. E filol.* 3.1, 1887
- V. Scialoja, *Diritto ereditario romano*, Roma, 1914
- G. Sciascia, *Frammenti di diritto penale militare romano*, in *Sc. on. G. Ambrosini*, III, Milano, 1970
- A. Segrè, *Ricerche di diritto ereditario romano*, Roma, 1930
- S. Serangeli, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano*, Giuffrè, 1982
- F. Serrao, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956
- W. Seston, *Dioclétien et la tétrarchie*, Paris, 1946
- W. Seston, *du comitatus de Dioclétien aux comitatenses de Constantin*, in *Historia*, IV, 1955
- A.D. Smith, *Le origini etniche delle nazioni*, Oxford 1986, tr. It., Bologna 1992
- S. Solazzi, *Diritto di accrescimento e testamento dei militari*, in *Scritti di diritto romano* V, Napoli, 1972
- S. Solazzi, *Glosse a Gaio*, in *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1972

- M. Solina, *Per la rivalutazione delle opere di Menandro e di Macro nell'approfondimento del sistema penale militare*, in *Rass. Giust. Mil.* 4 n.5, Roma, 1978
- M.P. Speidel, *Guards of the Roman armies*, Bonn, 1978
- M.P. Speidel, *The rise of ethnic units in the roman imperial army*, in *ANRW*, II, 3, 1975H. Stiegler, “*Et partui postliminium datur*”, in *Ars boni et aequi*, Stuttgart, 1993
- A. Spina, *Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola*, Milano, 2012
- H. Stiegler, *Et partui postliminium datur*, in *Ars boni et aequi*, Stuttgart, 1993
- M. Talamanca, *Su alcuni passi di Menandro di laodicea relativi agli effetti della “constitutio antoniniana”*, in *st. on. E. Volterra*, V, Milano, 1971
- M. Talamanca, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1989
- M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Roma, 1990
- N. Tamassia, *Testamentum militis e diritto germanico*, in *Atti del Reale Istituto di Scienze, Arti e Lettere*, LXXXV, parte II, Venezia, 1925 – 1926
- R.S.O. Tomlin, *L'esercito del tardo impero*, in *Il mondo di Roma imperiale. I: la formazione. Parte terza: l'esercito*, London-New York 1987, tr. It. , Bari, 1989
- G. Traina, *Aspettando i barbari. Le origini tardoantiche della guerriglia di frontiera*, in *Romanobarbarica*, IX, 1986-87
- W. Treadgold, *Bisanzio e il suo esercito. 284-1081*, Stanford, 1995, tr. It., Gorizia, 2007
- P. Urso, *Il matrimonio del prigioniero in diritto romano*, in *SDHI*, 58, Roma, 1992
- N. Van der Wal, J.H.A. Lokin, *Historiae iuris graeco-Romani delineatio: les sources du droit byzantin de 300 à 1453*, Groningen, 1985
- D. Van berchem, *L'armée de Dioclétien et la réforme constantiniennne*, Paris, 1952
- L. Várady, *New evidences on some problems of the late roman military organisation*, in *AANTHUNG*, IX, 1961
- J. Vendrand – Voyer, *Normes civiques et metier militaire a Rome sous le Principat*, Clermont-Ferrand, 1984
- P. Verri, *Le leggi penali militari dell'impero bizantino nell'alto medioevo*, Roma, 1978
- F. Vinogradoff, *Diritto Romano nell'Europa medievale²*, Napoli, 1950
- G. Vismara, *I goti in occidente, problemi*, in *Atti III settimana di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1956

- G. Vismara, *Edictum Theoderici*, in *IRMA*, I, 2 b aa a, Milano, 1967
- G. Vismara, *Fragmenta gaudenziana*, in *scritti di storia giuridica. 1. Fonti del diritto nei regni germanici*, Milano, 1987
- G. Vismara, *Il diritto nel regno dei goti*, in *Teoderico il grande e i goti d'Italia*, in *Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto, 1993
- F. Vittinghoff, *Zur angeblichen barbarisierung des römischen heeres durch die verbände der numeri*, in *HISTORIA*, I, 1950
- G. Vitucci, *L'imperatore Probo*, Roma 1952
- E. Volterra, *Osservazioni sull'ignorantia iuris nel diritto penale*, in *BIDR*, 38, Milano, 1930
- E. Volterra, *Istituzioni di Diritto Privato Romano*, Roma, 1961
- E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti II Congr. intern. Soc. It. Sto. Dir.*, 2, 1971
- E. Volterra, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIRD*, 83, 1980
- E. Volterra, *Sul contenuto del Codeice teodosiano*, in *BIRD*, 84, 1981
- P. Voci, *Diritto Ereditario Romano*, I², Milano, 1963
- P. Voci, *Diritto Ereditario Romano*, II², Milano, 1963
- P. Voci, *Testamento pretorio*, in *St. on. G. Grosso*, I, Torino, 1968
- P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. Il IV secolo. Prima parte*, in *IURA*, XXIX, Napoli, 1978
- P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. Il V secolo*, in *SDHI*, XLVIII, Roma, 1982
- P. Voci, *Linee storiche del diritto ereditario romano, I, dalle origini ai Severi*, in *ANDRW*, II, Berlin- New York, 1982
- P. Voci, *Manuale di diritto romano*, Milano, 1984
- P. Voci, *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano*, in *SDHI*, 51, Roma, 1985
- P. Voci, *Istituzioni di diritto Romano*⁵, Roma, 1996
- F.V. Von Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, (trad. it.), I, [1834], Torino, 1854
- S. von Bolla, *Zum römischen Militartestament*, in *St. on. V. Arangio-Ruiz nel XLV anno di suo insegnamento*, I, Napoli, 1953

- P.S. Wellsw, *Barbari. L'alba del nuovo mondo*, Torino, 2008
- L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953
- G. Wesenberg, G. Wesener, *Storia del diritto privato in Europa*, 1985, trad. it, Padova 1999
- H. J. Wolff, *The lex Cornelia de captivis and the Roman law of succession*, in *Tijdschrift Voor Rechtsgeschiedenis*, 17, Leida, 1941
- H. Wolfram, *Storia dei goti*, München 1979, tr. It. Roma 1985
- H. Wolfram, *I germani*, München 1997, tr. It. Bologna 2005
- A. Zironi, *L'eredità dei goti. Testi barbarici in età carolingia*, Spoleto, 2009
- Zoz De Biaso, *Premesse esegetiche allo studio del diritto romano*, Torino, 1995
- C. Zuckerman, *Les "Barbares": au sujet de l'origine des auxilia tétrarchiques*, in *L'Armée romaine et les barbares du IIIe au VIIe siècles*, Paris, 1993